

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 novembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 387. Sentenza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Piemonte - Omessa puntualizzazione dei motivi di illegittimità delle singole norme impugnate - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinquiesdecies*.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Toscana - Mancata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*octies* e 4-*undecies*.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso delle Regioni Toscana ed Umbria - Evocazione di parametro costituzionale la cui violazione non ridonda in lesione delle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*octies* e 4-*undecies*.
- Costituzione, art. 97.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Non invocabilità di tale principio, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies*, 4-*undecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*sexiesdecies*, 4-*vicies bis* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 120.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - Previsione nella modificata rubrica dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quinquiesdecies* (nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione - Previsione nel modificato comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quiquiesdecies* (nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione - Previsione nel modificato comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quiquiesdecies* (nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali (ex art. 100, comma 2, lettera *a*), del d.P.R. n. 917 del 1986) subordinata all'obbligo di ripartire le somme percepite tra gli enti ausiliari di cui all'art. 115 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Umbria - Previsione di preciso vincolo di destinazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quiquiesdecies* (nella parte in cui sostituisce il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali - Individuazione delle «assemblee» di Regioni e Province autonome quali organi competenti al riparto delle somme percepite - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Indebita individuazione dell'organo regionale a fissare i criteri di ripartizione dei fondi - Violazione dell'organizzazione interna della Regione rientrante nella cornice generale dei principi statutari, entro la competenza residuale delle stesse - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quiquiesdecies* (nella parte in cui sostituisce il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 123.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Libertà di scelta, da parte dell'utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale in materia di «tutela della salute» e residuale in materia di assistenza sociale - Esclusione - Norme riconducibili a principio fondamentale in materia di «tutela della salute» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, art. 117.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Libertà di scelta, da parte dell'utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione della competenza residuale attinente all'organizzazione amministrativa e finanziaria delle Regioni - Esclusione - Impugnativa di norme costituenti mere conseguenze di fatto della fissazione di principio fondamentale in materia di «tutela della salute» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*octies*, 4-*undecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*quinqüesdecies* (nella sua interezza), 4-*sexiesdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Umbria - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale in via consequenziale in ipotesi di accoglimento delle disposizioni oggetto di censura - Esclusione, in ragione della infondatezza delle questioni relative alle norme censurate - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*vicies bis*.
- Costituzione, art. 117, anche in relazione all'art. 32 Cost., 118 e 119.....

Pag. 29

N. 388. Sentenza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (art. 479 cod. pen.) - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino - Non riconducibilità dell'attestazione di una circostanza di fatto all'espressione di una opinione nell'esercizio della funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 dicembre 2005 (doc. IV-*quater*, n. 109).
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 48

N. 389. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parlamento - Immunità e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte persone divenute successivamente membri del Parlamento, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti le stesse o terzi - Ritenuta utilizzabilità subordinatamente all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Lamentata violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, del diritto alla difesa e del diritto alla prova - Dedotto contrasto con il principio di parità tra le parti e con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112

» 52

N. 390. Sentenza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi - Utilizzabilità in giudizio solo previa autorizzazione della Camera di appartenenza e distruzione della documentazione in caso di diniego - Asserita estensione della disciplina al caso in cui la captazione fortuita avvenga in procedimenti che coinvolgono il parlamentare unitamente a terzi Interpretazione non implausibile della norma censurata (anche in relazione alla problematicità delle alternative esegetiche).

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 6.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra indagati, e violazione del diritto di difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Eccezione di inammissibilità per aver il rimettente censurato il merito del diniego dell'autorizzazione attraverso l'incidente di costituzionalità e non sollevando conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato - Reiezione.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 112.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra indagati, e violazione del diritto di difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 112.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di tali garanzie solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare - Esclusione.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Riconducibilità della disciplina alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. - Esclusione - Fondamento.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, art. 68, comma terzo.

Parlamento - Intercettazioni «indirette» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Nozione - Disciplina applicabile.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Limitazione del *petitum* all'obbligo di distruzione immediata della documentazione e alla inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Esclusione del profilo relativo all'utilizzabilità o meno delle intercettazioni «casuali» nei confronti del parlamentare intercettato.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Conseguente obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Applicabilità di tale disciplina anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare - Violazione del principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e del parametro della razionalità intrinseca - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, art. 3 (artt. 24 e 112)..... Pag. 56

N. 391. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Previsto deposito in cancelleria, in caso di mancata dichiarazione di residenza o mancata elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, quarto e quinto comma.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo » 65

N. 392. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e di effettività della giurisdizione contabile - Questioni sollevate sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.

– Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Mancata previsione della facoltà, per i soggetti assolti in primo grado, di chiedere la definizione agevolata del procedimento in caso di condanna in appello - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Questioni prive di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.

– Costituzione, art. 3.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata limitazione del ruolo del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative ipotizzabili - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.

– Costituzione, artt. 24 e 111 » 68

N. 393. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo - Richiesta di restituzione atti al remittente per *ius superveniens* - Reiezione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa indicazione di uno specifico *petitum* - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata irragionevole parificazione fra l'imprenditore persona fisica e l'imprenditore persona giuridica - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 72

N. 394. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzione amministrativa - Impiego di lavoratore irregolare - Irrogazione di sanzione ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione coattiva - Mancata individuazione del soggetto legittimato a riscuotere e delle modalità stesse della riscossione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice *a quo* nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 5.
- Costituzione, art. 3.....

» 76

N. 395. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto di lavoro - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice *a quo* nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo

Pag. 79

N. 396. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza rispetto al più grave reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo* e omessa considerazione di interpretazione alternativa fornita dalla Cassazione con conseguente mancata sperimentazione di interpretazione *secundum constitutionem* - Manifesta inammissibilità della questione.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) art. 186, sostituito dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 5.

– Costituzione, art. 3.....

» 82

N. 397. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente *more-uxorio* di donna in stato di gravidanza o con prole di età inferiore a sei mesi - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, del dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia naturale - Mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie (cittadinanza del ricorrente nel giudizio *a quo*) - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera *d*).

– Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31

» 85

N. 398. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni di carattere settoriale in materia di sanità, trasporti, ecologia, urbanistica, personale e di modifica di precedenti leggi regionali - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione delle norme censurate - Rinuncia al ricorso seguita dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo.

– Legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22, Titolo II, capi da VI a XI, Titolo III, e artt. 7 e 31, comma 1, lettera *c*).

– Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lettera *e*), e terzo comma; d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, artt. 15 e 16; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; legge 27 dicembre 1997, n. 449; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lettera *a*); d.P.C.m. 8 luglio 2003; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.....

» 88

N. 399. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

Pag. 91

N. 400. Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di norma non di interpretazione autentica ma innovativa, irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza, di certezza delle situazioni giuridiche e di affidamento, indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104

» 95

N. 401. Sentenza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Lamentata violazione dell'art. 97 Cost. - Censura non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 97.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Lamentata adozione da parte del legislatore delegato, nel silenzio della legge delega, di norme incidenti sul riparto della competenza legislativa concorrente - Applicazione diretta, da parte del legislatore delegato, dei principi e delle disposizioni della Costituzione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 76; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita acquisizione del parere della Conferenza unificata su schema di decreto legislativo diverso da quello in concreto adottato dal Consiglio dei ministri - Possibilità per il Governo di adottare modificazioni allo schema di decreto sottoposto alla Conferenza unificata - Sussistenza - Limiti - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 76; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Normativa riferibile alle sole materie di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Possibilità di riferire la normativa denunciata alla materia «governo del territorio» - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale - Possibilità di riferire la normativa denunciata a procedimenti riconducibili a materia di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale concernente l'organizzazione regionale - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della competenza legislativa statutaria provinciale - Sussistenza di clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie in tema di adeguamento della normativa provinciale a quella statale sopravvenuta - Conseguente difetto di interesse - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 11, numeri 1, 17, 19, e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lazio e Abruzzo - Ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale - Asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia» - Esclusione - Sussistenza del titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, e 117, comma quinto.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della legge delega per mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 76; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Genericità delle censure e contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo e quarto comma.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di attenersi alla competenza esclusiva dello Stato in tema di disciplina dei contratti relativi alla tutela dei beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali per i profili della determinazione della cauzione e dell'organizzazione amministrativa degli interventi - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina contrattuale relativa ai beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia normativa regionale derivante da disposizioni connotate da estremo dettaglio e analiticità - Genericità delle censure riferite a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 197, 204 e 205.
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo e quarto comma.

Concorrenza (Tutela della) - Attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato - Condizioni e limiti del relativo esercizio.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione dei canoni dell'adeguatezza e ragionevolezza della normativa statale di dettaglio - Esclusione - Necessità di una verifica della proporzionalità ed adeguatezza della disciplina di dettaglio statale alla luce della finalità della norma impugnata e non del livello di analiticità della stessa - Riferibilità della disciplina impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Riconducibilità del subappalto alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo - Esclusione - Non configurabilità del «procedimento amministrativo» quale materia - Riconducibilità delle procedure di affidamento alla materia «tutela della concorrenza» Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 29, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo» - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «al contenzioso» - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alle materie «giurisdizione» e «giustizia amministrativa» di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa residuale e concorrente - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Delimitazione del *thema decidendum* - Riferibilità della questione esclusivamente ai criteri dell'attività di progettazione e di formazione dei piani di sicurezza nonché alle modalità di verifica dei progetti a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 117 e 118, art. 117, comma secondo, lettera *e*).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Attribuzione al Governo del solo potere di emanare regolamenti relativi ai criteri di predisposizione dei piani di sicurezza a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Legittima previsione di potere regolamentare statale in materia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118; art. 117, comma secondo, lettera *e*).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie provinciali - Non riferibilità della disciplina denunciata alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 4.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riserva al regolamento statale di indicare quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili oltre che alle Regioni anche «alle Province autonome» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione della clausola di salvaguardia (di cui all'art. 4, comma 3 del Codice) delle prerogative statuarie provinciali - Illegittimità costituzionale parziale.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 2.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto - Lamentata violazione dei limiti al potere regolamentare statale - Esclusione - Legittimazione del legislatore statale a disciplinare la materia anche con norme regolamentari di dettaglio in materia di «tutela della concorrenza», nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale nell'ipotesi di attribuzione del potere regolamentare statale nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale di tipo trasversale - Esclusione - Non prospettabilità di alcun condizionamento delle fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali, esclusivamente rivolte a realizzare assetti concorrenziali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale per omessa previsione di coinvolgimento regionale - Esclusione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento regionale nell'esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva, anche di tipo trasversale - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale e dei limiti posti dalla legge delega, conseguente all'autoqualificazione, da parte della fonte statale, regolamentare delle norme applicabili alle Regioni - Portata meramente ricognitiva e non preceettiva della disposizione impugnata, inidonea a produrre lesioni delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, terzo e quarto comma.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della delega legislativa per omessa esplicita indicazione del carattere cedevole delle disposizioni regolamentari statali - Asserita preclusione dell'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria - Necessità di previsione del carattere cedevole delle norme regolamentari statali nella sola ipotesi di incidenza in materia di competenza regionale - Esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quinto.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato contrasto con la previsione della legge n. 11 del 2005 che consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria - Mancanza, altresì, nella legge comunitaria n. 62 del 2005 di uno specifico criterio direttivo - Riconducibilità direttamente alla Costituzione del potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 11; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Possibilità per le stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato - Possibilità di richiamare il capitolato generale dei lavori pubblici nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Esclusione - Previsione di mere facoltà e non di obblighi per la realizzazione di opere pubbliche regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 7 e 9.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti - Obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Genericità delle censure riferite unitariamente a disposizioni di contenuto eterogeneo - Assenza di argomentazioni volte a dimostrare la violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 6, comma 9, lettera a), 7, comma 8.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Controllo dei requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara - Ricorso della Regione Toscana - Asserita indebita interferenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza regionale residuale - Asserita natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa della disciplina denunciata - Esclusione - Riconducibilità della normativa impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 48.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina degli appalti «sotto soglia» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia, nonché violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità delle censure riferite unitariamente a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 70, 71, 72, 252, comma 3, e 253, commi 10 e 11.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità della prospettazione stante il contenuto ampio ed eterogeneo della disciplina censurata - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 75 (impugnato nella sua interezza).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 75, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Principi relativi all'esecuzione del contratto e disciplina della garanzia fideiussoria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 113.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Approvazione con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture degli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 252, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni concernenti la composizione e le modalità di nomina della Commissione giudicatrice nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso della Regione Toscana - Lesione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Travolgimento anche delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 113 del 2007.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, anche nel testo modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
- Costituzione, art. 117 (e artt. 76 e 118).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse» - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta attinenza della materia alla competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Preminenza della finalità di informare il procedimento alle regole della concorrenza, riservate alla competenza esclusiva statale, anche alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Questione generica ed indeterminata - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 91, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione secondo la quale «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza della disciplina in materia di «governo del territorio» - Disposizione di contenuto puntuale non riconducibile a principio fondamentale della materia - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 98, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 121, comma 1, e 123.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega che non consentirebbe la previsione di disciplina dettagliata per gli appalti «sotto soglia» - Esclusione - Estensione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione anche agli appalti «sotto soglia» - Inconferenza del mero dato dell'analiticità della disposizione in ordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della normativa statale denunciata - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 122, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina dei contratti in economia - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Riferimento delle censure a disposizioni eterogenee nei contenuti in relazione ad una pluralità di ambiti materiali potenzialmente evocabili - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina concernente l'istituto del *project financing* - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Questione proposta in modo generico - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 153.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina dell'accordo bonario - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Omessa indicazione di argomenti idonei a dimostrare le competenze regionali in relazione al contenuto precettivo delle norme censurate - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 240, commi 9 e 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Esclusione - Applicazione del principio di continuità, con conseguente esclusione dell'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali - Infondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 253, commi 3 e 22, lettera a).
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Perdurante vigenza degli elenchi (di cui all'art. 23 della legge n. 109 del 1994) degli operatori economici legittimati a partecipare alle procedure ristrette semplificate per gli appalti di lavori - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 257, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione, procedura negoziata e procedure ristrette - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Omessa indicazione delle disposizioni, tra loro eterogenee, aventi l'asserito contenuto eccessivamente analitico nonché di elementi argomentativi idonei a motivare le censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 11, comma 4, 54, comma 4, 55, comma 6, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, da 81 a 88, 122, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione delle tipologie contrattuali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza regionale ad individuare la categoria dei contratti pubblici «sotto soglia» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie di competenza esclusiva «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione la fase di esecuzione del contratto di appalto e subappalto - Affidamento dell'attività di direzione dei lavori a soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 130, comma 2, lettera c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti il collaudo e la disciplina delle varianti in corso d'opera - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Genericità della prospettazione, stante l'ampiezza di contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 120, comma 2, 141 e 132.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti il subappalto - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Genericità della prospettazione - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 118, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e) Pag. 98

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 44. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2007 (dalla Regione Lombardia).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Previsione del termine perentorio del 31 gennaio 2009 per l'assunzione delle iniziative di ristrutturazione edilizia - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Collaudo degli interventi di ristrutturazione edilizia da conseguirsi entro il termine del 31 gennaio 2009, a pena di risoluzione degli accordi di programma per il finanziamento statale alle Regioni - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Possibilità di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, secondo modalità definite - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Predisposizione di un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relativa pubblicità e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Presentazione, approvazione e operatività dei piani - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Esercizio di poteri sostitutivi e destituzione dei direttori generali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Relazione al ministro per la salute - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Uso di spazi e attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria, per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Termine per le convenzioni relative all'acquisizione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Risoluzione, affidata al Collegio di direzione o alla commissione paritetica di sanitari, delle vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Specifica regolamentazione per l'effettuazione delle prestazioni veterinarie in regime libero-professionale intramurario - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Attivazione di un Osservatorio nazionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Non onerosità della costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche e del Collegio di direzione - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120

- N. 45. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008 - Disposizione attuativa della legge regionale n. 2 del 2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga - Ricorso del Governo - Lamentata natura «ordinaria» della deroga in contrasto con la previsione e la ratio della disciplina comunitaria, mancato rispetto di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, finalità di elusione della tutela giurisdizionale - Denunciata lesione dell'obbligo di conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, irragionevolezza, lesione del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979

Pag. 167

- N. 761. Ordinanza della Corte d'appello di Salerno dell'11 giugno 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, art. 111, comma secondo

» 168

- N. 762. Ordinanza della Corte d'appello di Bari del 7 dicembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole lesione del principio di parità delle parti - Disparità di trattamento rispetto alla parte civile - Violazione dei principi di legalità, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; codice di procedura penale, art. 443, comma 1, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112, comma secondo

» 173

N. 763. Ordinanza del Tribunale di Pescara dell'8 maggio 2007.

Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Prevista ultrattività della previgente legge fallimentare limitatamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, nonché alle procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data - Irragionevole esclusione dalla disciplina transitoria dei procedimenti di riabilitazione civile che presuppongono fallimenti chiusi o comunque disciplinati secondo la normativa previgente - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti i cui fallimenti siano stati o comunque restino disciplinati esclusivamente dalla previgente legge fallimentare, di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti di essa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento nelle condizioni di accesso ai benefici conseguenti alla riabilitazione civile.

– Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 150.

– Costituzione, art. 3.....

Pag. 181

N. 764. Ordinanza del Tribunale di Pescara dell'8 maggio 2007.

Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Prevista ultrattività della previgente legge fallimentare limitatamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, nonché alle procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data - Irragionevole esclusione dalla disciplina transitoria dei procedimenti di riabilitazione civile che presuppongono fallimenti chiusi o comunque disciplinati secondo la normativa previgente - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti i cui fallimenti siano stati o comunque restino disciplinati esclusivamente dalla previgente legge fallimentare, di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti di essa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento nelle condizioni di accesso ai benefici conseguenti alla riabilitazione civile.

– Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 150.

– Costituzione, art. 3.....

» 187

N. 765. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 aprile 2007.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.

– Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

– Costituzione, art. 76.....

» 192

N. 766. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 19 gennaio 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

Pag. 197

N. 767. Ordinanza del Tribunale di Rossano del 21 maggio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati meno gravi, sanzionati con la pena pecuniaria, per i quali è previsto il termine di prescrizione da sei anni.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 201

N. 768. Ordinanza del Tribunale di Trapani dell'8 gennaio 2007.

Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile di volontaria giurisdizione - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto al difensore nei giudizi penali e agli ausiliari del magistrato nei processi penali - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 203

N. 769. Ordinanza del Giudice di pace di Bergamo del 7 giugno 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 205

N. 770. Ordinanza del Giudice di pace di Bergamo del 15 giugno 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 206

N. 771. Ordinanza del Giudice di pace di Bergamo del 6 luglio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 207

N. 772. Ordinanza della Corte di cassazione del 12 luglio 2007.

Estradizione - Estradizione di minorenni - Competenza a decidere sulla richiesta di estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta - Attribuzione della competenza alla Corte di appello e non alla «Sezione di Corte di appello per i minorenni» - Procedimento - Preclusione del riferimento alle norme del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in tema di giurisdizione minorile - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata equiparazione tra adulti e minorenni - Contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della gioventù e a salvaguardia della salute psicofisica dei minori.

- Codice di procedura penale, artt. 701 e 704.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32.....

» 208

N. 773. Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2007.

Amministrazione pubblica - Incarichi di funzioni dirigenziali - Prevista cessazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 (c.d. «spoil system») - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici dipendenti

- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 159 e 161, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, artt. 97 e 98

» 212

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 387

Sentenza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Piemonte - Omessa puntualizzazione dei motivi di illegittimità delle singole norme impugnate - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinquiesdecies*.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Toscana - Mancata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*octies* e 4-*undecies*.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso delle Regioni Toscana ed Umbria - Evocazione di parametro costituzionale la cui violazione non ridonda in lesione delle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*octies* e 4-*undecies*.
- Costituzione, art. 97.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Non invocabilità di tale principio, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies*, 4-*undecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*sexiesdecies*, 4-*vicies bis* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 120.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - Previsione nella modificata rubrica dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quinquiesdecies* (nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - Previsione nel modificato comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quinqüesdecies* (nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Libertà di scelta da parte dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - Previsione nel modificato comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della libertà di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quinqüesdecies* (nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali (ex art. 100, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 917 del 1986) subordinata all'obbligo di ripartire le somme percepite tra gli enti ausiliari di cui all'art. 115 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Umbria - Previsione di preciso vincolo di destinazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quinqüesdecies* (nella parte in cui sostituisce il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali - Individuazione delle «assemblee» di Regioni e Province autonome quali organi competenti al riparto delle somme percepite - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Indebita individuazione dell'organo regionale a fissare i criteri di ripartizione dei fondi - Violazione dell'organizzazione interna della Regione rientrando nella cornice generale dei principi statutari, entro la competenza residuale delle stesse - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-*quinqüesdecies* (nella parte in cui sostituisce il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 123.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Libertà di scelta, da parte dell'utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale in materia di «tutela della salute» e residuale in materia di assistenza sociale - Esclusione - Norme riconducibili a principio fondamentale in materia di «tutela della salute» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, art. 117.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Libertà di scelta, da parte dell'utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione della competenza residuale attinente all'organizzazione amministrativa e finanziaria delle Regioni - Esclusione - Impugnativa di norme costituenti mere conseguenze di fatto della fissazione di principio fondamentale in materia di «tutela della salute» - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-*octies*, 4-*undecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*quinqüesdecies* (nella sua interezza), 4-*sexiesdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Umbria - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale in via consequenziale in ipotesi di accoglimento delle disposizioni oggetto di censura - Esclusione, in ragione della infondatezza delle questioni relative alle norme censurate - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e 4-vicies bis.
- Costituzione, art. 117, anche in relazione all'art. 32 Cost., 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, notificati il 27 ed il 28 aprile 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 5 maggio 2006 ed iscritti ai numeri da 58 a 63 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Leopoldo Di Bonito per la Regione Lazio, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato il successivo 3 maggio (reg. ric. n. 58 del 2006), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

1.1. — Preliminarmente, la Regione Toscana sottolinea come le norme impugnate siano state inserite nel decreto-legge n. 272 del 2005 solo in sede di conversione ad opera della legge n. 49 del 2006, senza essere state

«sottoposte all'esame della Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere di competenza». La ricorrente, muovendo dalla premessa che si versi in materie di competenza regionale — segnatamente «tutela della salute» e «organizzazione del servizio sanitario regionale» — ritiene che fosse obbligatorio acquisire il suddetto parere ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

La difesa regionale sottolinea l'importanza del parere della Conferenza con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4-*quinqüesdecies*, ove sono fissati i «livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»; tale previsione avrebbe dovuto essere preceduta dall'intesa con le Regioni, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2003.

Da quanto detto deriverebbe la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., «anche in riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni».

1.2. — La Regione procede, quindi, ad illustrare i motivi di censura dell'art. 4-*quaterdecies*, il quale stabilisce che «1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Art. 113. — (Competenze delle regioni e delle province autonome). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione”».

A parere della ricorrente la norma richiamata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. «anche in relazione» all'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In particolare, la difesa regionale osserva che il citato art. 4-*quaterdecies*, «nel disporre un regime di parità fra strutture pubbliche e private, affida alle strutture private tutti i compiti che, in base alle previgenti disposizioni in materia erano, viceversa, riservate alle strutture del servizio pubblico». Sarebbe in tal modo sancito «l'ingresso diretto nelle strutture private, non solo autorizzate ma anche accreditate», le quali, «senza alcun filtro di medici o di strutture del Servizio sanitario nazionale, vengono abilitate a fare sia la diagnosi sia la programmazione riabilitativa sia l'esecuzione dei programmi dei soggetti che ad essi si rivolgono».

Gli artt. 117 e 118 Cost. sarebbero violati in quanto la norma impugnata comprimerebbe «la funzione normativa e di programmazione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze», di competenza delle Regioni. Inoltre, su queste ultime graverebbe «la spesa per le prestazioni decise dalle stesse strutture private che riceveranno poi il corrispettivo per le prestazioni erogate», con conseguente violazione dell'art. 119 Cost.

1.3. — L'art. 4-*quinqüesdecies* è impugnato, invece, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., oltre che del principio di leale collaborazione, come già detto al punto 1.1.

La norma censurata stabilisce che «1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcool-dipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in Paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al

comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».

1.3.1. — La Regione Toscana ritiene che il comma 6 della citata disposizione, là dove prevede che la sola autorizzazione (senza l'accreditamento, «in ordine al quale alle Regioni sono lasciati maggiori spazi di autonomia legislativa ed amministrativa») consenta lo svolgimento di una serie di compiti, sia lesivo delle competenze legislative regionali ed in particolare di quella esclusiva in materia di assistenza sociale.

Sarebbe, inoltre, compressa «l'attività di programmazione regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in quanto il legislatore nazionale, dopo aver deciso quali siano i soggetti pubblici e privati — diversi dagli organismi del servizio sanitario nazionale — abilitati ad operare nel settore delle tossicodipendenze e quali, amplissimi, compiti siano dagli stessi svolti [...], fissa in modo dettagliato i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che tali soggetti devono possedere [art. 116, comma 2, lettere a), b), c), d), e)]».

In definitiva, la competenza legislativa regionale sarebbe «relegata a ruolo di mera esecuzione di una normativa compiutamente definita a livello statale».

La ricorrente, oltre a ribadire l'avvenuta violazione del principio di leale collaborazione — «non essendo stata acquisita né l'intesa né il parere della Conferenza Stato-Regioni» —, contesta che la «libera scelta», «costituendo un principio della legislazione in materia sanitaria», possa rappresentare un «livello essenziale delle prestazioni». A tale proposito, è richiamato il contenuto dell'allegato 1B del d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), nel quale sono descritti i livelli essenziali dell'attività sanitaria a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, e dell'allegato 4 al medesimo d.P.C.m., nel quale, tra l'altro, si sottolinea «la necessità di disporre di una metodologia omogenea nell'applicazione della normativa che [...] sollecita le Regioni a realizzare l'equilibrio tra le risorse disponibili e l'articolazione delle prestazioni e servizi sociosanitari da garantire attraverso i LEA».

Pertanto, secondo la difesa regionale, «la fissazione di ciascun livello di prestazione non può prescindere dall'esame comparativo con i livelli delle restanti prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale».

In definitiva, la ricorrente ritiene che l'art. 4-*quinquiesdecies* non abbia «sostanzialmente il contenuto di disposizione con la quale si determinino i livelli essenziali delle prestazioni». A conferma di ciò la Regione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2005, in materia di standard strutturali e qualitativi degli asili nido.

Dalle argomentazioni sopra riportate deriverebbe, a parere della ricorrente, l'illegittimità costituzionale della norma *de qua*, in quanto quest'ultima — in virtù dell'asserita natura di «livello essenziale delle prestazioni» del principio di libera scelta — avrebbe dettato l'intera disciplina della materia, «esautorando totalmente il legislatore regionale».

Peraltro, aggiunge la Regione, la compressione dell'autonomia legislativa regionale non sarebbe giustificabile neppure considerando il principio di libera scelta di ogni singolo utente come principio fondamentale operante in una materia di potestà legislativa concorrente; infatti, negli ambiti materiali da ultimo indicati, lo Stato «può provvedere alla esclusiva emanazione di norme di principio e non anche di norme di estremo dettaglio come quelle in esame».

1.3.2. — L'art. 4-*quinquiesdecies* violerebbe, inoltre, l'art. 118 Cost., in quanto consentendo «l'ingresso nel settore delle tossicodipendenze di soggetti che, a prescindere dall'accreditamento e da accordi con le USL, sono abilitati a svolgere le prestazioni tradizionalmente riservate al servizio pubblico», lederebbe l'«autonomia organizzativa dei servizi di competenza regionale» e la «potestà di programmazione nel settore sanitario», entrambe di competenza regionale.

1.3.3. — La norma in esame violerebbe anche l'art. 119 Cost. A detta della ricorrente, infatti, l'ingresso di strutture private nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze comporterebbe delle diseconomie derivanti, per un verso, dalla ridotta utilizzazione della rete di servizi ad oggi operante, che non potrà essere congruamente snellita in tempi brevi, e, per un altro verso, dall'aumento della spesa per l'erogazione delle prestazioni fornite dalle strutture private. Questi incrementi di spesa, osserva la Regione, finirebbero per ricadere sulla finanza delle Regioni, «senza che l'intervento [delle strutture private] sia stato richiesto dal servizio sanitario regionale».

1.4. — Sono impugnati, infine, gli artt. 4-*octies* e 4-*undecies* del decreto-legge n. 272 del 2005, per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost.

L'art. 4-*octies* stabilisce che «1. All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera *d*), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;

- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354»».

L'art. 4-*undecies* prevede, invece, che «1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera *d*), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo»;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

- c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura».

1.4.1. — La Regione Toscana rileva come le due norme sopra riportate equiparino, ai fini della certificazione degli stati di tossicodipendenza, le strutture sanitarie pubbliche a quelle private accreditate. Pertanto, il dubbio di legittimità costituzionale delle due norme si fonda principalmente sul riconoscimento, in capo a strutture private autorizzate o accreditate, della legittimazione al rilascio delle certificazioni necessarie per ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena o per poter beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. In particolare, la ricorrente evidenzia come la certificazione di cui all'art. 4-undecies non si limiti all'attestazione di dati oggettivi, ma si spinga «fino all'effettuazione di valutazioni circa l'idoneità del programma terapeutico concordato ai fini del recupero del condannato», così determinando una diretta violazione dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 119 Cost., in quanto i costi delle prestazioni effettuate dalle strutture private finirebbero per ricadere sul bilancio delle Regioni e quindi sull'autonomia di spesa delle stesse.

2. — La Regione Lazio ha promosso, con ricorso notificato il 28 aprile 2006 e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 59 del 2006), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

2.1. — La ricorrente sostiene che le norme impugnate ledono, innanzitutto, la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e quella esclusiva in materia di assistenza sociale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Quanto al primo parametro costituzionale evocato, la difesa regionale rileva come le norme censurate non pongano principi fondamentali ma siano dotate di «forza autoapplicativa». In particolare, l'art. 4-quinquiesdecies non indicherebbe le specifiche prestazioni rientranti nei suddetti livelli essenziali di assistenza, bensì disciplinerebbe i requisiti minimi delle strutture, con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa delle Regioni. A questo proposito, la ricorrente ricorda che i livelli essenziali di assistenza «rappresentano le garanzie del Servizio sanitario nazionale, cioè i limiti quantitativi, qualitativi e tipologici, che il servizio pubblico offre ed eroga». Pertanto, la determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti «deve essere riferita più al risultato che al mezzo e alle regole con cui questo viene raggiunto, sulle quali vale invece il titolo di competenza (primaria o concorrente) regionale».

Deve dunque ritenersi — aggiunge la Regione — che nella materia della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, rientrante per alcuni profili nella «tutela della salute» e per altri nell'«assistenza sociale», la determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni «non possa anche prefissare *in toto* gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera ed essere comprensiva delle modalità di conformazione e di resa dei servizi».

Anche gli artt. 4-*undecies* e 4-*quaterdecies*, «al di là della loro autoqualificazione come principi fondamentali», costituirebbero in realtà «norme dotate di forza autoapplicativa che disciplinano specificamente aspetti organizzativi e gestionali, comprimendo di fatto l'autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni, nonché l'attività programmatica di competenza delle stesse».

2.2. — La difesa regionale censura gli artt. 4-*undecies* e 4-*quaterdecies* anche rispetto all'art. 119 Cost.

In particolare, la ricorrente osserva come le norme appena citate, affidando alle strutture sanitarie private compiti in precedenza riservati alle sole strutture del servizio pubblico, comportino «una palese violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni», le quali, da una parte, vedrebbero compressa l'attività normativa e di programmazione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e, dall'altra, sarebbero «chiamate ad accollarsi le spese di prestazioni [...] decise dalle strutture private senza alcun filtro da parte delle Asl».

La lesione dell'autonomia finanziaria regionale sarebbe resa ancor più grave dal fatto che l'art. 4-*quinqüesdecies* stabilisce, in modo dettagliato, i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che tali strutture devono possedere per ottenere l'autorizzazione. Ciò escluderebbe qualunque margine di autonomia, da parte delle Regioni, sia nella individuazione dei presupposti per l'autorizzazione delle strutture private, sia, di conseguenza, nel controllo delle spese effettuate da queste strutture.

2.3. — La Regione Lazio censura, inoltre, l'art. 4-*undecies* per violazione dell'art. 118 Cost.

Secondo la ricorrente il riconoscimento alle strutture private della possibilità di certificare lo stato di tossicodipendenza darebbe vita ad un conflitto di interessi, in quanto la struttura che certifica è la stessa che effettuerà il trattamento.

Un ulteriore rischio, ad avviso della difesa regionale, risiederebbe nella possibile creazione di «una grande variabilità di criteri diagnostici» e della «conseguente disparità di trattamento non in relazione alle reali condizioni del soggetto, ma in funzione dell'organizzazione del trattamento previsto dalla struttura privata».

2.4. — Infine, la normativa censurata risulterebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, garantito dagli artt. 5, 117, 118 e 120 Cost. Il principio in questione sarebbe violato dalle numerose disposizioni di dettaglio contenute negli artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinqüesdecies*, «in quanto la Regione non ha in alcun modo partecipato al procedimento di formazione della volontà legislativa».

In proposito, ad avviso della Regione Lazio, deve tenersi conto di quanto stabilito dall'art. 118, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), il quale prevede il necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

In particolare, nella materia in esame, la necessità dell'intesa sarebbe determinata dall'esistenza di competenze legislative statali e regionali strettamente connesse fra loro, che danno vita a molteplici «problemi di interferenza», risolvibili solo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

D'altra parte — osserva la ricorrente — la funzione del principio di leale collaborazione è quella di «garantire un'effettiva ed efficace integrazione di ruoli distinti costituzionalmente riconosciuti» e non di «fornire una copertura alla configurazione di mera ausiliarità delle autonomie regionali rispetto a decisioni fondamentalmente dello Stato».

3. — La Regione Emilia-Romagna ha promosso, con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 60 del 2006), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

3.1. — Preliminarmente, la ricorrente sottolinea di essere titolare della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di quella piena nella materia delle politiche sociali.

In secondo luogo, la Regione evidenzia come il testo originario del decreto-legge n. 272 del 2005 contenesse solo una disposizione (art. 4) in materia di tossicodipendenza, alla quale se ne sono aggiunte molte altre in sede di conversione del decreto in legge; ciò avrebbe determinato una «distorsione della procedura di conversione» che configura, già di per sé, «un autonomo vizio di costituzionalità», ma che — aggiunge la stessa ricorrente — la Regione ha interesse a fare valere soltanto in relazione alle disposizioni qui impugnate.

3.2. — In merito all'art. 4-*quinqüesdecies* nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, la ricorrente contesta che la libertà di scelta dell'utente costituisca un livello essenziale delle prestazioni, richiamando a tal fine la sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale. A detta della ricorrente, la norma impugnata disciplinerebbe «un diritto che attiene ad un gruppo di prestazioni», ma non definirebbe affatto «il livello essenziale di queste prestazioni», come sarebbe confermato dalla circostanza che «se non ci fossero altre norme che regolano davvero e specificamente le varie prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, la semplice libertà di scelta dell'utente non gli garantirebbe certo di avere prestazioni idonee».

Per queste ragioni la norma di cui all'art. 4-*quinqüesdecies* sarebbe lesiva delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.

Secondo la Regione Emilia-Romagna, la norma in questione sarebbe comunque illegittima anche se si considerasse la libera scelta «come espressione di un principio assoluto». A questo proposito la ricorrente richiama la sentenza n. 200 del 2005, ricordando come, nella legislazione sanitaria, dopo l'enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario.

La Regione conclude sul punto osservando che «il contemperamento tra l'interesse alla libera scelta e l'interesse organizzativo e finanziario del servizio pubblico deve ritenersi costituzionalmente imposto, sia con riferimento alla potestà legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, sia con riferimento all'autonomia finanziaria di cui all'art. 119, primo comma». Dunque, l'imposizione in via assoluta della libertà di scelta degli utenti risulterebbe lesiva delle competenze legislative ed amministrative della Regione in materia di tutela della salute e politiche sociali.

Con specifico riferimento alle competenze amministrative, la ricorrente sottolinea come la norma statale censurata incida inevitabilmente sull'assetto organizzativo sanitario regionale.

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 119 Cost., poiché «il principio di libera scelta — imposto in via assoluta — aumenterebbe notevolmente le spese a carico del bilancio regionale», costringendo la Regione «ad aumentare il numero dei convenzionamenti ex art. 8-*quinqües* d.lgs. n. 502 del 1992, oppure a non porre tetti massimi di spesa negli accordi stipulati ai sensi della medesima disposizione».

3.3. — La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 4-*quinqüesdecies* anche nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990.

A questo proposito la ricorrente ritiene che non costituiscano «livelli essenziali» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, prescritti dalla norma impugnata per l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria in favore di soggetti tossicodipendenti. La difesa regionale richiama in tal senso la sentenza n. 120 del 2005, sostenendo che le conclusioni cui la Corte costituzionale è pervenuta nell'occasione possono estendersi al presente giudizio. D'altra parte, a parere della Regione, non potrebbe invocarsi a sostegno della norma impugnata la sentenza n. 134 del 2006 della Corte costituzionale, trattandosi, in quel caso, di standard qualitativi, strutturali e tecnologici delle specifiche prestazioni e non delle strutture.

3.4. — In merito all'art. 4-*quaterdecies*, la Regione ritiene che esso sia illegittimo nella parte in cui, modificando la lettera *b*) dell'art. 113 del d.P.R. n. 309 del 1990, richiama i requisiti di cui all'art. 4-*quinqüesdecies*. Le ragioni di censura sono quelle già indicate al punto 3.3 al quale si rinvia.

La norma di cui all'art. 4-*quaterdecies*, inoltre, estendendo alle stesse strutture pubbliche (SERT) il vincolo al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, prescritti dall'art. 4-*quinqüesdecies*, sarebbe lesiva delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e di politiche sociali (art. 117, quarto comma, Cost.).

Le norme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) risulterebbero a loro volta illegittime in quanto, ribadendo il principio ispiratore della legge impugnata, cioè «la parificazione incondizionata delle strutture pubbliche e di quelle private», violerebbero «le competenze legislative ed amministrative della Regione, nonché la sua autonomia finanziaria, nelle materie della tutela della salute e delle politiche sociali, perché pongono vincoli organizzativi irrazionali».

A parere della difesa regionale, inoltre, «il principio della libertà di scelta — ove imposto in via assoluta — aumenterebbe notevolmente le spese a carico del bilancio regionale in uno specifico settore», con conseguente violazione dell'art. 119 Cost. Al riguardo, la ricorrente sottolinea come l'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate non possa essere esclusa da quanto prescritto all'art. 4-*sexiesdecies*, secondo cui l'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione «è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

In realtà, per assicurare il principio della libertà di scelta, la Regione sarebbe costretta «ad aumentare il numero dei convenzionamenti *ex art. 8-quinquies* d.lgs. n. 502 del 1992, oppure a non porre tetti massimi di spesa negli accordi stipulati ai sensi della medesima disposizione, con notevole aumento di spesa»; di qui la violazione dell'autonomia finanziaria regionale e, quindi, dell'art. 119 Cost.

3.5. — Oggetto di specifiche censure è inoltre l'art. 4-*quinquiesdecies*, nella parte in cui modifica il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990. La norma stabilisce che «Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».

La Regione Emilia-Romagna precisa, al riguardo, che oggetto di impugnazione non è l'intera norma, bensì solo la parte che individua nelle assemblee regionali l'organo competente a stabilire i criteri di riparto. Ad avviso della ricorrente, posto che l'organizzazione regionale, nella misura in cui non è predeterminata dalla Costituzione, «ricade nella esclusiva competenza dello statuto regionale e delle leggi regionali ordinarie», la norma in questione sarebbe illegittima in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa regionale, con conseguente violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

3.6. — In merito all'art. 4-*undecies*, la ricorrente sostiene che la norma, equiparando le strutture private a quelle pubbliche ai fini del rilascio della certificazione necessaria per l'affidamento in prova al servizio sociale, viola le competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali, in quanto «detta una norma di dettaglio in materia regionale e regola un punto la cui disciplina spetta all'autonomia organizzativa regionale».

La stessa norma, inoltre, sarebbe in contrasto con l'art. 118 Cost., nella parte in cui «interferisce con la responsabilità che costituzionalmente spetta alle Regioni di disciplinare la titolarità e l'esercizio dell'azione amministrativa».

Infine, sarebbe violato l'art. 119 Cost., in quanto, «affidandosi il potere certificatorio (e i relativi programmi di recupero) alle strutture private accreditate, l'ammissione dei detenuti ai programmi di recupero si svolge al di fuori di ogni valutazione da parte delle Regioni, che, quindi, potrebbero essere costrette a stipulare ulteriori convenzioni o a non porre limiti negli accordi contrattuali stipulati *ex art. 8-quinquies*, d.lgs. n. 502 del 1992».

3.7. — La Regione Emilia-Romagna conclude sostenendo che tutte le norme impugnate sarebbero, comunque, illegittime per violazione del principio di leale collaborazione, posto che lo Stato non solo ha omesso di svolgere le procedure collaborative con le Regioni, prescritte dall'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 per i disegni di legge che riguardano le materie di competenza regionale, ma non ha neppure operato la consultazione successiva, di cui all'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Pertanto, osserva la difesa regionale, «la legge di conversione adottata senza parere è una legge affetta da vizio procedimentale, sindacabile da codesta Corte in quanto l'art. 2, comma 5, [del d.lgs. n. 281 del 1997] costituisce traduzione del principio costituzionale di leale collaborazione nel quadro della procedura di emanazione e conversione dei decreti-legge».

La violazione del principio di leale collaborazione risulterebbe, poi, «particolarmente grave per l'art. 4-*quinquiesdecies*, che — secondo la prospettazione della norma impugnata — definisce livelli essenziali delle prestazioni». La ricorrente evidenzia in proposito come sia ormai consolidato nell'ordinamento il principio per cui l'individuazione dei livelli essenziali non può prescindere dalla previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

La difesa regionale, nel dare atto dell'esistenza di una giurisprudenza della Corte costituzionale che «ha in passato, sia pure in casi diversi da quello presente, negato l'esistenza di un fondamento costituzionale all'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni», nondimeno osserva che «se la *ratio* del principio di leale collaborazione è contemperare gli interessi in caso di interferenze fra funzioni facenti capo ad enti diversi, e se esso ha, come non è dubbio, rango costituzionale, non vi è ragione per distinguere tra funzione legislativa e funzione amministrativa. Si dovrebbe anzi ritenere che proprio in relazione alla funzione più importante risulti maggiore l'esigenza della leale collaborazione». È richiamata in proposito la sentenza n. 398 del 1998, con la quale è stata annullata una disposizione legislativa statale per mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo.

4. — La Regione Liguria ha promosso, con ricorso notificato il 28 aprile 2006 e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 61 del 2006), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-*quinqüesdecies* e 4-*vicies ter*, comma 28, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

4.1. — La ricorrente, assistita dalla medesima difesa tecnica della Regione Emilia-Romagna, svolge considerazioni in parte coincidenti con quelle sviluppate nel ricorso depositato da quest'ultima (reg. ric. n. 60 del 2006). La coincidenza delle argomentazioni svolte nei due ricorsi riguarda le questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto l'art. 4-*quinqüesdecies* nella parte in cui modifica i commi 1 e 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguardo alle quali si rinvia a quanto illustrato nei precedenti punti 3.2 e 3.3.

4.2. — Oggetto di specifica censura da parte della Regione Liguria è l'art. 4-*quinqüesdecies*, nella parte in cui modifica il comma 7 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabilendo che «Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali». La difesa regionale rileva che «tali enti sono attualmente del tutto inidonei a svolgere attività diagnostica e prognostica»; in questo modo, osserva la ricorrente, oltre a ledere il diritto alla salute, dato che viene riconosciuta «la possibilità di incidere su essa a soggetti la cui professionalità non è stata adeguatamente verificata, il comma 7 lede ulteriormente l'autonomia legislativa ed amministrativa della Regione in materia di organizzazione e programmazione dell'attività socio-sanitaria relativa ai tossicodipendenti».

4.3. — La Regione Liguria impugna, inoltre, il comma 28 dell'art. 4-*vicies ter*, il quale stabilisce che, al comma 1 dell'art. 115 del d.P.R. n. 309 del 1990, la parola «ausiliari» è soppressa.

La ricorrente sostiene che, eliminando la qualifica di «ausiliari» per gli enti privati di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, il legislatore abbia reso palese il proprio intento di attribuire alle strutture private «non più un ruolo di supporto delle strutture pubbliche, ma una posizione paritaria, pienamente concorrenziale con le strutture del SSN». Ciò determinerebbe l'illegittimità della norma impugnata per le medesime ragioni per le quali è censurato l'art. 4-*quinqüesdecies* nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990.

4.4. — Infine, la Regione Liguria censura gli artt. 4-*quinqüesdecies* e 4-*vicies ter*, comma 28, per violazione del principio di leale collaborazione, svolgendo argomentazioni del tutto coincidenti con quelle svolte dalla Regione Emilia-Romagna e riportate al precedente punto 3.7.

5. — La Regione Piemonte ha promosso, con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 62 del 2006), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

5.1. — In via preliminare, la difesa regionale rileva come le norme impuginate definiscano «un sistema organizzativo secondo il quale le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze [...] vengono ad essere espletate indifferentemente da parte dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero da parte di strutture private da autorizzare sulla scorta del possesso di requisiti minimi predeterminati».

Ad avviso della ricorrente, «le attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza vanno ascritte sia alla materia della tutela della salute, che appartiene alla competenza concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia all'ambito delle politiche sociali e degli interventi di assistenza sociale, che ricadono nella competenza legislativa regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.».

La Regione sottolinea che la disciplina dei principi fondamentali spettante allo Stato nelle materie di legislazione concorrente e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni «vanno individuate con obiettivo criterio e mantenendo saldo riferimento all'ambito delle autonomie regionali e locali costituzionalmente garantite». Al contrario, ad avviso della ricorrente, le norme impuginate «si addentrano [...] in una pervasiva regolamentazione che annulla ogni ambito di scelta legislativa regionale».

Inoltre, aggiunge la Regione, la fissazione dell'obbligo di «uniformi condizioni di parità» dei servizi pubblici e delle strutture private, «senza la previsione di un ambito di articolazione e di adeguamento alle realtà locali ingenera conseguenze distorsive sulla rete di servizi pubblici integrata con strutture private».

Ed ancora, «la nuova disciplina statale fissa altresì in modo dettagliato i requisiti soggettivi ed oggettivi che le strutture private debbono possedere ai fini dell'autorizzazione».

La Regione Liguria contesta pure «l'ammissione pura e semplice» — stabilita dall'art. 4-*quinqüesdecies*, nella parte in cui modifica il comma 7 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 — degli enti attualmente iscritti negli albi regionali e provinciali all'espletamento delle nuove attività ora contemplate.

Oggetto di specifiche censure è, poi, l'art. 4-*quinqüesdecies*, nella parte in cui modifica il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto illegittimo in quanto vincolerebbe la ripartizione da parte delle Regioni dei fondi provenienti da erogazioni liberali ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Le norme impugnate violerebbero anche l'art. 119 Cost., poiché le Regioni, se da una parte «vedono compressa oltre misura la funzione normativa e di programmazione delle attività sanitarie ed assistenziali nel campo delle tossicodipendenze», dall'altra parte devono «sostenere la spesa delle prestazioni che vengono decise dalle strutture private, operanti in parallelo ai servizi pubblici».

Infine, le norme censurate violerebbero il principio di leale collaborazione, in quanto «non sono frutto di intesa con le Regioni».

6. — La Regione Umbria ha promosso, con ricorso notificato il 28 aprile 2006 e depositato il successivo 5 maggio (reg. ric. n. 63 del 2006), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-*octies*, 4-*undecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*quinqüesdecies*, 4-*sexiesdecies*, 4-*vicies ter*, commi 27, 29 e 30, e, in via consequenziale, degli artt. 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*vicies bis* del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117, anche in relazione all'art. 32 Cost., 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

6.1. — Preliminarmente, la ricorrente evidenzia come le norme oggetto dell'odierna impugnazione siano state introdotte nel testo del decreto-legge n. 272 del 2005 solo in sede di conversione, ampliandone il contenuto originario in maniera rilevante, con l'effetto di modificare, abrogare o sostituire circa un terzo dell'articolato del d.P.R. n. 309 del 1990.

A tal proposito, la difesa regionale ricorda che, nel precedente assetto normativo, «il fulcro del sistema era costituito dai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti (noti come SERT) istituiti presso le unità sanitarie locali». Nell'esercizio delle proprie funzioni, i detti servizi pubblici, i consorzi e le associazioni fra comuni nonché i centri gestiti in economia dagli enti locali, potevano avvalersi della collaborazione di enti di volontariato, di enti ausiliari senza fini di lucro, iscritti in appositi albi istituiti dalle Regioni, e di associazioni o di enti di loro emanazione aventi finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

In definitiva, il sistema si fondava «sull'integrazione tra servizio pubblico (SERT ed enti locali) e apporto dei privati, mediante sia l'accesso di singole persone al servizio pubblico, debitamente autorizzate, sia l'appoggio degli utenti presso le strutture private svolgenti la propria attività all'esterno, sotto il controllo della Regione, titolare anche del potere di definirne i requisiti per la collaborazione».

La ricorrente evidenzia quindi le caratteristiche salienti del nuovo quadro normativo, sottolineando come il sistema introdotto dalla legge n. 49 del 2006 non si basi più sull'integrazione tra servizio pubblico e privato secondo il modello della collaborazione, ma «sulla istituzionalizzazione, in alternativa al servizio pubblico, di strutture private autorizzate e accreditate che svolgono le proprie funzioni separatamente, in condizioni di assoluta e totale parità». Si sarebbe realizzata, pertanto, una «sorta di «privatizzazione» in parte qua delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento delle tossicodipendenze», che troverebbe espressa previsione nelle norme di cui agli artt. 4-*quaterdecies*, 4-*quinqüesdecies* e 4-*sexiesdecies*.

6.2. — Passando alle singole censure, la Regione Umbria illustra, innanzitutto, quelle relative agli artt. 4-*quaterdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 29 e 30, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. — anche in relazione all'art. 32 Cost. — e 118 Cost.

In proposito, la difesa regionale ricorda che l'art. 32 Cost. affida il compito di assicurare la tutela della salute alla Repubblica, «e quindi allo Stato, alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province ed ai comuni». Pertanto, «la rilevanza istituzionale del Servizio sanitario nazionale», se non esclude che il cittadino possa rivolgersi a soggetti privati per ottenere le cure e le prestazioni delle quali ritenga di avere bisogno, «non consente che i fini istituzionali di prevenzione e cura del servizio possano essere perseguiti al di fuori del servizio medesimo, che tali fini individua, attua e verifica».

Peraltro, osserva ancora la ricorrente, la Costituzione non assicura «la libertà di scelta del cittadino tra servizio pubblico a tutela della salute e servizio privato». Al contrario, il censurato art. 4-*quaterdecies* introduce il principio fondamentale secondo cui l'attività di prevenzione e intervento contro le tossicodipendenze è esercitata dai servizi pubblici e dalle strutture private autorizzate «secondo uniformi condizioni di parità». La nozione e la portata di questa formula sono poi specificate nelle ulteriori disposizioni del medesimo art. 4-*quaterdecies*, come pure nei commi 27, 29 e 30 dell'art. 4-*vicies ter*, il cui testo si riporta di seguito.

Comma 27: «All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116”».

Comma 29: «All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo”;

b) al comma 3, le parole: “dell'unità” sono sostituite dalle seguenti: “delle aziende unità” e dopo le parole: “unità sanitarie locali,” sono inserite le seguenti: “e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili”».

Comma 30: «All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente”;

b) al comma 2, le parole: “deve essere” sono sostituite dalla seguente: “viene” e dopo la parola: “studio” è inserita la seguente: “e”;

c) al comma 3, le parole: “riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “private autorizzate ai sensi dell'articolo 116”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo”».

Ad avviso della Regione Umbria, le norme sopra indicate, riconoscendo alle strutture private accreditate «una condizione di parità istituzionale» si porrebbero in contrasto con la competenza regionale in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e di assistenza sociale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché con i principi desumibili dall’art. 32, primo comma, Cost. Al riguardo, la ricorrente ribadisce che la libertà di scelta dell’assistito deve sempre essere soggetta «al controllo, indirizzo e verifica del servizio pubblico, organizzato a livello regionale e degli enti locali».

Le norme di cui agli artt. 4-*quaterdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 29 e 30, sono, inoltre, censurate per violazione dell’art. 118, quarto comma, Cost., in quanto si baserebbero su una «interpretazione estensiva del principio costituzionale della c.d. sussidiarietà orizzontale». Infatti, secondo la difesa regionale, agli enti locali (comunità montane e comuni) chiamati a svolgere compiti riconducibili alla materia dell’assistenza sociale, non spetterebbe più «favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, ma prendere solo atto della esistenza di strutture private autorizzate a ciò finalizzate, alle quali [...] i compiti della prevenzione, della emarginalizzazione e del disadattamento sociale, nonché del reinserimento scolastico e lavorativo del tossicodipendente vanno obbligatoriamente affidati».

6.3. — Oggetto dell’impugnativa regionale è anche l’art. 4-*quinquiesdecies*, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.

La ricorrente evidenzia come la norma censurata definisca, impropriamente, «livello essenziale delle prestazioni» la libertà di scelta dell’utente — che «già costituisce principio della legislazione sanitaria» — ed i requisiti necessari all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle strutture private. Ciò determinerebbe la violazione della competenza regionale in materia di tutela della salute.

6.4. — Sono, inoltre, censurati gli artt. 4-*quinquiesdecies* e 4-*sexiesdecies* per violazione dell’art. 119 Cost.

In particolare, la Regione Umbria ritiene che le norme in questione, consentendo l’esercizio, da parte di strutture private, delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti, incidano fortemente sulla spesa sanitaria delle Regioni.

6.5. — La ricorrente reputa illegittimi anche gli artt. 4-*octies* e 4-*undecies*, «limitatamente alla previsione della attribuzione della potestà certificatoria anche in capo alle strutture private accreditate», per violazione dell’art. 97 Cost.

Il parametro costituzionale evocato sarebbe violato in quanto le norme impuginate conferirebbero «una funzione tipicamente amministrativa ad un soggetto privato senza idonee garanzie circa l’efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività e, soprattutto, senza la sottoposizione a strumenti di controllo sia della legittimità che del buon andamento». Ad avviso della difesa regionale, trattandosi della materia sanitaria, «la disciplina della funzione in questione e l’eventuale esternalizzazione della stessa non potrebbe che spettare alla Regione quale soggetto responsabile dell’organizzazione e della gestione dei servizi sanitari».

6.6. — Le norme di cui agli artt. 4-*quaterdecies*, 4-*quinquiesdecies*, 4-*sexiesdecies*, 4-*vicies ter*, commi 27, 29 e 30, sono oggetto delle censure regionali anche per violazione del principio di leale collaborazione.

Con specifico riferimento alla norma di cui all’art. 4-*quinquiesdecies*, la ricorrente ricorda che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è regolata da una precisa procedura — prevista dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 — secondo la quale siffatta determinazione deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La stessa ricorrente ricorda, altresì, che i livelli essenziali stabiliti con il d.P.C.m. 29 novembre 2001 sono stati, successivamente, «confermati» dall’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003). Da quanto detto discenderebbe che i livelli essenziali di cui al censurato art. 4-*quinquiesdecies* sono stati adottati «al di fuori delle procedure previste specificamente per il settore sanitario, all’evidente fine di aggirare la procedura della previa intesa con le Regioni e le province autonome».

Peraltro, osserva la difesa regionale, il legislatore statale avrebbe dovuto tenere conto dell'«inevitabile intreccio di discipline e di materie (assistenza sociale, tutela della salute, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)», al fine di ritenere necessaria la preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Analoghe considerazioni valgono, a detta della ricorrente, anche per le altre norme impugnate, per le quali sarebbe stato necessario acquisire il parere della citata Conferenza in virtù di quanto prescritto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997.

6.7. — La Regione Umbria chiede infine che, in caso di accoglimento del ricorso nei termini sopraesposti, la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e 4-vicies bis del decreto-legge n. 272 del 2005, «limitatamente alla parte in cui si prevedono uniformi condizioni di parità tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale».

7. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi, svolgendo considerazioni sostanzialmente coincidenti.

7.1. — In merito alla presunta violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale contesta l'esistenza di un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 196 del 2004, n. 272 del 2005 e n. 181 del 2006.

7.2. — Quanto alle censure relative all'art. 4-quinquiesdecies, l'Avvocatura dello Stato sostiene che, nella competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., rientra la potestà di riconoscere il diritto a fruire, presso una struttura privata autorizzata, di prestazioni sanitarie analoghe a quelle erogate dalla struttura pubblica.

Ad avviso del resistente, la richiamata competenza esclusiva statale concorre, nella fattispecie, con la potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute; di conseguenza, «anche sotto detto ultimo profilo la competenza del legislatore statale appare innegabile, attesa la natura di principio fondamentale» della prevista parificazione delle strutture pubbliche con quelle private.

Inoltre, la mera previsione dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione, secondo la difesa erariale, non esulerebbe dalla competenza concorrente statale e quindi dalla potestà legislativa di principio.

7.3. — Sulla base di analoghe considerazioni dovrebbero ritenersi infondate anche le censure riguardanti gli artt. 4-quaterdecies, 4-sexiesdecies e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30.

7.4. — La resistente chiede il rigetto anche delle questioni relative agli artt. 4-octies e 4-undecies. In particolare, l'Avvocatura ritiene inammissibile la censura, mossa dalle Regioni Toscana e Umbria, in riferimento all'art. 97 Cost., sul rilievo che detta censura non implicherebbe di per sé la violazione di una competenza direttamente attribuita dalla Costituzione alle Regioni.

In ogni caso, le questioni in oggetto dovrebbero considerarsi infondate, in quanto le norme impugnate sarebbero riconducibili alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Inoltre, ad avviso della resistente, la norma di cui all'art. 4-undecies troverebbe fondamento anche nell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

8. — In prossimità dell'udienza, le Regioni Toscana (reg. ric. 58 del 2006), Emilia-Romagna (reg. ric. 60 del 2006), Liguria (reg. ric. 61 del 2006) ed Umbria (reg. ric. 63 del 2006) hanno depositato memorie integrative, con le quali insistono nelle conclusioni già formulate nei ricorsi.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, ed, in via consequenziale, degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e 4-vicies

bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione degli artt. 5, 97, 117 — anche in relazione all'art. 32 Cost. —, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

2. — I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per la sostanziale coincidenza dell'oggetto delle singole questioni e dei parametri evocati.

3. — Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni, sollevate dalla Regione Piemonte, relative agli artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge sopra citato — con eccezione, per quest'ultima disposizione, della parte in cui modifica il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), della quale si tratterà nel prosieguo della presente sentenza — per genericità delle censure di legittimità costituzionale. La ricorrente, infatti, non puntualizza i motivi di illegittimità delle singole norme impugnate ma individua una serie di parametri costituzionali che sarebbero genericamente violati da tutte le norme censurate.

3.1. — Vanno pure dichiarate inammissibili, per mancanza di motivazione, le censure della Regione Toscana relative agli artt. 4-*octies* e 4-*undecies* dello stesso decreto-legge rispetto agli artt. 117 e 118 Cost.

3.2. — Sono parimenti inammissibili le censure mosse dalle Regioni Toscana ed Umbria agli artt. 4-*octies* e 4-*undecies*, per violazione dell'art. 97 Cost., poiché le denunciate violazioni di tale norma costituzionale non ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni e il detto parametro non è perciò evocabile, da parte delle ricorrenti, nell'ambito di un procedimento in via principale (*ex plurimis*, sentenze n. 98 del 2007 e n. 116 del 2006).

4. — Le questioni relative a tutte le norme oggetto dei ricorsi, sollevate in riferimento alla presunta violazione del principio di leale collaborazione, non sono fondate.

4.1. — Questa Corte ha più volte affermato che tale principio non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta (*ex plurimis*, sentenze n. 98 del 2007, n. 133 del 2006, n. 31 del 2005 e n. 196 del 2004).

5. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49 del 2006, è fondata nei limiti di seguito specificati.

5.1. — La sopra citata disposizione, nella parte in cui modifica i commi 1 e 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualifica la libertà di scelta dell'utente tra strutture pubbliche e private — autorizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze — «livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione». Dizione analoga compare nella rubrica del medesimo articolo.

Questa Corte ha ripetutamente precisato che l'attribuzione allo Stato della competenza trasversale ed esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *m*), Cost. si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali. Non sono pertanto inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005) o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni (sentenza n. 120 del 2005). Il suddetto art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., consente infatti una forte restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni al solo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa.

Avendo riguardo alla normativa impugnata, che indubbiamente rientra nell'ambito materiale della «tutela della salute», assegnato alla potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., si deve riconoscere allo Stato il potere di fissare la quantità, la qualità e la tipologia delle prestazioni cui tutti gli utenti hanno diritto nell'intero territorio nazionale. Nel porre tali livelli essenziali, lo Stato ha facoltà di dettare norme di principio o di dettaglio, avendo cura di operare con legge le scelte di carattere generale, all'interno delle quali

la legge stessa deve stabilire «adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori» (sentenza n. 88 del 2003; in senso conforme, sentenza n. 134 del 2006).

La deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano, in ipotesi, assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Alle Regioni sarà sempre possibile fornire, con proprie risorse, prestazioni aggiuntive tese a migliorare ulteriormente il livello delle prestazioni, oltre la soglia minima uniforme prescritta dalla legge statale.

La natura intrinseca dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dalla norma costituzionale prima citata, esclude, per evidenti ragioni logico-giuridiche, che la stessa norma possa essere indicata come fondamento di un principio di libertà di scelta, da parte dell'utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. Questo principio introduce in capo all'utente un diritto non incidente sui livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni, che, qualora lo Stato ritenga di doverli stabilire, devono essere fissati in modo eguale per entrambi i tipi di struttura. Tale diritto inerisce, invece, ad una libertà di autodeterminazione dell'utente, cui viene riconosciuta la facoltà di avvalersi delle prestazioni di quelle strutture, pubbliche o private, nelle quali ripone maggiore fiducia. L'intervento del legislatore statale non si pone quindi sul versante delle prestazioni, ma su quello delle modalità con le quali l'utente può fruire delle stesse.

5.2. — Da quanto detto si ricava la conclusione che l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito indubbiamente ricade la normativa *de qua*, volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.

5.3. — Esiste già nei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute il riconoscimento del diritto di scelta dell'assistito tra le strutture sanitarie, pubbliche e private, in grado di offrire le prestazioni richieste. Tale diritto — come ha precisato questa Corte — non è assoluto, «dovendo invece essere contemplato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale» (sentenza n. 200 del 2005). L'esistenza del diritto di libera scelta si deve accompagnare, a tutela dell'utente, ad una disciplina generale, uniforme in tutto il territorio nazionale, destinata a rendere possibile la verifica degli standard di qualificazione delle strutture, mediante la fissazione di requisiti minimi affinché le stesse siano autorizzate e accreditate. La previsione di un sistema di accreditamento non incide sui poteri amministrativi regionali (giacché spetta sempre alla Regione introdurre eventuali requisiti ulteriori e stabilire in concreto la sussistenza degli stessi), ma obbedisce soltanto all'esigenza di garantire uniformità di condizioni di ammissione delle strutture private all'erogazione di prestazioni sanitarie, in regime di concorrenzialità con quelle pubbliche. In questo senso si era già orientata la giurisprudenza di questa Corte prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (sentenza n. 416 del 1995), con considerazioni da ritenersi ancora valide dopo la suddetta riforma.

5.4. — Le norme impugnate nel presente giudizio, una volta espunto il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., non contravvengono ai criteri di legittimità prima ricordati e non ledono pertanto, per i profili denunciati dalle Regioni ricorrenti, il sistema di riparto tra legislazione statale e regionale delineato nell'art. 117, terzo comma, Cost.

In particolare, come sopra è stato ricordato, la libertà di scelta dell'utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo delle tossicodipendenze si colloca all'interno del più generale principio di libertà di scelta dell'utente del Servizio sanitario nazionale, già esistente nella legislazione statale. Poiché la libertà di scelta non è assoluta, devono essere previsti principi generali affinché «le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale» (art. 113, comma 1, lettera *a*), del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4-*quaterdecies* del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49 del 2006).

I principi contenuti nelle successive disposizioni dell'art. 113 prima citato, nel testo introdotto dalla norma impugnata, sono rivolti a conseguire il fine di uniformità enunciato in via generale e non incidono, con prescrizioni di dettaglio, sulla potestà legislativa delle Regioni nel campo considerato. Si tratta infatti di garantire il possesso,

da parte delle strutture private autorizzate, di alcuni requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali, previsti dal successivo art. 116 (lettera *b*); di prescrivere alla disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture — che deve essere conforme ai criteri di cui all'art. 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) — di «garantire la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate» (lettera *c*); di attribuire alcune funzioni essenziali a tutte le strutture autorizzate, pubbliche e private, (lettera *d*) ed in particolare: 1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente, anche nei rapporti con la famiglia; 2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

A sua volta, l'art. 4-*quinqüesdecies*, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, fissa i seguenti requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992: *a*) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; *b*) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; *c*) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto; *d*) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; *e*) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

Si tratta, come risulta da tali elencazioni, di requisiti di carattere generale, difficilmente controvertibili, miranti alla garanzia di uno standard qualitativo minimo delle strutture, allo scopo di assicurare prestazioni adeguate ed uniformi su tutto il territorio nazionale anche da parte delle strutture private autorizzate. La cautela si presenta come particolarmente necessaria proprio in virtù della libertà di scelta tra strutture pubbliche e private.

Le stesse elencazioni che precedono dimostrano che si è in presenza di principi fondamentali e non di una normativa di dettaglio, giacché le prescrizioni contenute nelle norme censurate sono molto ampie e richiedono sia un'attività normativa di attuazione, precisazione e adattamento alle singole realtà territoriali, di competenza delle Regioni, sia un'attività amministrativa di valutazione — volta ad accertare, nel concreto, la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e l'autorizzazione delle strutture private — di vigilanza e di controllo sulle stesse.

Che le norme impugnate si limitino a stabilire principi fondamentali in una materia di competenza legislativa concorrente, è confermato dal comma 4 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4-*quinqüesdecies* del decreto impugnato, il quale attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il potere di stabilire le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti richiesti dalla legge e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Ulteriore conferma del ruolo non meramente esecutivo riconosciuto alle Regioni proviene dall'art. 4-*sixiedecies*, il quale, sul presupposto che l'autorizzazione di cui sopra è condizione necessaria per accedere all'accreditamento istituzionale, stabilisce: «Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». La stessa disposizione, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 117 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggiunge che l'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinqües* del d.lgs. n. 502 del 1992.

Viene riprodotto, con riferimento al settore delle prestazioni sanitarie in favore dei soggetti tossicodipendenti, il sistema di rapporti delineato in generale per tutte le prestazioni sanitarie dal d.lgs. n. 502 del 1992, fondato sulla fissazione in sede nazionale dei requisiti minimi delle strutture e sulla competenza regionale a stabilire gli ulteriori requisiti necessari per l'accreditamento ed a stipulare gli accordi contrattuali, senza i quali gli oneri delle prestazioni non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale. Non emerge, in definitiva, uno specifico restringimento dello spazio normativo regionale rispetto alla disciplina generale contenuta nel suddetto d.lgs. n. 502 del 1992. Rimangono, in altre parole, alle Regioni congrui margini per l'esercizio della potestà legislativa, nell'ambito dei principi fondamentali contenuti nella legge statale, e la piena padronanza delle competenze amministrative in materia, le quali, visto il grado di generalità della disciplina legislativa statale, non sono tali da pre-determinare — come invece sostenuto dalle ricorrenti — le scelte concrete delle singole Regioni e degli enti di gestione del SSN dalle stesse dipendenti.

6. — La questione relativa al comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 272 del 2005, è fondata nei limiti di seguito specificati.

6.1. — Nell'abilitare le Regioni e le Province autonome a ricevere erogazioni liberali, fatte ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera *a*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo, la norma censurata pone una duplice prescrizione: *a*) le medesime Regioni e Province autonome devono ripartire le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115 del t.u. sulle tossicodipendenze; *b*) i criteri per la ripartizione devono essere predeterminati dalle «rispettive assemblee».

Entrambe le prescrizioni sono in conflitto con norme costituzionali.

La prima viola l'art. 119 Cost., in quanto pone un preciso vincolo di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle Regioni. Questa Corte ha ripetutamente precisato che la predeterminazione di vincoli siffatti da parte dello Stato, al di fuori degli indirizzi e dei limiti resi necessari dal coordinamento della finanza pubblica, è lesiva dell'autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle Regioni e delle Province autonome (*ex plurimis*, sentenze numeri 169, 157, 105 e 95 del 2007).

La seconda prescrizione viola l'autonomia organizzativa interna delle Regioni, poiché individua quale organo regionale debba fissare i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui sopra. L'art. 123 Cost. attribuisce allo statuto la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Nella fattispecie viene peraltro in rilievo la violazione diretta del quarto comma dell'art. 117 Cost., in quanto trattasi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione e rientrante quindi, entro la cornice generale dei principi statutari, nella competenza residuale delle stesse.

7. — Restano assorbite le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, per profili diversi, nei ricorsi introduttivi del presente giudizio e relative alle stesse norme, la cui illegittimità viene dichiarata nei limiti sopra precisati.

8. — La qualificazione della libertà di scelta tra strutture pubbliche e private come principio fondamentale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, determina l'infondatezza delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 4-*undecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30, promosse per violazione dell'art. 117 Cost. Le norme censurate, infatti, si limitano a ribadire il suddetto principio di libera scelta del tossicodipendente e pertanto non determinano alcuna lesione delle competenze legislative regionali.

9. — Infondate sono pure le questioni aventi ad oggetto gli artt. 4-*octies*, 4-*undecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*quinqüesdecies* (nella sua interezza), 4-*sexiesdecies* e 4-*vicies ter*, commi 27, 28, 29 e 30, promosse per violazione degli artt. 118 e 119 Cost. Al riguardo, va rilevato che gli effetti sull'organizzazione amministrativa e sulla finanza delle Regioni, derivanti dalle norme impugnate, costituiscono mere conseguenze di fatto della fissazione da parte dello Stato di un principio fondamentale nella materia in esame, non configurando, pertanto, alcuna lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni.

10. — Infine, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*vicies bis* del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalla Regione Umbria «in via consequenziale» rispetto all'eventuale declaratoria di integrale incostituzionalità delle norme censurate. Infatti, poiché l'asserita illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate è, per espressa dichiarazione della ricorrente, consequenziale alla incostituzionalità delle altre norme impugnate, la declaratoria di infondatezza delle questioni relative a queste ultime si riverbera su quelle relative alle norme di cui agli artt. 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*vicies bis*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee»;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-octies e 4-undecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalle Regioni Toscana e Umbria, per violazione, rispettivamente, degli artt. 97, 117 e 118 Cost. e dell'art. 97 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalla Regione Piemonte, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, per violazione degli artt. 5, 97, 117 — anche in relazione all'art. 32 Cost. —, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 388

Sentenza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (art. 479 cod. pen.) - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino - Non riconducibilità dell'attestazione di una circostanza di fatto all'espressione di una opinione nell'esercizio della funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 dicembre 2005 (doc. IV-*quater*, n. 109).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 dicembre 2005 (Doc. IV-*quater*, n. 109), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle condotte attribuite al deputato Sandro Delmastro Delle Vedove, promosso con ricorso del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, notificato il 31 ottobre 2006, depositato in cancelleria l'11 novembre 2006 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Torino ha sollevato, con ricorso dell'8 febbraio 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 22 dicembre 2005 (Doc. IV-*quater*, n. 109) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

Il Tribunale ricorrente espone che l'on. Sandro Delmastro Delle Vedove e la giornalista Cristiana Lodi sono imputati, in concorso tra loro, dei reati di falso — a norma degli articoli 48 e 479 del codice penale — perché: 1) l'on. Delmastro Delle Vedove, nella sua qualità di membro del Parlamento, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, presentatosi il 10 agosto 2003 presso la Casa circondariale Le Vallette di Torino, dopo essersi qualificato e avere manifestato la propria intenzione di accedervi, attestava falsamente ai pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia penitenziaria, addetti al controllo degli accessi, che la persona in sua compagnia, Cristiana Lodi, era una propria collaboratrice; 2) la stessa Lodi dichiarava falsamente di non esercitare la professione di giornalista (mentre invece essa era una giornalista professionista che, in tale veste, scrisse un articolo, pubblicato due giorni dopo su un quotidiano nazionale, relativo alle dichiarazioni che, proprio in occasione della visita, avrebbe a lei reso il detenuto Igor Marini); 3) entrambi inducevano in errore, ingannandoli, i pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia penitenziaria addetti al controllo, alla registrazione e all'autorizzazione degli accessi, che così registravano e consentivano l'accesso della Cristiana Lodi sul presupposto erroneamente attestato dal parlamentare e dalla giornalista, che quest'ultima fosse una collaboratrice del primo e che non si trattasse, invece, di una giornalista.

Espone, inoltre, il Tribunale rimettente che, in data 22 novembre 2005, la Camera dei deputati deliberava che i fatti oggetto dell'imputazione rientrano nella garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ravvisando l'esistenza del collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese ed il mandato parlamentare, sia sulla base del dettato dell'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sia in relazione all'attività parlamentare svolta dallo stesso deputato sulla vicenda carceraria di Igor Marini, allora detenuto in Svizzera (interrogazione n. 3-02512 del 14 luglio 2003).

Ad avviso del Tribunale, le attestazioni fornite dal parlamentare al personale di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Torino e concernenti la qualità della Cristiana Lodi, oggetto dell'imputazione a suo carico, esulano dalla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Il Tribunale osserva che la norma costituzionale, riferendosi alle «opinioni espresse [...] nell'esercizio delle loro funzioni», e l'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), indicando «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento», hanno inteso esprimere il concetto secondo cui tutti gli atti in questione devono essere caratterizzati da una più o meno intensa «connessione dell'attività con la funzione parlamentare».

In sostanza, secondo il Tribunale ricorrente, non appare possibile qualificare le attestazioni in oggetto come atti di divulgazione, di critica o di denuncia politica, trattandosi di dichiarazioni rese agli addetti alla sorveglianza dell'istituto penitenziario che avevano ad oggetto la qualifica professionale rivestita dall'accompagnatrice del parlamentare ed erano finalizzate a consentire agli agenti di polizia di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 67 della legge 354 del 1975 per l'ingresso di accompagnatori del parlamentare «per ragioni del [suo] ufficio»; né le stesse appaiono riconducibili ad un'attività ispettiva, tenuto conto che il parlamentare avrebbe potuto accedere all'istituto di pena in virtù della richiamata disciplina senza necessità di rendere false attestazioni.

Evidenzia, altresì, il Tribunale che l'on. Delmastro Delle Vedove non ha documentato di aver svolto attività parlamentare successiva all'incontro con Igor Marini concernente la sua condizione di detenuto, in tal modo offrendo una conferma del fatto che la visita in questione, lungi dal rientrare nell'esercizio del diritto di ciascun parlamentare di ispezionare le carceri italiane al fine di verificare le condizioni di detenzione, «si sia risolta in realtà in un mero espediente per consentire alla giornalista Lodi Cristiana di venire in contatto [...] con la fonte del suo articolo di stampa [...]».

Inoltre, secondo il Tribunale, non sembra ravvisabile un collegamento funzionale tra la visita in questione e l'attività svolta dal parlamentare con l'interrogazione n. 3-02512, presentata circa un mese prima dell'incontro con il detenuto Marini nel penitenziario torinese e relativa alle condizioni di salute di Marini, allora detenuto in Svizzera. In particolare, non sussisterebbe la «riproduzione all'esterno del contenuto» della menzionata interroga-

zione. Difatti, le attestazioni rese dal deputato, lungi dal sostanziarsi in espressioni di opinioni su fatti di rilievo politico, afferivano a condizioni e qualità personali della coimputata Lodi, del tutto estranee alla tematica della garanzia dell'immunità prevista dall'art. 68 Cost. per i membri del Parlamento.

In conclusione, il Tribunale dubita, alla luce delle modalità e dei tempi di svolgimento della visita alla casa circondariale di Torino, che l'accesso del parlamentare all'interno del penitenziario si sia sostanziato in un atto di ispezione; non condivide l'argomento, sviluppato nella relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni, secondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di collaboratore, è irrilevante che questi sia formalmente incardinato nella struttura burocratica del Parlamento; non ritiene che le attestazioni rese dal deputato circa la professione compiuta dalla propria accompagnatrice possano essere qualificate come opinioni espresse nell'esercizio del mandato parlamentare e che esse siano collegate da un nesso funzionale con l'esercizio di tale mandato.

2. — Con ordinanza n. 350 del 2006, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.
3. — La Camera dei deputati non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino, con ricorso dell'8 febbraio 2006, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 22 dicembre 2005 (Doc. IV-*quater*, n. 109), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

Il Tribunale ritiene che le attestazioni fornite dall'on. Delmastro Delle Vedove agli addetti al carcere torinese non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost., ovvero ad attività di natura strettamente parlamentare, oppure ad atti che in concreto possano dirsi connessi funzionalmente con l'ufficio di parlamentare.

Secondo il Tribunale rimettente, non appare possibile qualificare le attestazioni in oggetto come atti di divulgazione, di critica o di denuncia politica, trattandosi di dichiarazioni rese agli addetti alla sorveglianza dell'istituto penitenziario, concernenti la qualifica professionale rivestita dall'accompagnatrice del parlamentare e finalizzate a consentire agli agenti di polizia di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 67, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) per autorizzare l'ingresso di accompagnatori del parlamentare «per ragioni del [suo] ufficio»; né le stesse attestazioni sarebbero riconducibili ad un'attività ispettiva, tenuto conto che il parlamentare avrebbe potuto accedere all'istituto di pena, in virtù della richiamata disciplina, senza necessità di rendere false attestazioni.

Evidenzia, altresì, il Tribunale che l'on. Delmastro Delle Vedove non ha documentato di aver svolto attività parlamentare successiva all'incontro con Igor Marini concernente la sua condizione di detenuto, in tal modo offrendo una conferma del fatto che la visita in questione, lungi dal rientrare nell'esercizio del diritto di ciascun parlamentare di ispezionare le carceri italiane al fine di verificare le condizioni di detenzione, «si sia risolta in realtà in un mero espediente per consentire alla giornalista Lodi Cristiana di venire in contatto [...] con la fonte del suo articolo di stampa [...]».

2. — Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella ordinanza n. 350 del 2006.
3. — Nel merito, il ricorso è fondato.
4. — La dichiarazione in questione è stata resa dal deputato all'autorità carceraria mentre accedeva all'istituto di pena torinese, avvalendosi della prerogativa spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 67, primo comma, lettera *b*), della legge n. 354 del 1975.

Tale prerogativa rientra tra «le attività di ispezione» cui l'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) riferisce l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., a norma del quale «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Si tratta, pertanto, di valutare se la dichiarazione fornita dal deputato, a lui imputata come reato di falso, rientri nella prerogativa di insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

Il ricorrente premette che davanti all'autorità carceraria, il deputato ha qualificato come «collaboratrice» la persona che lo accompagnava, onde ottenere per essa l'accesso senza autorizzazione, previsto dall'art. 67, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 per «coloro che accompagnano» i parlamentari «per ragioni del loro ufficio».

Il comportamento del deputato è consistito nell'attestare una circostanza di fatto e non nell'esprimere un'opinione nell'esercizio della funzione di parlamentare; di conseguenza, non può ritenersi coperto dalla prerogativa di cui all'art. 68 Cost. (da ultimo, sentenza n. 286 del 2006, con riferimento al caso della presentazione di un esposto penale).

Ne discende l'irrelevanza della verifica circa l'esistenza di un qualche nesso tra la dichiarazione resa dal deputato e qualsiasi attività da lui svolta in sede parlamentare (compresa l'interrogazione n. 3-02512, presentata il 14 luglio 2003 in merito alle condizioni carcerarie del Marini, all'epoca detenuto in Svizzera).

Conclusivamente, la delibera della Camera dei deputati ha violato l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico dell'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove davanti al Tribunale di Torino, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 2005 (Doc. IV-quater, n. 109).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 389

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parlamento - Immunità e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte persone divenute successivamente membri del Parlamento, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti le stesse o terzi - Ritenuta utilizzabilità subordinatamente all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Lamentata violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, del diritto alla difesa e del diritto alla prova - Dedotto contrasto con il principio di parità tra le parti e con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 15 ottobre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di G. G. ed altri, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 101 (*recte*: 111), secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui — secondo l'interpretazione accolta dal giudice *a quo* — stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione delle conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma sia nell'ambito di procedimenti nei quali il parlamentare è indagato che nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare anche quando quest'ultimo ha acquisito la qualità di membro del Parlamento in data successiva a quella di esecuzione delle operazioni;

che il rimettente riferisce che, nel procedimento *a quo*, erano state eseguite intercettazioni telefoniche su utenze intestate o in uso alla persona sottoposta alle indagini G. G., nonché su utenze intestate o in uso ad altri soggetti, i quali, nel corso delle conversazioni, avevano riferito di condotte poste in essere da detta persona;

che, all'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva ritenuto di dover procedere nei confronti di detto indagato e di altre persone per i reati di cui agli artt. 319 e 326 del codice penale e all'art. 96 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

che, peraltro, avendo l'indagato acquisito la qualità di parlamentare — in quanto eletto alla Camera dei deputati — successivamente alle intercettazioni, il pubblico ministero aveva fatto istanza al giudice *a quo*, affinché richiedesse alla Camera di appartenenza del predetto l'autorizzazione ad utilizzare i risultati delle intercettazioni stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003;

che, al riguardo, il rimettente dichiara di condividere l'interpretazione posta a base dell'istanza, stando alla quale la disciplina dettata dagli artt. 4 e 6 della citata legge si applicherebbe non solo alle intercettazioni di conversazioni della persona che abbia già la qualifica di parlamentare al momento di esecuzione delle operazioni; ma anche alle intercettazioni di chi acquisisca tale qualifica solo successivamente, nel corso del procedimento: e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di intercettazioni «dirette» (eseguite, cioè, su utenza telefonica del parlamentare), ovvero «indirette» (effettuate, cioè, su utenze di altri soggetti, quando il parlamentare partecipi comunque alla conversazione);

che detta interpretazione — «condivisa incidentalmente», secondo il giudice *a quo*, dalla stessa Camera dei deputati, nel pronunciarsi su una precedente richiesta di autorizzazione, erroneamente avanzata dal pubblico ministero nel medesimo procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 — sarebbe, infatti, «l'unica possibile alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dall'ordinamento»: risultando «illuminanti», in proposito, sia le osservazioni contenute nell'ordinanza della Corte di cassazione 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772 (con la quale è stata sollevata una diversa questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 140 del 2003); sia le indicazioni ricavabili dai lavori preparatori della legge in questione;

che nella predetta lettura, tuttavia, il combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 verrebbe a porsi in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, anzitutto, l'art. 68, secondo e terzo e comma, Cost., il quale — richiedendo l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare solo per il compimento di alcuni atti, tassativamente elencati — mirerebbe a tutelare non già la persona fisica, il prestigio o il «buon nome» dei singoli parlamentari; quanto piuttosto la funzione costituzionale da essi svolta, onde evitare che la medesima venga condizionata, controllata o limitata dall'espletamento di atti di indagine invasivi;

che, per contro, le disposizioni impugnate — con l'estendere la predetta tutela, di carattere eccezionale e derogatorio di altri principi costituzionali, anche alle conversazioni di persona priva della qualifica di parlamentare al momento di esecuzione delle intercettazioni — non tutelerebbero più la funzione, non essendo le conversazioni in parola riferibili all'attività di un soggetto che riveste un ruolo di rilievo costituzionale;

che le medesime norme — interpretate nei termini dianzi indicati — violerebbero, altresì, l'art. 3 Cost., il quale sancisce il principio di parità di trattamento dei cittadini anche rispetto alla giurisdizione, esigendo che le eventuali diversità di regime stabilite dalla legge ordinaria trovino fondamento nella necessità di tutela di valori sopraordinati o, comunque, di pari rango;

che nella specie, per contro, il diverso trattamento riservato ai membri del Parlamento — quanto all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche eseguite prima della loro elezione — non potrebbe trovare giustificazione nella specialità delle funzioni svolte, ma sarebbe diretto unicamente a tutelare beni non garantiti né esplicitamente né implicitamente dalla Costituzione: quali il prestigio del parlamentare o l'interesse ad evitare che quest'ultimo «utilizzi parte del suo tempo per partecipare all'attività giurisdizionale come qualunque altro cittadino»;

che sarebbero lesi, ancora, il diritto di difesa e il diritto alla prova delle parti del processo, riconosciuti, rispettivamente, dagli artt. 24 e 101 (*recte*: 111), terzo comma, in relazione all'art. 3 Cost.;

che la disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 2003 — la quale prevede l'immediata distruzione della documentazione delle operazioni, nel caso di diniego dell'autorizzazione, e l'inutilizzabilità delle registra-

zioni di comunicazioni e dei verbali acquisiti in violazione del disposto del medesimo articolo — introdurrebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti processuali e limiti insuperabili al diritto di difesa: e ciò con riferimento non soltanto alle eventuali parti civili, ma anche alle altre persone indagate nell'ambito del medesimo procedimento, le quali abbiano interesse all'utilizzazione delle conversazioni, in quanto contenenti elementi decisivi ai fini della dimostrazione della propria innocenza;

che — *coeteris paribus* — la perseguibilità e la condanna della persona sottoposta a procedimento penale, così come il conseguimento del risarcimento del danno e delle restituzioni a favore della parte civile, verrebbero quindi a dipendere da un fatto puramente casuale: quale la presenza o meno, tra le fonti di prova, dell'intercettazione di comunicazioni o conversazioni cui ha «preso parte» una persona che, al momento della raccolta del mezzo di prova, non aveva alcuna qualifica pubblicistica di rango costituzionale, ma ha acquisito tale qualifica nel corso del procedimento;

che sarebbero compromessi, infine, i principi di obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza delle parti del processo, previsti dagli artt. 112 e 101 (*recte*: 111), secondo comma, Cost.: e ciò perché le previsioni degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 — lette nei sensi in precedenza precisati — comprimerebbero l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non solo e non tanto nei confronti del membro del Parlamento, il quale abbia preso parte a conversazioni intercettate prima della sua elezione, ma anche nei confronti degli indagati o coindagati nel procedimento in cui sono state raccolte le fonti di prova tutelate; questi ultimi verrebbero dunque a beneficiare di una vera e propria «immunità», non potendo essere utilizzati nei loro confronti i risultati di prove ordinariamente utilizzabili in tutti i procedimenti penali;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che la premessa interpretativa posta dal giudice rimettente a base dei propri dubbi di costituzionalità — vale a dire la asserita applicabilità della disciplina, di cui agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, anche alle intercettazioni delle conversazioni di persona che acquisisca la qualità di parlamentare solo in epoca successiva all'espletamento del mezzo di ricerca della prova — si presenta priva di ogni argomento di supporto;

che il giudice *a quo* qualifica, difatti, l'anzidetta esegesi come «l'unica possibile alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dall'ordinamento», senza fornire altra giustificazione del proprio assunto che un generico riferimento alle «osservazioni» contenute, in tesi, in una pronuncia della Corte di cassazione (l'ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772) e nei lavori preparatori della legge n. 140 del 2003;

che, per contro, la Corte di cassazione ha sollevato, con la citata ordinanza, una questione di legittimità costituzionale del tutto distinta da quella odierna (questione dichiarata tra l'altro inammissibile da questa Corte per essere la motivazione in punto di rilevanza fondata su una premessa interpretativa non condivisibile e contraddittoria: sentenza n. 163 del 2005); e, d'altra parte, il rimettente non ha indicato a quali specifici passaggi dell'*iter* parlamentare della legge *de qua* intenda riferirsi;

che, in fatto, l'interpretazione in parola non trova riscontro nel testo delle norme censurate, le quali individuano le conversazioni «protette» con formule che, di per sé, evocano l'attualità della qualifica parlamentare del soggetto intercettato («quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma»; «conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma [...] alle quali hanno preso parte membri del Parlamento»): rilievo, questo, tanto più significativo, in quanto si discute di una tutela che — secondo lo stesso giudice *a quo* — ha «carattere eccezionale e derogatorio di altri principi costituzionali»; così da rendere le norme che la contemplanò di stretta interpretazione;

che, d'altro canto, con particolare riguardo all'ipotesi regolata dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003 — la quale prevede, relativamente alle cosiddette intercettazioni «dirette», un'autorizzazione di tipo preventivo (condizionante, cioè, la stessa esecuzione dell'atto) — è del tutto evidente come una simile autorizzazione non sia concepibile, anche sul piano logico, rispetto alle conversazioni di persona che sia divenuta parlamentare solo dopo l'esecuzione delle operazioni;

che, se così è, la medesima soluzione vale anche per l'ipotesi regolata dall'art. 6, che contempla — per le cosiddette intercettazioni «indirette» — un'autorizzazione successiva (condizionante, cioè, non l'esecuzione, ma

l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni); non potendosi presumere, fino a quando non consti una espressa indicazione normativa di segno contrario, che il legislatore abbia inteso accordare alle intercettazioni «indirette» una protezione più incisiva di quella prefigurata per le intercettazioni «dirette»;

che, a tale proposito, l'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 — nel prevedere che l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» è data dalla Camera alla quale il parlamentare «appartiene o apparteneva» al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate — può ritenersi riferito all'ipotesi inversa a quella oggetto del giudizio *a quo*: vale a dire al caso del parlamentare che, dopo l'esecuzione delle intercettazioni, abbia perso tale qualità;

che il giudice *a quo* accenna, sotto diverso profilo, al fatto che l'interpretazione di cui si discute sarebbe stata «condivisa incidentalmente» dalla Camera di deputati, in sede di esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni, in precedenza erroneamente presentata dal pubblico ministero nello stesso procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003;

che l'affermazione non trova riscontro negli atti parlamentari relativi a tale richiesta di autorizzazione (relazione della Giunta per le autorizzazioni e dibattito in Aula); al contrario, la Camera dei deputati ha posto in evidenza — quale profilo pregiudiziale ostativo all'esame del merito della domanda — la circostanza che, nel caso di specie, le intercettazioni erano state eseguite prima della proclamazione del deputato intercettato;

che l'impossibilità di estendere la normativa in questione alle intercettazioni di persone ancora prive dello *status* di parlamentare è stata confermata, altresì, dalla successiva prassi parlamentare in tema di autorizzazioni (si veda, in particolare, la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati presentata alla Presidenza il 25 luglio 2007, doc. IV, n. 9-A);

che, pertanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, la questione va dichiarata manifestamente infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 390

Sentenza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi - Utilizzabilità in giudizio solo previa autorizzazione della Camera di appartenenza e distruzione della documentazione in caso di diniego - Asserita estensione della disciplina al caso in cui la captazione fortuita avvenga in procedimenti che coinvolgono il parlamentare unitamente a terzi - Interpretazione non implausibile della norma censurata (anche in relazione alla problematicità delle alternative esegetiche).

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 6.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra indagati, e violazione del diritto di difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Eccezione di inammissibilità per aver il rimettente censurato il merito del diniego dell'autorizzazione attraverso l'incidente di costituzionalità e non sollevando conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato - Reiezione.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 112.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra indagati, e violazione del diritto di difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 112.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di tali garanzie solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare - Esclusione.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Riconducibilità della disciplina alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. - Esclusione - Fondamento.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

– Costituzione, art. 68, comma terzo.

Parlamento - Intercettazioni «indirette» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Nozione - Disciplina applicabile.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Limitazione del *petitum* all'obbligo di distruzione immediata della documentazione e alla inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Esclusione del profilo relativo all'utilizzabilità o meno delle intercettazioni «casuali» nei confronti del parlamentare intercettato.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.

Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Conseguente obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Applicabilità di tale disciplina anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare - Violazione del principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e del parametro della razionalità intrinseca - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6.
- Costituzione, art. 3 (artt. 24 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 9 gennaio 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di M.U.G. ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che — ove la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» o «casuali» di conversazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento — la relativa documentazione debba essere immediatamente distrutta, e che i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione del disposto dello stesso art. 6, debbano essere dichiarati inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento; anziché limitarsi a prevedere l'inutilizzabilità di detta documentazione nei confronti del solo parlamentare indagato.

Il rimettente riferisce che, nel procedimento *a quo*, il pubblico ministero aveva fatto istanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, affinché fosse richiesta alla Camera dei deputati l'autorizzazione all'utilizzazione di alcune conversazioni telefoniche, intercettate su utenze in uso a terzi, alle quali aveva preso parte un membro di detta Camera, iscritto nel registro delle notizie di reato per fatti di turbativa d'asta aggravata in concorso.

I difensori del parlamentare si erano opposti alla richiesta, osservando che il citato art. 6 concerneva — per espressa previsione del comma 1 — le intercettazioni di conversazioni di membri del Parlamento eseguite nel corso di procedimenti «riguardanti terzi»: ipotesi, questa, che non ricorreva nella specie, essendo il parlamentare indagato nel medesimo procedimento. I medesimi difensori avevano quindi prospettato al giudice *a quo* la seguente alternativa: o ritenere applicabile l'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (che richiede l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza al fine di eseguire intercettazioni nei confronti di un membro del Parlamento), dichiarando di conseguenza inutilizzabili le conversazioni telefoniche; ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 4 e 6, nella parte in cui — non disciplinando espressamente

il caso in esame — sembrerebbero consentire all'autorità inquirente di intercettare «indirettamente» (ossia tramite utenze in uso a terzi) il parlamentare indagato, rimettendo successivamente all'autorità giudiziaria la scelta se utilizzare le conversazioni intercettate senza alcuna autorizzazione, ovvero se chiedere una autorizzazione «postuma», in applicazione analogica dell'art. 6, comma 2. Ad avviso della difesa, anche questa seconda opzione interpretativa sarebbe stata irragionevole e non rispettosa della garanzia prevista dell'art. 68, terzo comma, Cost., il quale fa riferimento alle intercettazioni, «in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni»: e, dunque — secondo l'assunto difensivo — anche alle intercettazioni «indirette» del parlamentare, eseguite nell'ambito del procedimento in cui risulta indagato.

Il giudice *a quo* dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, ritenendo che la norma applicabile nel caso di specie fosse proprio l'art. 6 della legge n. 140 del 2003, e non l'art. 4, che disciplina le intercettazioni su utenze in uso al parlamentare. Di conseguenza, richiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni alla Camera dei deputati, la quale, con delibera assunta nella seduta del 20 dicembre 2005, la negava.

Ciò premesso, il rimettente osserva come — a fronte del diniego della Camera — l'art. 6, comma 5, della legge n. 140 del 2003 imporrebbe l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche delle conversazioni cui ha preso parte il parlamentare. Prima di dar corso alla distruzione, il giudice *a quo* ritiene, tuttavia, di dover sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 del citato art. 6.

Al riguardo, il rimettente muove dall'assunto che la disciplina complessiva, risultante dalla norma impugnata, si sarebbe spinta «ben oltre il raggio di operatività delle guarentigie parlamentari, previste dall'art. 68 Cost.». Tali guarentigie atterrebbero, infatti, unicamente alle intercettazioni «dirette» delle conversazioni dei parlamentari: non potendosi far leva, in contrario, sulla locuzione «in qualsiasi forma», impiegata nel terzo comma dello stesso art. 68 Cost., la quale si riferirebbe non già alle intercettazioni «indirette» od «occasional», ma soltanto alle differenti modalità con le quali la captazione delle conversazioni può avvenire ed ai diversi mezzi di comunicazione intercettati. Occorrerebbe, di conseguenza, stabilire se l'estensione della guarentigia, ad opera del legislatore ordinario, anche alle conversazioni e comunicazioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003 esponga la disciplina adottata a censure di illegittimità costituzionale.

A tale interrogativo il rimettente risponde in senso affermativo, assumendo che le previsioni normative censurate risulterebbero lesive, anzitutto, del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sotto lo specifico profilo della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione. In rapporto a tale principio — il quale si colloca alle origini della formazione dello Stato di diritto — il sistema delle immunità e delle prerogative dei membri del Parlamento potrebbe, difatti, venire in rilievo solo come eccezione e valere unicamente per i casi espressamente considerati, in quanto ritenuti dal Costituente idonei ad interferire sulla libera esplicazione della funzione parlamentare.

L'esigenza di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti, tuttavia, non giustificerebbe affatto la distruzione della documentazione delle intercettazioni «indirette» od «occasional», prevista dal comma 5 dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003. Detta distruzione — come pure l'inutilizzabilità dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, prevista dal comma 6 del medesimo articolo — non avrebbe, infatti, nulla «a che vedere» con la libera esplicazione delle funzioni parlamentari: discutendosi, da un lato, di intercettazioni eseguite su utenze o presso luoghi non in uso a membri del Parlamento; e, dall'altro lato, di conversazioni la cui utilizzabilità processuale nei confronti del parlamentare risulta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera di appartenenza. La prevista distruzione della documentazione si spiegherebbe, pertanto, unicamente con l'intento di tutelare «oltre modo» la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare, con ingiustificata subordinazione a questa del principio di eguaglianza.

La disciplina censurata determinerebbe, in tale ottica, una irragionevole disparità di trattamento fra gli indagati, a seconda che tra i loro «interlocutori occasionali» vi sia stato o meno un membro del Parlamento (sia esso, o no, indagato per lo stesso reato). Infatti — in caso di diniego dell'autorizzazione, da parte della Camera di appartenenza — le conversazioni in questione, benché legittimamente acquisite dall'autorità giudiziaria, dovrebbero essere immediatamente distrutte, anziché rimanere inutilizzabili soltanto nei confronti del parlamentare indagato; con la conseguenza che la tutela delle prerogative parlamentari finirebbe per tornare a vantaggio anche degli indagati non parlamentari.

In secondo luogo, ad avviso del rimettente, risulterebbe leso l'art. 24 Cost., giacché la distruzione immediata della documentazione — con conseguente perdita irrimediabile delle conversazioni intercettate — potrebbe penalizzare o compromettere il diritto di difesa degli indagati o di altre parti (prima fra tutte, la persona offesa).

Da ultimo, la disciplina denunciata si rivelerebbe incompatibile con l'art. 112 Cost., giacché l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale resterebbe inevitabilmente compresso o escluso dalla impossibilità di utilizzare le conversazioni in parola, allorché queste costituiscano elemento di prova rilevante nei confronti di indagati che non beneficiano delle guarentigie di cui all'art. 68 Cost.

2. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Ad avviso della difesa erariale, l'avvenuta richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni ed il diniego della stessa ad opera della Camera dei deputati non consentirebbero di denunciare la pretesa violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale tramite questione incidentale di legittimità costituzionale: dovendo detta denuncia essere proposta sollevando conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Solo con tale strumento, infatti, sarebbe possibile sindacare il merito della determinazione parlamentare: mentre un'ipotetica censura riguardante l'obbligo di richiedere l'autorizzazione avrebbe dovuto essere formulata prima di ottemperare a tale obbligo, diversamente da quanto è accaduto nel giudizio *a quo*.

Parimenti inammissibili risulterebbero le residue censure, riferite agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto — una volta determinatasi l'inutilizzabilità delle intercettazioni — l'obbligo di distruzione resterebbe irrilevante nel giudizio principale.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui stabilisce che — nel caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» o «casuali» di conversazioni, cui ha preso parte un membro del Parlamento — la relativa documentazione debba essere immediatamente distrutta; e che i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione del disposto dello stesso art. 6, debbano essere dichiarati inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento, anziché limitarsi a prevedere l'inutilizzabilità della predetta documentazione nei confronti del solo parlamentare indagato.

Ad avviso del rimettente, la disciplina delle intercettazioni «indirette» o «casuali» dei parlamentari, delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, esorbiterebbe dai limiti della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., la quale atterrebbe alle sole intercettazioni «dirette». Nella sua concreta configurazione, detta disciplina verrebbe quindi a ledere l'art. 3 Cost., con riguardo al basilare principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione. L'esigenza di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti — che ispira il sistema delle immunità e delle prerogative dei membri del Parlamento — non giustificherebbe, difatti, le previsioni oggetto di censura: e ciò perché si discute di intercettazioni che non incidono sulla predetta funzione, in quanto sono state eseguite su utenze o presso luoghi non in uso al parlamentare e la loro utilizzabilità processuale nei confronti di quest'ultimo resta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera di appartenenza.

Le disposizioni denunciate tutelerebbero, piuttosto, il diverso interesse alla riservatezza delle comunicazioni del parlamentare, subordinando ingiustificatamente ad esso il principio di eguaglianza. In conseguenza delle previsioni normative in questione si determinerebbe, infatti, per un verso, una irragionevole disparità di trattamento fra gli indagati, a seconda che tra i loro «interlocutori occasionali» vi sia o meno un membro del Parlamento; e, per un altro verso, l'estensione di fatto delle prerogative parlamentari a soggetti privi di tale qualifica.

Risulterebbe leso, altresì, l'art. 24 Cost., giacché la distruzione immediata della documentazione — con la perdita definitiva delle conversazioni intercettate — rischierebbe di penalizzare il diritto di difesa degli indagati o di altre parti (tra cui, anzitutto, la persona offesa); nonché l'art. 112 Cost., in quanto l'impossibilità di utilizzare le intercettazioni — quando costituiscano elemento di prova nei confronti di indagati che non beneficiano delle guarentigie di cui all'art. 68 Cost. — comprimerebbe l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

2. — In via preliminare, l'interpretazione della norma censurata, sulla cui base il rimettente afferma la rilevanza della questione nel procedimento *a quo*, non può ritenersi implausibile.

Il problema ermeneutico trae origine dall'apparente discrasia tra i campi di applicazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003. La prima delle due disposizioni regola l'ipotesi in cui occorra «eseguire» intercettazioni «nei confronti» di un membro del Parlamento (cosiddette intercettazioni «dirette»); e prevede che, a tal fine, l'«autorità competente» debba richiedere l'autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartiene, in assenza

della quale l'atto è ineseguibile. Si tratta, dunque, di una autorizzazione a carattere preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si presenta — non necessariamente in quanto indagato, ma anche (per diffuso convincimento) quale persona offesa o informata sui fatti — come il destinatario dell'atto investigativo.

Invece — come si desume dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle ipotesi previste dall'art. 4») — l'art. 6 attiene ai casi in cui le comunicazioni dell'esponente politico vengano intercettate fortuitamente, nell'ambito di operazioni che hanno come destinatarie terze persone (cosiddette intercettazioni «indirette» o «casuali»). In tale evenienza, il giudice per le indagini preliminari, se ravvisa la necessità di far uso del materiale probatorio (comma 2) — dovendo, per contro, essere distrutte le intercettazioni irrilevanti, per ordine del giudice stesso, «a tutela della riservatezza» (comma 1) — deve richiedere un'autorizzazione successiva alla Camera cui il parlamentare appartiene o apparteneva al momento dell'intercettazione (si veda, sul punto, l'ordinanza n. 389 del 2007): un'autorizzazione la quale condiziona, cioè, non l'esecuzione dell'atto (ormai avvenuta), ma l'utilizzazione processuale dei suoi risultati. Qualora l'assenso sia negato, la documentazione delle intercettazioni va distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego (comma 5); inoltre, i verbali e le registrazioni delle comunicazioni, acquisiti in violazione dello stesso art. 6 (e, segnatamente, in difetto di autorizzazione), sono dichiarati inutilizzabili dal giudice, in ogni stato e grado del processo (comma 6).

In base al disposto del comma 1, peraltro, presupposto di operatività della disciplina ora descritta è che l'intercettazione occasionale del deputato o del senatore avvenga «nel corso di procedimenti riguardanti terzi»: donde il dubbio circa il regime applicabile allorché la captazione fortuita abbia luogo in procedimenti che — come quello *a quo* — coinvolgano lo stesso parlamentare, unitamente ad altri soggetti. Ad avviso del rimettente, simili intercettazioni rimarrebbero egualmente soggette alla disciplina dell'art. 6, stante il carattere residuale che la stessa assume, negli intenti del legislatore, rispetto alla previsione dell'art. 4, di per sé non riferibile alle captazioni considerate (*lex minus dixit quam voluit*). Questa lettura non è implausibile: non solo perché conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di autorizzazioni e recepita, altresì, dalla giurisprudenza di legittimità; ma, anche e soprattutto, in considerazione della oggettiva problematicità delle possibili alternative esegetiche.

Il rilievo vale, innanzitutto, per l'opinione secondo cui la fattispecie in discorso non ricadrebbe nell'orbita applicativa dell'art. 6, ma in quella dell'art. 4. In base a tale tesi, l'autorizzazione preventiva — prescritta da quest'ultima disposizione — andrebbe richiesta chiunque sia la persona da intercettare, allorché un parlamentare figuri tra gli indagati: e ciò in ragione della elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti. Siffatta dilatazione del perimetro applicativo dell'art. 4 si basa, peraltro, su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (la quale, richiedendo il *placet* della Camera, per eseguire l'intercettazione «nei confronti» del parlamentare, evoca una concreta ed attuale prospettiva di intrusione nella sua sfera comunicativa); e introduce, al tempo stesso, una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale, specie quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti (la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia la qualità di deputato o senatore paralizzerebbe il mezzo di ricerca della prova nei confronti di tutti).

A sua volta, la tesi alternativa, secondo la quale l'ipotesi *de qua* non sarebbe regolata dalla legge — non essendo riconducibile né alla previsione dell'art. 4 né a quella dell'art. 6 — oltre a risultare, *primo visu*, contraria all'*intentio* del legislatore della legge n. 140 del 2003 (di ampia protezione delle comunicazioni del parlamentare), determinerebbe una sperequazione palesemente irragionevole. In tale prospettiva, infatti, il parlamentare sarebbe tutelato esclusivamente rispetto alle intercettazioni occasionali effettuate in procedimenti che riguardino solo terzi; mentre resterebbe sornito di garanzia nei confronti delle intercettazioni occasionali eseguite in procedimenti che riguardino anche lui stesso: intercettazioni i cui risultati, pertanto, potrebbero essere utilizzati senza necessità di alcuna autorizzazione.

3. — Sotto diverso profilo, va rilevato come il giudice *a quo* — che ha sollevato la questione dopo aver chiesto, con esito negativo, l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» ai sensi dell'art. 6 — non censuri, con l'incidente di costituzionalità, la previsione dell'obbligo di richiedere detta autorizzazione (allorché l'indagine coinvolga anche il parlamentare), ma soltanto la regolamentazione degli effetti del suo diniego.

Come emerge dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, il rimettente si duole segnatamente del fatto che il legislatore ordinario — nell'estendere il regime di garanzia al di là dell'ambito stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. (che si riferirebbe, in assunto, alle sole intercettazioni «dirette») — abbia adottato una disciplina eccedente la finalità di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze e condizionamenti; mentre solo questa finalità potrebbe giustificare una deroga al principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione. A tale scopo, nel caso di rifiuto dell'autorizzazione, sarebbe sufficiente — secondo il rimettente — la semplice inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare indagato. Per contro, prevedendo la

distruzione della documentazione e la sua inutilizzabilità nei confronti di qualunque altro soggetto, il legislatore avrebbe inteso, in realtà, tutelare un interesse diverso — quello alla riservatezza delle comunicazioni del parlamentare — inidoneo a legittimare deroghe al predetto principio fondamentale.

A fronte di tale *petitum*, le due eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dall'Avvocatura dello Stato, si rivelano infondate.

Quanto alla prima, infatti — contrariamente a quanto sostiene la difesa erariale — le censure del rimettente non investono il merito della decisione di diniego dell'autorizzazione adottata dalla Camera; così da rendere necessario, in assunto, il ricorso al diverso strumento del conflitto di attribuzioni.

Quanto alla seconda eccezione, la questione risulta rilevante nel giudizio *a quo* — nella prospettiva del rimettente — anche dopo il rifiuto dell'autorizzazione, proprio perché mira a rimuovere (parzialmente) le conseguenze di detto rifiuto, che ancora debbono prodursi nel procedimento principale.

4. — Ciò puntualizzato, deve escludersi che il risultato perseguito dal giudice *a quo* — ossia la limitazione del campo applicativo dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, ai casi in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare — possa essere desunto dalla norma impugnata già in via di interpretazione.

La circostanza che il presupposto della disciplina sia individuato in rapporto ai procedimenti riguardanti «terzi»; la genericità del riferimento alla necessità di utilizzazione delle intercettazioni, senza alcuna specificazione limitativa rispetto ai soggetti; la perentorietà delle previsioni in tema di distruzione del materiale e di inutilizzabilità, oggi censurate: sono tutti argomenti testuali che ostano al recepimento dell'esegesi dianzi indicata. Quest'ultima, d'altra parte, non rispecchierebbe la *voluntas* del legislatore, il quale — alla luce dei lavori preparatori e del dibattito che ha preceduto la legge n. 140 del 2003 — intendeva sicuramente comprendere nell'art. 6 i casi di utilizzazione nei confronti di terzi.

5. — Nel merito, la questione è fondata, nei termini di seguito specificati.

5.1. — La disciplina delle intercettazioni «indirette» — o, più propriamente, per quanto si dirà, delle intercettazioni «casuali» — quale delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi in effetti riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Al riguardo, giova premettere come, nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione — principio che si pone «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004) — debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio — avutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell'art. 68 Cost. — ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni *ad acta*: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell'organo politico.

Nella specie, dal testo dell'art. 68, terzo comma, Cost. («analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza») non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare *a posteriori* sulle intercettazioni occasionali. La norma costituzionale ha riguardo, infatti, alla «sottoposizione» di un parlamentare ad intercettazione e ad una autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato. Il che è confermato, ove ve ne fosse bisogno, dal fatto che la norma richiama un'autorizzazione «analoga» a quella — indubitabilmente preventiva — prevista dal secondo comma dello stesso art. 68 Cost. in rapporto alle perquisizioni personali o domiciliari, all'arresto e alle misure privative della libertà personale.

Né giova, in senso contrario, l'inciso «in qualsiasi forma», che nell'art. 68, terzo comma, Cost. qualifica le intercettazioni soggette ad autorizzazione. Come emerge, infatti, dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 1993, detto inciso fu introdotto dalla Camera dei deputati in sostituzione del riferimento alle «intercettazioni telefoniche e ambientali», che compariva nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 19 giugno 1993: e ciò sia a fronte delle perplessità di ordine tecnico, generate dall'impiego — in una norma costituzionale — della locuzione «intercettazioni ambientali», estranea alla terminologia del codice di rito; sia a fronte della opportunità di adottare una formula più generica, atta ad abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo.

Nell'intenzione del legislatore costituzionale, dunque, l'espressione «in qualsiasi forma» si riferiva unicamente alle modalità tecniche di captazione e ai tipi di comunicazione intercettata; non già al carattere «diretto» o «casuale» della captazione. Di ciò offre conferma la stessa legge n. 140 del 2003, nella quale l'identica espressione «in qualsiasi forma» compare — col significato ora indicato — a proposito sia delle intercettazioni «dirette» (art. 4, comma 1) che di quelle «indirette» (art. 6, comma 1).

5.2. — La *ratio* della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. converge, d'altro canto, con la lettera della norma.

L'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. La necessità dell'autorizzazione viene meno, infatti, allorché la limitazione della libertà del parlamentare si connetta a titoli o situazioni — come l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio — che escludono, di per sé, la configurabilità delle accennate evenienze.

Destinatari della tutela, in ogni caso, non sono i parlamentari *uti singuli*, ma le assemblee nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure *de libertate*) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario (si veda, al riguardo, con riferimento alla perquisizione domiciliare, la sentenza n. 58 del 2004): il che spiega l'irrinunciabilità della garanzia (sentenza n. 9 del 1970).

In tale prospettiva, l'autorizzazione preventiva — contemplata dalla norma costituzionale — postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati.

Questo rilievo vale anche in rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comunicativo.

5.3. — Nel caso delle intercettazioni fortuite, peraltro, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio — o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni — resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto.

Né, d'altra parte, si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione del mezzo probatorio sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi — ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare — si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta — ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. — non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.

La previsione — nella norma costituzionale — dell'autorizzazione preventiva al compimento dell'atto, e non anche dell'autorizzazione successiva all'utilizzazione dei suoi risultati, è del tutto coerente con tale prospettiva: giacché, nella prima ipotesi, l'autorità giudiziaria è comunque in grado di chiedere in anticipo l'assenso della Camera cui appartiene il parlamentare. Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano, dunque, le intercettazioni «indirette», intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali; ma, più propriamente, le intercettazioni «casuali» o «fortuite», rispetto alle quali — proprio per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare — l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza.

Sotto questo profilo, si deve quindi ritenere che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, le cui statuizioni debbono necessariamente interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che esso mira ad attuare. La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula «eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», che compare nella norma ordinaria.

Per contro, l'autorizzazione successiva prevista dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003 — ove configurata come strumento di controllo parlamentare sulle violazioni surrettizie della norma costituzionale — non solo non sarebbe indispensabile per realizzare i fini dell'art. 68, terzo comma, Cost.; ma verrebbe a spostare in sede parlamentare — in una situazione nella quale risulterebbe eventualmente attivabile anche il rimedio del conflitto di attribuzioni — un sindacato che trova la sua sede naturale nell'ambito dei rimedi interni al processo. Con il rischio — da taluni paventato — che un siffatto meccanismo possa porsi addirittura in contrasto con la stessa norma costituzionale, attribuendo, di fatto, all'Assemblea parlamentare — nel caso di concessione dell'autorizzazione — la facoltà di «sanare», rendendoli utilizzabili, mezzi di prova acquisiti *contra constitutionem*.

5.4. — Al regime autorizzatorio prefigurato dalla disposizione denunciata si è attribuita — oltre a quella di evitare le elusioni — anche una diversa *ratio*. L'autorizzazione all'utilizzazione dei risultati dell'atto mirerebbe, cioè, ad impedire che, immettendo nel circuito processuale la documentazione dei colloqui accidentalmente captati, si determini una loro divulgazione strumentale: e ciò in situazioni nelle quali quella documentazione dovrebbe essere, invece, prontamente distrutta per la sua irrilevanza, secondo quanto è previsto — «a tutela della riservatezza» — dal comma 1 dell'art. 6, in sostanziale assonanza con la norma generale dell'art. 269, comma 2, del codice di procedura penale. Tale documentazione potrebbe essere così impiegata, tramite la cassa di risonanza dei *mass media*, a fini di pressione politica.

A prescindere, peraltro, dalla reale idoneità del diniego dell'assenso successivo, all'esito di dibattito in Assemblea, a porre al riparo il parlamentare da temute strumentalizzazioni giornalistiche, neppure l'anzidetta *ratio* può essere ricondotta alle previsioni dell'art. 68, terzo comma, Cost.: giacché essa comporta un evidente mutamento dell'oggetto del sindacato parlamentare, rispetto a quello prefigurato nella norma costituzionale.

Nella prospettiva in questione, difatti, la Camera di appartenenza del parlamentare non sarebbe più chiamata a vagliare i presupposti di esecuzione dell'atto invasivo, per impedire intrusioni indebite dell'autorità giudiziaria nella sfera delle comunicazioni riservate dell'esponente politico (nella specie, l'intrusione si è già consumata); ma verrebbe chiamata a verificare la correttezza della successiva valutazione giudiziale circa la rilevanza processuale dei risultati dell'intercettazione (legittimamente eseguita). In altre parole, alla Camera verrebbe attribuito un potere di sindacato non sull'espletamento o meno del mezzo di ricerca della prova — com'è nella logica generale delle immunità previste dall'art. 68 Cost. — ma sulla gestione processuale di una prova già formata.

Tale diversa angolazione del sindacato è stata, del resto, affermata dalla stessa prassi parlamentare in tema di autorizzazioni. In essa si è espressamente affermato che il parametro — sulla base del quale consentire o negare l'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» — non possa essere quello «del *fumus persecutionis*, venendo in rilievo il risultato probatorio di un'istruttoria già effettuata, ma piuttosto la rilevanza e l'utilizzabilità processuale di tale risultato rispetto all'oggetto dell'accusa» (in questo senso, la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati presentata alla Presidenza il 19 marzo 2007, doc. IV, n. 6-A).

5.5. — Escluso, pertanto, che la disciplina censurata possa considerarsi «costituzionalmente imposta» dall'art. 68, terzo comma, Cost., resta da chiarire se la stessa possa ritenersi comunque «costituzionalmente consentita». Si tratta di stabilire, cioè, se il legislatore ordinario sia abilitato a prevedere — in un'ottica di prevenzione di ipotizzabili condizionamenti sullo svolgimento del mandato elettivo — forme speciali di tutela della riservatezza del parlamentare, rispetto ad un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, come le intercettazioni. E ciò pur tenendo conto che le esigenze di protezione in materia risultano particolarmente avvertite in conseguenza di un fenomeno patologico che incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini: quello, cioè, della disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati, spesso anche per le parti irrilevanti ai fini del processo.

Al suddetto quesito, la Corte è chiamata a dare risposta, in questa sede, nei limiti del *petitum* del giudice rimettente: ossia, unicamente per quanto attiene alla prevista inutilizzabilità *erga omnes* e alle radicali conseguenze del rifiuto di autorizzazione della Camera (distruzione del materiale, con perdita irrimediabile dei dati probatori da esso offerti, anche quando vengano in rilievo posizioni di terzi); non, invece, per quanto attiene al profilo — che resta impregiudicato — della disciplina circa l'utilizzabilità o meno delle intercettazioni casuali nei confronti dello stesso parlamentare intercettato.

Sotto l'aspetto censurato, le disposizioni impugnate si rivelano incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Dette disposizioni accordano, infatti, al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che — per l'ampiezza della sua previsione e delle sue conseguenze — finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare.

In questo modo, viene quindi introdotta una disparità di trattamento non soltanto tra il titolare del mandato elettivo e i terzi — tema, quest'ultimo, che il giudice *a quo* non sottopone al giudizio di questa Corte — ma tra gli stessi terzi. Le intercettazioni eseguite nel corso di un procedimento penale, infatti, possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le tesi dell'accusa che per quelle della difesa. Ne deriva che, *coeteris paribus*, la posizione del comune cittadino, cui quegli elementi nuocciano o giovino, viene a risultare differenziata — eventualmente, sino al punto da determinare il passaggio da una pronuncia di condanna ad una assolutoria (e viceversa); ovvero, quanto al danneggiato dal reato, il passaggio dal riconoscimento al diniego della pretesa risarcitoria — in ragione della circostanza, puramente casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione abbia avuto, come interlocutore, un membro del Parlamento.

Al tempo stesso, impedendo di utilizzare le intercettazioni in questione anche nei confronti di soggetti non parlamentari, le disposizioni in parola finiscono, di fatto — senza alcuna base di legittimazione costituzionale — per configurare una immunità a vantaggio di soggetti che non avrebbero comunque ragione di usufruirne, in quanto non chiamati ad esercitare alcun mandato elettivo.

In sostanza, ciò che rende contrastante il complesso di norme in esame non soltanto con il parametro dell'eguaglianza, ma anche con quello della razionalità intrinseca della scelta legislativa, è il fatto che — per neutralizzare gli effetti della diffusione delle conversazioni del parlamentare, casualmente intercettate — sia stato delineato un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio, omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, anch'essi coinvolti in quelle conversazioni.

6. — I commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

Le residue censure del giudice rimettente, riferite agli altri parametri evocati, restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 391

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Previsto deposito in cancelleria, in caso di mancata dichiarazione di residenza o mancata elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, quarto e quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 10 agosto 2006 dal Giudice di pace di Roma sezione distaccata di Ostia nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Claudio e il Comune di Roma, iscritta al n. 264 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, edizione straordinaria del 26 aprile 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento di sanzioni amministrative, irrogate dal Comune di Roma per violazioni del codice della strada, il Giudice di pace di Ostia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che il giudice rimettente denuncia il quarto comma dell'art. 22, nella parte in cui obbliga l'opponente, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, nonché il quinto comma dello stesso art. 22, nella parte in cui dispone, nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove risiede il giudice adito, che le notificazioni al ricorrente vengano eseguite mediante deposito in cancelleria;

che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, l'opponente, costituendosi di persona, ha dichiarato la propria residenza in Salcito (Campobasso) e il domicilio in Fiumicino (Roma), cioè in comuni che non sono sede del giudice di pace adito (Roma-Ostia), sicché alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione

si è provveduto, secondo la «prevalente, conforme e consolidata interpretazione giurisprudenziale» della Corte di cassazione (sezioni unite, sentenze numeri 5665 del 1991 e 2945 del 1990), avallata anche dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 42 del 1988), mediante deposito in cancelleria, nel rispetto della norma censurata;

che lo stesso giudice dà conto della mancata comparizione all'udienza del ricorrente, con la conseguente impossibilità di acquisire ulteriore documentazione relativa alla data di ricezione della notifica della opposta cartella di pagamento;

che, ad avviso del rimettente, la mancata presentazione nella prima udienza deriva dalla circostanza che l'opponente, costituitosi personalmente, a norma dell'art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, non ha ricevuto la notifica nel domicilio eletto di Fiumicino, essendo stata la notifica effettuata presso la cancelleria del giudice adito (Roma-Ostia);

che in generale, secondo il rimettente, l'orientamento maggioritario sopra menzionato della Corte di cassazione confligge con la pronuncia n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ha consentito l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che i commi quarto e quinto dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella interpretazione applicativa delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contrasterebbero:

con il combinato disposto degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., atteso che, rispetto alla difesa tecnica, la difesa personale — considerata «la minore competenza e diligenza del profano cittadino rispetto al professionista» — non può sottrarsi al principio di inviolabilità della difesa nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità;

sotto altro profilo e con i medesimi parametri, atteso che le norme denunciate determinerebbero una sperequazione fra pubblica amministrazione e privati, gravando soltanto sul privato cittadino che si trova a confliggere con la pubblica amministrazione, in quanto a quest'ultima viene «sempre ed ovunque» notificato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ed in quanto la stessa amministrazione, anche nel caso non si tratti dello stesso comune che ha irrogato le sanzioni, non ha difficoltà a nominare un procuratore domiciliato in quello stesso comune;

con l'art. 3 Cost., atteso che le norme censurate illegittimamente limitano i diritti dei cittadini, nel senso che «il cittadino, soltanto fittiziamente portato a conoscenza della fissazione dell'udienza, si trova inconsapevolmente impossibilitato (come nella fattispecie in esame) ad esercitare» i diritti collegati alla partecipazione all'udienza a norma dell'art. 183 del codice di procedura civile o, altrimenti, si trova «irragionevolmente gravato da costose incombenze per l'approccio alla cancelleria»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, non avendo il giudice rimettente sperimentato un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate;

che, nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della sollevata questione in relazione a tutti i parametri evocati, atteso che l'assetto dei diversi modelli procedimentali è materia riservata alla discrezionalità del legislatore (viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 431 del 1992);

che, ad avviso della difesa erariale, la doglianza secondo cui il «cittadino resistente» godrebbe di un trattamento processuale peggiore rispetto alla pubblica amministrazione non è fondata, tenuto conto che l'Avvocatura generale dello Stato ha una sede centrale ed è dislocata in varie sedi distrettuali stabilite *ex lege*.

Considerato che il Giudice di pace di Ostia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, come questa Corte ha già affermato, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario adito per la parte che sta in giudizio personalmente è un dato dell'ordinamento processuale variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali e sul quale «il Giudice delle leggi non può non riconoscere che questa è materia riservata alla discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 431 del 1992);

che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che l'onere di indicare la residenza o di eleggere domicilio deve essere inquadrato in un sistema che impone all'opponente di proporre l'opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, con assoluta indifferenza rispetto alla propria residenza ed all'eventualità che la stessa sia fuori dal comune sede del Giudice adito; che, pertanto, «la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza e dell'elezione di domicilio nel comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore [...], ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione» (ordinanza n. 231 del 2002);

che, inoltre, le diversità riscontrabili nella disciplina delle notificazioni tra la parte che sceglie di stare in giudizio personalmente e quella che nomina un difensore, non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che colui che decide di difendersi personalmente è interessato a seguire gli sviluppi dell'intera vicenda processuale, mentre chi nomina un difensore ha diritto di attendersi che quest'ultimo sia in condizione di svolgere efficacemente l'attività professionale in sua difesa (ordinanza n. 42 del 1988);

che, anche in merito alla asserita violazione del diritto di difesa, denunciata dal rimettente sotto il profilo dell'art. 111, secondo comma, Cost., vale l'orientamento di questa Corte per cui quest'ultimo parametro deve intendersi come esplicativo del «diritto di difesa considerato di per sé» (sentenza n. 321 del 2007, punti 4 e 6 del considerato in diritto);

che del tutto priva di fondamento è, infine, la doglianza relativa alla sperequazione fra pubblica amministrazione e privati, la quale prescinde dall'inquadramento delle norme censurate in un sistema processuale che impone all'opponente di proporre opposizione dinanzi al giudice del luogo ove la violazione è stata commessa, sistema già ritenuto ragionevole da questa Corte perché funzionale ad un più agevole espletamento delle formalità di notificazione (ordinanza n. 231 del 2002);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 392

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e di effettività della giurisdizione contabile - Questioni sollevate sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Mancata previsione della facoltà, per i soggetti assolti in primo grado, di chiedere la definizione agevolata del procedimento in caso di condanna in appello - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Questioni prive di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, art. 3.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata limitazione del ruolo del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative ipotizzabili - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze del 1° agosto, dell'11 luglio, del 28 giugno, del 17 luglio, del 29 novembre, del 26 ottobre e del 15 novembre 2006 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 46, 47, 48, 146, 279, 311 e 392 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9, 13, 17, 18 e n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza del 1 agosto 2006 (reg. ord. n. 46 del 2007), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa nel quale l'interessato, condannato in primo grado, aveva chiesto di potersi avvalere del meccanismo di definizione agevolata del procedimento introdotto dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei commi 231, 232 e 233 del citato art. 1;

che l'art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che, «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»;

che il successivo comma 232 aggiunge che «La sezione di appello, con decreto in Camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento»;

che il comma 233 dispone che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello»;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale del sistema introdotto dalle norme censurate, di definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa mediante il pagamento di una somma non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;

che, ad avviso della Corte rimettente, le norme denunciate sarebbero caratterizzate da una indeterminazione assoluta in ordine allo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio normativa diversa da quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa, con la conseguenza che esse, «connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato», si paleserebbero «come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile»;

che sarebbe irragionevole una riduzione predeterminata e pressoché automatica della responsabilità amministrativa e della misura del risarcimento, senza che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità;

che egualmente incostituzionale appare alla Corte rimettente l'attribuzione al giudice contabile di un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a fondamento dell'accoglimento della domanda di riduzione dell'addebito e della concreta determinazione della misura del risarcimento, avendo il legislatore indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un massimo risultanti dalla norma, senza fissare i criteri direttivi ai quali il giudice stesso deve attenersi;

che le norme denunciate, essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in forma generalizzata della responsabilità amministrativa con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili situazioni, confliggerebbero altresì con il principio secondo cui il giudice è soggetto alla legge, con grave *vulnus* del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario;

che identiche questioni sono state sollevate, con le medesime argomentazioni, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, investita di analoghe richieste di definizione agevolata di procedimenti di responsabilità amministrativa, con ordinanze dell'11 luglio 2006 (reg. ord. n. 47 del 2007), del 28 giugno 2006 (reg. ord. n. 48 del 2007) e del 15 novembre 2006 (reg. ord. n. 392 del 2007);

che, con ordinanza del 17 luglio 2006 (reg. ord. n. 146 del 2007), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, nel corso di analogo giudizio nel quale il soggetto condannato in primo grado aveva chiesto la definizione agevolata del procedimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

che, ad avviso del rimettente, le norme censurate sarebbero caratterizzate da una indeterminatezza assoluta circa lo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio normativa diversa da quella — puramente e semplicemente — della limitazione del risarcimento patrimoniale del soggetto condannato in primo grado, con la conseguenza che esse, dando luogo unicamente ad un effetto premiale ingiustificato, si paleserebbero come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile;

che le norme denunciate contrasterebbero anche con il principio del libero convincimento del giudice (art. 101 Cost.), giacché non offrirebbero alcun criterio di orientamento per il giudice contabile;

che il principio di eguaglianza sarebbe violato anche perché la normativa censurata sarebbe applicabile soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, con la conseguenza che essa, irragionevolmente, risulterebbe inapplicabile ai soggetti che, assolti in primo grado, vedano tale sentenza riformata in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero;

che sarebbe violato, inoltre, l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché il pubblico ministero presso la Corte dei conti viene evocato nel solo comma 232 e soltanto per essere sentito in Camera di consiglio quando la sezione di appello deve deliberare in merito alla richiesta di definizione agevolata: infatti, «per tale funzione, limitata e marginale (che si sostanzia nell'espressione di un «parere»), del pubblico ministero, il procedimento regolato dai commi 231-233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 non assume, sostanzialmente, carattere bilaterale, per cui la funzione di «parte» del pubblico ministero contabile (nell'ottica — anche del «giusto processo» — dell'art. 111 Cost.) viene, nella specie, quasi pretermessa (con la conseguenza — fra l'altro — che, in tal modo, vengono pesantemente compressi i diritti e gli interessi della pubblica amministrazione, dei quali il pubblico ministero è chiaramente portatore, in uno all'interesse generale dell'Ordinamento)»;

che identiche questioni sono state sollevate, con le medesime argomentazioni, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, investita di analoghe richieste di definizione agevolata di procedimenti di responsabilità amministrativa, con ordinanze del 29 novembre 2006 (reg. ord. n. 279 del 2007) e del 26 ottobre 2006 (reg. ord. n. 311 del 2007).

Considerato che le questioni sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, investono le norme sulla definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, introdotte dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006);

che le norme censurate prevedono: che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza» (comma 231); che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento» (comma 232); che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello» (comma 233);

che, secondo tutte le ordinanze di rimessione, le norme denunciate violerebbero gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, perché sarebbero ancorate all'unica ratio di limitare il risarcimento patrimoniale dovuto dal soggetto condannato in primo grado e determinerebbero perciò un effetto premiale ingiustificato, con conseguente negazione, illogica e ingiustificata, dei principi del buon andamento e del controllo contabile; inoltre, in contrasto con l'art. 101 della Costituzione, le norme stesse inciderebbero sul principio del libero convincimento del, non prevedendo alcun criterio di orientamento per il giudice contabile, laddove nel sistema positivo vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo di tale giudice che, a tal fine, può tenere conto del comportamento e del livello di responsabilità, nonché delle capacità economiche del soggetto responsabile;

che alcune ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 146, n. 279 e n. 311 del 2007) prospettano ulteriori profili di illegittimità in riferimento a parametri diversi: con esse, infatti, viene denunciata la violazione, ancora, dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero; viene dedotto, altresì, il contrasto delle norme censurate con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo;

che, considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti, per essere esaminati congiuntamente e decisi con unica pronuncia;

che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione, questioni identiche sono state esaminate con la sentenza n. 183 del 2007, e dichiarate non fondate e inammissibili;

che, come la Corte ha già statuito nella citata sentenza, le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, in quanto l'operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione di merito, da parte del giudice contabile, sul fatto che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta;

che, inoltre, le norme denunciate vanno collocate nell'ambito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno; e, muovendosi all'interno del perimetro di tale discrezionalità decisionale, esse consentono l'accoglimento dell'istanza di definizione in appello solo se il giudice — avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione — ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado;

che, pertanto, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo, devono essere dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione;

che manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, sul rilievo che le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero: difatti, nei giudizi *a quibus*, tutti i convenuti sono stati condannati in primo grado;

che del pari manifestamente inammissibili sono le questioni di legittimità costituzionale concernenti la limitazione dei poteri del pubblico ministero contabile, giacché tali questioni sono state sollevate senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo i rimettenti verificato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti in giudizi,

1) *dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

2) *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 146, 279 e 311 del registro ordinanze del 2007.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 393

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo - Richiesta di restituzione atti al remittente per *ius superveniens* - Reiezione.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa indicazione di uno specifico *petitum* - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata irragionevole parificazione fra l'imprenditore persona fisica e l'imprenditore persona giuridica - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

- R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 27 giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Brescia nel procedimento civile vertente tra il Fallimento Panatronic S.r.l. e Poste Italiane S.p.A., iscritta al n. 278 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 27 giugno 2006, il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questione incidentale di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui tale disposizione non prevede più che la corrispondenza diretta al fallito debba essere consegnata direttamente al curatore del fallimento;

che il rimettente è chiamato a giudicare in ordine al reclamo presentato dal curatore del fallimento di una società di capitali avverso il provvedimento col quale era stata rigettata la richiesta di emissione di misura cautelare volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 48 legge fall., l'ordine a Poste Italiane S.p.A. di consegnare al predetto curatore la corrispondenza che «fosse giacente, pervenisse o fosse indirizzata» alla società fallita;

che, affermata l'applicabilità al fallimento *de quo*, dichiarato con sentenza del 4 febbraio 2006, dell'art. 48 legge fall. nel testo riformato dall'art. 45 del d.lgs. n. 5 del 2006, il giudice *a quo* ha precisato che, mentre il testo previgente della citata disposizione prevedeva che la corrispondenza inviata al fallito dovesse essere consegnata al curatore, il quale tratteneva presso di sé solo quella riguardante il fallimento, l'attuale testo normativo prevede che sia il fallito, ricevuta la corrispondenza a lui indirizzata, a dover consegnare al curatore quella inerente i rapporti compresi nel fallimento;

che, secondo il rimettente, alla luce della vigente legislazione, il reclamo cautelare dovrebbe essere respinto, con ciò evidenziandosi, sotto il profilo della rilevanza, la ammissibilità della questione di legittimità costituzionale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Brescia, ritenuto di doverla esaminare alla stregua degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rileva che l'art. 142 legge fall., nel testo vigente a decorrere dal 16 luglio 2006, prevede che l'imprenditore fallito, se persona fisica, possa ottenere il beneficio della «esdebitazione» a condizione di non aver violato le disposizioni di cui all'art. 48 della stessa legge, mentre, per il caso dell'amministratore della società di capitali, non è prevista, in caso di violazione dell'art. 48 legge fall., alcuna «sanzione»;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe, in tal modo, di fatto consentito agli amministratori di società di non consegnare al curatore del fallimento la corrispondenza indirizzata alla società medesima, occultando informazioni utili per l'individuazione dei beni sottoposti alla procedura, con nocumento dei creditori che risulterebbero così privi di adeguata tutela processuale, risultando in tal modo violato l'art. 111 della Costituzione;

che, per il giudice *a quo*, sarebbe, altresì, violato l'art. 24 della Costituzione, poiché la tutela dei creditori fallimentari sarebbe subordinata alla volontà del soggetto passivo della procedura;

che, infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede la medesima disciplina sia nei riguardi dell'imprenditore individuale, in relazione al quale possono effettivamente sussistere le esigenze di tutela della riservatezza richiamate a livello costituzionale dall'art. 15 della Costituzione, sia nei riguardi dell'imprenditore che operi sotto forma di società di capitali, la cui corrispondenza, necessariamente relativa a soli rapporti commerciali, non giustifica la medesima tutela;

che l'applicabilità della medesima disciplina a situazioni fra loro così difformi sarebbe indice della sua irragionevolezza;

che ulteriore profilo di irragionevolezza sarebbe rappresentato dal fatto che, essendo la preclusione all'accesso alla esdebitazione applicabile solo all'imprenditore individuale che non consegni al curatore la corrispondenza inerente al fallimento, solo questo sarà «spinto» ad adempiere all'obbligo di consegna, strumentale alla tutela dei creditori;

che in tal modo, però, il bilanciamento degli interessi fra tutela della segretezza della corrispondenza e tutela dei creditori concorsuali risulterà irragionevolmente sperequato, nel senso che, là dove è minore — se non inesistente — l'interesse alla riservatezza, di fatto minore sarà anche la tutela dei creditori, che risulterà più intensa là dove è, invece, riscontrabile un'apprezzabile esigenza di riservatezza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della questione;

che per l'Avvocatura la norma in questione è volta ad assicurare tutela alla segretezza della corrispondenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione, senza porsi in contrasto con gli artt. 111 e 24 della Costituzione, poiché i creditori fallimentari possono agire nei confronti del fallito per l'adempimento dell'obbligo di consegna su di lui gravante;

che la previsione della impossibilità di accedere alla esdebitazione solo nei confronti delle persone fisiche è conseguenza della diversità strutturale fra queste ultime e le persone giuridiche;

che la necessità del generale rispetto di quanto dettato dall'art. 15 della Costituzione giustifica la ampiezza della portata della norma denunciata della quale, in quanto collegata al ricordato precetto costituzionale, non è concepibile la secca rimozione;

che, infine, violerebbe la discrezionalità del legislatore la introduzione di un regime alternativo a quello esistente;

che, con memoria illustrativa depositata il 18 settembre 2007, la Avvocatura dello Stato ha informato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 settembre 2007, ha approvato lo schema di un decreto legislativo correttivo delle modifiche introdotte alla legge fallimentare;

che fra le norme oggetto di «correzione» vi è anche il nuovo art. 48, il quale, nel testo scaturito dal recente provvedimento governativo, prevede che l'obbligo di trasmissione al curatore del fallimento della corrispondenza ricevuta concerne solo il fallito persona fisica, mentre al comma 2, di nuova introduzione, prevede che «La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore»;

che, in considerazione della imminente pubblicazione di tale provvedimento, la difesa erariale chiede che gli atti siano restituiti al rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Brescia dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui, senza distinguere fra imprenditore persona fisica e imprenditore persona giuridica, non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto del quale sia stato dichiarato il fallimento debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, il quale aveva diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali, prevedendo, invece, l'obbligo per l'imprenditore fallito, o per gli amministratori o i liquidatori in caso di fallimento di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

che deve, preliminarmente, essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al giudice rimettente, formulata dalla Avvocatura generale dello Stato nella sua memoria illustrativa del 18 settembre 2007 e fondata sulla intervenuta modificazione della disposizione censurata per effetto della approvazione da parte del Consiglio dei ministri di uno schema di decreto legislativo il quale apporta modifiche sostanziali al testo della disposizione censurata;

che, infatti, così come formulata, la richiesta non può essere accolta, posto che l'avvenuta approvazione in sede governativa dello schema di decreto legislativo, prima del perfezionamento della procedura volta alla formazione degli atti aventi forza di legge, non ha alcuna idoneità a modificare il diritto oggettivo e, quindi, a giustificare, sulla premessa di un mutamento normativo, la restituzione degli atti al giudice rimettente onde consentire a questo di esaminare la perdurante rilevanza della questione;

che deve, tuttavia, rilevarsi che, successivamente al deposito da parte della Avvocatura erariale della ricordata memoria illustrativa, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2007 il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale, all'art. 4, comma 1, modifica la norma censurata;

che, peraltro, neppure tale circostanza appare idonea a giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, una volta che si consideri che, pur prescindendosi dai profili relativi alla applicabilità delle modifiche introdotte col decreto legislativo n. 169 del 2007 alle procedure fallimentari già pendenti, la data della sua entrata in vigore è fissata, dall'art. 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo, al 1° gennaio 2008;

che il giudice rimettente ravvisa una violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione nel fatto che l'art. 48 legge fall. non preveda alcuna «sanzione» (*rectius*: conseguenza pregiudizievole) a carico dell'amministratore di società di capitali che ometta di consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza a contenuto patri-

moniale da lui ricevuta, avendo questi la possibilità di «occultare [...] informazioni utili per l'individuazione dei beni sottoposti ad esecuzione concorsuale», così cagionando nocimento ai creditori, privi di «adeguata tutela nel processo» in quanto questa sarebbe subordinata «alla volontà del soggetto passivo del fallimento»;

che, anche a non voler considerare che l'evenienza, paventata dal ricorrente, — per cui non sarebbe sanzionabile il comportamento dell'amministratore di una società di capitali fallita il quale, attraverso la mancata trasmissione al curatore della corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento, venga a nascondere beni fallimentari — è esclusa in quanto l'ordinamento prevede quale reato la condotta di chi, rivestendo, fra l'altro, la qualità di amministratore o liquidatore di società dichiarata fallita, occulti beni del fallimento (artt. 216 e 223 legge fall.), deve rilevarsi che, in realtà, il rimettente si limita a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare uno specifico *petitum* e senza precisare quale intervento di questa Corte sarebbe necessario onde ricondurre la norma censurata a legittimità costituzionale;

che analoghe considerazioni valgono in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, argomentata sulla base della asserita diversità fra imprenditore persona fisica e imprenditore persona giuridica, tale da non giustificare, sotto il profilo della ragionevolezza, la adozione, quanto alla tutela della libertà e segretezza della corrispondenza a tali soggetti indirizzata, di una medesima disciplina;

che, in particolare, sul punto, oltre alla indeterminatezza del *petitum* formulato a questa Corte, emerge il fatto che il rimettente, di fronte ad una fattispecie normativa che realizza un bilanciamento di interessi fra i valori costituzionali in giuoco — quello della segretezza e libertà della corrispondenza, direttamente presidiato dall'art. 15 della Costituzione, e quello della tutela giudiziaria della iniziativa economica — sollecita a questa Corte, sulla base di una sua personale sensibilità alla tematica in questione, la adozione di un altro, diverso, criterio di bilanciamento la cui individuazione, nella molteplicità delle soluzioni possibili, è, però, rimessa alla prudente discrezionalità del legislatore;

che, attese le considerazioni che precedono e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 279, n. 186 e n. 35 del 2007 quanto al primo profilo, nonché sentenza n. 377 del 1994 e ordinanza n. 302 del 1998 quanto al secondo), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 394

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzione amministrativa - Impiego di lavoratore irregolare - Irrogazione di sanzione ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione coattiva - Mancata individuazione del soggetto legittimato a riscuotere e delle modalità stesse della riscossione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice a quo nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, promosso con ordinanza del 7 giugno 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Bombo Due di Donadello Luciana & C. s.n.c. contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna iscritta al n. 614 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Bologna — nel corso di un giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate di Bologna, relativa a sanzioni pecuniarie comminate alla società Bombo Due di Donadello Luciana & C. s.n.c. per l'impiego di lavoratori irregolari — con ordinanza in data 7 giugno 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente, accogliendo l'eccezione prospettata dalla società ricorrente, osserva come l'art. 3, comma 5, del citato decreto ha riservato all'Agenzia delle entrate il potere di irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'utilizzo di lavoratori irregolari, così attribuendo «inopportuno e senza una valida giustificazione di carattere sistematico» ad un organo tributario una competenza che esulerebbe da quella sua specifica, «posto che la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa e l'irrogazione della medesima va commisurata [...] al costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi di categoria», così incidendo in una sfera propria degli enti previdenziali;

che, tuttavia, ad avviso della Commissione, la disposizione censurata non individuerrebbe il soggetto competente a riscuotere coattivamente la sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate, non potendo tale potere ritenersi compreso in quello, diverso ed espressamente attribuito, di constatazione della violazione e di irrogazione della sanzione;

che, infatti, il richiamo, contenuto nell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002 alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), dovrebbe intendersi riferito al solo procedimento di irrogazione della sanzione e non anche a quello di riscossione, non essendo sufficiente, a tal fine, «il solo e generico richiamo» al citato decreto;

che, d'altra parte, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale dispone che per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce, non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame nel quale la sanzione non è connessa alla violazione di disposizioni tributarie né all'accertamento o alla riscossione di tributi;

che l'applicazione analogica o estensiva dell'art. 24 richiamato, ad avviso del rimettente, non sarebbe possibile dal momento che tale disposizione imporrebbe al contribuente un sacrificio economico e dunque sarebbe di stretta interpretazione;

che, pertanto, secondo il giudice *a quo*, il procedimento di riscossione posto in essere dall'Agenzia delle entrate sarebbe illegittimo a causa del difetto di legittimazione della stessa;

che, quanto alle modalità della riscossione della sanzione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), essa potrebbe avvenire «senz'altro [...] a mezzo ruolo», il quale costituirebbe la modalità secondo cui si procede alla riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi;

che il giudice *a quo* ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002 nella parte in cui omette di individuare e di disciplinare la legittimazione soggettiva a riscuotere e le modalità della riscossione coattiva della sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che la sanzione potrebbe essere irrogata ma non riscossa «con conseguente inutilità dello stesso procedimento di irrogazione»;

che, in ordine alla rilevanza della questione, la Commissione tributaria osserva come la decisione della Corte, sia in caso di accoglimento che di rigetto, sarebbe «destinata a risolvere il dubbio in ordine alla titolarità del potere di riscossione della sanzione e alla legittimazione in capo alla Agenzia delle entrate alla relativa iscrizione a ruolo»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto, preliminarmente, che venga disposta la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la perdurante rilevanza della questione alla luce del sopravvenuto decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, oltre a modificare completamente la sanzione prevista per l'utilizzo di lavoratori irregolari, dispone che all'irrogazione di tale sanzione provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

che l'Avvocatura, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sotto molteplici profili: essa sarebbe formulata in termini dubitativi; non si comprenderebbe l'esatto contenuto della norma censurata, né le ragioni per cui non sarebbe possibile una lettura costituzionalmente orientata della stessa, né sotto quale profilo sarebbe dedotta la violazione dell'art. 3 Cost; la motivazione in ordine alla rilevanza della questione sarebbe, infine, meramente apparente;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata dal momento che rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non irrazionale, determinare le modalità di recupero della sanzione.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Bologna dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui omette di individuare e di disciplinare la legittimazione soggettiva a riscuotere e le modalità della riscossione coattiva della sanzione per l'utilizzo di lavoratori irregolari irrogata dall'Agenzia delle entrate;

che il rimettente, nel prospettare la questione, non ha argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci in relazione alla riconducibilità alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame;

che, infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale, poiché la disposizione citata stabilisce che competente ad irrogare la sanzione per l'impiego di lavoratori irregolari è l'Agenzia delle entrate, le relative controversie apparterebbero al giudice tributario il quale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), conosce tutte le controversie concernenti «le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari»;

che un opposto orientamento esclude la sussistenza della giurisdizione tributaria dal momento che — secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 144 del 1998 — presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione (art. 102, secondo comma) sarebbe che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, mentre la sanzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 avrebbe solo indirettamente valenza tributaria, concernendo, invece, in via diretta l'elusione degli oneri contributivi e la violazione di norme previdenziali;

che al riguardo questa Corte, nell'ordinanza n. 34 del 2006 — nel dichiarare la manifesta inammissibilità di questioni concernenti l'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, con le quali si censurava l'attribuzione al giudice tributario della giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari — ha ritenuto che i giudici rimettenti avessero omesso di valorizzare «la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, rimanendo ancorati al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione, venendo meno, quindi, al doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una diversa interpretazione conforme a Costituzione» (si vedano, altresì, le ordinanze n. 94 e n. 35 del 2006);

che, dunque, l'esistenza di orientamenti diversi rendeva necessario che il rimettente motivasse espressamente sulla sussistenza della propria giurisdizione nella controversia sottoposta al suo esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione in punto di rilevanza della questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1335

N. 395

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto di lavoro - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice *a quo* nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 20 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Belardi Lorenzo contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Milano 3 iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 20 ottobre 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nella parte in cui esclude dall'ambito dei mezzi istruttori utilizzabili nel processo tributario, la prova testimoniale, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che l'incidente di costituzionalità è sollevato nel corso del giudizio di impugnazione del provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate di Milano ha irrogato, nei confronti di B.L., titolare di un salone per parrucchiere, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per l'impiego di una lavoratrice non risultante dalle scritture obbligatorie;

che il ricorrente nel giudizio *a quo* ha contestato che la sanzione sia stata calcolata in relazione al periodo di tempo 1° gennaio - 1° ottobre 2004, sostenendo che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio soltanto pochi giorni prima della constatazione dell'infrazione, chiedendo, quindi, di essere ammesso a provare con testimoni tale circostanza;

che il giudice *a quo*, dopo aver rilevato che sussiste «anche in base al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. [...] la giurisdizione delle commissioni tributarie, già peraltro, sia pure implicitamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 144 del 2005)», osserva che l'istanza di ammissione della prova testimoniale formulata dal ricorrente, dovrebbe essere rigettata in base al «chiaro disposto» dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992;

che tuttavia, a suo avviso, la prova per testi costituirebbe l'unico mezzo attraverso il quale il trasgressore può provare che il rapporto di lavoro ha avuto inizio in epoca successiva alla data presunta per legge con la conseguenza che l'esclusione di tale prova vanificherebbe la pronuncia della Corte, che ha riconosciuto al trasgressore la possibilità di dimostrare che il rapporto irregolare ha avuto inizio in una data diversa rispetto a quella indicata dall'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002;

che, pertanto, la Commissione tributaria ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione al principio di ragionevolezza, «perché non si può in astratto riconoscere la possibilità di provare una determinata circostanza e contemporaneamente negare l'unico mezzo di prova (testimonianza) che la parte può produrre»;

che la disposizione censurata violerebbe inoltre il diritto di difesa perché il ricorrente potrebbe difendersi solo «provando con testi il 'fatto' sul quale ha fondato la domanda»; contrasterebbe altresì con l'art. 111, secondo comma, Cost., perché le parti non sarebbero in condizioni di parità, essendo riconosciuta solo all'amministrazione la possibilità di «usufruire di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale»;

che, d'altra parte, la mancata estensione al giudice tributario — da considerarsi «un giudice amministrativo, in senso lato» — della possibilità di disporre l'ammissione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, introdotta nel giudizio amministrativo dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sarebbe priva di razionale giustificazione;

che il rimettente ritiene rilevante la questione prospettata in considerazione della richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dal ricorrente e del fatto che il rigetto dell'istanza comporterebbe il rigetto del ricorso, mentre l'ammissione della prova potrebbe portare al suo accoglimento con annullamento dell'atto impugnato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione sia in quanto il giudice *a quo* non avrebbe svolto alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, con specifico riguardo alle peculiarità del giudizio tributario che giustificerebbero il relativo regime probatorio, sia in quanto avrebbe omissso ogni tentativo di interpretazione — anche in ordine alla effettiva sussistenza della giurisdizione tributaria — tale da superare il presunto vizio di costituzionalità;

che, quanto al merito, la Corte, con la sentenza n. 18 del 2000, si sarebbe già pronunciata sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario, dichiarando la questione infondata in relazione ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente il quale, d'altra parte, non avrebbe svolto alcuna argomentazione tale da indurre a rivedere la precedente decisione;

che, in ogni caso, l'esclusione della prova per testi dal processo tributario sarebbe frutto di una precisa scelta del legislatore giustificata dalla peculiarità della materia tributaria e dalla sostanziale inutilità di una prova priva della attendibilità della prova documentale;

che rientrerebbe, comunque, nella discrezionalità del legislatore limitare i singoli mezzi istruttori con scelta non irragionevole, peraltro operata anche nell'ambito del processo civile, ove, in relazione a determinati fatti o rapporti, la prova può essere fornita solo per iscritto;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 111 Cost., il giudice *a quo* non avrebbe tenuto conto del fatto che, anche secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente avrebbe lo stesso potere dell'amministrazione di introdurre mezzi di prova o indizi raccolti in sede extraprocessuale, di tal che non sarebbe alterata la posizione di parità delle parti nel processo.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano dubita — in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nella parte in cui esclude dall'ambito dei mezzi istruttori utilizzabili nel processo tributario la prova testimoniale;

che il rimettente, nel prospettare la questione, ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in relazione alle controversie concernenti la sanzione per l'utilizzo di lavoratori irregolari «anche in base al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ.»;

che, attraverso il richiamo a tale disposizione, il giudice *a quo* mostra di aver tenuto conto, sia pure implicitamente, delle modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, e in particolare del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, commi 3 e 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;

che la commissione tributaria ritiene, evidentemente, che, anteriormente alle modifiche normative suddette, le controversie in esame appartenessero alla giurisdizione tributaria;

che tale conclusione risulta tutt'altro che pacifica essendosi formati al riguardo orientamenti non univoci;

che, infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale, poiché la disposizione citata stabilisce che competente ad irrogare la sanzione per l'impiego di lavoratori irregolari è l'Agenzia delle entrate, le relative controversie apparterrebbero al giudice tributario il quale, ai sensi l'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), conosce tutte le controversie concernenti «le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari»;

che un opposto orientamento esclude la sussistenza della giurisdizione tributaria dal momento che — secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 144 del 1998 — presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione (art. 102, secondo comma) sarebbe che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, mentre la sanzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 avrebbe solo indirettamente valenza tributaria, concernendo, invece, in via diretta l'elusione degli oneri contributivi e la violazione di norme previdenziali;

che al riguardo questa Corte, nell'ordinanza n. 34 del 2006 — nel dichiarare la manifesta inammissibilità di questioni concernenti l'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, con le quali si censurava l'attribuzione al giudice tributario della giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari — ha ritenuto che i giudici rimettenti avessero omesso di valorizzare «la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, rimanendo ancorati al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione, venendo meno, quindi, al doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una diversa interpretazione conforme a Costituzione» (si vedano, altresì, le ordinanze n. 94 e n. 35 del 2006);

che, dunque, l'esistenza di orientamenti diversi rendeva necessario che il rimettente motivasse espressamente sulla sussistenza della propria giurisdizione nella controversia sottoposta al suo esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione in punto di rilevanza della questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 396

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza rispetto al più grave reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e omessa considerazione di interpretazione alternativa fornita dalla Cassazione con conseguente mancata sperimentazione di interpretazione *secundum constitutionem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) art. 186, sostituito dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di N. F., con ordinanza del 3 aprile 2006, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di N. F., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2006, il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui detta norma prevede la competenza del tribunale, anziché del giudice di pace, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool;

che, riferisce il rimettente, N. F., imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada, ha eccepito nel corso del giudizio tale illegittimità costituzionale, denunciando la disparità di trattamento, in tema di competenza, tra le fattispecie normative previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;

che, osserva il rimettente, a seguito della riforma legislativa prevista dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, e successiva legge di conversione legge 1° agosto 2003, n. 214, per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, è stato introdotto il regime della attribuzione di competenza al tribunale, *ratione materiae*;

che al contrario, secondo il Tribunale rimettente, la fattispecie prevista dall'art. 187 del codice della strada è stata incisa dalla riforma *de qua* limitatamente alla disciplina sanzionatoria, dovendosi ritenere che sia rimasta invariata l'originaria attribuzione di competenza per materia al giudice di pace;

che, di conseguenza, per la guida in stato di ebbrezza la competenza sarebbe devoluta al tribunale, mentre per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la competenza per il giudizio resterebbe al giudice di pace;

che, secondo il rimettente, tale diversa attribuzione di competenza, per fattispecie che presentano la medesima *ratio*, integrerebbe una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;

che, infatti, in forza della riforma introdotta, nel procedimento per il reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, previsto dall'art. 187 del codice della strada, sussistendo la competenza del giudice di pace l'imputato potrà beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, della dichiarazione di improcedibilità *ex art.* 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), per la particolare tenuità del fatto;

che, inoltre, in tale fattispecie, la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto è stata sostituita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 274 del 2000, con la pena alternativa della pena pecuniaria e della permanenza domiciliare (ovvero con la pena del lavoro di pubblica utilità), con la conseguente possibilità per il reo di chiedere l'oblazione *ex art.* 162-*bis* del codice penale;

che, al contrario, nel procedimento previsto per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada, punito con pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, sarebbe preclusa all'imputato la possibilità di accedere all'oblazione;

che ciò determinerebbe una ingiustificata differenza di trattamento tra le due fattispecie;

che invero, prosegue il rimettente, le due fattispecie incriminatrici (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) tutelano il medesimo bene giuridico, che è quello dell'ordine pubblico, hanno il medesimo oggetto giuridico, in quanto la condotta consiste nel guidare in stato di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di sostanze che menomano la concentrazione e prontezza di riflessi, e sono caratterizzate dal medesimo elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza e volontà di mettersi alla guida di un veicolo in tale stato;

che la disparità di trattamento tra le due situazioni previste dalle suindicate norme incriminatrici dunque, secondo il rimettente, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, considerato che in base a diverse sentenze della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 13 del 1986 e n. 241 del 1989) una figura caratteristica del giudizio di ragionevolezza è costituita dalla «incoerenza», rilevabile nel caso di involontari scoordinamenti legislativi o attraverso la totale inesistenza di correlazioni tra fine della legge e differenziazioni normative, o attraverso il totale scoordinamento delle differenziazioni normative rispetto al fine positivamente individuabile;

che, con memoria depositata il 19 marzo 2007, è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, e ha chiesto che la questione, invadendo la sfera di discrezionalità riservata al legislatore, fosse dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;

che, con atto depositato in data 7 maggio 2007, N. F., che aveva sollevato l'eccezione nel corso del giudizio di merito, si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale che aveva sollecitato, svolgendo ulteriori deduzioni a sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Considerato che il giudice monocratico del Tribunale di Roma dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui detta norma prevede la competenza del tribunale, anziché del giudice di pace, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool;

che il rimettente, in primo luogo, ha ommesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che tale omissione comporta — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 45, 72, 91 e 132 del 2007) — la manifesta inammissibilità della questione sollevata;

che, in ogni caso, il rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l'interpretazione alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferimento all'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza;

che in tal modo il rimettente si è sottratto all'obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, le ordinanze nn. 133 e 47 del 2007 e, con riguardo a fattispecie diverse, la sentenza n. 188 del 1995, le ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005 e l'ordinanza n. 63 del 1989).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1337

N. 397

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente *more-uxorio* di donna in stato di gravidanza o con prole di età inferiore a sei mesi - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, del dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia naturale - Mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie (cittadinanza del ricorrente nel giudizio *a quo*) - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 25 novembre 2005 dal giudice di Pace di Catania sul ricorso proposto da C.R. contro la Prefettura di Catania ed altra iscritta al n. 379 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 novembre 2005, il giudice di pace di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui non estende al padre naturale, cittadino extracomunitario, il beneficio della sospensione del provvedimento di espulsione in ipotesi di convivente in stato di gravidanza ovvero in presenza di prole dall'età infrasemestrale», in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto il ricorso proposto da C.R. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Catania;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che dalla parificazione della «posizione del soggetto coniugato con donna in stato di gravidanza, o partoriente da non oltre sei mesi, con quella della consorte», operata dalla sentenza n. 376 del 2000 — con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della disposizione censurata, nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione previsto per la donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio anche al marito convivente con quest'ultima — discenderebbe che «il divieto di espulsione deve essere esteso anche al convivente *more uxorio*»;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, non assicurando alcuna tutela alla «c.d. famiglia di fatto», da un lato, omette di riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona che si esprimono nell'ambito di detta formazione sociale, in violazione dell'art. 2 Cost., dall'altro, condiziona ingiustificatamente l'operatività del divieto di espulsione allo «status personale» del destinatario del provvedimento di allontanamento, e, in particolare, alla sua «condizione di celibato o di connubio», in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, inoltre, sempre ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si pone in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., che «delinea la famiglia quale cellula primigenia della società» principalmente «fondata su legami naturali mutuati dallo *ius romano* quali la *cohabitatio* e la *maritalis affectio* i quali si sottraggono al vincolo formale del matrimonio», con conseguente «parificazione tra famiglia legittima» e famiglia «di fatto»;

che, pertanto, la «mancata concessione al padre del beneficio della sospensione dell'espulsione fino al compimento del sesto mese di età del figlio», nell'ipotesi di famiglia di fatto, determina non solo la lesione dell'unione dei conviventi, ma anche un'ingiusta discriminazione del figlio naturale rispetto a quello legittimo, atteso che solo quest'ultimo potrebbe beneficiare della figura paterna in un momento fondamentale della crescita;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* afferma che la «risoluzione della controversia non può prescindere dall'applicazione della norma» impugnata, precisando, al riguardo, che il ricorso avverso il decreto di espulsione oggetto del giudizio *a quo* risulta proposto da un cittadino extracomunitario convivente da diversi anni con una donna, dall'unione con la quale — in data 24 settembre 2005 — sono nate tre figlie dallo stesso riconosciute;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, preliminarmente, la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, quanto al merito, a parere della difesa erariale, la questione risulterebbe infondata, in quanto l'esecuzione del provvedimento di espulsione non pregiudicherebbe il diritto-dovere dell'interessato di adempiere alle proprie funzioni di padre, una volta che il nascituro sia venuto al mondo e sia dallo stesso riconosciuto;

che, in particolare, in favore del ricorrente, in quanto convivente e non unito in matrimonio con la madre del nascituro, non potrebbe essere invocata la sentenza n. 376 del 2000, con la quale questa Corte, al fine di assicurare un'adeguata tutela alla famiglia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedeva il divieto di espulsione nei confronti del marito convivente con donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, atteso che con tale sentenza questa Corte avrebbe inteso tutelare la sola convivenza fondata sul vincolo del coniugio, senza distinzione o separazione di ruoli fra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi, secondo i principi affermati con la sentenza n. 341 del 1991;

che, infine, la difesa erariale ritiene non applicabile, al caso sottoposto al rimettente, la legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città), che ha introdotto una disciplina a tutela della funzione genitoriale a prescindere dall'esistenza del rapporto di coniugio, attesa la presenza irregolare nel territorio dello Stato del ricorrente.

Considerato che il giudice di pace di Catania dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella

parte in cui non estende al padre naturale, cittadino extracomunitario, il beneficio della sospensione del provvedimento di espulsione in ipotesi di convivente in stato di gravidanza ovvero in presenza di prole dall'età infrasemestrale»;

che il rimettente omette di specificare la cittadinanza del soggetto ricorrente nel giudizio *a quo*;

che tale elemento, invece, risulta determinante ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998 — come esplicitamente stabilisce l'art. 1 — si applica solo «ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»;

che, ai fini della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, la condizione soggettiva di «cittadino extracomunitario» è suscettibile di modificazioni in dipendenza dell'eventuale adesione all'Unione europea dello Stato di cui il soggetto in questione abbia, in ipotesi, la cittadinanza (come, infatti, è accaduto nelle more del presente giudizio per la Romania e la Bulgaria);

che il giudice *a quo*, al contrario, si è limitato ad indicare il nome e il cognome del ricorrente avverso il decreto di espulsione, elementi evidentemente insufficienti a dimostrarne la «cittadinanza extracomunitaria»;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per la mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dal giudice di pace di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 398

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni di carattere settoriale in materia di sanità, trasporti, ecologia, urbanistica, personale e di modifica di precedenti leggi regionali - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione delle norme censurate - Rinuncia al ricorso seguita dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22, Titolo II, capi da VI a XI, Titolo III, e artt. 7 e 31, comma 1, lettera *c*).
- Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lettera *e*), e terzo comma; d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, artt. 15 e 16; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; legge 27 dicembre 1997, n. 449; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lettera *a*); d.P.C.m. 8 luglio 2003; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE ;

Giudici: Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del titolo II, capi da VI a XI, del titolo III e degli articoli 7 e 31, comma 1, lettera *c*), della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 settembre 2006 e depositato il 26 settembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale: *a*) del titolo II, capi da VI a XI, e del titolo III, della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni,

in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208); *b*) dell'art. 7 della stessa legge della regione Puglia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, Costituzionale, all'art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); *c*) dell'art. 31, comma 1, lettera *c*), della stessa legge della Regione Puglia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Costituzionale, all'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici), e al d.P.C.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

che, in particolare, quanto ai censurati titoli II, capi da VI a XI, e III della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente lamenta che essi, pur essendo contenuti in una legge di bilancio, contengono disposizioni di carattere settoriale «in materia di beni culturali, in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonché altre disposizioni di integrazione e modifica a precedenti leggi regionali»;

che tali norme eccederebbero, quindi, i limiti contenutistici di una legge di bilancio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000 e, in particolare, con gli articoli 15 e 16 dello stesso, a norma dei quali la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione potrebbero autorizzare esclusivamente variazioni al bilancio medesimo e non potrebbero contenere disposizioni di altro tipo;

che quanto, poi, al censurato art. 7 della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente afferma che esso sopprime l'inciso «la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione» dai commi *1-bis* e *1-quater* dell'art. 4 della legge della regione Puglia 4 dicembre 2001, n. 3 (Disposizioni di carattere finanziario), i quali disciplinano l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;

che, così facendo, la norma denunciata determinerebbe, in contrasto con la legge statale, l'estensione dell'esenzione tributaria a tutti gli automezzi che «di fatto» vengono destinati alle attività di soccorso e di protezione civile nella regione Puglia, senza che tale destinazione debba necessariamente risultare dalla carta di circolazione;

che, a detta dello stesso ricorrente, l'eliminazione del suddetto inciso eccede la competenza legislativa regionale — limitata alla variazione delle aliquote fra un massimo e un minimo fissati dalla legislazione statale — e si pone in contrasto con l'articolo 17 del d.P.R. n. 39 del 1953, conseguentemente violando l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Costituzionale, in materia di sistema tributario dello Stato;

che infine, quanto al censurato art. 31, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente rileva che esso modifica l'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz), prevedendo come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, e ciò in violazione di quanto previsto dalla legislazione statale e, in particolare, dal d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della legge n. 36 del 2001 in tema di inquinamento elettromagnetico, il quale fissa invece, come obiettivo di qualità, un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 6 V/m;

che si è costituita la regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso;

che, in riferimento alla questione relativa ai titoli II, capi da VI a XI, e III della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente contesta quanto sostenuto dalla difesa erariale, affermando che «nulla vieta [...] che in un unico «documento legislativo» siano contenute disposizioni normative che, in sé aventi distinta natura, risultano, per lodevoli finalità di chiarezza nei confronti dei destinatari dei precetti normativi ed altresì come prova di unità di indirizzo politico-amministrativo, riunite in un unico documento»;

che, in riferimento alla questione relativa all'art. 7 della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente rileva che: *a)* il comma 1-*bis* dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 2001 non è stato modificato dalla norma censurata, come affermato dalla controparte; *b)* l'esclusione «del riferimento certificativo necessario alla «carta di circolazione» dell'autoveicolo» non estende automaticamente l'esenzione a tutti gli automezzi che di fatto vengano destinati alla protezione civile, in quanto l'ordinamento regionale prevede per questi altre modalità certificative; *c)* l'esenzione su cui è intervenuta la norma censurata non si differenzia sostanzialmente dall'esenzione già prevista dalle norme regionali previgenti, che non sono state oggetto di censura da parte dello Stato;

che, in riferimento alla questione relativa all'art. 31, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente sostiene che la localizzazione degli impianti e delle reti che producono inquinamento elettromagnetico è di competenza del legislatore regionale, il quale nel caso di specie è intervenuto per dare applicazione, in un settore circoscritto, al principio di precauzione;

che il 5 aprile 2007, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto le disposizioni censurate sono state abrogate dalla legge della regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);

che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2007, depositata il 27 luglio successivo, ha accettato tale rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 399

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Domenico Geraci, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 20 giugno 2007 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso, con atto del 12 giugno 2007, depositato presso la Cancelleria della Corte il 20 giugno 2007, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali è in corso un procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che — come premette il giudice ricorrente — il giudizio pendente davanti a lui vede imputato il senatore Iannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del defunto sindacalista Domenico Geraci, dirigente provinciale dell'associazione sindacale UIL;

che, prosegue il ricorrente, i signori Giuseppe Geraci e Vincenza Scimeca, rispettivamente figlio e moglie di Domenico Geraci, hanno proposto querela nei confronti del sen. Iannuzzi, in relazione alle opinioni da questo ultimo espresse nell'articolo intitolato «Il codice segreto dell'ultimo pentito», pubblicato sulla rivista «Panorama» del 10 ottobre 2002;

che, rileva ancora il giudice *a quo*, i querelanti lamentano che il loro congiunto (ucciso nell'ottobre 1998) sia stato definito, in un inciso del citato articolo (nel quale si elencano i delitti di cui si era fatto carico il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè), «... il boss di Caccamo del '98, un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti della sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo in cui viaggiavano da Palermo a Roma Violante e Giovanni Brusca)»;

che tali affermazioni, secondo i querelanti, costituirebbero «una gravissima offesa alla memoria del defunto, offendendone la personalità morale, delineandone una collocazione criminale»;

che il sen. Raffaele Iannuzzi — prosegue il g.u.p. — in data 27 ottobre 2004, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale di cui sopra;

che il giudice per le indagini preliminari ricorda di avere richiesto, il 20 aprile 2005, informazioni sullo stato del procedimento e di avere ricevuto, in data 3 maggio 2005, conferma dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che il senatore Iannuzzi aveva sottoposto la questione della insindacabilità delle dichiarazioni oggetto del procedimento penale di cui trattasi;

che, nella stessa lettera, si rendeva altresì noto che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva svolto una prima seduta, il 24 novembre 2004, ascoltando il senatore richiedente; e si precisava che: «per il caso di richiesta avanzata dal parlamentare, non sono fissati dalla legge termini perentori per la pronuncia, per cui è nella discrezionalità dell'organo politico valutare se e quando completare l'esame degli affari sottoposti al suo esame» e, conseguentemente, si suggeriva di formulare autonoma richiesta, in quanto una richiesta, proveniente dall'Autorità giudiziaria, di dichiarare che le affermazioni esulavano dall'ambito di tutela dell'art. 68 Cost. avrebbe fatto decorrere i termini di legge;

che il giudice ricorrente, pertanto, con ordinanza del 6 febbraio 2006, ha chiesto alla Giunta di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento, e relativi all'articolo sopra citato del sen. Raffaele Iannuzzi «non concernono opinioni espresse da parlamentare nell'esercizio delle funzioni *ex art. 68, comma 10 Cost.*»;

che, a seguito della sua iniziativa, prosegue il giudice ricorrente, il Senato della Repubblica, nel corso della seduta del 30 gennaio 2007, in accoglimento della proposta della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha invece riconosciuto, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del sen. Iannuzzi nell'ambito degli articoli di stampa oggetto del presente procedimento, in quanto espresse nell'esercizio della funzione parlamentare;

che — osserva altresì il ricorrente — allo stato degli atti, non risulterebbe provata la verità oggettiva dei fatti riferiti, né sarebbe possibile «registrare un effettivo rigore nel modo di riportare i fatti per come appaiono emergere dalle fonti»; così che «appare sussistere una fattispecie a soluzioni aperte meritevole di approfondimento dibattimentale e ciò anche al fine di accertare l'effettiva verità dei fatti esposti»;

che, nel riportare stralcio della delibera impugnata, il g.u.p. ricorda che la Giunta ed il Senato avrebbero individuato quali atti tipici delle funzioni parlamentari del sen. Iannuzzi, a dimostrazione della sussistenza del «nesso funzionale» esistente tra questi ed i fatti oggetto di imputazione, due disegni di legge, rispettivamente uno del 25 giugno 2003 e l'altro del 19 febbraio 2004, presentati dal parlamentare e finalizzati, in modo esclusivo, all'approfondimento delle problematiche concernenti la criminalità mafiosa;

che il ricorrente ritiene di non condividere la soluzione adottata dal Senato, in quanto in contrasto con quanto affermato da numerose sentenze della Corte costituzionale (sentenze n. 294, n. 207 e n. 52 del 2002; n. 11 e n. 10 del 2000), dalle quali si deduce che «la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde»; e che, pertanto, il significato di «nesso funzionale», che

deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra dichiarazioni ed attività parlamentare deve essere quello non di un «...semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione» quanto quello di un'«identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione dell'attività parlamentare»;

che il ricorrente sottolinea, altresì, come — sempre secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale — le dichiarazioni dei parlamentari rese all'esterno dei lavori parlamentari sono insindacabili «solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti» delle dichiarazioni stesse con gli atti parlamentari e che, mancando il «nesso funzionale» è possibile, dunque, sindacare in sede giurisdizionale le dichiarazioni di un parlamentare, (benché attinenti al più esteso ambito della politica), ma rese al di fuori del concreto svolgimento di tali lavori;

che tale orientamento sarebbe stato, del resto, ribadito, dalla Corte costituzionale, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), con la sentenza n. 120 del 2004, (richiamata dall'ordinanza n. 136 del 2005);

che, nell'atto di promovimento, viene anche ricordato quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 373 del 2006 (di cui si riporta ampio stralcio della motivazione), sempre relativa al senatore Iannuzzi;

che, con questa decisione, la Corte ha ritenuto non possano rientrare nell'esercizio della funzione parlamentare e, quindi, non possano essere garantite dall'insindacabilità, le dichiarazioni contenute nell'articolo di stampa (oggetto di quel conflitto) a firma del parlamentare, poiché: «...il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un «privilegio personale [...] conseguente alla mera «qualità» di parlamentare»: sentenza n. 120 del 2004), ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenze n. 329 e n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002)»;

che, in tale prospettiva — sempre secondo il ricorrente — non potrebbe essere accolto neanche l'assunto del Senato, secondo cui «l'attività di parlamentare e giornalista, dalla quale ha avuto origine l'articolo de quo, [può] essere considerata ormai come parte della più ampia attività (rectius, funzione) di politico ed espressione — per quanto atipica — del relativo ruolo istituzionale»;

che la Corte avrebbe già ritenuto in sé irrilevante (al fine d'affermare la sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità) «la qualifica rivestita dal membro del parlamento rispetto all'esercizio di diritti o di doveri che, in quanto spettanti a tutti i cittadini, non richiedono l'intermediazione della rappresentanza parlamentare» (sentenza n. 373 del 2006) e che, negli stessi termini, si sarebbe espressa con le sentenze nn. 151 e 96 del 2007 (ugualmente relative al senatore Iannuzzi);

che, secondo la giurisprudenza costituzionale cui il rimettente fa riferimento, «ciò che rileva ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma innominata sul piano regolamentare»;

che il giudice ricorrente conclude nel senso di non ritenere la ricordata deliberazione del Senato in linea con i canoni interpretativi decisi dalla giurisprudenza costituzionale, così come delineati, e che, quindi, non possa trovare applicazione l'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, lo stesso, sospeso il giudizio, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni attribuite al senatore Iannuzzi e, conseguentemente, annullare la delibera adottata nella seduta del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1).

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, il giudice per le indagini preliminari è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente — nel procedimento sottoposto al suo giudizio — la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita;

che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio — ritenuto illegittimo perché non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce, come sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte — del potere, spettante al Senato, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 400

Ordinanza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di norma non di interpretazione autentica ma innovativa, irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza, di certezza delle situazioni giuridiche e di affidamento, indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006, iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 3, 4 e 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Oristano, con più ordinanze di analogo tenore (iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006), emesse in data 5 maggio 2006, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse in più giudizi vertenti sull'applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, il quale aveva stabilito che al personale ATA, trasferito nei relativi ruoli del personale statale, era riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

che il giudice *a quo* prospetta, *in primis*, che la norma in questione non avrebbe carattere interpretativo ma innovativo, e costituirebbe un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge;

che il Tribunale di Oristano deduce, altresì, la violazione dei parametri di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, in particolare, il rimettente afferma che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti interessati;

che l'efficacia retroattiva e il contenuto peggiorativo della norma lederebbero il principio del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e quello della certezza dei rapporti preteriti, senza che siano rinvenibili motivazioni atte a giustificare la diversa disciplina giuridica;

che l'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, invaderebbe, inoltre, l'ambito riservato al potere giudiziario, in quanto diretto ad incidere sui procedimenti in corso, così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione;

che, infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con i principi della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro, in base ai quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza;

che si è costituito in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Considerato che il Tribunale di Oristano, con più ordinanze di analogo contenuto (iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze del 2006), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;

che il Tribunale di Oristano censura la disposizione in questione in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro;

che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei diversi giudizi, ai fini di un'unica pronuncia, in ragione della identità delle questioni rimesse all'esame della Corte;

che, con riguardo alla norma impugnata, questa Corte, con la sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate questioni di costituzionalità analoghe a quella attualmente proposta, rilevando come si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa il riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale ed in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999, e ritenendo, pertanto, non irragionevole il ricorso, da parte del legislatore, alla interpretazione autentica effettuata con l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;

che, sempre nella richiamata pronuncia, questa Corte ha statuito, in particolare, che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico e non della effettiva anzianità complessiva di servizio conseguita presso l'ente locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della norma, come emerge dai decreti ministeriali di attuazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999;

che la Corte ha affermato, altresì, in relazione al dedotto contrasto tra la norma denunciata e i principi della disciplina dei rapporti di lavoro, che tale impostazione «non tiene conto del fatto che il fluire del tempo — il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi — non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione»;

che, rispetto agli ulteriori profili di censura prospettati anche dall'odierno rimettente in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, non si è ravvisato, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica;

che, nella citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha affermato che «la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall'esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l'ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili»;

che il Tribunale di Oristano non sottopone a questa Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nella richiamata decisione;

che la presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 401

Sentenza 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Lamentata violazione dell'art. 97 Cost. - Censura non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 97.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Lamentata adozione da parte del legislatore delegato, nel silenzio della legge delega, di norme incidenti sul riparto della competenza legislativa concorrente - Applicazione diretta, da parte del legislatore delegato, dei principi e delle disposizioni della Costituzione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 76; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita acquisizione del parere della Conferenza unificata su schema di decreto legislativo diverso da quello in concreto adottato dal Consiglio dei ministri - Possibilità per il Governo di adottare modificazioni allo schema di decreto sottoposto alla Conferenza unificata - Sussistenza - Limiti - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 76; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Normativa riferibile alle sole materie di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Possibilità di riferire la normativa denunciata alla materia «governo del territorio» - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale - Possibilità di riferire la normativa denunciata a procedimenti riconducibili a materia di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale concernente l'organizzazione regionale - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della competenza legislativa statutaria provinciale - Sussistenza di clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie in tema di adeguamento della normativa provinciale a quella statale sopravvenuta - Conseguente difetto di interesse - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 11, numeri 1, 17, 19, e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lazio e Abruzzo - Ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale - Asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia» - Esclusione - Sussistenza del titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, e 117, comma quinto.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della legge delega per mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 76; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Genericità delle censure e contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo e quarto comma.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di attenersi alla competenza esclusiva dello Stato in tema di disciplina dei contratti relativi alla tutela dei beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali per i profili della determinazione della cauzione e dell'organizzazione amministrativa degli interventi - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina contrattuale relativa ai beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia normativa regionale derivante da disposizioni connotate da estremo dettaglio e analiticità - Genericità delle censure riferite a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 197, 204 e 205.
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo e quarto comma.

Concorrenza (Tutela della) - Attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato - Condizioni e limiti del relativo esercizio.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione dei canoni dell'adeguatezza e ragionevolezza della normativa statale di dettaglio - Esclusione - Necessità di una verifica della proporzionalità ed adeguatezza della disciplina di dettaglio statale alla luce della finalità della norma impugnata e non del livello di analiticità della stessa - Riferibilità della disciplina impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Riconducibilità del subappalto alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo - Esclusione - Non configurabilità del «procedimento amministrativo» quale materia - Riconducibilità delle procedure di affidamento alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 29, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo» - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «al contenzioso» - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alle materie «giurisdizione» e «giustizia amministrativa» di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa residuale e concorrente - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Delimitazione del *thema decidendum* - Riferibilità della questione esclusivamente ai criteri dell'attività di progettazione e di formazione dei piani di sicurezza nonché alle modalità di verifica dei progetti a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera b).
- Costituzione, artt. 117 e 118, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Attribuzione al Governo del solo potere di emanare regolamenti relativi ai criteri di predisposizione dei piani di sicurezza a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Legittima previsione di potere regolamentare statale in materia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118; art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie provinciali - Non riferibilità della disciplina denunciata alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 4.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riserva al regolamento statale di indicare quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili oltre che alle Regioni anche «alle Province autonome» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione della clausola di salvaguardia (di cui all'art. 4, comma 3 del Codice) delle prerogative statuarie provinciali - Illegittimità costituzionale parziale.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 2.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto - Lamentata violazione dei limiti al potere regolamentare statale - Esclusione - Legittimazione del legislatore statale a disciplinare la materia anche con norme regolamentari di dettaglio in materia di «tutela della concorrenza», nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale nell'ipotesi di attribuzione del potere regolamentare statale nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale di tipo trasversale - Esclusione - Non prospettabilità di alcun condizionamento delle fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali, esclusivamente rivolte a realizzare assetti concorrenziali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale per omessa previsione di coinvolgimento regionale - Esclusione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento regionale nell'esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva, anche di tipo trasversale - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale e dei limiti posti dalla legge delega, conseguente all'autoqualificazione, da parte della fonte statale, regolamentare delle norme applicabili alle Regioni - Portata meramente ricognitiva e non precettiva della disposizione impugnata, inidonea a produrre lesioni delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, terzo e quarto comma.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della delega legislativa per omessa esplicita indicazione del carattere cedevole delle disposizioni regolamentari statali - Asserita preclusione dell'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria - Necessità di previsione del carattere cedevole delle norme regolamentari statali nella sola ipotesi di incidenza in materia di competenza regionale - Esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quinto.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato contrasto con la previsione della legge n. 11 del 2005 che consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria - Mancanza, altresì, nella legge comunitaria n. 62 del 2005 di uno specifico criterio direttivo - Riconducibilità direttamente alla Costituzione del potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 11; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Possibilità per le stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato - Possibilità di richiamare il capitolato generale dei lavori pubblici nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Esclusione - Previsione di mere facoltà e non di obblighi per la realizzazione di opere pubbliche regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 7 e 9.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti - Obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Genericità delle censure riferite unitariamente a disposizioni di contenuto eterogeneo - Assenza di argomentazioni volte a dimostrare la violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 6, comma 9, lettera a), 7, comma 8.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Controllo dei requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara - Ricorso della Regione Toscana - Asserita indebita interferenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza regionale residuale - Asserita natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa della disciplina denunciata - Esclusione - Riconducibilità della normativa impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 48.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina degli appalti «sotto soglia» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia, nonché violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità delle censure riferite unitariamente a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 70, 71, 72, 252, comma 3, e 253, commi 10 e 11.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità della prospettazione stante il contenuto ampio ed eterogeneo della disciplina censurata - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 75 (impugnato nella sua interezza).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 75, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Principi relativi all'esecuzione del contratto e disciplina della garanzia fideiussoria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 113.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Approvazione con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture degli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 252, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni concernenti la composizione e le modalità di nomina della Commissione giudicatrice nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso della Regione Toscana - Lesione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Travolgimento anche delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 113 del 2007.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, anche nel testo modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
- Costituzione, art. 117 (e artt. 76 e 118).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse» - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta attinenza della materia alla competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Preminenza della finalità di informare il procedimento alle regole della concorrenza, riservate alla competenza esclusiva statale, anche alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Questione generica ed indeterminata - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 91, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione secondo la quale «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza della disciplina in materia di «governo del territorio» - Disposizione di contenuto puntuale non riconducibile a principio fondamentale della materia - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 98, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 121, comma 1, e 123.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega che non consentirebbe la previsione di disciplina dettagliata per gli appalti «sotto soglia» - Esclusione - Estensione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione anche agli appalti «sotto soglia» - Inconferenza del mero dato dell'analiticità della disposizione in ordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della normativa statale denunciata - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 122, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina dei contratti in economia - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Riferimento delle censure a disposizioni eterogenee nei contenuti in relazione ad una pluralità di ambiti materiali potenzialmente evocabili - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina concernente l'istituto del *project financing* - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Questione proposta in modo generico - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 153.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina dell'accordo bonario - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Omessa indicazione di argomenti idonei a dimostrare le competenze regionali in relazione al contenuto precettivo delle norme censurate - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 240, commi 9 e 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Esclusione - Applicazione del principio di continuità, con conseguente esclusione dell'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali - Infondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 253, commi 3 e 22, lettera a).
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Perdurante vigenza degli elenchi (di cui all'art. 23 della legge n. 109 del 1994) degli operatori economici legittimati a partecipare alle procedure ristrette semplificate per gli appalti di lavori - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 257, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione, procedura negoziata e procedure ristrette - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Omessa indicazione delle disposizioni, tra loro eterogenee, aventi l'asserito contenuto eccessivamente analitico nonché di elementi argomentativi idonei a motivare le censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 11, comma 4, 54, comma 4, 55, comma 6, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, da 81 a 88, 122, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione delle tipologie contrattuali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza regionale ad individuare la categoria dei contratti pubblici «sotto soglia» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie di competenza esclusiva «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione la fase di esecuzione del contratto di appalto e subappalto - Affidamento dell'attività di direzione dei lavori a soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 130, comma 2, lettera c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti il collaudo e la disciplina delle varianti in corso d'opera - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Genericità della prospettazione, stante l'ampiezza di contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 120, comma 2, 141 e 132.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti il subappalto - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Genericità della prospettazione - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 118, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1; 122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo notificati il 4 luglio e il 30 giugno 2006, depositati in cancelleria il 5, il 6, il 7 e il 10 luglio 2006 ed iscritti ai numeri 84, 85, 86, 88, 89 e 90 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Emiliano Amato e Anita Ciavarrà per la Regione Piemonte, Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Lazio, Sandro Pasquali e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 6 luglio (ricorso n. 85 del 2006), la Regione Veneto ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, commi da 1 a 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a); 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per violazione degli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

1.1. — La ricorrente premette che il predetto d.lgs. n. 163 del 2006 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), ai fini dell'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La predetta legge n. 62 del 2005 ha conferito, inoltre, al Governo una ulteriore e distinta delega avente ad oggetto la adozione di «testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa» (art. 5, comma 1).

1.2. — Sempre in via preliminare, la ricorrente sottolinea come il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rientri nell'ambito delle competenze della Regione, ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.

La ricorrente afferma, richiamando il contenuto della sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, come non esista una materia relativa ai lavori pubblici, «i quali vanno qualificati a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»; pertanto, tali lavori possono, di volta in volta, rientrare nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale, ovvero concorrente, ovvero ancora residuale delle Regioni «come nel caso di lavori concernenti infrastrutture di interesse esclusivamente regionale o locale».

Dal descritto riparto di competenze «deriva la imprescindibile e fondamentale distinzione tra “lavori pubblici di interesse nazionale” e “lavori pubblici di interesse regionale”».

Tale distinzione varrebbe, sempre nella prospettiva regionale, anche per i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture, trattandosi di contratti strumentali alla esecuzione e alla gestione di lavori e di opere pubbliche ovvero di contratti indispensabili al funzionamento di enti ed apparati. In particolare, si osserva come rientrerebbero nella potestà legislativa residuale relativa alla organizzazione amministrativa i contratti per servizi e forniture posti in essere dalla Regione «per esigenze del proprio apparato».

Nell'ambito delle competenze regionali ricadrebbero anche i contratti conclusi da altri enti territoriali «nei limiti in cui la Regione può determinarne le funzioni, in applicazione dei principi di cui all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.».

1.3. — Svolte le premesse sin qui riportate, la ricorrente assume, innanzitutto, la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, seconda parte, limitatamente alle parole «programmazione di lavori pubblici», «organizzazione amministrativa», «compiti e requisiti del responsabile del procedimento», per violazione dell'art. 117 Cost.

Per quanto attiene alla «programmazione di lavori pubblici», si sottolinea come la stessa non sia una materia in senso proprio ma un «modo di esercizio delle competenze», che deve essere disciplinato «di volta in volta con fonti statali o regionali a seconda dell'attinenza dell'attività di programmazione ad ambiti di competenza dello Stato o delle Regioni». Si conclude, pertanto, nel senso che la programmazione di lavori pubblici di interesse regionale rientra nella competenza residuale regionale.

In relazione alla materia «organizzazione amministrativa», la ricorrente pone in evidenza che tale materia, con riferimento agli enti non statali, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza numero 17 del 2004), è oggetto di potestà legislativa regionale residuale e non concorrente (sottolineandosi come il Governo, sul punto, abbia, altresì, disatteso le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, n. 355).

Infine, per quanto riguarda i «compiti e requisiti del responsabile del procedimento», si rileva come non si tratti, anche in questo caso, di un aspetto oggetto di potestà legislativa concorrente, attenendo essi ai profili organizzativi «che sono lasciati alla libera regolazione del legislatore regionale».

1.4. — La ricorrente assume, poi, la illegittimità dell'art. 4, comma 3, per violazione dell'art. 76 Cost. — in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 — e dell'art. 117, quinto comma, Cost.

La difesa regionale sottolinea che, con riferimento ai contratti «di rilevanza comunitaria», il Governo era stato delegato ad emanare solamente «le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B», tra le quali sono indicate le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 1, comma 1, della legge n. 62 del 2005).

Sul piano dei rapporti con l'ordinamento comunitario, si evidenzia come l'art. 117, quinto comma, Cost. attribuisca alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il potere di dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Tali modalità sono state determinate con la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la quale prevede che le Regioni hanno il potere di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie in tutte le materie di loro competenza, con possibilità dello Stato di svolgere, in caso di inadempimento regionale, un intervento esclusivamente sostitutivo di natura preventiva, suppletiva e cedevole.

La legge delega n. 62 del 2005 (in particolare, l'art. 1, comma 6) consentiva, in ragione della sussistenza di ambiti materiali di pertinenza regionale, l'attuazione delle direttive comunitarie nei limiti previsti dalla legge n. 11 del 2005.

Invero, l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene una norma in linea con quanto consentito dalla legge n. 11 del 2005; sennonché, questa «è insanabilmente contraddetta dal precedente comma 3 dello stesso art. 4, che vincola le Regioni al rispetto incondizionato di una serie di norme, fatte rientrare in oggetti di legislazione statale esclusiva». Da qui, l'assunta illegittimità costituzionale del predetto comma 3 dell'art. 4, in quanto il Governo, con riferimento ai contratti di «rilevanza comunitaria», non si sarebbe limitato a prevedere norme statali con esclusivo carattere suppletivo e cedevole.

Per quanto attiene, invece, ai «contratti di interesse regionale “sotto soglia”», si assume la violazione dell'art. 76 Cost., atteso che il vincolo a dettare soltanto norme suppletive e cedevoli, pur non derivando dall'art. 117, quinto comma, Cost., era imposto dall'art. 5, comma 5, della legge delega n. 62 del 2005. Tale norma, attraverso il rinvio all'art. 1, comma 6, infatti, stabiliva che il Governo, nell'adottare testi unici di raccolta delle norme di attuazione comunitarie e le norme meramente interne sulle stesse materie, avrebbe dovuto emanare esclusivamente norme suppletive e cedevoli.

1.5. — La ricorrente formula, poi, una serie di censure nei confronti dell'art. 4, comma 3, per violazione dell'art. 117, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui stabilisce che le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa in una serie di settori di seguito indicati.

A) Innanzitutto, si contesta l'inclusione del «subappalto» nell'ambito applicativo della norma censurata, atteso che il collegamento con la tutela della concorrenza sarebbe così labile che se fosse sufficiente a radicare la potestà legislativa statale «determinerebbe una espansione abnorme della stessa “tutela”». Ciò in quanto «nelle relazioni economico-contrattuali non vi è un elemento che non possa in astratto essere riguardato sotto il profilo concorrenziale». Nell'ottica della difesa regionale, il subappalto apparterebbe piuttosto «alle modalità attraverso le quali viene raggiunto il risultato “economico” al quale è preordinato il contratto».

B) Per quanto concerne, invece, l'«attività di progettazione» di opere e impianti, «per come è intesa nel Codice», alla luce anche del parere reso dal Consiglio di Stato, sopra richiamato, si sottolinea come la stessa attenga alla materia «governo del territorio», comprensiva delle materie urbanistica ed edilizia.

C) In relazione al riferimento, contenuto sempre nella norma in esame, ai «piani di sicurezza», si osserva che, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel citato parere, gli stessi attengono alla materia concorrente «sicurezza sul lavoro» (che è, tra l'altro, indicata nel secondo comma dello stesso art. 4 come, appunto, materia concorrente) per ciò che concerne la riduzione al minimo dei rischi di infortuni dei lavoratori impiegati nell'appalto, al «governo del territorio», per la parte relativa alla progettazione esecutiva, nonché, infine, alla «istruzione professionale».

D) Per quanto attiene alla «stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione di profili di organizzazione e contabilità amministrative», si sottolinea che tali settori coinvolgono aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa e andrebbero, pertanto, inclusi, a seconda dell'oggetto, tra le materie di competenza concorrente o residuale; nella specie, si puntualizza, non verrebbero in rilievo la stipulazione e l'esecuzione come regolate dal codice civile e dunque rientranti nell'ambito della materia dell'ordinamento civile.

E) In relazione all'inclusione dell'istituto del collaudo nell'ambito della norma censurata, si osserva come non sussisterebbe alcun titolo in grado di giustificare «il condizionamento statale su una disciplina regionale che, regolando la materia, preveda l'adozione di atti finalizzati ad assicurare comportamenti uniformi delle stazioni appaltanti nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale».

F) Per quanto attiene, infine, ai «contratti relativi alla tutela dei beni culturali», si deduce che, pur essendo la materia relativa alla tutela dei beni culturali distinta dalla «valorizzazione», essa attiene anche ad aspetti della disciplina che non assolvono «ad una funzione di salvaguardia, come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l'organizzazione amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti, o per la stessa approvazione dei progetti». Né, si aggiunge, sarebbe possibile svolgere il giudizio di prevalenza a favore della competenza statale, in quanto ciò sarebbe vietato dall'art. 118, terzo comma, Cost., il quale proprio con riferimento alla tutela dei beni culturali, impone alla legge statale di disciplinare «forme di intesa e di coordinamento».

1.6. — La Regione Veneto assume, altresì, la incostituzionalità dell'art. 4, comma 3, nella parte in cui, con norma di «autoqualificazione», prevede che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla tutela della concorrenza», per asserita violazione degli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., e del principio di ragionevolezza.

In particolare, si contesta che lo Stato, anche in presenza della materia della tutela della concorrenza, «possa vincolare le Regioni con un insieme di norme, dettagliate ed eterogenee, tutte indiscriminatamente accomunate dal vincolo della inderogabilità».

A tale proposito, dopo avere sottolineato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi nella predetta materia debbono essere improntati al rispetto dei canoni della proporzionalità e della adeguatezza, la Regione ritiene che per i contratti sopra soglia le finalità di tutela della concorrenza siano già garantite dalla normativa comunitaria; per questi motivi «per i contratti di interesse regionale (...) una disciplina nazionale che si interponga tra quella comunitaria e quella regionale appare di regola sproporzionata rispetto al fine, salvi casi eccezionalissimi, che il legislatore statale dovrebbe avere l'onere di prospettare e di dimostrare».

Per quanto attiene, invece, ai contratti sotto soglia, si sottolinea come «le esigenze di tutela della concorrenza appaiono attenuate, dovendo tutt'al più, in circostanze particolari, come ad esempio l'affidamento di una concessione comportante un valore economico molto limitato», rispondere a condizioni di trasparenza senza che sia necessario fare ricorso a procedure di gara.

In definitiva, la ricorrente ritiene che, per ricondurre a costituzionalità la previsione generale dell'art. 4, comma 3, sarebbe necessario ridurre la portata del vincolo imposto alle Regioni, costringendole al rispetto dei soli principi fondamentali ricavabili dalla norme richiamate.

1.7. — Nel ricorso in esame si assume, altresì, il contrasto dell'art. 4, commi 2 e 3, con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 25, comma 2, della legge n. 62 del 2005.

Quest'ultima disposizione, infatti, prescriveva che il decreto legislativo dovesse essere emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

Invero, lo schema di decreto legislativo è stato effettivamente assoggettato al previo parere della Conferenza unificata, la quale, però, si è pronunciata su un testo che, in reazione alle disposizioni ora censurate, era «completamente differente» rispetto al testo poi definitivamente pubblicato.

Infatti, l'art. 4, nella sua versione originaria, si limitava a richiamare genericamente i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale ed individuava due soli specifici ambiti di disciplina (qualificazione e selezione dei concorrenti; svolgimento delle procedure di gara) riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Successivamente il Governo, nonostante «il parere reso dalla Conferenza fosse (...) già fortemente negativo», avrebbe «completamente riscritto» la disposizione in esame «in senso fortemente limitativo della competenza normativa regionale», identificando «ben cinque ambiti di disciplina asseritamente riconducibili alla competenza concorrente (mentre il testo originario della norma nulla stabiliva sul punto), ed elencando al comma 3 addirittura diciassette "oggetti" (rispetto ai soli due contenuti nel testo originario)» riservati alla competenza statale esclusiva.

In ragione delle considerazioni sin qui svolte, la ricorrente assume come il limite stabilito dall'art. 25 della legge n. 62 del 2005 sia stato «sostanzialmente violato».

1.8. — La ricorrente deduce, inoltre, la violazione, da parte dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 117, sesto comma, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La norma impugnata prevede che il Governo detti con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del Codice, seguendo un procedimento al quale partecipano il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, ma non anche le Regioni.

La incostituzionalità della disposizione in esame deriverebbe non soltanto dal fatto che l'art. 4, comma 3, ricomprende tra le materie statali esclusive settori ed oggetti che afferiscono invece a competenze regionali, ma anche dalla circostanza che, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato può intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare tra i vincoli espressi dai principi fondamentali e i vincoli espressi dalla disciplina delle materie trasversali. Né ad una diversa conclusione si può pervenire richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 88 del 2003) la quale ha ammesso in una materia trasversale (livelli essenziali delle prestazioni) che atti amministrativi sviluppino e ulteriormente determinino finalità ed obiettivi specifici, già puntualmente fissati dalla legge, con il coinvolgimento necessario delle Regioni. Ciò in quanto il rapporto tra legge e regolamento non può essere assimilato a quello esistente tra legge e atto amministrativo.

Si assume, inoltre, che «l'autonomia politica» di cui godono le Regioni può essere «limitata solo da atti riconducibili direttamente o in via mediata al Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale», e non anche dal solo Governo e dalla «maggioranza che lo sostiene».

In definitiva, pertanto, la norma in esame sarebbe illegittima, nella parte in cui prevede l'applicabilità alle Regioni e ai contratti di interesse regionale delle disposizioni regolamentari riferite ai settori che l'art. 4, comma 3, ascrive alla tutela della concorrenza.

1.9. — In via subordinata, la ricorrente assume la violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, si osserva come la materia della tutela della concorrenza interferisca con le competenze regionali sui lavori pubblici, sulla organizzazione amministrativa propria e degli enti da essa dipendenti, sulla disciplina delle funzioni amministrative.

Da qui la necessità che la predetta materia statale sia coordinata con le competenze regionali mediante il modulo collaborativo dell'intesa (si richiama, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale numero 303 del 2003). È, a tal proposito, significativo, si aggiunge, che lo stesso decreto legislativo in relazione a taluni aspetti preveda l'adozione di norme regolamentari previa «intesa in sede di Conferenza unificata» (artt. 201, comma 3, 204, comma 3, 252, comma 3) o «sentita la Conferenza unificata» (art. 204, comma 4) ovvero «sentita la Conferenza Stato-Regioni» (art. 253, comma 10).

1.10. — In via ulteriormente subordinata, la Regione assume che la legge n. 11 del 2005 prevede alcune interferenze statali nel compito regionale di attuazione e «nessuna di esse consente la adozione di norme regolamentari vincolanti».

Il primo tipo di intervento statale permette l'adozione di norme con funzione di «sostituzione preventiva» delle Regioni inadempienti: «ed anche ad ammettere che la “sostituzione preventiva” possa avvenire in via regolamentare, i conseguenti regolamenti dovranno avere pur essi il medesimo carattere suppletivo e cedevole», ciò contrariamente a quanto contenuto nella disposizione censurata.

Un secondo tipo di intervento statale riguarda casi in cui la disciplina comunitaria afferisca sia a materie regionali che a materie statali elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost.

Quando vengono in rilievo competenze legislative esclusive statali di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. «il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le Regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali» (art. 16, comma 4, legge n. 11 del 2005). La legge di attuazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., pertanto, non contemplerebbe un «esproprio di competenze regionali, ma solo la prefissione di obiettivi rientranti nell'ambito di specifiche finalità». Il citato art. 16, comma 4, stabilisce poi, che i criteri e le direttive siano dettati: «a) con legge o con atto avente forza di legge»; b) ovvero, «sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11»; c) ovvero ancora «mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

In definitiva, nelle materie del secondo comma dell'art. 117 Cost. che interferiscono con materie regionali (quale quella in esame) non sarebbe consentita l'adozione di norme regolamentari.

Infatti, i regolamenti previsti dall'art. 11 della legge n. 11 del 2005 sono quelli specificamente autorizzati dalla legge comunitaria a dare attuazione alle direttive, con puntuale prefissione di principi e criteri direttivi, «qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione». Ma, sottolinea la difesa regionale, nessuna autorizzazione del genere sarebbe contenuta nella legge delega n. 62 del 2005 che, anzi, quando non dà diretta attuazione alle direttive, fa sempre riferimento all'attuazione mediante decreti legislativi.

Inoltre, la deliberazione del Consiglio dei ministri sopra indicata, con la quale si volessero stabilire criteri e direttive ai fini di tutela degli interessi statali nelle materie trasversali, per essere valida, dovrebbe essere adottata previa intesa con la Conferenza unificata.

La difesa regionale conclude sul punto ritenendo, pertanto, costituzionalmente illegittima la norma in esame nella parte in cui prevede che la potestà regolamentare valga anche per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria; in subordine, nella parte in cui non prevede che il regolamento sia adottato di intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 59 del 1997.

A queste conclusioni la ricorrente perviene sulla base del rilievo secondo cui la legge n. 11 del 2005 non può essere derogata da una fonte primaria, essendo una legge di «diretta attuazione dell'art. 117 Cost.» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 12 del 2006).

In secondo luogo, una deroga così rilevante a quanto prescritto dalla legge n. 11 del 2005 avrebbe richiesto uno specifico principio o criterio direttivo che nella specie manca. Da qui l'ulteriore contrasto della norma in esame con l'art. 76 Cost., avendo il Governo ecceduto la delega conferita «e potendo la Regione dolersi della violazione, in quanto si tratta del mancato rispetto di previsioni dirette a conformare la propria autonomia nella attuazione delle direttive comunitarie».

1.11. — La Regione Veneto censura, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76 Cost., l'art. 5, comma 2, del d.lgs.n. 163 del 2006 nella parte in cui rimette al regolamento di determinare le disposizioni di esso che, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, sono applicabili anche alle Regioni.

La ricorrente sottolinea che una autoqualificazione statale delle norme applicabili alle Regioni «pur potendosene apprezzare la *ratio*, non può essere operata con un regolamento governativo, soprattutto quando, come nel caso, al regolamento è lasciato un margine di discrezionalità assai ampio». Si aggiunge che «la disposizione impugnata finisce con il rimettere al regolamento sia i limiti orizzontali della competenza della Regione (attraverso la definizione “in negativo” dei suoi ambiti di competenza), sia i limiti verticali (attraverso la posizione di vincoli più o meno penetranti, destinati ad operare all'interno delle materie regionali interferenti con quelle statali)». Tale compito, nella prospettiva regionale, dovrebbe, però, essere assolto dalla legge o da un atto equiparato, come richiesto dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e dal principio di legalità che regola i rapporti Stato-Regioni.

1.12. — Vengono poi impugnati dalla stessa Regione Veneto anche i commi 7 e 9 dell'art. 5, nella parte in cui consentono a tutte le stazioni appaltanti di adottare propri capitolati, oppure di far proprio il capitolato generale adottato dal Ministro delle infrastrutture, per contrasto con l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Ciò, in quanto detti commi — escludendo che la legge regionale possa prevedere l'approvazione di un apposito capitolato generale, oppure l'adozione da parte di tutte le stazioni appaltanti di schemi uniformi di capitolati speciali — lederebbe la competenza legislativa spettante alla Regione sui lavori pubblici «di interesse regionale» oltre che la competenza sulla organizzazione propria e degli enti da essa dipendenti.

1.13. — La Regione Veneto ha, altresì, impugnato l'art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che debba esservi un «responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione», in quanto tale norma avrebbe un oggetto rientrante nell'ambito della competenza residuale della Regione relativa all'organizzazione amministrativa, così come sostenuto dalla stessa ricorrente con riferimento all'art. 4, comma 2.

Qualora la Corte costituzionale, si aggiunge, non dovesse condividere tale soluzione, si argomenta l'illegittimità costituzionale della norma in esame per il suo carattere dettagliato che non lascerebbe alcuna possibilità di adattamento: infatti, non si comprende perché le suddette fasi, essendo strutturalmente, funzionalmente ed economicamente autonome, debbano necessariamente avere un unico responsabile dei procedimenti.

1.14. — L'art. 98, comma 2, viene, invece, impugnato, nella parte in cui stabilisce che «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti». La ricorrente, pur riconoscendo come la norma afferisca all'ambito materiale del governo del territorio, nondimeno contesta

che essa «esprima una regola inderogabile assai pervasiva, che sottrae al controllo della Regione competente la verifica della variante urbanistica, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente ad essa spettanti» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 206 del 2001).

1.15. — La ricorrente impugna anche i commi 3 e 22, lettera *a*), dell'art. 253, nella parte in cui essi prevedono, rispettivamente, che «per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente Codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente Codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando» (comma 3); e che «in relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: *a*) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente Codice» (comma 22, lettera *a*).

Tali norme violerebbero, secondo la Regione, gli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale di attuazione della disciplina primaria già denunciata per tutti i lavori pubblici di «interesse regionale».

1.16. — In via subordinata, la Regione Veneto impugna, infine, le seguenti disposizioni contenute nel Codice: artt. 6, comma 9, lettera *a*); 7, comma 8; 11, comma 4; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui ivi si rinvia); 93; 112, comma 5, lettera *b*); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, commi da 1 a 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera *c*); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3, 6; 253, commi 10 e 11; 257, comma 3.

Nel caso, infatti, di mancato accoglimento delle censure relative all'art. 4, comma 3, le norme sopra indicate vengono ritenute incostituzionali in quanto, pur se riferibili alla materia tutela della concorrenza, «presentano un carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità e comprimono dunque illegittimamente l'autonomia normativa regionale, prevedendo misure sproporzionate ed eccessive rispetto al fine».

In particolare, si assume la illegittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 2, nonché le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, alle quali la predetta norma fa rinvio. Al riguardo, si osserva come, per quanto attiene in via generale ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il legislatore statale dovrebbe limitarsi alla fissazione di principi fondamentali, volti ad assicurare trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione ovvero a regolare il mercato e a favorire rapporti concorrenziali nell'ambito dello stesso, senza spingersi, come è avvenuto nel caso di specie, a porre «una pervasiva disciplina di dettaglio» (si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 2004).

Per le medesime ragioni, e cioè per la esistenza di una regolamentazione eccessivamente analitica e dettagliata, sono censurate le seguenti disposizioni:

– gli artt. 6, comma 9, lettera *a*), e 7, comma 8, «nella misura in cui, per la loro eccessiva analiticità, precludono alle Regioni la possibilità di legiferare definendo procedure più snelle e compatibili con l'organizzazione propria delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici»;

– l'art. 11, comma 4, e gli artt. da 81 a 88 relativi alla disciplina dei criteri di aggiudicazione, «che per la loro estrema analiticità non lasciano alcun effettivo spazio ad una autonoma disciplina di dettaglio di fonte regionale»;

– l'art. 53, comma 1, nella parte in cui individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di contratti, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante i quali possono essere realizzati i lavori pubblici, tra l'altro in senso restrittivo rispetto alle modalità consentite dall'ordinamento comunitario;

– gli artt. 54, comma 4, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, e 122, comma 7, «in quanto per la loro eccessiva analiticità precludono alle Regioni la possibilità di dettare una propria autonoma disciplina relativamente alla procedura negoziata, soprattutto con riferimento (anche in questo caso) al settore degli appalti sotto soglia»;

– l'art. 55, comma 6, e 62, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui, «prevedendo la possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare nelle procedure ristrette con riferimento ai soli “lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro”, sembrano precludere irragionevolmente alle Regioni la possibilità di dettare una propria disciplina dell'istituto della cosiddetta “forcella” anche con riferimento ai contratti sotto soglia»;

- gli artt. 75 e 113 «che dettano una pervasiva ed analitica disciplina delle forme di garanzia», nonché in correlazione, l'art. 252, comma 6»;
- l'art. 93 «laddove pone una dettagliata e rigida disciplina dei livelli di progettazione»;
- l'art. 112, comma 5, lettera b), in tema di verifica dei progetti;
- l'art. 118, comma 2, che disciplina «in modo estremamente analitico il subappalto»;
- gli artt. 120, comma 2, e 141, in materia di collaudo, data la estrema analiticità della disciplina ivi contenuta, «di cui è addirittura prevista l'ulteriore specificazione ad opera del regolamento»;
- l'art. 122, commi da 1 a 6, e gli artt. 70, 71, 72, in quanto applicabili agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in forza di specifici richiami ovvero della clausola generale di rinvio di cui all'art. 121, comma 1; analoga censura viene svolta, per le medesime ragioni, in relazione all'art. 252, comma 3, nonché all'art. 253, commi 10 e 11;
- l'art. 123 «in considerazione del fatto che la “procedura ristretta semplificata” (ivi disciplinata) è istituto che trova applicazione agli appalti di lavori sotto soglia»;
- l'art. 125, commi da 5 a 8 e 14, che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, per il suo carattere di eccessivo dettaglio;
- l'art. 130, comma 2, lettera c), nella parte in cui prevede l'affidamento dell'attività di direzione dei lavori a «soggetti scelti con le procedure previste dal presente Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione»;
- l'art. 131, «che regola in termini dettagliatissimi i piani di sicurezza»;
- l'art. 132, «nella misura in cui la analitica disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi contenuta, non lascia alcun autonomo spazio di intervento al legislatore regionale»;
- l'art. 153, «che regola la fase di raccolta e selezione delle proposte con riferimento all'istituto del *project financing*»;
- gli artt. 197, 204 e 205, «i quali, pur se ipoteticamente riferibili alla materia «tutela dei beni culturali» (di competenza esclusiva dello Stato), presentano comunque un carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità, e comprimono dunque illegittimamente l'autonomia normativa regionale, prevedendo (...) misure sproporzionate ed eccessive rispetto al fine»;
- l'art. 240, commi 9 e 10, in quanto, pur essendo gli artt. 239 e seguenti «certamente riconducibili ad una materia di esclusiva competenza statale che consente l'introduzione di limiti più penetranti rispetto a quelli ammessi relativamente alla tutela della concorrenza e dei beni culturali», nondimeno i predetti commi 9 e 10 disciplinano «in modo eccessivamente analitico aspetti prettamente organizzativi dell'istituto dell'accordo bonario, precludendo alle Regioni qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma disciplina»;
- l'art. 257, comma 3, che per l'anno 2006 cristallizza gli elenchi previsti dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

1.17. — Nel ricorso la Regione aveva, inoltre, proposto istanza di sospensione ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge 14 marzo 1953, n. 87.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, in via preliminare, ha prospettato la inammissibilità della questione riferita alla violazione dei principi contenuti nella legge delega alla luce della giurisprudenza costituzionale che ritiene inammissibili le censure proposte dalla Regioni, con le quali non si adduce una lesione diretta delle proprie competenze (si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 287 del 2004 e 274 del 2003).

2.1. — In relazione alle altre questioni, la difesa statale sottolinea come la disciplina dei lavori pubblici — non rappresentando questi ultimi una vera e propria materia — investa diversi ambiti materiali (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 303 del 2003). In particolare, si ritiene che gli aspetti relativi alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul mercato affidata ad un'autorità indipendente, atterrebbero alla tutela della concorrenza nell'accezione fatta propria dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri 272 e 14 del 2004. La natura trasversale della competenza in esame giustificerebbe l'intervento del legislatore statale anche in ambiti di materia di competenza regionale sia concorrente che residuale, «senza tuttavia consumarsi tutto l'ambito, cosicché rimangono di regola spazi non sensibili a tale problematica nei cui confronti resta fermo il normale riparto di competenze».

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, inoltre, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 355 del 2006, come, accanto ai profili della concorrenza, «sussistano profili non marginali organizzativi, procedurali, economici e di altro tipo, quali la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i compiti e i requisiti del responsabile del procedimento, i quali, a seconda dell'oggetto, possono rientrare (oltre che nella competenza esclusiva statale) sia nella competenza concorrente che in quella residuale regionale: nel primo caso, l'attività legislativa regionale rimane soggetta ai principi fondamentali desumibili dal Codice; nel secondo, la legislazione regionale può esprimersi liberamente "fatta salva la possibile rilevanza di vincoli diversi" (dettati dall'esigenza di garantire la trasparenza o dai principi della legge sul procedimento amministrativo)».

Infine, si osserva come la disciplina dei contratti pubblici intersechi, altresì, altre materie attribuite alla competenza esclusiva statale: ordinamento civile (con riferimento alla esecuzione dei contratti), giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa, con riferimento al contenzioso.

2.2. — Svoltata questa premessa di carattere generale, la difesa erariale quanto alle censure riferite all'art. 4, comma 2, ritiene, innanzitutto, che la disciplina inerente la «programmazione dei lavori pubblici» e l'«approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi» rientra nell'ambito della materia concorrente del governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.).

Quanto alla organizzazione amministrativa («che, fatta eccezione per gli enti ed organismi statali, compete, di regola, alle Regioni») si sottolinea come, con la sua riconduzione ad essa nell'ambito del secondo comma dell'art. 4, il legislatore statale non avrebbe inteso sottrarre alle Regioni l'intera materia in esame, ma sottolineare che «possono sussistere particolari profili relativi a principi che devono essere rispettati dal legislatore regionale (quali la garanzia della trasparenza o la presenza del responsabile del procedimento)».

2.3. — Per quanto attiene alle censure specificamente rivolte nei confronti dell'art. 4, comma 3, si osserva quanto segue.

Per gli appalti sotto soglia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, compete allo Stato «la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione».

Le procedure di affidamento attengono, invece, alla materia della tutela della concorrenza e non a profili organizzativi, con la puntualizzazione, contenuta nella disposizione censurata, che per tali profili vale comunque la competenza esclusiva statale.

Per quanto attiene al riferimento contenuto nella norma in esame alla progettazione, si assume che questa, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei progetti, rientra «per molti aspetti nella competenza esclusiva statale», venendo in rilievo: «la tutela della concorrenza; l'ordinamento civile; le opere dell'ingegno (tali sono i progetti); la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, in quanto i livelli della progettazione mirano a garantire l'esecuzione a regola d'arte di opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della collettività; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso una corretta progettazione». La difesa dello Stato precisa, però, che dalla competenza esclusiva statale debbano escludersi i profili relativi al governo del territorio afferenti alla competenza concorrente e «che sono stati correttamente richiamati dal comma 2 dell'impugnato art. 4 (programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)».

Quanto sin qui rilevato, varrebbe, sempre nella prospettiva dell'Avvocatura generale, per i piani di sicurezza, in relazione ai quali la competenza legislativa esclusiva statale sarebbe relativa soltanto alla loro formazione, mentre rientrerebbero nella competenza concorrente gli aspetti contenutistici relativi alla normativa antinfortunistica.

In relazione all'assunto contrasto con l'art. 117, quinto comma, Cost., si sottolinea come il Codice abbia mantenuto ferma la competenza delle Regioni a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza; in tali ambiti, infatti, per l'espressa previsione contenuta nell'art. 4, comma 4, le disposizioni del Codice stesso avrebbero natura cedevole applicandosi, sino a quando le Regioni non introducano una loro normativa.

Non fondata sarebbe, infatti, secondo la difesa erariale, anche la censura di asserita violazione del principio di leale collaborazione, atteso che, nella specie, il testo del decreto legislativo è stato sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regioni, non assumendo rilevanza la circostanza che non siano state accolte le richieste regionali.

In ogni caso, si aggiunge, non sarebbe individuabile «un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario riferimento all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001)» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 196 del 2004).

2.4. — Per quanto riguarda le censure formulate nei confronti di ulteriori norme contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, l'Avvocatura generale sottolinea l'infondatezza delle stesse, atteso che in relazione ai profili ivi disciplinati lo Stato avrebbe agito nell'esercizio della propria competenza nelle materie tutela della concorrenza e ordinamento civile.

2.5. — In relazione all'impugnazione dell'art. 5, si osserva che la stessa si fonda sull'assunto secondo cui l'art. 4 ricomprenderebbe ambiti materiali di competenza regionale, con la conseguente illegittimità della previsione di un potere regolamentare statale che possa esercitarsi in tali ambiti. Una volta invece che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritenesse la conformità del citato art. 4 al riparto costituzionale delle competenze, ne conseguirebbe la legittimità dell'art. 5, che allo stesso art. 4 rinvia per l'individuazione dei settori in cui è possibile l'emanazione di regolamenti statali.

Né sarebbero fondate le ulteriori censure rivolte sempre nei confronti dell'art. 5, per la mancata previsione di procedure concertative con le Regioni, atteso che la richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 196 del 2004) avrebbe affermato che non sarebbe individuabile un «fondamento costituzionale» in relazione a tali procedure.

2.6. — Si conclude sottolineando che non sarebbero sussistenti le ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate alla luce della «giurisprudenza applicativa dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953».

3. — Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 7 luglio (ricorso n. 88 del 2006), la Regione Piemonte ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3, e 5 del d.lgs. n. 163 del 2006, per violazione degli artt. 117, 118 Cost., nonché «dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità».

La ricorrente, dopo avere ripercorso le tappe principali che hanno portato all'emanazione del decreto legislativo, ha sottolineato come essa abbia una propria disciplina relativa all'attività contrattuale, recata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), applicabile, in particolare, agli appalti al di sotto della soglia comunitaria. La stessa ricorrente sottolinea che la Regione stava per approvare un disegno di legge recante la disciplina unitaria in materia di appalti di servizi, forniture e lavori pubblici volta a determinare un quadro di riferimento coerente con le direttive comunitarie e con i principi fondamentali e che tenesse conto delle peculiarità riferibili al territorio regionale in relazione a tutti gli aspetti riconducibili alla sfera di competenza regionale. Sennonché, il Codice in esame avrebbe «esaurito» la regolamentazione della materia, incidendo in ambiti propriamente riconducibili alla competenza concorrente o residuale delle Regioni.

La difesa regionale, sempre in via preliminare, richiama il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale numero 303 del 2003, in relazione alla competenza in materia di lavori pubblici, e numero 345 del 2004, in relazione alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ai suoi limiti.

Evidenza, inoltre, che nel settore in esame occorrerebbe distinguere tra contratti di amministrazioni o enti statali e contratti di interesse regionale e che la compresenza e l'intreccio di competenze statali e regionali richiederebbe necessariamente il rispetto del principio di leale collaborazione.

3.1. — Detto ciò, la ricorrente deduce, innanzitutto, la illegittimità dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sottolineando come con tale norma il legislatore abbia definito, in maniera non corretta e in via unilaterale senza concertazione con le Regioni, quali siano le materie rientranti nell'ambito della competenza concorrente. In particolare, contesta che la disposizione impugnata abbia incluso, in assenza di esigenze unitarie, la materia della organizzazione amministrativa rientrante, «tranne che per lo Stato e gli enti pubblici nazionali», nell'ambito della competenza residuale regionale.

3.2. — La ricorrente ha impugnato anche il comma 3 dello stesso art. 4, nella parte in cui prevede che le Regioni, «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione», non possono prevedere una disciplina diversa da quella contenuta nel Codice in relazione ad una serie di settori e senza indicare quali siano le materie che vengono in rilievo.

La difesa regionale ha sottolineato come, pur ammettendo che venga in considerazione la materia della tutela della concorrenza, la disposizione in esame non rispetterebbe i canoni di ragionevolezza e proporzionalità (si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 272 e 14 del 2004) «in quanto determina l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice in relazione a tutti gli oggetti individuati dalla norma, per ciascuno dei quali è ravvisabile invece uno spazio in cui legittimamente può esprimersi l'intervento normativo regionale». Di conseguenza, «anche per gli ambiti della qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di

affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, ove il principio di tutela della concorrenza trova più importante esplicazione, sono pur sempre riscontrabili aspetti ove la più puntuale soddisfazione di peculiarità differenziate dei territori regionali o di esigenze dell'autonomia organizzativa dei diversi enti pubblici può legittimamente ed utilmente fondare l'esplicazione di normativa regionale. E ciò particolarmente rispetto ai contratti pubblici "sotto soglia".

Ad analoga conclusione si perviene, nell'ottica regionale, anche qualora si prenda in esame la materia dell'ordinamento civile.

Nell'ambito della stipulazione ed esecuzione dei contratti, infatti, oltre agli aspetti di direzione dei lavori, contabilità e collaudo che attengono all'organizzazione degli enti, sarebbero ravvisabili «spazi significativi che vanno ascritti all'ordinamento ed organizzazione amministrativa» che appartengono alla Regione, ad eccezione di quanto è riferibile allo Stato e agli enti pubblici nazionali.

Si contesta, inoltre, l'inclusione del settore «piani di sicurezza» nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, in quanto tale settore, dovendo garantire ai lavoratori impiegati le necessarie misure antinfortunistiche, afferisce alla materia concorrente della sicurezza del lavoro.

Analoghe argomentazioni critiche vengono rivolte per l'inserimento nella disposizione in esame della «attività di progettazione» la quale, per quanto riguarda i lavori pubblici, rientrerebbe nell'ambito della materia del governo del territorio e, per quanto attiene a forniture e servizi, «non può che appartenere all'ente titolare della competenza sostanziale» e quindi ricadere «per i profili non riguardanti lo Stato e gli enti pubblici nazionali nella competenza legislativa regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa».

3.3. — Infine, si censura l'art. 5 nella parte in cui prevede che «lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato».

La ricorrente assume che tale norma sia costituzionalmente illegittima per due ordini di motivi.

Innanzitutto, perché, per le ragioni esposte, il comma terzo dell'art. 4, cui la disposizione in esame rinvia, fa riferimento a materie di competenza regionale, ragione per cui non sarebbe ammissibile un regolamento statale.

In secondo luogo, perché anche per le materie di competenza legislativa esclusiva statale di tipo trasversale, per l'interferenza con competenze regionali, è necessario che la formazione del regolamento statale sia sottoposto a procedura di intesa in sede di Conferenza unificata, in ossequio al principio di leale collaborazione.

4. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

In particolare, in relazione alle censure concernenti l'art. 4, comma 2, fondate sulla inclusione nel suo ambito di applicazione delle materie «organizzazione amministrativa» e «ordinamento», si ribadiscono le argomentazioni già contenute nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Regione Veneto.

Allo stesso modo si ribadiscono i motivi già in precedenza dedotti volti a giustificare la non fondatezza delle doglianze relative agli artt. 4, comma 3, e 5.

5. — Con ricorso notificato il 4 luglio 2006 e depositato il successivo giorno 5 (ricorso n. 84 del 2006), la Regione Toscana ha anch'essa impugnato una serie di disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.

La ricorrente, dopo avere svolto una ampia premessa in ordine all'iter che ha portato all'emanazione del Codice, ha sottolineato di aver dettato una propria disciplina organica in materia di appalti di servizi e forniture con la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale), ed il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45, in relazione agli appalti della Regione medesima e degli enti regionali, e di apprestarsi a predisporre una legge unitaria in materia di appalti di servizi, forniture e lavori pubblici da applicarsi anche alle autonomie locali. Il Codice, evidenzia la ricorrente, «scardina quindi l'assetto normativo regionale già costituito e lascia ben pochi spazi alla futura regolamentazione della materia da parte della Regione medesima».

5.1. — La ricorrente deduce, innanzitutto, il contrasto del comma 2 dell'art. 4, con gli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui includono tra le materie concorrenti la programmazione dei lavori pubblici, l'approvazione dei progetti, i compiti ed i requisiti del responsabile del procedimento, i quali non sarebbero riconducibili, nella prospettiva della difesa regionale, nell'ambito della potestà legislativa ripartita.

Allo stesso modo si osserva come anche l'organizzazione amministrativa appartenga, per gli enti diversi da quelli statali, alla potestà legislativa residuale delle Regioni (si richiamano le sentenze della Corte costituzionale numeri 17 e 2 del 2004). Né sussisterebbero ragioni unitarie in grado di giustificare l'assunzione in sussidiarietà da parte dello Stato.

5.2. — È stato, altresì, impugnato il comma 3 dell'art. 4, nella parte in cui stabilisce che le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella dettata dal Codice con riferimento ai piani di sicurezza e all'attività di progettazione, per assunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

In particolare, in relazione all'inclusione nell'elenco di cui alla norma in esame anche dei piani di sicurezza, si osserva che questi attengono, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato con il citato parere numero 355 del 2006, alla materia concorrente della sicurezza del lavoro, in quanto «l'individuazione delle tipologie dei piani di sicurezza e degli appalti in relazione ai quali sia ritenuta necessaria la predisposizione dei piani medesimi, la determinazione dei contenuti minimi dei piani, le modalità di scorporo degli oneri per la sicurezza da sottrarsi al ribasso di gara non possono che essere finalizzati a garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto condizioni tali da ridurre al minimo i rischi di infortuni». In altri termini, la disciplina dei piani è preordinata alla sola individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti in riferimento alle lavorazioni interessate, nonché all'individuazione di misure preventive e protettive dirette al contenimento dei rischi derivanti dalle lavorazioni medesime.

In secondo luogo, la ricorrente mette in evidenza come i piani di sicurezza costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva delle opere e, come tali, sono destinati ad avere anche ricadute nell'ambito del governo del territorio rientrante nella competenza concorrente.

Analoghe argomentazioni vengono svolte con riferimento all'attività di progettazione: tale attività, sempre nella prospettiva regionale, rientrerebbe nell'ambito della competenza residuale delle Regioni, non essendo indicato in nessuno degli ambiti materiali di cui al secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost.

In alternativa, si ritiene che la progettazione dei lavori, in quanto «volta a portare alla realizzazione di opere sul territorio», sarebbe riconducibile alla materia concorrente del governo del territorio. La progettazione di forniture e servizi dovrebbe, invece, essere comunque attribuita alla competenza residuale regionale, non essendo riconducibile ad alcuna competenza statale costituzionalmente prevista. A ciò si aggiunge che la progettazione di forniture e servizi «nella sostanza viene a coincidere con la disciplina dei capitolati generali e speciali, strumenti diretti alla definizione degli aspetti giuridici e tecnici dei contratti e, come tali, da ricondursi necessariamente nella sfera di autonomia del singolo ente appaltante». Rimane estranea alla materia della progettazione, puntualizza la ricorrente, la disciplina degli affidamenti degli incarichi di progettazione, attratti nelle materie espressamente enucleate dalla norma censurata sotto la rubrica «Qualificazione e selezione dei concorrenti» e «Procedure di affidamento».

5.3. — L'art. 5, commi 1, 2 e 4, viene ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, autorizzando l'emanazione del regolamento per i settori indicati al comma 3 dell'art. 4, invaderebbe competenze che spettano alle Regioni. Infatti, tra tali settori sono compresi anche le attività di progettazione e i piani di sicurezza, i quali sono, per le ragioni esposte, da ricondurre a materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, con conseguente impossibilità per lo Stato, stante la previsione del sesto comma dell'art. 117 Cost., di emanare regolamenti.

In via subordinata, qualora si ritenessero «legittimi i commi 1 e 2 dell'art. 5, sarebbe comunque incostituzionale il comma 4, il quale disciplina la procedura per l'adozione del regolamento senza prevedere alcun coinvolgimento regionale»: infatti, «l'ampio e dettagliato contenuto del regolamento va ad interferire con competenze regionali per cui, in attuazione del principio della leale collaborazione, sarebbe necessario che l'emanando regolamento fosse subordinato ad attività concertative con le Regioni».

5.4. — Viene impugnato l'art. 48 del d.lgs. in esame, il quale prevede quanto segue: «1. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento».

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione».

Tali norme, secondo la ricorrente, sarebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, se la scelta del regime sanzionatorio «è logicamente riconducibile ad una competenza di tipo statale che assicuri uniformità in relazione ad un aspetto di così notevole rilevanza, non altrettanto può dirsi in riferimento agli altri contenuti della norma in questione». Infatti, si sottolinea che la percentuale dei soggetti da controllare, nonché le modalità procedurali con cui la singola stazione appaltante procede al suddetto controllo devono essere ricondotte «nell'ambito dell'autonomia organizzativa della stazione appaltante».

Fermo restando il principio dettato dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base al quale le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle autodichiarazioni rese dai concorrenti, le modalità procedurali con cui questo principio viene attuato sono, secondo la ricorrente, «espressione di scelte autonome ed organizzative delle amministrazioni medesime».

Le disposizioni impugnate mutuano il loro contenuto dall'art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), estendendolo anche ai settori delle forniture e dei servizi senza, però, «tenere in ragionevole conto le differenze e le peculiarità che questi settori hanno rispetto a quello dei lavori pubblici». Si osserva, infatti, che mentre il controllo sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari degli esecutori pubblici può ritenersi soddisfatto in tempi brevi con l'acquisizione delle attestazioni SOA, non altrettanto può dirsi per i settori delle forniture e dei servizi in relazione ai quali, mancando appositi organismi, il controllo viene svolto dalla stazione appaltante «separatamente ed analiticamente con conseguente dilatazione dei tempi necessari alla conclusione dei controlli medesimi». Per queste ragioni, le singole stazioni appaltanti potrebbero decidere modalità diverse di controllo, al fine di limitare gli effetti negativi della sospensione della gara, «laddove la mancata conferma dei requisiti posseduti da un concorrente, e quindi la sua illegittima partecipazione non infici il procedimento di gara nel suo complesso». Si osserva, infatti, che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la valutazione della singola offerta non dipende da una comparazione tra le offerte medesime che rende ragionevole, come nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anticipare il momento del controllo. «Tutto ciò senza tenere conto — puntualizza la ricorrente — che, oltre ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, i concorrenti dichiarano, ai fini della partecipazione alla gara, anche il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice (...). Le stazioni appaltanti, quindi, si trovano davanti alla scelta o di effettuare una duplice procedura di controllo (durante la gara sui requisiti tecnico-economici e dopo l'aggiudicazione provvisoria sui requisiti giuridici), ovvero di unificare i due procedimenti, con conseguente eccessiva dilatazione dei tempi della gara stessa ed a discapito del generale principio della semplificazione».

Analoghe argomentazioni vengono svolte con riferimento al secondo comma dell'impugnato art. 48, nella parte in cui lo stesso impone alle stazioni appaltanti di controllare, oltre all'aggiudicatario, anche il concorrente che segue in graduatoria. La censura si fonda sul fatto che, fermo il principio dell'obbligo di effettuare controlli a campione e puntuali, la determinazione delle modalità di individuazione dei concorrenti oggetto del controllo devono essere ricondotti nell'ambito dell'autonomia organizzativa della singola stazione appaltante.

In definitiva, in assenza di esigenze unitarie, la norma censurata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto prevede una «disciplina dettagliata ed autoapplicativa» relativa al controllo delle autodichiarazioni rese dai concorrenti, afferente alla materia dell'organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle quali spetta modulare il contenuto della predetta disciplina in maniera differenziata per meglio contemperare i vari interessi in gioco.

5.5. — La ricorrente impugna anche l'art. 75, comma 1, nella parte in cui prevede che «l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente», per violazione dell'art. 117 Cost.

In particolare — dopo avere premesso che detta disposizione vale anche per i contratti sotto soglia comunitaria, ed avere riconosciuto che le modalità di costituzione della cauzione e i contenuti specifici della stessa possono considerarsi attinenti a profili concernenti l'ordinamento civile — si osserva che la norma specificamente censurata avrebbe un contenuto riconducibile a profili organizzativi di competenza residuale regionale. Potrebbe,

infatti, risultare «eccessivo» per alcune procedure di gara di importo limitato, da un lato, obbligare tutti i concorrenti alla presentazione della cauzione provvisoria, dall'altro, «appesantire l'attività amministrativa degli uffici con gli adempimenti necessari concomitanti e successivi alla procedura di gara medesima». A ciò si aggiunge che potrebbero essere anche altre le modalità attraverso le quali assicurare la serietà della presentazione dell'offerta, come previsto, ad esempio, dalla legge della Regione Toscana n. 12 del 2001, che prescrive, tra le altre, la costituzione della cauzione provvisoria da parte del solo concorrente aggiudicatario.

Da qui la violazione, da parte della norma censurata dell'art. 117 Cost., in quanto non consentendo alle Regioni di modulare la richiesta di cauzione in modo differenziato a seconda del tipo di procedura e di importo, violerebbe la competenza residuale delle Regioni stesse in materia di organizzazione.

5.6. — I commi 2, 3, 8 e 9, dell'art. 84 vengono censurati nella parte in cui disciplinano la composizione ed il funzionamento della Commissione aggiudicatrice nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia per le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria, sia, in virtù del richiamo operato dall'art. 121 del Codice, per le procedure di importo inferiore. Tali commi violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, in assenza di esigenze unitarie, l'individuazione del numero dei componenti (comma 2), della qualifica del presidente (comma 3) e dei commissari (comma 8), nonché le modalità della loro scelta (commi 8 e 9), dovrebbero essere ricondotte nell'ambito organizzativo della singola stazione appaltante, che può modularli tenendo conto della complessità dell'oggetto della gara, nonché dell'importo della medesima.

Nella «denegata ipotesi» in cui si ritenga che la disciplina ed il funzionamento della Commissione di aggiudicazione rientri nell'ambito delle procedure di affidamento e dunque della tutela della concorrenza, non ricorrerebbero nella specie i caratteri che connotano tale materia. In particolare, non sarebbe configurabile il carattere macroeconomico dell'intervento, né sarebbe rispettato il principio della ragionevolezza ed adeguatezza, che impone di limitare l'intervento statale stesso a «disposizioni di carattere generale» e non a disposizioni di dettaglio, quali sarebbero quelle in esame.

Si assume, inoltre, anche la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto i criteri direttivi posti dall'art. 25 della legge n. 62 del 2005 non consentivano «l'emanazione di nuove disposizioni se non per ragioni di semplificazione», non ravvisabili certamente nel caso di specie. Tale eccesso di delega, secondo la ricorrente, si puntualizza, si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali.

5.7. — L'art. 88 viene censurato nella parte in cui, disciplinando in maniera dettagliata il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse», si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il procedimento attraverso il quale provvedere alla verifica dell'offerta anomala in contraddittorio con l'impresa atterrebbe ai profili dell'organizzazione rientranti nell'ambito della competenza residuale delle Regioni per i contratti della Regione, degli enti regionali e locali.

Né sarebbe possibile per lo Stato evocare il titolo di competenza rappresentato dalla tutela della concorrenza, atteso che la disciplina del procedimento con cui eseguire la verifica delle offerte anomale, da un lato, non avrebbe un impatto complessivo sull'economia e, dall'altro, sarebbe dettagliata e minuziosa, con conseguente inosservanza dei criteri dell'idoneità e della proporzionalità.

5.8. — La Regione Toscana impugna gli artt. 121, comma 1, 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6, assumendone il contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.

L'art. 121, comma 1, prevede che ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni della Parte I, della Parte IV e della Parte V nonché quelle della Parte II del Codice, in quanto non derogate dalle norme contenute nel Titolo II, in cui è inserita la norma impugnata. In definitiva, la disciplina di tutti i contratti pubblici sotto soglia verrebbe così assimilata a quella dei contratti sopra soglia, salva la previsione di tempi e pubblicazioni ridotte, ancorché sia stato introdotto l'obbligo generalizzato di pubblicazione di tutti i bandi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 122, ai commi 2, 3, 5 e 6, disciplina in maniera dettagliata le modalità e i tempi di pubblicità e di comunicazione dei contratti di lavori pubblici sotto soglia. L'art. 124 regola gli stessi aspetti, con riferimento agli appalti di servizi e forniture sotto soglia.

Secondo la ricorrente, tali norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, in mancanza di esigenze unitarie, disciplinano profili che, per il loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica assai modesta degli appalti, non potrebbero, alla luce della giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 272 e 14 del 2004) afferire alla materia della tutela della concorrenza.

In particolare, per quanto attiene all'art. 121, il legislatore statale avrebbe disciplinato in relazione agli appalti sotto soglia tutta una serie di istituti fino ad oggi attribuiti, senza alcuna censura da parte dello Stato, alla competenza legislativa regionale. La ricorrente, a tale proposito, richiama l'obbligo di acquisire la cauzione in tutte le procedure di gara (art. 75), nonché il procedimento di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, commi 1 e 2). Il livello di dettaglio sarebbe ancora più evidente «se si pensa al procedimento per l'acquisizione delle giustificazioni in relazione alle offerte anomale, dettato dall'art. 86, comma 5, laddove il legislatore si spinge a sancire l'obbligo inderogabile per i concorrenti di corredare l'offerta, sin dalla presentazione, delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta stessa». Non sarebbe conforme ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità far gravare sul concorrente, anche per le gare di rilevanza ed importo modesto, l'onere di «dettagliare nell'offerta i singoli elementi costitutivi». In tale ambito si potrebbe eventualmente posticipare la richiesta degli elementi giustificativi dell'offerta ad un momento successivo all'espletamento della gara «indirizzandola al solo concorrente aggiudicatario», con notevole semplificazione del procedimento a vantaggio del concorrente e della stazione appaltante.

Per quanto attiene agli artt. 122 e 124, si censura il carattere dettagliato ed esaustivo con cui tali disposizioni disciplinano le modalità di pubblicità e comunicazione per gli appalti pubblici sotto soglia, in relazione ai contratti di competenza della Regione, degli enti dipendenti e locali. Si osserva come, da un lato, gli appalti sotto soglia non avrebbero una valenza macroeconomica non incidendo in modo rilevante sul mercato, dall'altro, la materia della tutela della concorrenza legittimerebbe il legislatore statale a «vincolare il legislatore regionale solo con disposizioni di carattere generale». Infine, le norme censurate non rispetterebbero i criteri di proporzionalità ed adeguatezza: «una volta, infatti, che il legislatore statale ha posto la regola che tutte le procedure di gara devono essere pubblicizzate con forme e tempi adeguati, ben può essere demandata all'autonomia regionale la modulazione del procedimento nel dettaglio, modulazione che potrà tener conto, se del caso, della maggiore o minore rilevanza economica dell'appalto». Ciò varrebbe soprattutto per le forme di pubblicità, atteso che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* comporterebbe per la stazione appaltante una rilevante esposizione economica, che appare ragionevole soltanto qualora l'importo e la complessità della gara la giustificassero. Si aggiunge, inoltre, che, in relazione ai contratti sotto soglia, le leggi regionali hanno da tempo disciplinato il procedimento, ivi comprese le forme di pubblicità e di comunicazione, senza che lo Stato eccepisse alcunché.

A conforto delle conclusioni rassegnate si fa riferimento a quanto affermato in argomento dal Consiglio di Stato con il più volte citato parere n. 355 del 2006.

Non sussisterebbero, inoltre, le esigenze unitarie di cui all'art. 118 Cost. in grado di giustificare le norme impugnate, e comunque non sarebbe stato previsto alcun coinvolgimento della Regione, in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 303 del 2003.

Infine, si assume la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto i criteri direttivi posti dall'art. 25 della legge n. 62 del 2005 non avrebbero consentito l'emanazione di una normativa completa e dettagliata anche per i contratti sotto soglia. Tale eccesso di delega si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali.

5.9. — La ricorrente ha, infine, impugnato l'art. 131, comma 1, nella parte in cui prevede che «il Governo, su proposta dei ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento». Tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, rientrando la materia relativa ai piani di sicurezza nell'ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza del lavoro), dovrebbe ritenersi non legittima l'emanazione di un regolamento.

In via subordinata, qualora si ritenesse sussistente una competenza esclusiva dello Stato, la Regione assume che non sarebbe stato comunque garantito il necessario coinvolgimento dei livelli di governo regionali.

6. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, prospettando, in relazione alle censure specificamente formulate dalla Regione Toscana, argomentazioni analoghe a quelle contenute nella memoria depositata per i ricorsi numeri 86 e 88 del 2006.

7. — Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e il successivo 10 luglio (ricorso numero 89 del 2006) la Regione Lazio ha impugnato l'art. 4, commi 2 e 3, e 5 del d.lgs. n. 163 del 2006, per asserita violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione.

La ricorrente ricostruisce, innanzitutto, l'iter che ha condotto all'emanazione del Codice, per poi svolgere le singole censure in ordine alle norme impugnate.

7.1. — Quanto al censurato art. 4, comma 2, la Regione ricorrente assume, in primo luogo, che la materia relativa all'organizzazione amministrativa non riguardante gli appalti di spettanza statale rientrerebbe nell'ambito della competenza residuale regionale, con conseguente violazione degli artt. 97 e 117 Cost., aggiungendo, inoltre, in relazione all'art. 97 Cost., che non si comprende «quali principi in materia di organizzazione amministrativa, oltre a quelli di imparzialità e buon andamento fissati dalla Costituzione, possano essere contenuti nel Codice, così da dequotare, in tale settore, la competenza regionale, da residuale a concorrente».

Per quanto attiene al riferimento contenuto nella norma in esame ai «compiti e requisiti del procedimento», si sottolinea come la Costituzione non contempli, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, quella relativa ai principi generali dell'azione amministrativa o del procedimento. Di conseguenza, «la questione se la disciplina generale dell'azione amministrativa o del procedimento possa essere oggetto di legislazione regionale si trasforma tutt'al più in un problema di rapporti tra legislazione regionale e principi stabiliti (non dal Codice, ma) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalle novelle del 2005, nella parte in cui vengono espressamente riconosciuti come direttamente attuativi del sistema costituzionale».

Quanto sin qui detto viene ritenuto valido anche per la programmazione di lavori pubblici e per l'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, i quali «rappresentano tipiche manifestazioni di esercizio di amministrazione attiva che, nei casi di appalti di interesse regionale, non si vede come possano attrarre la competenza statale a dettare (attraverso il Codice) norme di principio per la potestà normativa regionale».

Si osserva, inoltre, come la norma in esame rappresenti «un assoluto fuor d'opera rispetto alla delega attribuita al Governo dalla legge n. 62 del 2005, la quale non contiene alcuna indicazione circa la possibilità del Codice di incidere sul riparto delle competenze normative concorrenti di Stato e Regioni (men che mai, nei termini attuati dal Codice e fin qui descritti)».

Infine, si assume la violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriali, che deve essere rispettato tutte le volte in cui si verificano interferenze e sovrapposizioni tra competenze statali e regionali.

7.2. — La Regione Lazio assume, poi, il contrasto dell'art. 4, comma 3, con gli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost., nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione.

La ricorrente, dopo avere riportato il contenuto della norma impugnata ed avere sottolineato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, gli appalti pubblici non costituiscono una materia omogenea (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 303 del 2003), delinea i tratti caratterizzanti della materia della tutela della concorrenza, così come definita dalla Corte costituzionale (si citano le sentenze numeri 345 e 14 del 2004).

Si sottolinea, inoltre, sul punto, che «la disciplina degli appalti pubblici non è assorbita interamente dalle esigenze di tutela della concorrenza» né rientra integralmente nelle materie dell'ordinamento civile e del contenzioso, «essendo anche altro e principalmente esercizio di attività di amministrazione attiva, di cura in concreto di interessi pubblici, a cominciare dalle procedure di aggiudicazione, per finire alle attività di progettazione, alla direzione dei lavori ecc; e in tali ambiti, va riconosciuta alla Regione (...) una incomprimibile competenza normativa».

Si conclude, infine, ritenendo che l'art. 4, comma 3, atteso il suo contenuto dettagliato, non rispetterebbe i canoni di proporzionalità ed adeguatezza.

Costituzionalmente illegittima sarebbe la norma in esame, anche nella parte in cui attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale i piani di sicurezza, senza tenere conto che il terzo comma dell'art. 117 Cost. assegna alla legislazione concorrente la materia della tutela e sicurezza del lavoro.

In relazione al riferimento alle procedure di affidamento, contenuto sempre nella disposizione in esame, si osserva che le procedure di aggiudicazione sono dei veri e propri procedimenti amministrativi, anzi «rappresentano storicamente il paradigma dell'azione dell'amministrazione in forme procedimentalizzate». Pur essendo indubbio che in tali procedure sussistano esigenze di tutela della concorrenza, si osserva come la disciplina di tali procedimenti dovrebbe avvenire secondo il criterio di riparto indicato dall'art. 29, comma 2, della legge n. 241 del 1990 «che sul punto applica fedelmente il nuovo impianto costituzionale, negando la competenza esclusiva dello Stato». Tale norma, infatti, prevede che «le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

L'art. 4, comma 3, colliderebbe, inoltre, con l'art. 117, quinto comma, Cost., secondo il quale le Regioni nelle materie di loro competenza provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

L'art. 16 della legge n. 11 del 2005 prevede che le Regioni possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, salvo il rispetto: *a)* dei principi fondamentali non derogabili, stabiliti dalla legge nazionale (legge comunitaria) nelle materie di competenza concorrente; *b)* dei criteri e delle direttive contenute in leggi statali o in regolamenti attuativi della legge comunitaria, nelle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. Rimane fermo il potere dello Stato, puntualizza la ricorrente, di procedere all'attuazione delle direttive comunitarie in ambiti materiali di competenza residuale delle Regioni, nel caso di inerzia regionale rispetto all'obbligo di attuazione; in questo caso, però, la disciplina statale risulta cedevole, rispetto alla sopravvenuta disciplina regionale (art. 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005).

Il Codice avrebbe violato tale complessiva impostazione: la legge statale, infatti, non avrebbe lasciato alle Regioni alcun margine di autonomia normativa, «coprendo con la propria legislazione vincolante e di dettaglio (anche per gli appalti sotto soglia) ambiti materiali pacificamente attribuiti dalla Costituzione alla potestà normativa regionale residuale e concorrente».

Da quanto sopra emergerebbe, inoltre, come il Governo abbia ecceduto la delega conferita.

I principi della delega indicavano: *a)* la necessità di compilare un unico testo normativo che recepisce le due direttive in materia di procedure di appalto, coordinando anche le altre vigenti disposizioni ai principi del diritto comunitario; *b)* la necessità di semplificare le procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, ai fini di contenimento dei tempi e di massima flessibilità degli strumenti giuridici.

In relazione al principio *sub a)*, si osserva come, nelle intenzioni del legislatore delegante, il recepimento delle direttive avrebbe dovuto seguire il descritto iter attuativo previsto dall'ordinamento nazionale, senza alcuna forzatura del sistema di riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni.

In relazione al principio *sub b)*, «le finalità di semplificazione, di flessibilità giuridica e di accelerazione delle procedure appaiono contraddette dall'impostazione accentrativa del Codice, che ha trasformato, da cedevole, in vincolante, la propria disciplina di dettaglio anche in materie pacificamente attribuite in Costituzione alla competenza normativa delle Regioni».

Infine, si assume che sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione, in quanto, pur vertendosi in settori caratterizzati da interferenze e sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo della Conferenza unificata, il legislatore statale avrebbe «proceduto unilateralmente» alla formulazione delle norme impugnate.

7.3. — Infine, si assume la illegittimità costituzionale dell'art. 5 per violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost., nonché «per violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità».

In particolare, si osserva che «in forza del parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare, previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost. (...), laddove l'art. 4, comma 3, ha ascrivito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato materie che invece debbono ritenersi non ricadenti nell'art. 117, secondo comma, Cost. (...), il Codice ha finito per attribuire allo Stato, in quelle materie, un'indebita potestà regolamentare di attuazione delle norme del Codice, ampia e onnicomprensiva, vincolante (e non cedevole) anche per gli appalti pubblici di interesse regionale (in relazione al principio in base al quale i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale)» (si citano, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale numeri 302 del 2003, 408 del 1998, 482 del 1995).

8. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, mediante una memoria dal contenuto analogo, in relazione alla censure formulate dalla Regione Lazio, a quello delle memorie depositate per gli altri giudizi sopra riportati.

9. — La Regione Abruzzo con ricorso notificato in data 30 giugno 2006 e depositato il successivo 10 luglio (ricorso numero 90 del 2006) ha proposto le stesse questioni di costituzionalità contenute nel ricorso della Regione Lazio.

10. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le stesse argomentazioni contenute nelle altre memorie relative ai giudizi sopra riportati.

11. — Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 6 luglio la Provincia autonoma di Trento (ricorso numero 86 del 2006) ha impugnato l'art. 4, comma 3, e l'art. 5, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 163 del 2006, per asserita violazione dell'art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19, e dell'art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

11.1. — La Provincia ricorrente premette di essere dotata, ai sensi dell'art. 11, numero 17, dello statuto di potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, nonché in materia di ordinamento degli uffici provinciali (numero 1) e di assunzione diretta di servizi pubblici (numero 19). Nelle medesime materie la Provincia è anche titolare della competenza amministrativa.

L'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974 ha trasferito alle Province autonome le «attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali».

L'art. 19 tiene ferma la competenza statale in ordine ad alcune categorie di opere pubbliche; tuttavia l'art. 2, secondo comma, dispone che «In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza». E l'art. 19-bis stabilisce che ai «fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale».

La ricorrente sottolinea, inoltre, come abbia più volte legiferato in materia di lavori pubblici. Essa richiama, a tal proposito: la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento); la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Nel ricorso si rileva, poi, come la Provincia abbia esercitato anche la propria potestà regolamentare con l'emaneazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti», come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa»); nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente: «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento»).

11.2 — Tanto premesso, la ricorrente osserva che le censure formulate valgono sia per la materia dei lavori pubblici, sia per i servizi e le forniture, la cui disciplina rientra nell'ambito della potestà primaria della Provincia, attenendo — ad eccezione dei profili civilistici — all'ordinamento degli uffici.

La difesa della Provincia sottolinea come l'art. 4, comma 5, contenga una clausola di salvaguardia (le «Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione»), «che si adatta bene alla posizione della Provincia di Trento», in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede un regime di separazione tra fonti statali e provinciali nelle materie di competenza provinciale (qual è la materia dei lavori pubblici di interesse regionale) imponendo alle Province autonome l'adeguamento della propria legislazione alle norme legislative statali costituenti limiti ai sensi dello statuto speciale e prevedendo che, nel frattempo, continuino ad applicarsi le leggi provinciali preesistenti.

Esisterebbero, però, nella prospettiva della ricorrente, altre norme che contrasterebbero con la predetta clausola di salvaguardia. In questo senso, susciterebbe perplessità già il contenuto del comma 1 dell'art. 4, che vincole-

rebbe le Province autonome al rispetto anche delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva statale che, «verosimilmente», sarebbero quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., e non quelle di competenza statale sulla base di quanto previsto dallo statuto. Ad ogni modo, tale comma sarebbe suscettibile di essere interpretato in modo conforme a Costituzione e allo statuto. Inoltre, si sottolinea, l'attuazione della disposizione in esame spetterebbe alla Provincia, la quale provvederà avendo riguardo agli effettivi contenuti statutari e non alla astratta formulazione dell'art. 4, comma 1. Per queste ragioni la norma in esame non viene fatta oggetto di censura.

11.3.— In relazione al contenuto dell'art. 4, comma 3, si premette come la competenza legislativa esclusiva statale troverebbe titolo nella tutela della concorrenza, ancorché i settori in esame eccederebbero tale ambito materiale.

Inoltre, si osserva che tale disposizione, in sé considerata, potrebbe non essere lesiva delle attribuzioni provinciali, atteso che, da un lato, essa menziona soltanto le Regioni, dall'altro, la questione circa la sua effettiva capacità vincolante potrebbe porsi in occasione di un eventuale giudizio relativo a specifiche norme legislative provinciali.

Senonché, detta lesività discenderebbe da quanto previsto dal successivo art. 5. Quest'ultimo, infatti, coinvolgerebbe anche la Provincia di Trento, stabilendo, da un lato, al comma 1, che il regolamento statale si applica «limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione», dall'altro, al comma 2, che il «regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome».

Di conseguenza, anche l'art. 4, comma 3, richiamato dall'art. 5, troverebbe applicazione nei confronti della ricorrente.

In definitiva, pertanto, tali norme, disponendo l'applicazione alle Province autonome del secondo comma dell'art. 117 Cost., incidono su ambiti materiali spettanti alle Province stesse ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Ciò non sarebbe conforme a Costituzione, atteso che l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 consente l'applicazione alle Regioni speciali e alle Province autonome di norme contenute nel nuovo titolo V soltanto se più favorevoli e non, come nella specie, per restringere l'autonomia legislativa della ricorrente (si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 134 del 2006, 103 del 2003 e 536 del 2002).

Si puntualizza che «con ciò la Provincia non può pretendere di escludere *in toto* lo Stato dagli oggetti indicati dall'art. 4, comma 3, ma ciò accadrà in base alla ripartizione statutaria, e non in base al Titolo V. Lo Stato può interferire con le competenze provinciali solo sulla base di limiti previsti dallo stesso Statuto e secondo i meccanismi di cui al d.lgs. n. 266 del 1992, non invece utilizzando i criteri riguardanti le Regioni ordinarie».

11.4. — La ricorrente assume, inoltre, la illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, in quanto tale norma prevede il potere dello Stato di emanare regolamenti nelle materie di cui all'art. 4, comma 3. Ma detto articolo incide sulla materia dei lavori pubblici di interesse provinciale che lo statuto attribuisce alla competenza primaria della Provincia autonoma. Ciò non significa, si chiarisce, che nei settori indicati dal comma 3 dell'art. 4, la ricorrente non debba osservare limiti, ma che potranno venire in rilievo soltanto quelli propri della potestà legislativa primaria, e cioè il limite delle riforme e degli obblighi internazionali, che dovranno essere rispettati dalla legislazione provinciale, la quale dovrà essere adeguata a quella statale nei sei mesi successivi secondo il meccanismo prefigurato dal d.lgs. n. 266 del 2002.

Da qui la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, nella parte in cui esso prevede che il regolamento indichi «quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome». In proposito, varrebbero anche le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale numero 482 del 1995 che, sia pure con pronuncia interpretativa di rigetto in ragione della peculiarità delle disposizioni all'epoca impugnate, ha escluso che il regolamento dei lavori pubblici previsto dalla legge n. 109 del 1994 potesse trovare applicazione nei confronti della Provincia ricorrente.

11.5. — In via subordinata, si rileva che, qualora si dovesse ritenere che i settori indicati dall'art. 4, comma 3, siano riconducibili non alla materia statutaria lavori pubblici di interesse provinciale ma alla materia statale tutela della concorrenza, nondimeno dovrebbe essere censurata «l'abnorme estensione» che tale disposizione attribuisce a tale materia, tenuto conto che la mera autoqualificazione ad opera del legislatore statale non sarebbe comunque vincolante (si cita ancora la sentenza numero 482 del 1995; a dimostrazione della illegittimità della norma in esame si richiama anche il parere n. 355 del 2006 del Consiglio di Stato).

La ricorrente fa leva sulla natura trasversale della materia tutela della concorrenza, al fine di dimostrare la illegittimità della disposizione censurata, la quale occupa per intero determinati settori materiali (si cita, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale numero 272 del 2004).

Infine, si contesta la norma contenuta nell'art. 4, comma 3, che vieta alle Regioni l'emanazione di disposizioni «diverse» rispetto a quelle contenute nel Codice.

Infatti, se per «diverse» si intende «contrastanti», la norma sarebbe illegittima per le ragioni esposte, e cioè perché qualifica come «vincolanti tutte le disposizioni del Codice relative agli ambiti indicati, in base ad una «rivendicazione» di competenza statale assoluta ed aprioristica».

Ma, si aggiunge, l'espressione impiegata sembra destinata ad impedire in tali settori l'emanazione da parte regionale di «qualunque altra norma» e, dunque, persino di disposizioni integrative e di sviluppo rispetto a quelle statali.

11.6. — Da quanto esposto deriverebbe la illegittimità costituzionale anche dell'art. 5, commi 1 e 2: «una volta che non tutti gli oggetti indicati nell'art. 4, comma 3, sono di competenza esclusiva statale, la previsione del potere regolamentare statale risulta illegittima, per violazione dell'art. 117, sesto comma, dell'art. 2 del d.l.g.s n. 266 del 1992 (che prevede l'intervento di sole legge statali in materie provinciali) e dei principi già da tempo fissati dalla giurisprudenza costituzionale».

11.7. — Sempre in via subordinata, si assume la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e degli artt. 5, commi 1 e 2, «in quanto sanciscono l'inderogabilità della disciplina statale sugli oggetti indicati anche in relazione ai contratti al di sotto della soglia comunitaria».

In relazione a tali contratti, infatti, è legittima soltanto, come sottolineato dal Consiglio di Stato con il citato parere, la «fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che però ricorra l'esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di uniformità alla disciplina di dettaglio». Sul punto, si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale numero 345 del 2004, che avrebbe riconosciuto «la legittimità dell'applicabilità alle Regioni dei soli principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità».

11.8. — Infine, si assume la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, per violazione del principio di leale collaborazione.

Anche, infatti, a volere ritenere sussistente una competenza legislativa esclusiva statale in relazione ai settori indicati dall'art. 4, comma 3, sarebbe comunque necessario che il regolamento venisse adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Ciò in quanto, attesa la natura trasversale della tutela della concorrenza, «le norme secondarie dettate nell'esercizio di tali competenze vanno ad intrecciarsi con le materie regionali, condizionando l'esercizio della relativa potestà legislativa». Si verificherebbe una situazione analoga a quella che, prima della riforma del titolo V, caratterizzava la funzione statale di indirizzo e coordinamento, nel senso di creare una sorta di eccezione «alla normale gerarchia delle fonti», con conseguente possibilità che la legge regionale «rimane vincolata a norme di rango non legislativo».

Sarebbe, pertanto, necessario l'osservanza del principio di leale collaborazione nella fase di adozione delle norme secondarie.

12. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure prospettate vengano dichiarate inammissibili.

Si sottolinea, infatti, che il comma 5 dell'art. 4 contiene una clausola di salvaguardia, prevedendo che le «regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

La difesa erariale mette in evidenza come «di tale disposizione la stessa ricorrente prende atto, per cui la censura appare volta unicamente ad ottenere dalla Corte un «parere» in ordine alla inapplicabilità diretta alla provincia ricorrente delle disposizioni del Codice, circostanza peraltro enunciata a chiare lettere dal provvedimento impugnato».

A ciò si aggiunge che, diversamente dalle Regioni che hanno impugnato il d.lgs. n. 163 del 2006, la Provincia autonoma si è limitata a censurare il solo comma 3 dell'art. 4, che, diversamente da quanto previsto dal comma 2, «non fa neanche riferimento alle Province autonome, ad ulteriore conferma della specificazione contenuta nel citato comma 5».

Sotto altro profilo, si sottolinea come la stessa ricorrente ammetta di essere sottoposta all'osservanza di limiti, specificando, però, che deve trattarsi unicamente dei limiti statutari. A tal proposito, l'Avvocatura generale rileva come l'art. 4 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige preveda l'osservanza, anche nelle materie di competenza legislativa primaria, dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (...) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Da quanto esposto consegue l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la quale non potrebbe considerarsi «come sovrapposizione di un nuovo limite per Regioni e Province autonome (e in quanto tale inapplicabile ai sensi del citato art. 10 legge cost. n. 3 del 2001)».

13. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, tutte le Regioni, ad eccezione della Regione Piemonte, nonché la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie, con le quali hanno ribadito e ampliato le argomentazioni contenute nei ricorsi introduttivi.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo, nonché la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1; 122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a); 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per asserita violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione; dell'art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e dell'art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Ponendo i predetti ricorsi questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.

2. — Nel procedere all'esame delle questioni di legittimità costituzionale proposte, appare opportuno, in via preliminare, ricostruire l'*iter* normativo che ha portato all'emanazione del citato d.lgs. n. 163 del 2006 e dei successivi decreti correttivi.

2.1. — Con l'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004), il Governo è stato delegato ad adottare «uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi». Ciò nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: «a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore

nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea; b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici» (citato art. 25, comma 1).

L'emanazione della legge di delega e del successivo decreto legislativo è stata, pertanto, imposta soprattutto dalla necessità di attuare nel nostro ordinamento le prescrizioni sancite a livello comunitario per il perseguimento di precise finalità.

In particolare, l'adozione della direttiva 2004/18/CE è stata guidata dall'esigenza di procedere alla raccolta in un unico testo — al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996 — delle direttive del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE del 14 giugno 1993, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

La finalità perseguita con la direttiva n. 2004/18/CE è stata, in primo luogo, quella di garantire che nei singoli ordinamenti nazionali l'aggiudicazione degli appalti per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico avvenisse nel rispetto dei principi del Trattato ed, in particolare, dei principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei «principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza» (Considerando numero 2 della citata direttiva 18 del 2004). Si è voluto, infatti, assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza anche mediante «regole dettagliate» volte a garantire «procedure di gara concorrenziali a livello della Unione europea» (comunicazione interpretativa della Commissione, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», del 1° agosto 2006).

La stessa Corte di giustizia delle Comunità europee ha, inoltre, più volte sottolineato — sia pure con riferimento a particolari settori, ma con affermazioni di portata generale — che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ha come fine essenziale «di proteggere gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro e, a tal fine, di escludere sia il rischio che gli offerenti nazionali siano preferiti nell'attribuzione di appalti sia la possibilità che un'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare da considerazioni non economiche» (si veda, tra le altre, sentenza 27 novembre 2001, nelle cause riunite C-285/1999 e C-286/1999). Ne consegue che tale amministrazione è tenuta ad osservare «il principio di parità di trattamento degli offerenti», nonché l'«obbligo di trasparenza» al fine di garantire il rispetto del «divieto di discriminazione in base alla nazionalità» (sentenza 27 novembre 2001, cit.).

Con la direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, il legislatore comunitario — «in occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993» — ha ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla raccolta delle disposizioni previste dalla predetta direttiva in un unico testo.

Il legislatore comunitario ha, inoltre, affermato che una delle ragioni principali per cui si è reso necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è stato «il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione». In questo ambito, dunque, viene anche in rilievo un altro, ma connesso, aspetto relativo alla tutela della concorrenza: l'esigenza di prevedere misure di liberalizzazione dei settori sopra indicati finalizzate a garantire la graduale e completa apertura dei mercati alla libera concorrenza (vedi, sia pure con riferimento ad un settore diverso da quello in esame, la sentenza numero 336 del 2005).

2.2. — Al fine di dare attuazione alla suddetta normativa comunitaria e alla legge delega n. 62 del 2005, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

Su tale schema il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6 febbraio 2006, ha reso il parere richiesto, proponendo talune modifiche e integrazioni.

In relazione allo stesso schema, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso apposito parere, lamentando la violazione di specifiche competenze regionali e svolgendo, a tal fine, osservazioni critiche in relazione ad una serie di disposizioni ivi contemplate.

Acquisiti i suddetti pareri, unitamente a quelli delle competenti commissioni parlamentari, il Governo ha emanato il decreto oggetto delle odierne impugnazioni.

2.3. — Successivamente — in attuazione di quanto prescritto dall'art. 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005, che consente l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro due anni dalla sua entrata in vigore — il Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo trasmesso alla Conferenza unificata. Quest'ultima ha chiesto l'inserimento nel testo del Codice di una norma secondo la quale, fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo ed integrativo, si applichino, anche in deroga all'art. 4 dello stesso Codice, «le disposizioni normative delle Regioni e delle Province autonome in materia di appalti di lavori, servizi e forniture concernenti la stipulazione e l'approvazione dei contratti, il responsabile unico del procedimento, la pubblicazione dei bandi e le procedure di affidamento degli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, se non in contrasto con la normativa comunitaria».

Anche su tale schema di decreto si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, il quale ha, tra l'altro, suggerito di non inserire la norma richiesta in sede di Conferenza, ritenendo non opportuno, prima della decisione di questa Corte, apportare modificazioni agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 163 del 2006.

All'esito della acquisizione, tra l'altro, dei predetti pareri è stato emanato il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Legge comunitaria 2004); tale decreto, in conformità al citato parere del Consiglio di Stato, non ha apportato modifiche agli artt. 4 e 5, né ha inciso in modo significativo sul contenuto delle altre disposizioni impugnate.

2.4. — Infine, è stato predisposto dal Governo un secondo schema di decreto correttivo in relazione al quale hanno espresso parere la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6 giugno 2007. All'esito del suddetto procedimento è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62). Anche tale secondo decreto non ha inciso in modo rilevante, salvo quanto verrà di seguito precisato in relazione all'impugnazione dell'art. 84, sul contenuto delle disposizioni censurate.

3. — Ciò chiarito, deve rilevarsi, in via preliminare, come le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, per la molteplicità degli interessi perseguiti e degli oggetti implicati, non siano riferibili ad un unico ambito materiale.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003). Non è, dunque, configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale.

Tali affermazioni non valgono soltanto per i contratti di appalto di lavori, ma sono estensibili all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.

Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.

Ancora in via preliminare, appare opportuno precisare — alla luce delle osservazioni sin qui svolte — che non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che faccia unicamente perno sul profilo soggettivo, distinguendo le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime sarebbero di spettanza statale, mentre le seconde rientrerebbero nell'ambito della potestà legislativa regionale. La perimetrazione delle sfere materiali di competenza non può, infatti, essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile quel determinato bene o servizio, in quanto, come già sottolineato, occorre fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.

4. — Svolta questa premessa, può passarsi all'esame delle questioni di costituzionalità formulate con riferimento a ciascuna delle disposizioni del Codice oggetto d'impugnazione.

5. — In relazione all'impugnazione dell'art. 4, comma 2, deve preliminarmente osservarsi che tale disposizione contiene, in realtà, due norme: la prima fa generico riferimento alla potestà legislativa statale di determinazione dei principi fondamentali nelle materie disciplinate dal Codice; la seconda fa riferimento, «in particolare», ad una serie di settori specifici individuati con riguardo a rilevanti aspetti dell'attività volta alla realizzazione di opere pubbliche.

Orbene, per ciò che concerne la prima parte del comma oggetto di censura, è da porre in rilievo come essa si limiti ad affermare che, salvo quanto sarà puntualizzato di seguito a proposito delle Province autonome, relativamente «alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti» nel Codice.

Tale disposizione, per il suo contenuto generale, si sottrae alle censure proposte, in quanto è incontestabile che spetti alla legge dello Stato la fissazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. È pertanto solo con riferimento specifico a tali materie, e dunque alle singole disposizioni contenute nel Codice, che, di volta in volta, può venire in rilievo un problema di superamento dei limiti delle competenze statali nella determinazione dei principi fondamentali destinati a regolare ciascuna di dette materie.

Sotto tale aspetto assume, invece, rilievo la censura prospettata dalle ricorrenti con riguardo alla seconda parte del comma in esame, con cui il legislatore statale ha disposto, «in particolare», che i principi fondamentali, che devono essere osservati dalle Regioni e dalle Province autonome, vertono «in tema di programmazione dei lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro». Nella prospettiva delle ricorrenti, tali settori rientrerebbero, invece, nell'ambito di materie di competenza residuale delle Regioni.

5.1. — Alla luce di quanto sopra, prima di valutare la riconducibilità a materie di competenza ripartita delle specifiche discipline richiamate «in particolare» dal comma in questione, appare opportuno prendere in esame le censure proposte con riferimento a parametri diversi dagli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

5.2. — Innanzitutto, deve ritenersi inammissibile la questione concernente la violazione dell'art. 97 Cost., prospettata dalle Regioni Lazio e Abruzzo.

Secondo, infatti, un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale (vedi, tra le altre, le sentenze numeri 116 del 2006; 383 del 2005; 287, 196, e 4 del 2004; 274 del 2003), le Regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze. Si è, tuttavia, ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Nel caso di specie, la violazione lamentata, oltre ad essere generica, non ridonda nella lesione di competenze delle Regioni, con conseguente inammissibilità della questione.

5.3. — Quanto alle questioni concernenti la violazione dell'art. 76 Cost., proposte con diversità di argomentazioni dalle Regioni Lazio e Abruzzo, da un lato, e dalla Regione Veneto, dall'altro, va osservato che anche a volerle considerare ammissibili, in quanto intese, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sopra riportato, a far valere in via indiretta una lesione delle competenze della Regione, esse non sono comunque fondate.

In particolare, le ricorrenti Regioni Lazio e Abruzzo deducono la violazione della citata norma costituzionale per assertedo contrasto tra quanto previsto dal decreto legislativo e la delega contenuta nella legge n. 62 del 2005, la quale non conterrebbe alcuna disposizione circa la possibilità del Codice di incidere sul riparto delle competenze legislative concorrenti.

Tale deduzione non può trovare accoglimento, dal momento che il Codice, sotto l'indicato aspetto, ha fatto diretta applicazione dei principi e delle disposizioni della Costituzione e, a tal riguardo, non era necessaria alcuna delega legislativa. È infatti indubitabile che il legislatore delegato, anche nel silenzio della legge di delega, sia tenuto comunque alla osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente, dunque, da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante.

Del pari non fondata deve ritenersi la censura di violazione dell'art. 76 Cost., prospettata dalla Regione Veneto, per asserita inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, in quanto non sarebbe stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dall'art. 25, comma 2, della citata legge n. 62 del 2005, che imponeva di sentire

il parere della Conferenza unificata. In particolare, la ricorrente lamenta che tale parere sarebbe stato richiesto ed acquisito in relazione ad uno schema di decreto legislativo diverso da quello poi adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 marzo 2006.

Sul punto, è bene chiarire, in via generale, come — nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi, anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (vedi sentenze numeri 423 e 6 del 2004) — il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze. Esso — disciplinato dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) — realizza una forma di cooperazione di tipo organizzativo e costituisce «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza numero 31 del 2006).

Chiarito ciò, deve, però, ritenersi, per quanto interessa in questa sede, che, in linea di massima, non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva (vedi la sentenza numero 179 del 2001). In tale caso, non è necessario che il testo modificato torni nuovamente alla Conferenza per un ulteriore parere, anche perché altrimenti si innescherebbe un complesso e non definibile meccanismo di continui passaggi dall'uno all'altro dei soggetti coinvolti.

In ogni caso, anche per le norme introdotte dal Governo nello schema di decreto, senza che tale esigenza sia stata stretta conseguenza delle osservazioni svolte in sede consultiva, non può ritenersi che ciò determini una automatica violazione del principio di leale collaborazione.

Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che «le procedure di cooperazione e di concertazione» in sede di Conferenza unificata possono «rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità degli atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione» (sentenza numero 437 del 2001). Pertanto, affinché il mancato coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale. Nel caso in esame, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni, introdotte dal Governo *ex novo* nel comma in esame, idonee ad incidere su competenze regionali.

In definitiva, pertanto, la censura, a prescindere dalla sua genericità, deve essere disattesa.

5.4. — Parimenti disattesa deve essere la censura, dedotta dalle Regioni Lazio e Abruzzo, di violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata previsione di adeguate forme di coordinamento tra i diversi livelli territoriali coinvolti, pur vertendo la disposizione impugnata in settori caratterizzati da interferenza e sovrapposizioni di materie.

Tale censura, a prescindere dalla sua genericità, non è comunque pertinente con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 4, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale attinente al riparto delle competenze statali e regionali.

5.5. — Può ora passarsi all'esame delle questioni relative ai particolari settori indicati nella norma impugnata proposte per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Viene in rilievo, innanzitutto, la «programmazione di lavori pubblici», il cui inserimento nell'ambito della disposizione in esame è stato specificamente censurato dalle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo.

In via preliminare, appare opportuno sottolineare che l'esigenza sottesa alla programmazione dei lavori «è quella di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e dei benefici» (sentenza numero 482 del 1995).

Chiarito ciò, deve rilevarsi — al di là del contenuto facoltizzante della norma che specificamente disciplina il settore in esame (art. 128) e che non è oggetto di impugnazione — che l'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni.

Orbene, alla luce del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel contesto della disposizione stessa il riferimento all'attività di programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

Così interpretata, la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle censure di violazione degli artt. 117 e 118 Cost., atteso che non è profilabile la dedotta violazione di competenze regionali.

5.6. — Ad analoghe conclusioni di rigetto deve pervenirsi per quanto attiene alla censura, proposta dalle Regioni Toscana, Lazio e Abruzzo, riferita alla «approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi».

Deve, infatti, ritenersi che, come risulta dalla stessa formulazione letterale della norma, l'«approvazione dei progetti» è strettamente correlata a scopi di disciplina urbanistica e dunque alla pianificazione territoriale. Nella specie, inoltre, anche l'espropriazione viene in rilievo nella sua valenza strumentale all'acquisizione di suoli necessari per la realizzazione di opere pubbliche inserite in un complessivo contesto pianificatorio. In definitiva, l'ambito di incidenza della norma in esame è rappresentato dalla urbanistica, con conseguente inclusione nella sfera delle potestà legislative inerenti alla materia concorrente del governo del territorio. Questa Corte ha più volte affermato che, se è pur vero che «la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'art. 117», nondimeno «ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma», facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso vedi, *ex multis*, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005).

Ne consegue, pertanto, che non può ritenersi illegittima la norma in esame, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato nella fase di «approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi».

5.7. — Deve essere ora esaminata la questione derivante dal riferimento contenuto nel comma in esame alla «organizzazione amministrativa» e ai «compiti e requisiti del responsabile del procedimento».

La censura, proposta in termini sostanzialmente analoghi da tutte le Regioni ricorrenti, investe questa parte della disposizione sotto il profilo secondo cui sia l'organizzazione amministrativa, sia la disciplina del responsabile del procedimento, attenendo ad aspetti propri dell'organizzazione regionale, rientrerebbero nella competenza residuale delle Regioni, sicché la disposizione in esame recherebbe *un vulnus* alle prerogative legislative delle stesse.

La questione non è fondata.

Deve, innanzitutto, chiarirsi che il riferimento all'organizzazione amministrativa non può che riguardare il settore della realizzazione delle opere pubbliche, nonché quello delle forniture o dei servizi, e non certamente l'altro, più generale, concernente la struttura ed il funzionamento dell'ente Regione. Ciò è desumibile dalla stessa formulazione della disposizione impugnata, la quale — nell'indicare i singoli settori per i quali è richiamata la competenza dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali — ha riguardo alla programmazione ed alla esecuzione dei lavori necessari per tale realizzazione. L'organizzazione dunque, cui la norma si riferisce, è quella propria dell'apparato o degli apparati incaricati di operare nel settore preso in considerazione e, in particolare, del responsabile del procedimento, di cui si prevede l'istituzione e non le modalità organizzative. La suddetta connessione tra l'organizzazione e i compiti e requisiti del responsabile del procedimento consente, con riferimento al settore in esame, di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia invasiva della sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni, collocandosi invece, in funzione strumentale, nell'ambito di procedimenti che appartengono alla competenza ripartita Stato-Regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti.

5.8. — Per esigenze di connessione, deve essere trattata ora la questione proposta dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che «Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione». I commi successivi (da 2 a 9) disciplinano, in particolare, la nomina e le funzioni di tale soggetto.

La questione è inammissibile.

Innanzitutto, essa è carente di validi elementi argomentativi atti a sorreggerla. La ricorrente ha prospettato la sua censura nei confronti del solo comma 1, mentre avrebbe dovuto coinvolgere anche tutte le altre disposizioni concernenti la nomina e le attribuzioni del responsabile unico del procedimento. Né si comprende, infine, se la doglianza concerne, in generale, la figura del responsabile del procedimento ovvero la sua unicità nel procedimento.

Anche, tuttavia, se si volesse prescindere dalle suddette considerazioni, deve osservarsi che, sulla base di quanto poc'anzi precisato in ordine alla organizzazione degli uffici preposti alla realizzazione delle opere pubbliche, essa sarebbe in ogni caso non fondata dal momento che la previsione di un responsabile unico dei relativi procedimenti non reca *un vulnus* alle competenze regionali.

6. — Le Regioni ricorrenti e la Provincia autonoma di Trento hanno, altresì, impugnato il comma 3 dell'art. 4 del Codice, il quale così dispone: «Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture».

6.1. — In via preliminare, deve essere esaminata la questione proposta dalla Provincia autonoma di Trento, con la quale si asserisce che la norma impugnata sarebbe, in particolare, in contrasto con le disposizioni dello statuto speciale, che attribuiscono nel settore in esame alla legge provinciale competenza legislativa primaria.

La questione è inammissibile, per difetto di interesse.

L'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene, infatti, una clausola di salvaguardia secondo la quale «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

A tale fine, pertanto, opera il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito.

Il mancato adempimento di siffatto obbligo può essere fatto valere dal Governo con ricorso contro le leggi provinciali non adeguate (vedi, tra le altre, la sentenza numero 302 del 2003).

Il legislatore statale ha, pertanto, espressamente previsto una clausola che, per il suo contenuto puntuale in ordine al relativo ambito applicativo (vedi le sentenze numeri 384, 287 e 263 del 2005), è idonea ad escludere, come afferma la stessa difesa dello Stato, il vizio di costituzionalità della disposizione. Del resto, il medesimo art. 4, comma 3, fa espressamente riferimento alle sole «regioni» e non anche alle Province autonome.

6.2. — Per quanto attiene ai ricorsi regionali, deve, in primo luogo, essere esaminata la questione proposta dalla Regione Veneto, con la quale si deduce l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 76 della Costituzione — in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 — e dell'art. 117, quinto comma. Analoga censura è stata proposta dalle Regioni Lazio e Abruzzo, le quali deducono, in particolare, la violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost. sotto il profilo che, pur intervenendo in ambiti materiali «pacificamente attribuiti dalla Costituzione alla potestà normativa regionale residuale e concorrente», la disposizione impugnata non lascerebbe alcuno spazio alle Regioni nella fase di attuazione della normativa comunitaria.

In particolare, si osserva che la legge delega (art. 1, comma 6) ha attribuito alla Regione il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie nei limiti previsti dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). Tale legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, Cost., ha conferito il predetto potere in tutte le materie di competenza regionale, con possibilità dello Stato di svolgere, in caso di inadempimento della Regione, esclusivamente un intervento sostitutivo di natura preventiva, suppletiva e cedevole.

La Regione Veneto assume, inoltre, che la norma impugnata violerebbe l'art. 76 Cost. «anche in relazione alla disciplina dei contratti di interesse regionale «sotto soglia»», in quanto il vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli, pur non derivando dall'art. 117, quinto comma, Cost., si imponeva al Governo per effetto dell'art. 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005.

Le questioni non sono fondate.

L'art. 1, comma 6, della legge delega n. 62 del 2005, al quale rinvia il comma 5 dell'art. 5, prevede, in relazione a quanto disposto dalla citata norma costituzionale, che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome entrano in vigore, quando in sede locale non sia stata emanata l'apposita normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per il recepimento della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Lo stesso comma 6 prosegue disponendo che «A tale fine i decreti legislativi recano esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in esse contenute».

Orbene, tale essendo il contenuto delle norme alle quali le ricorrenti fanno riferimento, deve escludersi che esse possano essere invocate a fondamento delle doglianze volte al riconoscimento della esistenza di un vincolo, per il legislatore delegato, di introdurre la clausola di cedevolezza di norme che, per le ragioni esposte, intervengono a disciplinare un settore rientrante, nei limiti di seguito precisati, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale.

Ne consegue che la sussistenza di un titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata, consente allo Stato, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dalle Regioni Lazio e Abruzzo, l'adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di dettaglio, avente carattere esaustivo.

Per le medesime ragioni, come sarà precisato in prosieguo in sede propria, non può considerarsi fondata la questione relativa ai contratti sotto soglia comunitaria, in quanto, anche in questo caso, la sussistenza di titoli di competenza legislativa statale esclude la necessità di prevedere la clausola di cedevolezza.

6.3. — La stessa Regione Veneto ha, inoltre, dedotto la violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 25, comma 2, della legge n. 62 del 2005, per inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, non essendo stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dalla suindicata disposizione, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata.

La questione non è fondata. Possono, qui, essere integralmente richiamate le osservazioni già svolte in relazione alla analoga questione prospettata con riferimento al comma 2 dello stesso art. 4 del Codice (vedi punto 5.3).

6.4. — La Regione Veneto ha, inoltre, dedotto l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 4, comma 3, in quanto esso stabilisce che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla tutela della concorrenza».

La questione è inammissibile per genericità, atteso che con la censura formulata non si prospettano specifici vizi di incostituzionalità, ma si tende all'introduzione nel testo della disposizione impugnata di una norma nuova e diversa. A ciò si aggiunga che la doglianza prospettata presenta anche profili di contraddittorietà, in quanto si richiama espressamente, da un lato, la tutela della concorrenza, contemplata nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, dall'altro, facendosi riferimento «ai principi» contenuti nel Codice, implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117.

6.5. — Allo stesso modo inammissibile deve ritenersi la questione, proposta dalla medesima Regione Veneto, con la quale si lamenta che per i «contratti relativi alla tutela dei beni culturali» sarebbe possibile individuare «aspetti della disciplina che non assolvano ad una funzione di salvaguardia, come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l'organizzazione amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti o per la stessa approvazione dei progetti».

Sul punto, appare opportuno premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la tutela dei beni culturali costituisce un ambito materiale di competenza legislativa statale, con possibilità per le Regioni di integrare la relativa normativa con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale (vedi, tra le altre, la sentenza numero 232 del 2005).

Nel caso in esame, la disposizione impugnata si limita a prevedere che «Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali» — regolati dagli artt. da 197 a 205 del Codice — mentre la censura proposta dalla Regione ricorrente ha ad oggetto aspetti specifici di tale disciplina, in relazione ai quali manca persino l'indicazione della fonte normativa che li regola e sulla quale, in definitiva, dovrebbe incidere la eventuale pronuncia di questa Corte.

Di qui la inammissibilità per genericità della questione prospettata.

6.6. — Devono essere, altresì, dichiarate inammissibili le questioni — che si esaminano in questa sede per ragioni di connessione — proposte dalla stessa Regione Veneto e concernenti specificamente gli artt. 197, 204 e 205, contenuti nella parte del Codice dedicata ai «contratti relativi ai beni culturali».

In particolare, la ricorrente assume che dette disposizioni «pur se ipoteticamente riferibili alla materia “tutela dei beni culturali” (di competenza esclusiva dello Stato), presentano comunque un carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità, e comprimono dunque illegittimamente l'autonomia normativa regionale, prevedendo (...) misure sproporzionate ed eccessive rispetto al fine».

La censura così specificata ha carattere del tutto generico.

Le norme impugnate presentano, infatti, un contenuto non omogeneo, in quanto prevedono: la «Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali» (art. 197), i «Sistemi di scelta degli offerenti» e i «criteri di aggiudicazione» (art. 204), nonché i limiti di ammissibilità delle «Varianti» (art. 205). A fronte di tale complessa disciplina, la Regione si è limitata ad indicare le disposizioni censurate, senza neanche specificarne il contenuto e soprattutto senza illustrare — tenendo conto della natura della competenza statale nel settore in esame e dei conseguenti spazi di intervento concessi alle Regioni — gli eventuali profili di contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

6.7. — Quanto al ricorso proposto dalla Regione Piemonte, si contesta che, pur se «per gli ambiti della qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto» sia effettivamente riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante «l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice», nonostante sia ravvisabile invece uno spazio in cui legittimamente può ammettersi un intervento normativo regionale. A sua volta, la Regione Veneto, contesta, nello specifico, l'inclusione del subappalto nell'ambito applicativo della norma censurata, atteso che il collegamento con la tutela della concorrenza sarebbe così labile che, se fosse sufficiente a radicare la potestà legislativa statale, «determinerebbe una espansione abnorme della stessa “tutela”».

In secondo luogo, tutte le Regioni ricorrenti lamentano, sotto vari profili, che ciascuna delle specifiche attività indicate dalla norma impugnata possano farsi rientrare nella competenza esclusiva statale, ponendo in rilievo come talune tra quelle richiamate appartengano, invece, alla competenza regionale residuale o concorrente. Esse deducono, pertanto, la violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Le questioni così prospettate non sono fondate.

Innanzitutto, deve precisarsi che una parte rilevante della disciplina prevista dal comma in esame trova sicura legittimazione nella materia della tutela della concorrenza, che l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale.

Sul punto — anche al fine di sgombrare il campo da un equivoco in cui sono incorse alcune delle ricorrenti — appare opportuno soffermarsi sulla nozione di tutela della concorrenza allo scopo di chiarirne, per quanto può interessare questo giudizio, ambiti di rilevanza, natura e limiti di incidenza.

In relazione al primo profilo, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che la nozione di concorrenza, riflettendo quella operante in ambito comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», sia interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali (sentenza numero 14 del 2004; vedi anche, tra le altre, le sentenze numeri 29 del 2006 e 272 del 2004). Rientrano, pertanto, nell'ambito materiale in esame le misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi.

In questa sede viene, però, soprattutto in rilievo l'aspetto della tutela della concorrenza che si concretizza, in primo luogo, nell'esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (articoli 3, paragrafo 1, lettere c e g; 4, paragrafo 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del Trattato che istituisce la comunità europea, del 25 marzo 1957).

Si tratta di assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza.

Sul piano interno, l'osservanza di tali principi costituisce, tra l'altro, attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento, che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost. Deve, anzi, rilevarsi come sia stata proprio l'esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente, che ha determinato il definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilistica, che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà negoziale.

Va, inoltre, precisato che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne di evidenza pubblica garantisce il rispetto delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione.

In sintesi, la nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in questa sede e che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è definita come concorrenza «per» il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati. Ciò ovviamente non significa che nello stesso settore degli appalti, soprattutto relativi ai servizi a rete, non sussistano concomitanti esigenze di assicurare la cosiddetta concorrenza «nel» mercato attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si realizza, tra l'altro, mediante l'eliminazione di diritti speciali o esclusivi concessi alle imprese (vedi considerando n. 3 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE).

In relazione al secondo profilo, concernente la natura della materia in esame, deve rilevarsi come la tutela della concorrenza — se si eccettuano, in particolare, gli aspetti della specifica normativa *antitrust* diretta a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese — abbia natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» (sentenza numero 14 del 2004; si vedano, altresì, le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004). Nello specifico settore degli appalti deve, però, ritenersi che la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati, dal legislatore statale.

Infine, per quanto attiene ai limiti interni, deve sottolinearsi come, pur non rientrando nei compiti di questa Corte stabilire in concreto la valenza economica degli interventi statali (sentenze numeri 14 e 272 del 2004), nondimeno spetti ad essa effettuare uno scrutinio di costituzionalità sui singoli atti legislativi dello Stato, al fine di stabilire se la scelta in concreto adottata sia ragionevole e proporzionata rispetto all'obiettivo prefissato, costituito, nella specie, dalla più ampia apertura del mercato degli appalti alla concorrenza.

La *ratio* di questo controllo risiede proprio nella natura della materia in esame: essa, infatti, non ha un ambito definito, ma si caratterizza per le specifiche finalità perseguite. In questa prospettiva, si giustifica un controllo di costituzionalità — guidato dai criteri della proporzionalità e adeguatezza — volto a saggiare «la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale» (citata sentenza numero 14 del 2004).

Allo scopo, pertanto, di individuare gli esatti confini della materia in esame, occorre svolgere un doppio livello di verifica: stabilire, innanzitutto, se l'intervento statale sia astrattamente riconducibile, nei modi anzidetti, ai principi della concorrenza nel mercato o della concorrenza per il mercato o ad entrambi; in secondo luogo, accertare se lo strumento utilizzato sia congruente rispetto al fine perseguito alla luce dei criteri di proporzionalità e della adeguatezza. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle ricorrenti, una volta che sia stata riconosciuta come riconducibile alla materia in questione la normativa statale, la stessa può avere anche un contenuto analitico. La proporzionalità e l'adeguatezza non si misurano, infatti, avendo riguardo esclusivamente al livello di dettaglio che connota quella specifica normativa. Se così fosse si verificherebbe una identificazione non consentita tra materie concorrenti e materie trasversali di competenza esclusiva che, invece, ricevono dalla Costituzione una differente disciplina.

Alla luce delle considerazioni svolte, non possono ritenersi assistite da fondamento le censure formulate dalla Regione Piemonte.

In relazione al primo livello di verifica sopra indicato, deve, infatti, rilevarsi che — avendo riguardo al fine perseguito dal legislatore statale, di assicurare che le procedure di gara si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali poste a presidio dei principi della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi della trasparenza e della parità di trattamento — le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. Con particolare riferimento al subappalto, incluso anch'esso nell'ambito applicativo della norma in esame, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e inquadrabile nell'ambito dei contratti di derivazione. Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Chiarito ciò, deve, inoltre, escludersi che le procedure di affidamento, come invece sostenuto dalle Regioni Lazio e Abruzzo, essendo dei «veri e propri procedimenti amministrativi», debbano essere disciplinate secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo cui le «regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge». Il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale (sentenza numero 465 del 1991), entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, avendo riguardo alla censura specificamente formulata, deve ribadirsi che la procedura di affidamento — volta allo scopo di garantire i predetti principi diretti a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti — è fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza.

Stabilito, alla luce delle considerazioni che precedono, che i settori sopra indicati, per le finalità che ne connotano la disciplina, rientrano nel suddetto ambito di materia, non è, però, possibile, sulla base del contenuto precettivo della norma impugnata, svolgere il secondo livello di verifica, volto a stabilire se siano stati rispettati i limiti interni alla materia stessa e dunque se l'intervento statale sia effettivamente proporzionato ed adeguato rispetto all'obiettivo perseguito. I giudizi di proporzionalità ed adeguatezza non possono che riferirsi, per loro stessa natura, alle specifiche disposizioni che disciplinano il settore. La norma in esame, invece, ha soltanto una valenza di carattere generale, limitandosi ad affermare che i singoli ambiti da essa richiamati attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, con implicito rinvio poi alla specifica disciplina contenuta nelle disposizioni che riguardano, appunto, i settori soltanto indicati dalla norma censurata. Ed è la regolamentazione di essi che potrà eventualmente formare oggetto di sindacato di costituzionalità da parte di questa Corte nei modi e nelle forme di rito.

6.8. — Le Regioni Veneto e Piemonte contestano, altresì, l'inclusione nella disposizione in esame del riferimento alle fasi della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti, ivi comprese quelle della direzione dell'esecuzione e della direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative. In particolare, la norma in esame disciplinerebbe settori che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa, i quali andrebbero inclusi, «a seconda dell'oggetto, tra le materie di competenza concorrente o residuale» (ricorso della Regione Veneto n. 85 del 2006), ovvero investirebbe ambiti in cui sarebbero ravvisabili «spazi significativi che vanno ascritti all'ordinamento e organizzazione amministrativa», che appartengono alla Regione ad eccezione di quanto è riferibile allo Stato e agli enti pubblici nazionali (ricorso della Regione Piemonte n. 88 del 2006).

La questione non è fondata.

È noto che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica segue un momento negoziale.

Nella prima fase di scelta del contraente l'amministrazione agisce, come si è già sottolineato, secondo predefiniti moduli procedurali di garanzia per la tutela dell'interesse pubblico, ancorché siano contestualmente presenti momenti di rilevanza negoziale, dovendo la pubblica amministrazione tenere, in ogni caso, comportamenti improntati al rispetto, tra l'altro, delle regole della buona fede.

Nella seconda fase — che ha inizio con la stipulazione del contratto (si veda art. 11, comma 7, del Codice) — l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

Tale fase, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo — il quale è, tra l'altro, anche specificamente disciplinato dal codice civile (art. 1665 e seguenti), valendo per esso le argomentazioni già svolte a proposito del subappalto — si connota, pertanto, per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali.

Ne consegue che la norma censurata — disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione — deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Sussiste, infatti, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto avente, tra l'altro — per l'attività di unificazione e semplificazione normativa svolta dal legislatore —, valenza sistematica. Nè vale obiettare, come fa la Regione Veneto, che non potrebbe ritenersi sussistente il titolo di competenza rappresentato dall'ordinamento civile, in quanto non verrebbero in rilievo «la stipulazione e l'esecuzione regolate dal codice civile». Sul punto, è agevole osservare che l'ambito materiale in esame ricomprende tutti gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali sussistono le esigenze sopra indicate, senza che detti rapporti debbano rinvenire la loro disciplina necessariamente sul piano codicistico. In altri termini, la sussistenza di aspetti di specialità, rispetto a quanto previsto dal codice civile, nella disciplina della fase di stipulazione ed esecuzione dei contratti di appalto, non è di ostacolo al riconoscimento della legittimazione statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Quanto sin qui detto non significa, però, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva. D'altronde, la norma impugnata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi ambiti, qualora parte del contratto non sia una amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione regionale.

La riconducibilità, pertanto, all'ambito della materia dell'ordinamento civile ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

6.9. — Per completezza, allo stesso modo, va aggiunto che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, in relazione alle materie della giurisdizione e della giustizia amministrativa, il contenzioso cui fa riferimento il comma 3, cui — sia pure genericamente — si richiamano le ricorrenti.

In conclusione, pertanto, sotto gli aspetti fin qui esaminati, devono ritenersi non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riguardo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

6.10. — Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Veneto, Piemonte e Toscana con riguardo alla previsione, contenuta nel comma in esame, secondo cui il vincolo delle Regioni all'osservanza della disciplina del Codice (vale a dire, il divieto di prevedere una disciplina diversa) riguarda anche le attività di progettazione e i piani di sicurezza.

In particolare, si osserva che, da un lato, l'attività di progettazione rientrerebbe nell'ambito della competenza residuale delle Regioni (non essendo indicata in nessuno degli ambiti materiali di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 117 Cost.), ovvero la sola progettazione di lavori (in quanto «volta a portare alla realizzazione di opere sul territorio») sarebbe riconducibile alla materia del governo del territorio (ricorso della Regione Toscana n. 84 del 2006); dall'altro, i piani di sicurezza atterrebbero alla materia concorrente della sicurezza del lavoro ovvero (per la connessione che presentano con la fase della progettazione esecutiva delle opere) alla materia del governo del territorio. Analoga censura hanno proposto, con riferimento ai piani di sicurezza, le Regioni Lazio e Abruzzo.

Per esigenze di connessione, possono essere trattate in questa sede anche le censure, sollevate dalla sola Regione Veneto, relative agli artt. 93 e 112, comma 5, lettera *b*). In particolare, la ricorrente lamenta che le suddette norme, disciplinando in maniera eccessivamente analitica, rispettivamente, «i livelli di progettazione» e la «verifica dei progetti», violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Le questioni non sono fondate.

In via preliminare, appare opportuno sottolineare che:

l'art. 4, comma 3, stabilisce che le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella contemplata dal Codice in materia di progettazione;

l'art. 93 disciplina in maniera analitica i livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, stabilendo, tra l'altro, che la progettazione medesima si articola — secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici — in preliminare, definitiva ed esecutiva;

l'art. 112, comma 5, lettera *b*) — censurato anch'esso dalla Regione Veneto — demanda ad un regolamento la disciplina delle modalità di verifica dei progetti, nel rispetto, tra l'altro, del criterio secondo il quale la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, è necessario sottolineare che in questa sede vengono in rilievo esclusivamente i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività di progettazione. In particolare, l'aspetto qualificante della predetta attività, previsto dall'impugnato art. 93, attiene all'articolazione della progettazione, che questa Corte ha ritenuto essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo, l'eseguibilità dell'opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi ed i costi di realizzazione» (sentenza numero 482 del 1995).

E deve rilevarsi come la previsione di criteri uniformi della progettazione relativa non solo ai lavori pubblici, ma anche ai servizi e alle forniture — essendo essenziale per assicurare, tra l'altro, i principi di pari trattamento e di non discriminazione sull'intero territorio nazionale dei partecipanti alle procedure di gara — debba essere ricondotta, in via prevalente, nell'ambito materiale della tutela della concorrenza.

La suddetta esigenza di uniformità di disciplina investe anche le modalità di verifica dei progetti, prevista dal censurato art. 112, comma 5, lettera *b*).

Ciò precisato, è opportuno chiarire che nella fase di attuazione dell'attività di progettazione (la quale — al pari della programmazione dei lavori — non costituisce una materia a sé stante, ma rappresenta un momento del complesso *iter* procedimentale preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica) sussiste la specifica competenza dell'amministrazione o del soggetto cui spetti curare la realizzazione delle opere mediante le apposite procedure di gara. In altri termini, la riconduzione dell'attività di progettazione alla competenza esclusiva dello Stato opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, ma non si estende fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non è incisa dalla normativa in esame.

In conclusione, la declaratoria di infondatezza delle questioni concerne sia l'art. 4, comma 3, in *parte qua*, sia le disposizioni contenute negli artt. 93 e 112, comma 5, lettera *b*), del Codice.

Per quanto attiene, poi, al riferimento contenuto nella norma in esame ai piani di sicurezza, deve rilevarsi, sempre ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che la disciplina uniforme dei criteri di formazione dei piani di sicurezza è anch'essa preordinata ad assicurare, tra l'altro, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione tra i partecipanti alla gara. Nei suddetti limiti, pertanto, la previsione in esame è riconducibile alla tutela della concorrenza, con conseguente infondatezza della censura formulata.

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, non suscettibili di accoglimento sono anche le questioni involgenti l'art. 131, il quale regola specificamente i piani di sicurezza.

In particolare, la Regione Veneto ha prospettato il contrasto del citato articolo con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., in considerazione della dedotta natura eccessivamente dettagliata della relativa disciplina.

La Regione Toscana ha, invece, impugnato il solo comma 1 del medesimo articolo, il quale prevede che «Il Governo, su proposta dei ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei tra-

sporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento». Secondo la ricorrente, la norma riportata violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, essendo la materia relativa ai piani di sicurezza rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza sul lavoro), deve ritenersi non legittima l'emanazione di un regolamento governativo. In via subordinata, la stessa ricorrente assume che, anche qualora si dovesse ritenere sussistente una competenza esclusiva dello Stato, non sarebbe stato garantito il necessario coinvolgimento dei livelli di governo regionali.

La questione proposta dalla Regione Veneto è inammissibile per genericità.

Nonostante, infatti, la norma presenti un contenuto articolato riconducibile ad una pluralità di ambiti, sui quali certamente può essere esercitata la competenza legislativa statale in relazione alla determinazione dei criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, la ricorrente si è limitata a censurare la norma impugnata genericamente nella sua interezza.

Deve, invece, ritenersi non fondata la questione proposta dalla Regione Toscana relativamente al comma 1 dell'art. 131.

Tale comma deve essere interpretato nel senso che è attribuito al Governo unicamente il potere di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare, come già sottolineato, la uniformità di trattamento dei partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza. Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale, deve ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere regolamentare.

E vale anche per i piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione segue il regime giuridico proprio dell'opera da realizzare, atteso che è riservata allo Stato esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la formazione di detti strumenti.

6.11. — Le Regioni Lazio e Abruzzo ritengono, infine, che la norma in esame violi il principio di leale collaborazione, atteso che essa, pur disciplinando settori caratterizzati da interferenze e sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo della Conferenza unificata, avrebbe «proceduto unilateralmente» alla formulazione delle norme impuginate.

La censura non è fondata per le medesime argomentazioni svolte con riferimento all'art. 4, comma 2 (vedi punto 5.4).

7. — Le Regioni ricorrenti hanno impugnato, nei termini di seguito precisati, l'art. 5, commi 1, 2 e 4, mentre la Provincia autonoma di Trento ha censurato i commi 1 e 2 nella parte in cui consentono allo Stato di emanare regolamenti nelle materie di cui all'art. 4, comma 3, vincolanti anche per le Province autonome, per violazione, in particolare: dell'art. 11, numero 17 della legge costituzionale n. 5 del 1948, che attribuisce alla potestà legislativa primaria provinciale la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale; dell'art. 117, sesto comma, Cost., nonché dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (che prevede l'intervento di sole leggi statali in materie provinciali), in quanto «una volta che non tutti gli oggetti indicati nell'art. 4, comma 3, sono di competenza esclusiva statale, la previsione del potere regolamentare statale risulta illegittima». La Provincia ricorrente assume, inoltre, la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, per violazione del principio di leale collaborazione.

Al riguardo, deve essere dichiarata non fondata la questione relativa al comma 1. La norma impugnata, infatti, prevede che il regolamento statale detti la disciplina esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, «limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione». Quest'ultimo riferimento deve essere inteso, all'esito di una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che lo stesso ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome di Trento e Bolzano. Da quanto esposto deriva anche la non fondatezza della censura relativa all'art. 5, comma 4.

Deve essere, invece, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'art. 5, nella parte in cui fa riferimento, in maniera contraddittoria rispetto alla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell'art. 4, anche alle Province autonome, rendendo applicabile alle stesse, nei settori indicati dal comma 3, le disposizioni regolamentari.

7.1. — Quanto, invece, alle censure formulate dalle ricorrenti Regioni, esse investono la problematica relativa ai limiti della potestà regolamentare dello Stato nelle materie di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, vale a dire in quelle materie che quest'ultima disposizione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in forza dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, espressamente richiamato nello stesso comma 3. Il comma 1 dell'art. 5, infatti, delimita l'ambito della potestà regolamentare statale con riferimento «ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», ivi comprese le Regioni.

Le ricorrenti denunciano, in primo luogo, la incostituzionalità della disposizione in esame, in quanto l'art. 4, comma 3, ricomprenderebbe tra le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che rientrerebbero, invece, in competenze regionali.

In secondo luogo, la sola Regione Veneto assume che per le materie trasversali di competenza legislativa statale lo Stato potrebbe intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare i vincoli espressi dai principi fondamentali e quelli derivanti dalla disciplina delle materie trasversali.

Infine, ancora la Regione Veneto ritiene che «l'autonomia politica» di cui godono le Regioni può essere «limitata solo da atti riconducibili direttamente o in via mediata al Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale» e non anche dal solo Governo e dalla «maggioranza che lo sostiene».

7.2. — Le questioni così prospettate non sono fondate.

Il sesto comma dell'art. 117 Cost. prevede che lo Stato possa esercitare la potestà regolamentare soltanto nelle materie di propria legislazione esclusiva; «in ogni altra materia» la potestà regolamentare spetta alle Regioni.

Le disposizioni censurate fanno applicazione del riportato principio costituzionale, stabilendo che il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice vincola le Regioni soltanto in presenza di ambiti materiali rientranti nella sfera di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello stesso Codice.

Orbene, è evidente la legittimità del rinvio operato dalla norma censurata al comma 3 dell'art. 4 ai fini della perimetrazione della potestà regolamentare dello Stato. In altri termini, tale potestà si esplica unicamente in ambiti materiali che spettano in via esclusiva alla competenza legislativa statale, in conformità a quanto prescritto dal citato sesto comma dell'art. 117 Cost.

7.3. — Quanto sin qui detto vale anche quando viene in rilievo la materia trasversale della tutela della concorrenza. Una volta, infatti, che si ritenga che l'intervento del legislatore statale sia riconducibile alle esigenze della suindicata tutela, allo stesso legislatore spetta il potere di dettare la relativa regolamentazione del settore anche con norme di dettaglio poste da disposizioni regolamentari; ciò sempre che tale complessiva disciplina superi positivamente, in relazione alle specifiche disposizioni che di volta in volta vengono in rilievo, il vaglio di costituzionalità in ordine al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.

7.4. — Infine, deve essere esaminata l'ulteriore censura, prospettata in particolare dalla Regione Veneto, secondo la quale, in presenza di una competenza legislativa di tipo trasversale, non sarebbe legittima l'emanazione di regolamenti, che finirebbero per limitare l'autonomia riconosciuta alle Regioni.

Tale questione involge la più ampia problematica relativa al rapporto tra fonti statali regolamentari e fonti regionali primarie.

Sul punto, è bene ricordare che, prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, nelle materie di competenza regionale i principi fondamentali della disciplina, vincolanti nei confronti delle Regioni, potevano essere posti esclusivamente da leggi o da atti aventi forza di legge dello Stato, con esclusione degli atti regolamentari (vedi, tra le altre, le sentenze numeri 376 del 2002; 408 del 1998; 482 del 1995). La ragione giustificativa di questa affermazione risiedeva nel principio della separazione delle competenze, che impediva che fosse possibile postulare una qualunque forma di condizionamento, da parte di un regolamento statale, anche adottato in delegificazione, di fonti primarie regionali.

Tale ragione si è ancora di più rafforzata con la riforma del titolo V (in questo senso si è già espressa la sentenza numero 303 del 2003) che, come si è precisato, ha previsto che lo Stato non possa emanare regolamenti in materie di competenza ripartita, potendo, invece, adottare solo atti regolamentari nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva. In presenza di materie di tipo trasversale potrebbe soltanto porsi un problema di rapporti tra fonti appartenenti a diversi ambiti di competenza, in quanto dette materie si connotano per il fatto che, non avendo normalmente un oggetto definito di disciplina, possono intersecare altre competenze regionali.

Nella specie, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva sussistenza di una lesione all'autonomia legislativa regionale, deve sottolinearsi che l'evenienza del condizionamento di una fonte secondaria nei confronti di una legge regionale non si verifica in presenza di un titolo di legittimazione statale riconducibile alla tutela della concorrenza, proprio in ragione della sua già descritta peculiare connotazione e del suo modo di operatività nel settore degli appalti.

Non è, pertanto, prospettabile — in relazione alle specifiche questioni di legittimità costituzionale proposte e alla tipologia dei regolamenti previsti — alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge, detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l'obiettivo di realizzare assetti concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono, dunque, anche quando venga in rilievo l'esercizio di una potestà regolamentare, la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che un atto secondario dello Stato interferisca con la legge regionale.

7.5. — Chiarito ciò, deve essere esaminata la questione proposta, in via subordinata, dalla Regione Toscana, la quale ha osservato che, qualora dovessero ritenersi legittimi i commi 1 e 2 dell'art. 5, sarebbe comunque incostituzionale il comma 4, il quale disciplina la procedura di adozione del regolamento senza prevedere alcun coinvolgimento regionale. Analoga questione ha proposto, con riferimento al comma 1 dell'art. 5, la Regione Veneto. Mentre la Regione Piemonte ha ritenuto che, in presenza di materia di competenza legislativa esclusiva statale di tipo trasversale sarebbe necessario, per l'interferenza con competenze regionali, che la formazione del regolamento statale fosse sottoposta a procedura di intesa con la Conferenza unificata.

Le questioni, alla luce di quanto poc'anzi affermato, non possono ritenersi fondate.

Ed infatti, non sussiste alcun obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva. Ciò vale anche per la tutela della concorrenza, in ragione proprio del peculiare modo di atteggiarsi della sua trasversalità. Il rispetto delle regole collaborative può essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte intreccio con competenze regionali che richieda l'adozione di modalità concordate o comunque di meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei livelli di governo interessati. Nel caso in esame, le altre competenze regionali diventano l'oggetto sui cui incide la funzione espletata dallo Stato attraverso l'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza. Si realizza, dunque, una separazione tra competenza statale e competenza regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate fattispecie, particolari forme di leale collaborazione nella fase di esercizio della potestà regolamentare. Ciò ovviamente non esclude che rientri nella discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in relazione a specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari.

7.6. — La Regione Veneto assume, inoltre, che l'art. 5, comma 2, violi gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76 Cost., in quanto «una autoqualificazione statale delle norme applicabili alle Regioni, pur potendosene apprezzare la *ratio*, non può essere operata con un regolamento governativo, soprattutto quando, come nel caso, al regolamento è lasciato un margine di discrezionalità assai ampio».

La questione è inammissibile.

La norma in esame si limita a stabilire, in settori rientranti nella competenza legislativa statale, che il regolamento indichi quali disposizioni in esso contenute si indirizzino anche all'ente Regione. È evidente, pertanto, come tale disposizione, per il suo contenuto specifico, abbia esclusivamente una finalità ricognitiva, sicché, data la mancanza di una effettiva portata precettiva della disposizione impugnata, deve ritenersi insussistente un *vulnus* alle competenze regionali.

Né vale il rilievo, svolto nella memoria della Regione Veneto, secondo cui lo schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2007, prevede l'applicabilità dell'intero regolamento ad ogni amministrazione appaltante (art. 1, comma 3). A prescindere dalla circostanza che si tratta ancora di uno schema, suscettibile in quanto tale di modificazioni o aggiustamenti, deve rilevarsi che qualora lo Stato, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, dovesse esorbitare dagli ambiti materiali di propria spettanza, le Regioni sarebbero legittimate ad avvalersi degli strumenti per salvaguardare le proprie attribuzioni eventualmente lese.

7.7. — La Regione Veneto assume, in via ulteriormente subordinata, che l'art. 5, comma 1, violi gli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., in quanto:

a) la sostituzione preventiva prevista, in attuazione del quinto comma dell'art. 117 Cost., dalla legge n. 11 del 2005 non potrebbe avvenire in via regolamentare e, anche ammesso che ciò sia possibile, i regolamenti dovrebbero avere carattere suppletivo e cedevole;

b) nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., che interferiscono con materie regionali (quale quella in esame), non sarebbe permessa l'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria, in quanto l'art. 11 della legge n. 11 del 2005 consentirebbe l'attuazione delle direttive comunitarie, mediante regolamento, soltanto nel caso in cui ciò venga autorizzato dalla legge comunitaria, mentre nessuna autorizzazione sarebbe contenuta nella legge delega n. 62 del 2005. La ricorrente puntualizza che la incostituzionalità, per i motivi esposti, deriverebbe dalla circostanza che la legge n. 11 del 2005 non potrebbe essere derogata da una fonte primaria, essendo una legge di «diretta attuazione dell'art. 117 Cost.». In ogni caso, una deroga così rilevante a quanto prescritto dalla citata legge avrebbe richiesto uno specifico principio o criterio direttivo nella specie mancante. Da qui l'ulteriore contrasto della norma in esame con l'art. 76 Cost., avendo il Governo ecceduto la delega conferita «e potendo la Regione dolersi della violazione, in quanto si tratta del mancato rispetto di previsioni dirette a conformare la propria autonomia nella attuazione delle direttive comunitarie».

Le questioni non sono fondate.

Innanzitutto, con riferimento alla prima censura, deve ritenersi che la disposizione in esame — prevedendo l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale — non deve recare l'esplicita indicazione del carattere cedevole delle norme in essa contenute. Tale carattere deve, infatti, essere presente esclusivamente nel caso in cui la potestà regolamentare venga esercitata nelle materie di competenza regionale.

In relazione alla seconda censura, deve, innanzitutto, rilevarsi come essa si presenti generica e anche oscura, in quanto potrebbe ritenersi che la Regione abbia indirizzato, tra l'altro, le proprie doglianze non nei confronti della disposizione del Codice, bensì della legge di delega n. 62 del 2005, la quale non forma oggetto di impugnazione, nella parte in cui avrebbe derogato a quanto prescritto dalla legge n. 11 del 2005, che sarebbe, nella prospettiva regionale, una legge di «diretta attuazione dell'art. 117 Cost.» e, dunque, non emendabile da altra legge ordinaria.

In ogni caso, deve rilevarsi che la legge n. 62 del 2005, per il suo carattere di normativa successiva e specifica, prevale comunque sulle disposizioni contemplate nella legge n. 11 del 2005.

In relazione, poi, al rilievo, svolto dalla ricorrente, secondo cui una siffatta deroga avrebbe comunque richiesto un puntuale «principio o criterio direttivo», deve osservarsi che, se è vero che l'art. 11, comma 1, della legge n. 11 del 2005 prevede che nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento soltanto «se così dispone la legge comunitaria» e che nel caso in esame la legge comunitaria n. 62 del 2005 nulla prevede in proposito, ciò tuttavia non ridonda in un vizio di legittimità costituzionale sub specie di violazione dell'art. 76 Cost. Infatti, il potere di emanare regolamenti nelle materie di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost. discende direttamente dalla Costituzione, sicché non rileva la mancanza nella norma delegante di uno specifico criterio direttivo al riguardo.

8. — L'art. 5, comma 7, dà facoltà alle stazioni appaltanti di adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti (capitolati speciali), nel rispetto delle norme del Codice «e del regolamento di cui al comma 1», vale a dire del regolamento governativo da emanarsi in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, per le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Il comma prosegue disponendo che «I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto».

Il comma 8, a sua volta, prevede che per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, nel rispetto delle norme del Codice «e del regolamento di cui al comma 1».

Il comma 9, infine, stabilisce che il capitolato generale dei lavori pubblici «può essere richiamato nei bandi e negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali».

La Regione Veneto ha impugnato i soli commi 7 e 9, nella parte in cui consentono alle stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato. Essa deduce la violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in quanto le norme impuginate — escludendo che la legge regionale possa prevedere l'approvazione di un apposito capitolato generale oppure l'adozione da parte di tutte le stazioni

appaltanti di schemi uniformi di capitolati speciali — lederebbero la competenza legislativa delle Regioni sui lavori pubblici di interesse regionale, oltre che la competenza sulla organizzazione propria e degli enti da essa dipendenti.

La questione non è fondata.

Le norme impugnate — a prescindere dalla materia in cui sono inquadrabili — non prevedono alcun obbligo per le stazioni appaltanti di adottare capitolati speciali, ma solo la facoltà di farlo («possono adottare»). Ed è logico che se le stazioni appaltanti si avvalgono di detta facoltà, il contenuto dei capitolati speciali dovrà rispettare quanto previsto dal Codice e dal regolamento governativo di cui al comma 1 del medesimo art. 5.

Allo stesso modo, il comma 9, oggetto di contestazione, prevede la facoltà e non l'obbligo delle stazioni appaltanti, diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali, di richiamare («può essere richiamato») nei bandi o negli inviti a partecipare alle gare il capitolato generale dei lavori pubblici.

Sulla base, dunque, dell'indicato contenuto delle disposizioni impugnate, deve escludersi che sia ravvisabile un *vulnus* alle competenze legislative della Regione per quanto attiene alla realizzazione delle opere pubbliche regionali.

9. — La Regione Veneto ha impugnato l'art. 6, comma 9, lettera *a*), e l'art. 7, comma 8, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., in quanto «per la loro eccessiva analiticità, precludono alle Regioni la possibilità di legiferare definendo procedure più snelle e compatibili con l'organizzazione propria delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici».

In particolare, l'art. 6, comma 9, lettera *a*), prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture può «richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti».

L'art. 7, comma 8, stabilisce, a sua volta, quali sono i dati che, entro un termine prestabilito, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, che opera nell'ambito della predetta Autorità di vigilanza.

Le questioni sono inammissibili per genericità.

La ricorrente, infatti, non analizza il contenuto eterogeneo delle norme, che vengono censurate unitariamente, alla luce del parametro costituzionale evocato. Inoltre, non viene addotto alcun elemento argomentativo — al di là dell'insufficiente riferimento all'eccessiva analiticità delle disposizioni impugnate e dell'oscuro richiamo a profili organizzativi — volto a dimostrare la violazione dei canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità.

10. — L'impugnato art. 48 disciplina la fase del procedimento amministrativo di scelta del contraente caratterizzata da una serie di controlli sul possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per la partecipazione alla gara. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate, richiedano ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando o nella lettera di invito.

La disposizione prosegue, poi, disciplinando l'ipotesi in cui tale prova non sia fornita e le conseguenze che si verificano in ordine all'ulteriore corso del procedimento di gara.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede, inoltre, che la richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e disciplina le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dei predetti oneri.

L'articolo in esame è impugnato dalla Regione Toscana, la quale ne assume la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo che, pur non sussistendo esigenze di carattere unitario, sarebbe stata introdotta una disciplina dettagliata ed autoapplicativa relativa al controllo delle autodichiarazioni rese dai concorrenti alla gara. Ciò comporterebbe una indebita ingerenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle quali spetterebbe di modulare il contenuto della suddetta disciplina in maniera differenziata, per meglio contemperare i vari interessi in gioco.

La questione non è fondata.

Si è chiarito, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, del Codice, che ha già formato oggetto di esame, che la disciplina del procedimento di scelta del contraente, finalizzata alla stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, attiene, principalmente, alla materia della tutela della concorrenza di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Siffatta competenza rende non costituzionalmente illegittima la disciplina normativa di quegli aspetti del procedimento amministrativo, delineata dal Codice sulla base peraltro di precedenti fonti normative oggetto di reiterazione, che incidono direttamente sulle modalità di scelta del contraente e, dunque, sulla effettività della concorrenza tra i partecipanti alla gara. E tra tali aspetti rientrano certamente gli strumenti di controllo del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi idonei a fornire valide garanzie di serietà che devono caratterizzare, appunto, la partecipazione alla gara stessa. La uniformità di disciplina in relazione a questo profilo è essenziale per soddisfare l'esigenza, più volte richiamata in sede comunitaria, di parità di trattamento e di non discriminazione degli offerenti, allo scopo di assicurare, tra l'altro, le libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Non mette conto, infine, affermare, come fanno le ricorrenti, che la normativa dettata dal Codice sia di natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa per dedurre la automatica non conformità a Costituzione, giacché, anche un siffatto tipo di disciplina, come più volte si è sottolineato, traendo la sua legittimazione dalla disposizione costituzionale attributiva di una competenza esclusiva dello Stato in materia, non contrasta con gli evocati parametri costituzionali.

11. — La Regione Veneto ha impugnato anche gli artt. 70, 71 e 72 assumendo che gli stessi, in relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, siano in contrasto — per la loro natura eccessivamente dettagliata e analitica — con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost; analoga censura viene svolta in relazione all'art. 252, comma 3, nonché all'art. 253, commi 10 e 11.

Le disposizioni impugnate disciplinano rispettivamente: i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 70); i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'onere, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte (art. 71), nonché nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72); le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia (art. 252, comma 3); le modalità delle modifiche da apportare a bandi relativi a servizi e forniture, nonché a bandi di stazioni appaltanti non statali (253, comma 10); la istituzione della serie speciale relativa ai contratti pubblici della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (253, comma 11).

Le questioni devono essere dichiarate inammissibili.

Il contenuto ampio, e per molti profili eterogeneo, delle disposizioni impugnate avrebbe richiesto che la ricorrente indicasse specificamente le norme che non rispettano i limiti della proporzionalità ed adeguatezza sottesi alla materia della tutela della concorrenza. In ogni caso, deve rilevarsi come le norme censurate, attenendo al procedimento di scelta del contraente, siano riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, secondo quanto già precedentemente indicato.

12. — Le questioni di costituzionalità relative agli artt. 75, 113 e 252, comma 6, devono essere esaminate congiuntamente per connessione.

In particolare, la Regione Toscana ha impugnato l'art. 75, comma 1, secondo il quale «L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente». La ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale di siffatta previsione per violazione dell'art. 117 Cost., in quanto la stessa, non consentendo alle Regioni di modulare la richiesta di cauzione, violerebbe la competenza residuale delle Regioni medesime in materia di organizzazione amministrativa regionale.

La Regione Veneto ha, invece, impugnato l'intero art. 75, asserendo che lo stesso, dettando una disciplina «pervasiva ed analitica» delle forme di garanzia, violerebbe i limiti sottesi alla competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.

Le questioni sono in parte infondate e in parte inammissibili.

12.1. — In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità, per genericità, della questione avente ad oggetto l'intero art. 75, proposta dalla Regione Veneto.

La ricorrente, pur riconoscendo che la disposizione censurata disciplina un settore rientrante nella tutela della concorrenza, lamenta la natura eccessivamente analitica delle norme ivi contenute. Come già più volte sottolineato, non è però sufficiente dedurre il solo carattere dettagliato della regolamentazione perché ne discenda automaticamente la violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza che devono guidare lo scrutinio di costituzionalità.

A ciò si aggiunga che, nella specie, nonostante la disposizione in esame presenti un contenuto ampio e complesso, la ricorrente si è limitata in modo generico ad impugnarla nella sua interezza, senza addurre alcuna specifica motivazione volta a giustificare la suddetta modalità di proposizione del ricorso.

12.2. — Deve, invece, essere dichiarata non fondata la questione relativa all'art. 75, comma 1, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Toscana, si inserisce nel quadro delle previsioni attinenti allo svolgimento della gara e, dunque, alla fase di scelta del contraente che, per le ragioni già precedentemente esplicitate, trova la sua legittimazione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Infatti, le disposizioni relative alla prestazione delle garanzie a corredo dell'offerta si iscrivono nella fase di individuazione del contraente e tendono, unitamente a tutte quelle preordinate a disciplinare il sistema delle offerte, a garantire la competitività e la concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.

12.3. — Non fondata è, altresì, la questione con la quale la Regione Veneto ha dedotto la illegittimità costituzionale dell'art. 113, rilevando come esso, pur rientrando nell'ambito materiale della tutela della concorrenza, abbia una natura eccessivamente pervasiva ed analitica.

Sul punto, deve rilevarsi che la disposizione impugnata non attiene, come ritenuto dalla ricorrente, alla tutela della concorrenza, ma rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

L'art. 113 apre il Capo V del Titolo I della Parte II del Codice, che contiene i «Principi relativi all'esecuzione del contratto» e, appunto in tale fase, disciplina le garanzie fideiussorie di esecuzione e le coperture assicurative, dettandone le modalità di costituzione, di escussione e di estinzione, nonché le conseguenze derivanti dalla loro mancata prestazione. Questi profili — attenendo alla regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale — devono necessariamente ricevere, per le ragioni esposte in generale a proposito della fase di attuazione del rapporto contrattuale, un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale.

12.4. — Allo stesso modo non è fondata la questione, con la quale la Regione Veneto ha impugnato l'art. 252, comma 6, il quale prevede che gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie debbono essere approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti. Si tratta di una attività di regolazione della fase di esecuzione del contratto che, in quanto tale, per i motivi illustrati, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

13. — Sono impugnati i commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84, i quali dettano norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Regione Toscana impugna tali commi, i quali non concernono le funzioni della Commissione (di cui al comma 1, non oggetto di impugnazione), bensì la composizione della stessa e le modalità di nomina dei suoi componenti.

A fondamento della sua censura la ricorrente deduce, innanzi tutto, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, in assenza di esigenze unitarie, l'individuazione del numero dei componenti (comma 2), della qualifica del presidente (comma 3) e dei commissari (comma 8), nonché le modalità della loro scelta (commi 8 e 9), devono essere ricondotti nell'ambito organizzativo delle singole stazioni appaltanti, che potranno modularli tenendo

conto della complessità dell'oggetto della gara, nonché dell'importo della medesima. Nel ricorso si aggiunge che, nella «denegata ipotesi» in cui non si condivida la predetta ricostruzione e si ritenga che il contenuto della norma sia riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, mancherebbero nella specie i caratteri che connotano tale materia, e cioè la natura macroeconomica dell'intervento e il rispetto dei criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza, che impongono di limitare l'intervento alla previsione di disposizioni di carattere generale e non di dettaglio.

Sotto altro aspetto, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto, i criteri direttivi previsti dall'art. 25 della legge n. 62 del 2005 non consentirebbero «l'emanazione di nuove disposizioni se non per ragioni di semplificazione» procedurale che, nella specie, non sussisterebbero.

La questione è fondata.

Va premesso che il d.lgs. n. 113 del 2007 (primo decreto correttivo del Codice), al di là della modifica formale apportata al comma 3 dell'art. 84, ha precisato, al secondo periodo del comma 8, che i commissari possono anche essere scelti «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25». Si tratta, comunque, di una modificazione che non assume rilievo rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso della Regione Toscana.

Quanto al merito della questione, deve innanzitutto rilevarsi che non è condivisibile la tesi secondo cui la normativa delegata — attinente alla composizione ed alle modalità di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice — troverebbe fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Essa presuppone, infatti, che tali norme abbiano ad oggetto specificamente i criteri e le modalità di scelta del contraente, idonei ad incidere sulla partecipazione dei concorrenti alle gare e, dunque, sulla concorrenzialità nel mercato, nel senso che dai diversi moduli procedurali utilizzati potrebbero derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato medesimo, e sulla parità di trattamento che deve essere loro riservata.

La norma in esame, invece — pur disciplinando aspetti della stessa procedura di scelta — è preordinata ad altri fini e deve seguire il generale regime giuridico che è loro proprio, senza che possano venire in rilievo le esigenze di salvaguardia della competitività nel mercato, le quali giustificano, in base a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l'intervento legislativo dello Stato.

Orbene, gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte delle imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti.

Deve, pertanto, ritenersi non conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni la normativa contenuta nei commi in esame, la quale vale certamente nel suo insieme per l'attività contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, Cost. e dall'art. 1, comma 6, della legge di delega n. 62 del 2005.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che esse abbiano carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l'avvenire.

La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche le modifiche, sopra indicate, alle disposizioni in esame, apportate dal d.lgs. n. 113 del 2007.

14. — La Regione Toscana ha impugnato l'art. 88, nella parte in cui disciplina in maniera dettagliata il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse». In particolare, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, da un lato, il procedimento attraverso il quale si provvede alla verifica dell'offerta anomala in contraddittorio con l'impresa atterrebbe ai profili di organizzazione regionale per i contratti della Regione, degli enti regionali e locali; dall'altro, non sarebbe possibile evocare il titolo di compe-

tenza rappresentato dalla tutela della concorrenza, atteso che la disciplina del procedimento con cui eseguire la verifica delle offerte anomale non avrebbe un impatto complessivo sull'economia, oltre ad essere troppo dettagliata e minuziosa, con conseguente inosservanza dei criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità.

La questione non è fondata.

Con la norma impugnata, il legislatore statale si è uniformato alle regole comunitarie (art. 55 della direttiva 2004/18 CE, e art. 57 della direttiva 2004/17 CE) nella disciplina dell'istituto in esame, prevedendo, in particolare, che l'esclusione delle offerte anomale non possa essere automatica, ma debba avvenire all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa.

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare — sia pure con riferimento ai soli appalti di lavori, ma con affermazioni suscettibili di estensione anche ai settori degli appalti di servizi e di forniture — che la disciplina comunitaria dell'istituto (all'epoca, art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) «componne l'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo più vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serietà delle offerte, prevedendo che l'amministrazione, prima di rifiutare quelle che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chieda le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e proceda alla verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite» (sentenza numero 40 del 1998; vedi anche la sentenza numero 132 del 1996).

Il rispetto del principio del contraddittorio, imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, da un lato, a verificare se, in ipotesi, l'impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in maniera efficace il risultato perseguito dall'amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a quello che sono in grado di offrire le altre imprese; dall'altro, non consentendo provvedimenti di esclusione automatica (vedi, tra le altre, la sentenza Corte di giustizia 27 ottobre 2001, già citata), a perseguire l'obiettivo della più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.

È evidente, dunque, come si tratti di un procedimento complesso in cui assume preminenza la finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella fase di scelta del contraente, con conseguenziale giustificazione dell'intervento del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche alla luce dei criteri della adeguatezza e proporzionalità.

15. — La Regione Veneto ha impugnato, altresì, l'art. 91, commi 1 e 2 (nonché le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui viene fatto ivi rinvio), in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto dette disposizioni presenterebbero «un carattere di eccessiva analiticità», in contrasto con il canone della ragionevolezza e della proporzionalità.

La questione è inammissibile, per genericità ed indeterminatezza.

La ricorrente, infatti, si è limitata a ritenere la norma in esame in contrasto con i suddetti canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, senza neppure richiamare compiutamente il contenuto delle norme denunciate e censurando genericamente il rinvio operato dall'art. 91, comma 1, a disposizioni contenute in altre parti del Codice. Inoltre, la difesa regionale non ha giustificato in alcun modo il superamento dei limiti sottesi alla materia della tutela della concorrenza, non essendo sufficiente, come più volte sottolineato, il solo riferimento alla «eccessiva analiticità» delle norme impuginate.

16. — Il comma 1 dell'art. 98 prevede che «Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi».

Il comma 2 dello stesso articolo, oggetto di impugnazione, dispone che, «Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».

La Regione Veneto impugna la disposizione del solo comma 2 nella parte in cui stabilisce che «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti», deducendo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma in esame, pur ricadendo nel settore della urbanistica ed incidendo, pertanto, nella materia concorrente del governo del territorio, esprime una regola inderogabile.

La questione è fondata.

La norma impugnata, stabilendo che «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti», pur se presenta collegamenti con la materia dell'ambiente per le finalità perseguite, che sono dichiaratamente quelle del miglioramento della «qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città», afferisce, avendo riguardo al suo peculiare oggetto, prevalentemente all'ambito materiale del governo del territorio di competenza ripartita Stato-Regioni. Da questa qualificazione discende che lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali in tali materie, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio, secondo quanto stabilito dall'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione.

Applicando la suddetta regola nel caso di specie, ne deriva la illegittimità costituzionale della norma in esame, in quanto essa, per il suo contenuto precettivo del tutto puntuale, non lascia alcuno spazio di intervento alle Regioni. L'affermazione, infatti, secondo cui «l'approvazione dei progetti definitivi costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale con conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e quindi di assetto del territorio (vedi sentenza numero 206 del 2001).

17. — La Regione Toscana ha impugnato gli artt. 121, comma 1, 122, commi 2, 3, 5 e 6, commi 2, 5 e 6 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

In particolare, l'art. 121, comma 1, è impugnato nella parte in cui prevede che ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni della Parte I, della Parte IV e della Parte V, nonché quelle della Parte II del Codice, in quanto non derogate dalle norme contenute nel Titolo II, in cui è inserita la norma impugnata. La Regione lamenta che tale norma determinerebbe una totale assimilazione di tutti i contratti pubblici sotto soglia ai contratti sopra soglia, salva la previsione di tempi e pubblicazioni ridotte, ancorché sia stato introdotto l'obbligo generalizzato di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per tutti i bandi. Inoltre, il predetto richiamo determinerebbe, in particolare, l'obbligo di acquisire la cauzione in tutte le procedure di gara (art. 75), nonché di rispettare il procedimento di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, commi 1 e 2). E ciò violerebbe gli evocati parametri costituzionali in quanto, in mancanza di esigenze unitarie, le disposizioni censurate disciplinano profili che, per il loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica assai modesta degli appalti, non potrebbero afferire alla materia della tutela della concorrenza. Si assume, inoltre, la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto i criteri direttivi posti dall'art. 25 della legge n. 62 del 2005 non consentirebbero l'adozione di una normativa completa e dettagliata anche per i contratti sotto soglia.

Vengono, inoltre, censurati gli artt. 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui disciplinano in maniera dettagliata ed esaustiva le modalità di pubblicità e comunicazione dei predetti appalti, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, in mancanza di esigenze unitarie, si disciplinano profili che, per il loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica modesta degli appalti, non potrebbero afferire alla materia della tutela della concorrenza, risultando così violati il limite che consente l'emanazione soltanto di disposizione di carattere generale, nonché i criteri di proporzionalità e adeguatezza, atteso che, in particolare, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* appare ragionevole soltanto quando l'importo e la complessità della gara la giustificano.

Sempre in relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, la Regione Veneto ha ritenuto in contrasto — per la loro natura eccessivamente dettagliata e analitica — con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.:

– l'art. 122, commi da 1 a 6;

– l'art. 123, «in considerazione del fatto che la «procedura ristretta semplificata» (ivi disciplinata) è istituito che trova applicazione agli appalti di lavori sotto soglia».

17.1. — Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

In via preliminare, è bene ribadire come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che «la nozione di concorrenza», cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «non può non riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza numero 14 del 2004). Orbene, la Corte di giustizia della comunità europea ha più volte affermato che, pur in presenza di un appalto sotto soglia, debbano essere comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l'esercizio di un potere conforme, tra l'altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato. La stessa direttiva comunitaria 2004/18, al considerando numero 2, ha previsto, in generale per tutti gli appalti, che l'aggiudicazione «negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del Trattato ed in particolare ai principi della

libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza» (si veda anche la già citata comunicazione interpretativa della Commissione 1° agosto 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).

Ciò implica che la distinzione tra contratti sotto soglia e sopra soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. Tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto. Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale. E se si riconosce, nello specifico, la sussistenza di tale esigenza, in relazione ovviamente a finalità di tutela della concorrenza, deve conseguentemente ammettersi la legittimazione statale secondo le modalità e nei limiti già esposti. In altri termini, non è possibile ritenere, come sembrano assumere alcune delle ricorrenti, che in presenza di un contratto sotto soglia la legislazione statale dovrebbe caratterizzarsi per un livello maggiore di generalità.

Ciò precisato, deve, innanzitutto, dichiararsi, avendo riguardo al contenuto precettivo della norma impugnata, la inammissibilità della censura relativa all'art. 121, comma 1, per genericità delle doglianze prospettate.

Tale norma ritiene applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria «oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo». Orbene, la ricorrente Regione Toscana, da un lato, si limita a riportare il contenuto della disposizione censurata senza specificare quali sarebbero le norme richiamate che eccedono l'ambito della competenza legislativa statale per debordare in ambiti afferenti alla potestà legislativa regionale; dall'altro, quando richiama talune norme (artt. 75 e 86, commi 1 e 2), si limita a censurare il loro carattere dettagliato senza ulteriori argomentazioni e, soprattutto, senza avere rapportato la doglianza ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.

Allo stesso modo e per le medesime ragioni è inammissibile la censura, proposta dalla Regione Veneto, relativa all'art. 123.

17.2. — Devono, invece, ritenersi non fondate le censure relative agli artt. 122 e 124, relativamente ai commi sopra indicati, in quanto, al di là della portata soltanto facoltizzante di talune delle norme impuginate (art. 124, comma 2), si tratta, comunque, di disposizioni mirate a garantire i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nella fase di partecipazione alle gare pubbliche — che, come si è prima precisato, operano anche per i contratti al di sotto della soglia comunitaria — al fine di assicurare che il mercato su cui incide la singola attività contrattuale sia effettivamente concorrenziale. L'adozione di adeguate misure di pubblicità costituisce, infatti, un elemento imprescindibile a garanzia della massima conoscenza e della conseguente partecipazione alle procedure di gara.

Né vale obiettare che tali norme avrebbero un contenuto eccessivamente analitico e dettagliato. Come più volte si è sottolineato, non costituisce elemento indefettibile di identificazione della materia della tutela della concorrenza la esistenza di sole norme di principio. La valutazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza dell'intervento legislativo dello Stato ha una portata più ampia, che trascende il mero dato della analiticità delle norme censurate.

18. — La Regione Veneto ha impugnato l'art. 125, commi da 5 a 8 e 14, che disciplina l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, deducendone il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il carattere eccessivamente dettagliato delle norme censurate.

La questione è inammissibile.

Con le norme in esame, il legislatore delegato ha inteso disciplinare in maniera compiuta l'intera fase che attiene ai cosiddetti contratti in economia. I commi specificamente impugnati riguardano: l'importo massimo oltre il quale tali lavori non sono ammessi (comma 5); le modalità di individuazione dei lavori eseguibili secondo la procedura in esame (comma 6); i fondi necessari per la loro realizzazione (comma 7); i lavori di importo superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro (comma 8); i profili disciplinati dal regolamento (comma 14).

A fronte della eterogeneità dei contenuti delle norme denunciate e della pluralità degli ambiti materiali che potrebbero venire in rilievo, la ricorrente si è limitata a lamentare la natura analitica delle norme stesse, senza specifiche argomentazioni a sostegno delle doglianze prospettate. Da qui la inammissibilità delle questioni per genericità delle censure prospettate.

19. — La Regione Veneto ha impugnato l'art. 153 — «che regola la fase di raccolta e selezione delle proposte con riferimento all'istituto del *project financing*» — per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

In particolare, la norma censurata disciplina la figura del promotore nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto. Tale norma ha anch'essa un contenuto complesso, disciplinando la fase relativa alla presentazione di proposte riguardanti la realizzazione di lavori pubblici da inserire nella programmazione triennale (comma 1), i soggetti legittimati a presentare le suddette proposte (comma 2), nonché l'approvazione dei programmi e la loro pubblicazione (comma 3).

La questione è inammissibile per genericità della censura proposta, in quanto la ricorrente — a fronte, tra l'altro, della complessità contenutistica della norma in esame — non ha dedotto alcun elemento atto a giustificarne l'impugnazione.

20. — Deve essere, ora, esaminata la censura con la quale sempre la Regione Veneto ha impugnato l'art. 240, commi 9 e 10, assumendo che le disposizioni in esse contenute violerebbero le competenze regionali, in quanto, pur essendo gli artt. 239 e seguenti «certamente riconducibili ad una materia di esclusiva competenza statale che consente l'introduzione di limiti più penetranti rispetto a quelli ammessi relativamente alla tutela della concorrenza e dei beni culturali», nondimeno le norme denunciate disciplinerebbero «in modo eccessivamente analitico aspetti prettamente organizzativi dell'istituto dell'accordo bonario, precludendo alle Regioni qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma disciplina».

La questione è inammissibile.

Le norme specificamente censurate riguardano, da un lato, le modalità di nomina del terzo componente dell'apposita commissione avente il compito di effettuare una proposta motivata di accordo in relazione alle riserve iscritte (comma 9); dall'altro, la disciplina dei compensi spettanti ai commissari. Tali norme disciplinano, in via prevalente, aspetti riconducibili al sistema del contenzioso rientrante nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale.

Sotto altro aspetto, la ricorrente assume — senza, tra l'altro, prendere in esame lo specifico contenuto precettivo delle norme censurate — che non sarebbe stato osservato il limite della proporzionalità ed adeguatezza sotteso alla materia della tutela della concorrenza, ma non indica alcun argomento idoneo a dimostrare la violazione delle competenze regionali, al di là dell'insufficiente riferimento all'analiticità della disposizione impugnata. Rimane oscuro, inoltre, il richiamo ai profili organizzativi in relazione all'evocato parametro costituzionale (117, secondo comma, lettera e, Cost.).

21. — La Regione Veneto ha impugnato l'art. 253, commi 3 e 22, lettera a), nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che «Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente Codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente Codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando» (comma 3); e che «in relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente Codice» (comma 22, lettera a).

Secondo la Regione Veneto tali norme violerebbero gli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale per tutti i lavori pubblici di interesse regionale.

La questione, a prescindere dalla genericità della censura prospettata, non è fondata.

La norma in esame si limita a richiamare il contenuto dei citati atti regolamentari emanati nel vigore del precedente assetto costituzionale.

Sul punto, deve rilevarsi come la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione non abbia determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali. Tali norme, infatti, adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui «non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema» (sentenza numero 376 del 2002). Qualora poi, in prosieguo, venissero adottati regolamenti statali, ritenuti in contrasto con l'attuale riparto delle competenze regolamentari, le Regioni avrebbero a loro disposizione gli strumenti processuali per censurare tale eventuale manifestazione di potestà regolamentare (vedi la stessa sentenza numero 376 del 2002).

Non può, pertanto, ritenersi illegittimo il richiamo operato dalle disposizioni impugnate, tra l'altro, al d.m. n. 145 del 2000 e al d.P.R. n. 554 del 1999, al fine di sancirne la perdurante validità fino all'adozione dei capitoli generali e dei regolamenti che, è bene ribadire, dovranno essere emanati nel rispetto dell'attuale riparto delle competenze regolamentari sancito dal sesto comma dell'art. 117 Cost.

22. — Priva di qualunque motivazione e, pertanto, inammissibile è la questione, proposta dalla Regione Veneto, relativa al comma 3 dell'art. 257, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la ricorrente si limita a riferire che tale norma per l'anno 2006 «cristallizza gli elenchi previsti dall'art. 23 della legge n. 109 del 1994».

23. — Infine, devono essere unitariamente esaminate le censure che attengono ad una serie di disposizioni contenute nel Codice, impugnate dalla Regione Veneto.

A tal proposito, si può procedere all'analisi delle suddette censure, ordinando le stesse per due gruppi alla luce del contenuto delle norme impugnate.

23.1. — Con un primo gruppo di censure, la Regione Veneto ritiene in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.:

– l'art. 11, comma 4, e gli artt. da 81 a 88 relativi alla disciplina dei criteri di aggiudicazione, «che per la loro estrema analiticità non lasciano alcun effettivo spazio ad una autonoma disciplina di dettaglio di fonte regionale»;

– gli artt. 54, comma 4, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, e 122, comma 7, «in quanto per la loro eccessiva analiticità precludono alle Regioni la possibilità di dettare una propria autonoma disciplina relativamente alla procedura negoziata, soprattutto con riferimento (anche in questo caso) al settore degli appalti sotto soglia»;

– l'art. 55, comma 6, e 62, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui, prevedendo la possibilità di limitare il numero dei candidati idonei da invitare nelle procedure ristrette con riferimento ai soli «lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro», precluderebbero irragionevolmente alle Regioni la possibilità di dettare una propria disciplina «dell'istituto della c.d. forcilla anche con riferimento ai contratti sotto soglia».

Le questioni sono inammissibili.

Innanzitutto, è bene chiarire che la disciplina dei criteri di aggiudicazione attiene, come del resto riconosciuto dalla ricorrente, alla materia della tutela della concorrenza. Allo stesso modo, rientrano in questo ambito materiale anche i metodi di aggiudicazione di tipo non meccanico, quali sono quelli relativi alle procedure negoziate anche con riferimento al settore degli appalti sotto soglia.

Come si è già precedentemente sottolineato, i limiti interni alla materia in esame sono rappresentati dalla necessità di osservare i canoni di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo prefissato. L'osservanza di tali canoni potrebbe, comunque, alla luce delle peculiarità della fattispecie regolamentata, risultare anche compatibile con una normativa statale che presenti un contenuto analitico e dettagliato.

Nel caso in esame, la Regione Veneto, da un lato, non ha indicato quali siano le specifiche disposizioni che presentino un contenuto eccessivamente analitico, atteso che le norme censurate hanno un contenuto ampio e, sotto molti profili, eterogeneo; dall'altro, non ha addotto alcun elemento argomentativo idoneo a dimostrare che la suddetta analiticità non sia, nella specie, proporzionata e adeguata rispetto al fine di tutelare gli assetti concorrenziali del mercato.

23.2. — Un ulteriore gruppo di censure riguarda norme che attengono alla individuazione delle tipologie contrattuali, nonché alla fase di esecuzione del contratto di appalto e al contratto di subappalto.

In relazione al primo profilo, viene in rilievo la impugnazione dell'art. 53, comma 1, nella parte in cui individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di contratti, mediante i quali possono essere realizzati i lavori pubblici, tra l'altro in senso restrittivo rispetto alle modalità consentite dall'ordinamento comunitario. La Regione Veneto aggiunge che, «con riferimento a tale disposizione, la rilevata incostituzionalità appare particolarmente evidente in relazione alla categoria dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria».

La questione non è fondata.

Il prevalente ambito materiale in cui si colloca la norma in esame è rappresentato dall'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): spetta, infatti, al legislatore statale — ferma restando l'autonomia negoziale delle singole amministrazioni aggiudicatrici — individuare, per garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture. Nella specie, inoltre, tale uniformità, nella previsione della tipologia e dell'oggetto dei contratti, è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Questo principio si estende anche ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, per i quali, in relazione al profilo che viene in esame, non sussistono ragioni che possano giustificare una diversità di regolamentazione.

Per quanto attiene, invece, alla fase di esecuzione dei contratti, la Regione Veneto, sempre adducendo la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 130, comma 2, lettera c), nella parte in cui prevede l'affidamento dell'attività di direzione dei lavori a «soggetti scelti con le procedure previste dal presente Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione».

La questione non è fondata.

La direzione dei lavori si inserisce nella fase della esecuzione del rapporto contrattuale ed è finalizzata a verificare, tra l'altro, la conformità dei lavori al progetto e al contratto. In questo ambito, pertanto, viene in rilievo, per le ragioni già esposte, la materia dell'ordinamento civile, con conseguente legittimazione dello Stato a dettare la relativa disciplina anche di dettaglio.

La stessa Regione ritiene, inoltre, costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.:

– gli artt. 120, comma 2, e 141 in materia di collaudo, data la estrema analiticità della disciplina ivi contenuta, «di cui è addirittura prevista l'ulteriore specificazione ad opera del regolamento»;

– l'art. 132, «nella misura in cui l'analitica disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi contenuta, non lascia alcuno autonomo spazio di intervento al legislatore regionale».

Le questioni sono inammissibili.

Le disposizioni impugnate afferiscono alla esecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, attengono prevalentemente alla materia dell'ordinamento civile, valendo in particolare, per il collaudo, le considerazioni svolte in precedenza.

Orbene, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare il carattere analitico delle disposizioni impugnate, deducendo, tra l'altro, il loro contrasto con i limiti della materia della tutela della concorrenza. Al fine, invece, di consentire un esame nel merito delle questioni da parte di questa Corte, la Regione avrebbe dovuto, considerata l'ampiezza di contenuto delle norme censurate, indicare quali specifiche disposizioni debordino dai confini delle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza, per rientrare invece in ambiti di pertinenza regionale.

Infine, la Regione Veneto ha impugnato l'art. 118, comma 2, nella parte in cui disciplina «in modo estremamente analitico il subappalto».

La questione è inammissibile per genericità.

La norma censurata, infatti, presenta un contenuto articolato riconducibile, come si è già osservato, alla materia dell'ordinamento civile e, per alcuni aspetti, alla tutela della concorrenza. Non è, pertanto, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione, addurre, anche alla luce di quanto già esposto in relazione ai limiti di quest'ultima materia, il carattere eccessivamente dettagliato della norma stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole «province autonome»;*

2) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;*

3) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006;*

4) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalle Regioni Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;*

5) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e all'art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;*

6) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

7) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

8) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

9) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

10) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

11) *Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 11, comma 4; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, comma 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14; 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, comma 3; 253, commi 10 e 11; 257, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

12) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lazio, Abruzzo e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;*

13) *Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;*

14) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;*

15) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 11, numeri 1, 17, 19 e all'art. 16 della legge costituzionale n. 5 del 1948, al d.P.R. n. 381 del 1974, al d.lgs. n. 266 del 1992, nonché all'art. 117 della Costituzione, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonomia di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;*

16) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;*

17) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Veneto e Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;*

18) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 76 e 117, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

19) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

20) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

21) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 1; 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 122, commi da 1 a 6; 130, comma 2, lettera c); 252, comma 6, promosse, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;*

22) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

23) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

24) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 promosse, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

25) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

26) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, commi 3 e 22, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto, quinto comma e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 44

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2007
(dalla Regione Lombardia)

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Previsione del termine perentorio del 31 gennaio 2009 per l'assunzione delle iniziative di ristrutturazione edilizia - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Collaudo degli interventi di ristrutturazione edilizia da conseguirsi entro il termine del 31 gennaio 2009, a pena di risoluzione degli accordi di programma per il finanziamento statale alle Regioni - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Possibilità di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, secondo modalità definite - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Predisposizione di un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relativa pubblicità e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Presentazione, approvazione e operatività dei piani - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Esercizio di poteri sostitutivi e destituzione dei direttori generali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Relazione al ministro per la salute - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Uso di spazi e attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria, per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Termine per le convenzioni relative all'acquisizione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Risoluzione, affidata al Collegio di direzione o alla commissione paritetica di sanitari, delle vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Specifica regolamentazione per l'effettuazione delle prestazioni veterinarie in regime libero-professionale intramurario - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Attivazione di un Osservatorio nazionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attività libero-professionale intramuraria - Non onerosità della costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche e del Collegio di direzione - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata adozione di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle Regioni in ambiti di competenza propri, e non riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero, per l'analiticità e il livello di dettaglio, a principi fondamentali - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria, ovvero nella materia concorrente della tutela della salute, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, on. dott. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. VIII/005465 del 6 ottobre 2007, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. Pio Dario Vivone e prof. Beniamino Caravita di Toritto e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 181 del 6 agosto 2007, recante «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», per violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

La legge 3 agosto 2007, n. 120 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2007 reca «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria».

La possibilità di ricorrere a prestazioni sanitarie erogate *intramoenia* ma in regime di tipo libero-professionale risponde alla necessità di garantire il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione

anche sotto il profilo della autodeterminazione dei singoli, intesa quale libera scelta, in assenza della quale ogni più ampia somministrazione di prestazioni risulterebbe in verità lesiva del diritto sociale protetto e non in grado di soddisfarlo.

Si tratta di attività che il personale sanitario esercita al di fuori dell'orario di lavoro e non in regime ambulatoriale o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri economici a completo carico dello stesso, secondo tariffe predeterminate. Il ricorso alle prestazioni in regime di libera professione prevede la corresponsione di una tariffa comprensiva dell'onorario dei sanitari coinvolti. Il cittadino può quindi, pagando le prestazioni, rivolgersi ad uno specifico specialista dipendente, in modo diretto e personale stabilendo con lo stesso un rapporto fiduciario di libera scelta. Già nel d.lgs. n. 502 del 1992 (in particolare all'art. 4 comma 10) come modificato dal d.lgs., 19 giugno 1999, n. 229 è previsto che all'interno dei presidi, delle aziende ospedaliere siano riservati spazi adeguati per consentire la libera professionale intramuraria in regime di degenza con camere a pagamento. La legge qui impugnata reca una disciplina analitica e di dettaglio sull'attività libero-professionale intramuraria e tuttavia infrange in modo palese il vigente riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il comma 1 dell'art. 1 prevede che al fine di garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano assumere «le più idonee iniziative» finalizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, allo scopo di creare e rendere disponibili spazi idonei allo svolgimento di tale attività.

Il seguente comma 2 prescrive che l'adozione di tali «più idonee iniziative» dovrà essere portata a compimento entro il termine di diciotto mesi dalla data del 31 luglio 2007 (e dunque entro 31 gennaio 2009). Durante tale periodo, e negli ambiti in cui non siano stati ancora applicate le prescritte iniziative, il comma 2 precisa che continuino ad applicarsi i provvedimenti già adottati in precedenza per la medesima finalità, in deroga al precedente termine del 31 luglio 2007 (previsto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Il medesimo comma 2 prevede inoltre che, nello stesso arco temporale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che esplica attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978).

Il comma 3 impone che il collaudo degli interventi di ristrutturazione edilizia sia conseguito dalle regioni entro il termine del 31 gennaio 2009; in caso contrario è prevista la risoluzione degli accordi di programma per il finanziamento statale alle regioni.

Il comma 4 precisa poi che può essere prevista, ove ne sia dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, — autorizzate dalle regioni e province autonome previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione e ove non costituito di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. È altresì prescritto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della seguente lettera c);

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale; attivazione di meccanismi di riduzione dei tempi medi di attesa; garanzia che le prestazioni urgenti vengano effettuate entro 72 ore;

e) prevenzione delle situazioni che determinano un conflitto di interessi e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo di operatività transitoria, fermo restando il termine tassativo del 31 gennaio 2009;

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria.

L'art. 1 stabilisce poi, al comma 5, che i soggetti erogatori del Servizio sanitario nazionale (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico) predispongono un piano aziendale (di cui devono assicurare adeguata pubblicità), in ordine, ai volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, con riferimento alle singole unità operative. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Il comma 6 individua i tempi entro i quali i piani devono essere presentati alla regione o provincia autonoma competente: è infatti previsto che essi debbano essere presentati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge qui impugnata ed entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. È poi prescritto che la regione o provincia autonoma competente approvi il piano, o possa richiedere variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In tale ultima ipotesi essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.

Il comma 7 prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 (precedentemente richiamate) anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.

È previsto inoltre che qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, il comma 7 dispone la preclusione all'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di disavanzo previsti, di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. La legge prevede quindi che il Governo eserciti i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, anche con riferimento alla destituzione dei dirigenti delle strutture sanitarie.

Il seguente comma 8 obbliga regioni e province autonome a trasmettere al Ministro della salute una relazione sullo stato di attuazione delle attività imposte dalla stessa legge n. 120, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2 e successivamente con cadenza annuale.

Il comma 9 prevede la possibilità, esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, di utilizzare gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria, dovendosi però garantire la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Al comma 10 è precisato che le convenzioni di cui al comma 4 primo periodo, (relative all'acquisizione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria), sono autorizzate dalle Regioni e

dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2009.

Il comma 11 affida al Collegio di direzione (previsto dall'articolo 17 del d.Igs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni), o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge 120 qui impugnata, il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria.

Il comma 12 prescrive che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire una specifica regolamentazione per l'effettuazione delle prestazioni veterinarie in regime libero-professionale in ambito intramurario da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della particolare tipologia e modalità delle stesse.

Il comma 13 prevede inoltre l'attivazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro il 7 novembre 2007, di un Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale.

Infine il comma 14 dispone che in ogni caso dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche previste dai precedenti commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 1 della legge n. 120 del 2007 ignora tutto l'assetto del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria così come si è sviluppato prima e dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e modifica gli ampi poteri regionali riconosciuti nell'ambito della sanità. Così facendo esso infrange gravemente le competenze riconosciute alla Regione Lombardia dalla Costituzione, risultando lesivo dell'autonomia ad essa costituzionalmente garantita per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità per violazione dell'art. 117, comma 4, 118 Cost. e per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.).

1.1. — In via del tutto preliminare è indispensabile identificare la materia all'interno della quale le disposizioni qui impugnate si collocano. E da quanto è stato ampiamente esposto nella parte in fatto, non può sfuggire a codesta ecc.ma Corte come ci si trovi palesemente di fronte a disposizioni che incidono pesantemente all'interno di un settore, l'organizzazione sanitaria, tradizionalmente affidato alle regioni. La Corte, anche rispetto al vecchio quadro costituzionale e istituzionale, ha sempre manifestato chiaramente l'importanza e la necessità che la gestione e l'organizzazione della sanità venisse svolta in modo autonomo dalle regioni.

Si è poc'anzi fatto cenno al testo costituzionale originario il quale prevedeva, all'art. 117, l'attribuzione alle regioni della potestà normativa in materia di «assistenza sanitaria ed ospedaliera». Già all'indomani della introduzione delle regioni non fu facile delimitare l'estensione di tale potestà normativa e soprattutto individuare cosa dovesse intendersi per principi fondamentali della materia rimessi alle leggi cornice statali.

Seppur ci si trovava di fronte ad una competenza circoscritta e moderatamente limitata dall'intervento statale, è bene ribadire ancora che la potestà normativa regionale andava esercitata «nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato», la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte più volte ha provveduto a difenderla e a promuoverla: difatti, nella sentenza n. 112 del 1975 si legge che «a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera è materia di competenza delle regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali»; ancora più chiara, e rivolta nello specifico anche ai profili organizzativi dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera (merita qui una nota la sentenza n. 457 del 1993 che sottolinea l'importanza di una efficiente organizzazione sanitaria «in attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione»), è la pronuncia n. 307 del 1983, dove senza alcun indugio è stato affermato che «la materia di cui trattasi attiene all'«assistenza sanitaria ed ospedaliera», attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione. Alle regioni medesime è perciò costituzionalmente riservata la generalità

delle correlative funzioni amministrative». Ma il concetto che ci si trovi di fronte ad una competenza della Regione torna anche nella sentenza n. 214 del 1988 dove si legge che la disciplina dell'organizzazione sanitaria «rientra nelle competenze regionali».

1.2. — Al percorso tracciato dalla Costituzione del 1947 e confermato dalla giurisprudenza costituzionale si è affiancato poi il legislatore ordinario.

Con l'istituzione del S.s.n. (legge n. 833 del 1978) fu completata l'attribuzione alle regioni delle competenze legislative e amministrative nella materia *de qua*, mentre allo Stato venne demandato il compito di determinare, con il concorso regionale, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale. Restava altresì devoluta alla legge statale, la fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie da garantire in modo uniforme a tutti i cittadini (si vedano in particolare gli artt. 3 e 4).

Con la riforma del S.s.n. del 1992, le competenze regionali sono state meglio precisate, attraverso l'attribuzione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di organizzazione del relativo servizio.

Nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, infatti, all'art. 2, comma 1, si legge che «spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»; al successivo comma 2 (poi modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1993), è disposto che «spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie».

Con il d.lgs. n. 112 del 1998 vengono conferite alle regioni «tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato» (art. 114, comma 1). Tra i compiti e funzioni amministrative attribuite alle regioni l'art. 115 comma 2 prevede espressamente: l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale; l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni; la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio. Il d.lgs. n. 229 del 1999 (c.d. «decreto Bindi»), integrando e modificando le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, ha rafforzato i poteri regionali. È stato introdotto il comma *2-quater* secondo il quale «le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi»; il comma *2-quinquies* dove si legge che «la legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma *2-quater*, ove costituito»; il comma *2-sexies* poi prevede ulteriori compiti attribuiti alle regioni tra cui: l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali; l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate (lett. *a*); i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di diritto privato di costituzione delle *ex-Usl* (lett. *b*); la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti (lett. *c*); il finanziamento delle unità sanitarie locali (lett. *d*); le modalità di vigilanza e di controllo sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse (lett. *e*); le forme di gestione degli eventuali indebitamenti per le usi (lett. *g*).

1.3. — È ancora utile ricordare come, nelle more dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, vale a dire dopo l'approvazione parlamentare ma poco prima dell'esito positivo del *referendum*, in data 8 agosto 2001 veniva siglato, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 281/1997, un Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome in attuazione del generale principio di leale collaborazione tra i differenti livelli di governo. Ebbene, anche all'interno di questo documento, che è nato con l'obiettivo di affermare in materia il principio di responsabilità nonché la necessità di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, vi sono tracce evidenti dell'intenzione di confermare e semmai rinviare i poteri regionali sull'organizzazione sanitaria.

In particolare, «il Governo si impegna ad attribuire alle regioni, fermo restando quanto già richiamato nelle lettere *b*) e *c*) del presente punto, autonomia nel settore dell'organizzazione della sanità» (par. 9).

La *ratio* dell'Accordo è stata quella di attribuire alle regioni la più ampia autonomia nella organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera regionale al fine di consentire alle stesse di mantenere i tetti di spesa concordati, ossia di mantenere fede alle responsabilità assunte con l'Accordo.

Alla luce di quanto detto, è possibile affermare che le regioni, ben prima della Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, erano titolari di diverse e dettagliate competenze in materia sanitaria, con particolare riguardo ai profili organizzativi e gestionali.

1.4. — Si è quindi giunti, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla Riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale sono stati profondamente modificati, da un lato, l'assetto della distribuzione delle competenze legislative regolamentari e amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, dall'altro, il quadro dei rapporti tra tali enti.

Con riguardo in particolare alla materia della sanità, il nuovo testo dell'art. 117 Cost. individua solo un ambito competenziale espresso, quello della «tutela della salute», inserito al comma 3 tra le competenze di tipo concorrente. Nulla si dice rispetto alla «vecchia» materia dell' «assistenza sanitaria e ospedaliera». Ciò vuol dire che quest'ultima, una volta che non è più contemplata nell'elenco delle materie su cui insiste la competenza concorrente, deve essere ricondotta alla competenza esclusiva delle Regioni.

A supporto di tale tesi si segnala la circolare del Ministero della salute, n. 1, Prot. n. 1001/2558 - g/0321, del 17 gennaio 2002, nella quale, in riferimento al problema dell'assistenza indiretta, si dice che «in considerazione della esclusiva competenza regionale in *subiecta materia*», il Ministero ha rilevato l'opportunità di rimettere integralmente alle autonome valutazioni e iniziative delle regioni «ogni determinazione in merito alla individuazione di idonee misure in sede normativa e/o amministrativa qualora nei rispettivi ambiti territoriali si rendesse necessaria la prosecuzione del ricorso a prestazioni erogabili solo in forma di assistenza indiretta, ciò al fine di garantire all'utenza, nella forma più completa e senza discriminazioni, la tutela del diritto alla salute».

La suddetta riconducibilità alla competenza esclusiva regionale, ha trovato conferma da parte del T.a.r. Lombardia, Sez. 1^a, che, con ordinanza n. 564 del 2002, ha respinto la domanda di sospensione della d.g.r. 7839/2002, con la quale erano stati individuati gli studi odontoiatrici da sottoporre ad autorizzazione ed i relativi requisiti.

Il T.a.r. Lombardia, infatti, ha affermato che «è dubbio se l'individuazione degli studi da sottoporre a regime autorizzatorio e dei relativi requisiti attenga a materia (professioni, tutela della salute) riconducibile all'ambito della legislazione concorrente (in cui residua allo Stato il potere di dettare principi fondamentali) ovvero a materia (assistenza sanitaria) già di spettanza regionale (art. 117 vecchio testo) e oggi totalmente rimessa alla potestà legislativa regionale senza alcuna possibilità di interferenza dello Stato». Il dubbio, pertanto, secondo il T.a.r. Lombardia è se l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie sia riconducibile alla materia professioni o tutela della salute da un lato, o assistenza sanitaria dall'altro; non certo sul fatto che quest'ultima sia di competenza esclusiva regionale. Laddove si dovesse ricondurre la materia dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie alla competenza esclusiva regionale, in tema di «assistenza sanitaria e ospedaliera», non vi sarebbe spazio per alcun tipo di interferenza statale; in altre parole, lo Stato non potrebbe prevedere, né l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, né, a maggior ragione, potrebbe fissare i requisiti per la suddetta autorizzazione. Ma anche codesta ecc. ma Corte ha fornito un contributo decisivo in tal senso. Nella sentenza n. 328 del 2006 ha chiarito che «l'atto, in specie nella parte in cui definisce i requisiti che le...società ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie — che chiedono il riconoscimento — devono possedere per poter svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie, incide, infatti, sulla materia sanità, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria, e non già ... alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, essendo tale titolo di legittimazione dell'intervento statale invocabile solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» sentenze n. 285, n. 120 del 2005, n. 423 del 2004), di cui nella specie non si tratta. In questa materia, «l'art. 117 e l'art. 118 della Costituzione, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, delineano forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite dallo statuto» (il caso di specie ha riguardato la Regione

Trentino Alto-Adige e la Provincia autonoma di Bolzano). «La sanità, d'altro canto», ha proseguito la Corte, «è ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della “tutela della salute” ... e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare “una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale” (sentenza n. 510 del 2002)».

1.5. — Le disposizioni qui impugnate evidenziano inequivocabilmente la volontà di comprimere gli spazi di autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria. Infatti, in tale materia, di pertinenza esclusiva regionale, lo Stato non avrebbe titolo di intervento se non per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza. Questi, come chiarito dalla sent. n. 88 del 2003, attribuiscono al legislatore statale «un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di un'adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto».

Ed invero, al contrario, non vi è traccia di alcun elemento attinente alla garanzia dell'uniformità dei diritti e delle prestazioni, nelle disposizioni qui impugnate. Infatti l'art. 1 della legge n. 120 del 2007 impone la ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria; definisce le modalità di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari (acquisto, locazione, stipula di convenzioni, da effettuarsi previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione o, in sua vece, ove non costituito, da parte di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria); impone la determinazione, in accordo con i professionisti, di tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei costi correlati alla gestione dell'attività libero-professionali intramurarie.

In conclusione, è palese come l'ambito, all'interno del quale incidono le disposizioni dell'art. 1 della legge qui impugnata, sia quello dell'organizzazione sanitaria: si tratta di un ambito su cui, ben prima della Riforma del Titolo V del 2001, le regioni esercitavano precise funzioni normative ed amministrative e sul quale la predetta Riforma ha operato un sostanziale ampliamento e rinvigorimento, affidandola alla competenza residuale esclusiva delle Regioni.

2. — Illegittimità per violazione dell'art. 117, comma 3, 118 Cost. e per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.).

2.1. — Qualora codesta ecc. ma Corte dovesse ritenere che l'ambito, nel quale si muove la legge statale oggetto della presente impugnazione, non sia quello dell'organizzazione sanitaria o non dovesse ricondurre quest'ultima nella competenza residuale regionale *ex* art. 117, comma 4, Cost., le disposizioni qui impugnate sarebbero altrettanto costituzionalmente illegittime.

Ed infatti, in questo caso, l'ambito materiale non potrebbe che essere quello della «tutela della salute» su cui la competenza statale deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali. Al contrario, la disciplina prevista dall'art. 1 della legge n. 120 è estremamente dettagliata e minuziosa non lasciando alcun margine discrezionale all'ente regionale.

2.2. — A seguito della Riforma del 2001, le regioni sono divenute titolari in materia di una competenza legislativa concorrente dai confini più ampi rispetto a quella assicurata dal testo antecedente dell'art. 117 Cost, come più volte ribadito da codesta ecc. ma Corte, a partire dalla già citata pronuncia n. 510 del 2002.

Nella sentenza n. 181 del 2006 si legge che «il «nuovo quadro costituzionale» ... è, tra l'altro, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente ... anzitutto della materia «tutela della salute», assai più ampia rispetto alla precedente materia «assistenza sanitaria ospedaliera» (v. anche Corte cost., n. 270 del 2005, *ivi* richiamata). «Versandosi in materia...di competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni, spetta al primo la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle seconde compete dettare la disciplina attuativa di tali principi con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, ad esse sono state riconosciute».

Nelle ultimissime pronunce tale principio è stato più volte ribadito: nella sentenza n. 105 del 2007 (ma si veda anche la successiva n. 162 del 2007) la Corte «ha precisato che la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della costituzione, ricomprende sia la tutela della salute, che assume oggi un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le Regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale».

Anche la giurisprudenza amministrativa è intervenuta per distinguere nettamente i poteri statali da quelli regionali all'interno della materia «tutela della salute»: «in materia di organizzazione degli strumenti di tutela della salute, l'art. 117 commi 2 e 3, cost., dispone una suddivisione dei compiti legislativi (ed amministrativi) tra lo Stato e le regioni nel senso che al primo è attribuita quella competenza che garantisce il valore della solidarietà e dell'uguaglianza generali con l'indicazione dei livelli minimi di prestazione sociale, e alle seconde la competenza concorrente sull'organizzazione dei servizi, sulla scorta dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale» (C.d.S., sez. IV, n. 398 del 2004). Sulla stessa lunghezza d'onda è la sentenza T.a.r. Lazio, sez. n. 6252 del 2002: «alle Regioni ... invece, è attribuita la potestà di provvedere non già alla minima uniformità garantita — che spetta alla legislazione statale esclusiva — bensì, ed in concorso con lo Stato, all'approntamento delle misure occorrenti che attualizzano l'obbligo assunto con i cittadini, all'uopo tenendo conto delle proprie specificità territoriali e locali».

2.3. — Proprio alla luce di questa consolidata ampiezza della materia concorrente «tutela della salute», non è da escludere che i diversi punti disciplinati dalla legge n. 120/2007, che si ricorda reca «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», e in particolare quelli disciplinati dall'articolo 1 che col presente atto si impugna, possano essere tutti ricondotti sotto questo specifico ed unico ambito competenziale.

Ciò tuttavia non salverebbe l'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale perché nessuna delle disposizioni in esso contenute è configurabile come «principio fondamentale».

2.4. — Come già più volte ricordato, con la Riforma del Titolo V del 2001, nel settore sanitario spetta allo Stato (*ex art. 117, comma 2, lett. m*) assicurare una unità di trattamento e l'essenzialità delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale (LEA), e l'individuazione dei principi fondamentali all'interno del nuovo e più ampio ambito competenziale della «tutela della salute»: in riferimento a quest'ultimo tipo di intervento, lo Stato deve quindi predisporre un quadro normativo di base capace di assicurare un indirizzo generale alle diverse Regioni che, nell'ambito del relativo territorio, potranno disciplinare l'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari in autonomia e nel rispetto di tali principi fondamentali statali.

Questa fluidità del rapporto tra Stato e regioni in ambito sanitario emerge anche da quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo il quale «nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali). Va riconosciuto, invece, alla legge regionale ... il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali» (C.d.S., Adun. gen., parere 11 aprile 2002, n. 1/2002).

Sulla forza normativa dei principi fondamentali torna ancora utile citare la sentenza n. 181 del 2006 dove codesta ecc.ma Corte, richiamando una sua pronuncia precedente, la n. 390 del 2004, ha affermato che «il rapporto tra norma “di principio” e norma “di dettaglio” deve essere inteso nel senso che l'una “può prescrivere criteri (...) ed obiettivi”», all'altra invece spettando l'individuazione degli «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi». Ed è esattamente ciò che si è verificato nel caso di specie dove la norma statale ha fissato l'obiettivo della designazione del direttore della struttura sanitaria attraverso una valutazione comparativa di una rosa di candidati selezionati da apposita commissione, e la norma regionale ha determinato, invece, «solo le modalità di formazione di tale rosa».

Può essere ancora utile, sulla portata dei «principi fondamentali» quanto affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 279 del 2005: qui si trattava di distinguere la competenza statale (esclusiva *ex art. 117, comma 2, lett. n*) in materia di «norme generali sull'istruzione» da quella (concorrente *ex art. 117, comma 3*) e limitata alla determinazione dei principi fondamentali. Ebbene la Corte ha affermato che «le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».

2.5. — Alla luce delle caratteristiche che, secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali devono possedere, e considerato che essi rappresentano l'unica via di legittimazione dell'intervento statale nelle materie di potestà concorrente, è del tutto evidente che le previsioni contenute nell'art. 1, e qui impugnate, siano ben lontane dal configurarsi come tali, e quindi sono costituzionalmente illegittime.

Ed infatti, l'art. 1, comma 1 della legge n. 120 del 2007 impone di completare le opere di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale, sotto pena di risoluzione degli accordi di programma e, il seguente comma 2, impone a tal fine il termine perentorio del 31 gennaio 2009). La normativa qui impugnata impone altresì (al comma 3, art. 1) che anche il collaudo degli interventi di ristrutturazione edilizia sia conseguito dalle Regioni entro il termine del 31 gennaio 2009, a pena di risoluzione degli accordi di programma per il finanziamento statale alle Regioni. È quindi previsto, ove ne sia dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime: di tale acquisizione ne vengono precisate le modalità possibili (acquisto, locazione, stipula di convenzioni)

Inoltre, la legge prescrive che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, nel rispetto di modalità, secondo un analitico elenco di modalità, relative al personale aziendale da impiegare, alla garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate, al tariffario dei professionisti, al monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, alla prevenzione delle situazioni che determinano un conflitto di interessi e alla fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza, o ancora, ai tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale e in regime di libera professione intramuraria.

L'art. 1, comma 5, impone ai soggetti erogatori del Servizio sanitario nazionale la messa a punto di un piano aziendale (a cui dovrà essere data adeguata pubblicità secondo modalità previste dalla stessa norma impugnata), in ordine, ai volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, con riferimento alle singole unità operative. I piani, secondo quanto previsto dal comma 6, devono essere presentati alla regione o provincia autonoma competente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge qui impugnata ed entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. Alla regione o provincia autonoma competente che approvi il piano, è concesso di poter richiedere variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In tale ultima ipotesi essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorso sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.

È inoltre previsto (al comma 7) che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano esercitare poteri sostitutivi al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 (precedentemente richiamate), nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.

Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, il comma 7 dispone la preclusione all'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di disavanzo previsti, di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. La legge prevede quindi che il Governo eserciti i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, anche con riferimento alla destituzione dei dirigenti delle strutture sanitarie. Viene poi fatto obbligo (nel comma 8) alle regioni e province autonome a trasmettere al Ministro della salute una relazione sullo stato di attuazione delle attività imposte dalla stessa legge n. 120, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2 e successivamente con cadenza annuale.

Il comma 9 indica addirittura gli spazi in cui l'attività libero-professionale intramuraria possa svolgersi prevedendo la possibilità, esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, di utilizzare gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria, dovendosi però garantire la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Inoltre, il comma 10 dispone che le convenzioni relative all'acquisizione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, sono autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al completamento degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2009.

Il comma 11 dispone sull'attività del Collegio di direzione (previsto dall'articolo 17 del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni), o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge 120 qui impugnata, assegnando il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria.

Il comma 12 prescrive che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire una specifica regolamentazione per l'effettuazione delle prestazioni veterinarie in regime libero-professionale in ambito intramurario da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della particolare tipologia e modalità delle stesse.

È prevista (dal comma 13) l'attivazione di un Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro il 7 novembre 2007.

Infine il comma 14 dispone che in ogni caso l'applicazione della disciplina recata non dovrà far nascere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta di una normativa che non lascia autonomia e discrezionalità alle regioni in ambiti di competenza propri e che, per l'analiticità e il livello di dettaglio che essa reca, non può essere in alcun modo riconducibile a principi fondamentali.

In conclusione, non possono sussistere dubbi sulla riconducibilità della materia su cui incide l'art. 1 della legge n. 120 del 2007 ad ambiti propri delle regioni. Si può discutere, invece, se tale ambito ricada nella competenza regionale esclusiva ovvero in quella concorrente. In entrambi i casi l'art. 1 qui impugnato è costituzionalmente illegittimo: nel primo, infatti, esso certamente non si configura come livello essenziale di assistenza (LEA); nel secondo, altrettanto certamente, non costituisce principio fondamentale.

P. Q. M.

Chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 120 del 3 agosto 2007 recante «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria» per violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120 Cost. e per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

Roma-Milano, addì 5 ottobre 2007

AVV. Pio Dario VIVONE - PROF. AVV. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

N. 45

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008 - Disposizione attuativa della legge regionale n. 2 del 2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga - Ricorso del Governo - Lamentata natura «ordinaria» della deroga in contrasto con la previsione e la *ratio* della disciplina comunitaria, mancato rispetto di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, finalità di elusione della tutela giurisdizionale - Denunciata lesione dell'obbligo di conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, irragionevolezza, lesione del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Lombardia in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 6 agosto 2007, n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007 e recante il titolo «Approvazione dei piani di prelievo venatorio per la stagione venatoria 2007/2008 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sul prelievo in deroga)».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 settembre 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con la legge in esame la Regione Lombardia consente il prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008, in attuazione della legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga.

Com'è noto, la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2007 è stata oggetto, nello scorso aprile 2007, di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo, in quanto contrastante con l'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CE. Tale legge, infatti, non prescrivendo l'obbligo di argomentare i motivi per i quali i successivi provvedimenti in deroga siano riconducibili alle esigenze individuate dalla normativa comunitaria e attribuendo al consiglio regionale il compito di approvare con legge regionale annuale il Piano venatorio in deroga adottato dalla giunta trasforma a regime una deroga che, nel sistema della direttiva comunitaria, deve rimanere un provvedimento eccezionale, adottato sulla base di una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto, stabilite ai fini dell'adozione delle deroghe, al contrario, nella legge quadro della Regione Lombardia la deroga si profila come «ordinaria», temporalmente riferita ad un atto legislativo necessario e cadenzato, estraneo alla previsione e alla *ratio* dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 20 risultano conseguentemente (per la regola generale della illegittimità derivata dall'atto presupposto) egualmente in contrasto con la direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, violando gli articoli 10 e 117, primo comma della Costituzione, oltre a presentare profili di illegittimità in relazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost.

In particolare la norma contenuta nell'articolo 1 autorizzando il prelievo venatorio in deroga senza indicare la tipologia di deroga attivata, senza indicarne le motivazioni, senza comprovare l'inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti, senza prevedere un'analisi dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE contrasta con le disposizioni comunitarie.

Inoltre, il mancato rispetto del regime delle deroghe fa venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, risultando violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

In realtà tutto il farraginoso sistema normativo adottato dalla Regione Lombardia per disciplinare le deroghe, previste dalla normativa comunitaria, al divieto di prelievo venatorio di fauna protetta hanno la sola finalità di sottrarre, senza una plausibile ragione, i provvedimenti di deroga che vengono adottati dalla giunta al controllo giurisdizionale dei tribunali amministrativi regionali e all'azione cautelare da parte dei controinteressati, con conseguente ulteriore violazione degli articoli 3 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia n. 20 del 6 agosto 2007, per violazione della direttiva comunitaria 79/409/CEE, in relazione agli articoli 10 e 117 primo comma della Costituzione, nonché per violazione della competenza esclusiva statale in materia ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) e degli articoli 3 e 113 della Costituzione, con ogni consequenziale statuizione.

Roma, addì 30 settembre 2007

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe FIENGO

07C1242

N. 761

*Ordinanza dell'11 giugno 2007 emessa dalla Corte d'appello di Salerno
nel procedimento penale a carico di Alvino Giovanni ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe indicato a carico di: Alvino Giovanni, nato a Pontecagnano il 20 settembre 1972 ed ivi residente, piazza Risorgimento n. 15; Dante Mali nato a Ricigliano il 15 marzo 1950 e residente in Battipaglia, viale De Crescenzo n. 4; pendente a seguito di appello del Procuratore generale di Salerno avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno del 4 maggio 2004, con la quale fu dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., per i reati di truffa ed associazione per delinquere, perché il fatto non sussiste;

Ritenuto che si ravvisi non infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dall'art. 10 della stessa legge per contrasto con gli articoli 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Visto il verbale di causa e le dichiarazioni delle parti.

Tanto premesso, questa Corte, sotto il profilo della rilevanza della questione osserva che l'art. 10, secondo comma, della legge prevede l'immediata dichiarazione di inammissibilità, con ordinanza non impugnabile, dell'appello contro una sentenza di proscioglimento proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, con una esplicita deroga al principio *tempus regit actum*, che normalmente regola la successione delle norme processuali.

L'inesistenza di eccezioni alla dichiarazione di inammissibilità e di qualsiasi valutazione da parte del giudice, diversa dalla mera constatazione che è stato proposto un appello dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento (per cui si prevede anche non impugnabilità della relativa ordinanza) non consente di pervenire, con il mezzo della interpretazione, ad altra soluzione.

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 428 c.p.p. e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 è rilevante perché solo la dichiarazione di incostituzionalità delle citate norme consentirebbe a questa Corte di appello di esaminare i motivi di appello proposti dal p.m. appellante.

Passando ora ad esaminare il profilo della non manifesta infondatezza si osserva che la proposta questione appare non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione per i motivi che di seguito, sinteticamente, si espongono.

A) L'art. 111, comma secondo, della Costituzione prevede che:

«Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Dunque:

a) la parità delle parti deve connotare l'intero processo quindi anche ogni sua singola fase (esclusa quella delle indagini preliminari);

b) in ogni momento del processo deve essere garantito il contraddittorio delle parti.

Attraverso questi due momenti si svolge il tentativo di giungere all'accertamento della verità, in cui si sostanzia il processo.

Il quarto comma della stessa norma prevede poi che: «Il processo penale è regolato dal contraddittorio nella formazione della prova».

A meno di non voler interpretare quest'ultima disposizione come una inutile ripetizione del primo comma, se ne deve dedurre che questo afferma la necessità che il processo, nella sua interezza si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse ed il quarto regola specificamente il principio del contraddittorio nella fase della formazione della prova, tanto più che, nel secondo comma dell'art. 111 vi è un espresso riferimento al fatto che la parti si muovono, in parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e queste sua qualità hanno modo di oggettivarsi non solo nel momento della acquisizione della prova, ma anche in quello della decisione del processo.

Già dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 421 del 2001, peraltro, si evince che il giudice delle leggi non ha condiviso la tesi di chi sostiene che il principio della parità delle parti sarebbe limitato alla fase del contraddittorio, perché, in realtà, il principio introdotto dal secondo comma dell'art. 111 Cost. non è altro che la veste autonoma data ad un principio desumibile dal sistema dei valori costituzionali (art. 3 Cost. in particolare).

La parità delle parti deve dunque caratterizzare ogni momento del processo in ragione di quegli che sono gli interessi di cui ogni parte è portatrice; il p.m. esercita la pretesa punitiva dello Stato, per vedere affermata la responsabilità di chi ha violato la legge penale, ed in questo tende a realizzare gli interessi generali della giustizia; l'imputato esercita la pretesa, costituzionalmente garantita (art. 24 Cost.) di vedersi riconosciuto innocente.

La parità delle parti deve, per quanto si è detto, avere per oggetto anche la fase dell'appello e sin dal suo inizio, ossia dalla determinazione dei casi in cui è consentito proporlo.

B) L'art. 428 c.p.p., come novellato dalla legge 46 del 2006, ha previsto che il p.m. e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunziate dal g.i.p. al termine della udienza preliminare.

Il principio di parità di cui all'art. 111 Cost. sembrerebbe rispettato, ma così non è trattandosi di una parità solo formale e irragionevole in quanto è assolutamente ovvio che nessun interesse ha l'imputato ad appellare la sentenza di non luogo a procedere, che nessun pregiudizio, può produrgli sotto il profilo civile, perché non è pronunziata a seguito di dibattimento (art. 652 c.p.p.), mentre fa stato (e dunque costituisce un vantaggio per l'imputato) nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.).

La nuova norma quindi limita il potere di impugnare all'unica parte che ha reale interesse ad impugnare una sentenza di non luogo a procedere, vale a dire il p.m.

Si abolisce quindi del tutto il potere del p.m. di poter impugnare le decisioni che lo vedono soccombente rispetto alla sua pretesa punitiva, e, dunque, gli si impedisce di ricercare, attraverso l'impugnazione, di pervenire all'attuazione dell'accertamento della verità materiale cui il processo penale deve tendere (Corte cost. sen. n. 254 e 255/1992).

C) Già all'indomani della soppressione del requisito dell'evidenza nel corpo del primo comma dell'art. 425 c.p.p., (art. 1, legge 8 aprile 1993, n. 105) la giurisprudenza affermò il principio della necessità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere sia nel caso di prova positiva della innocenza, sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, sempre che essa non apparisse integrabile nella successiva fase del dibattimento (Cass. 5 febbraio 1999 n. 1490), ossia in tutti i casi in cui fosse accertata la «inidoneità» delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale (Cass., 3 novembre 1998, Annunziata; 30 gennaio 1995, Valle; 18 novembre 1998, Gabriele); o, in altri termini, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 1996, nei casi in cui «si appalesi la superfluità del giudizio» e cioè solo qualora sia «fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria».

In ordine ai poteri del g.u.p. dopo la riforma operata con la legge 479 del 1999, la Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 cod. proc. pen., anche dopo le modifiche citate, mantiene la sua natura «processuale», destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero (Cass. 1° agosto 2000, n. 1662).

Il g.u.p. deve operare le sue valutazioni anche di merito in funzione della idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, non senza aver verificato, prima della decisione, la possibilità di completare le risultanze investigative attraverso un supplemento di indagini (art. 421-bis c.p.p.).

Il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato — in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. — anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (Cass. 19 dicembre 2001, n. 45275, sul c.d. lodo Mondadori).

Dunque, la insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato deve essere parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento; sicché esattamente deve escludersi un esito liberatorio in tutti i casi in cui detti elementi si prestino a soluzioni alternative e «aperte» (Cass., 9 ottobre 1995, n. 3467; Cass., 21 aprile 1997, n. 2875; Cass. 5 febbraio 1998, n. 687 e Cass. 19 dicembre 2001, n. 45275).

Se questa è la funzione che il giudice della udienza preliminare deve svolgere, non si può negare che al p.m. si debba riconoscere il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per far valere l'erronea valutazione operata dal g.i.p. della prognosi della inutilità del dibattimento che incide sull'esercizio dell'azione penale.

L'art. 428 c.p.p. nel testo ante riforma prevedeva una impugnazione nel merito della sentenza di non luogo a procedere del g.u.p., con una «rivalutazione» nel merito da parte del giudice di appello relativa proprio alla fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio e quindi la valutazione della sufficienza o meno degli elementi addotti dal p.m. ai fini della celebrazione del giudizio, il che è come a dire sui presupposti stessi dell'esercizio dell'azione penale. Con la nuova normativa in maniera del tutto irragionevole, viene eliminata tale rivalutazione così creando sostanzialmente l'impossibilità di rivedere nel merito la valutazione del giudice dell'udienza preliminare, che pertanto rimane sottratta a qualsiasi impugnazione: invero l'appello non è più ammissibile e d'altra parte il ricorso per Cassazione è dichiarato ammissibile dall'art. 606 c.p.p. solo per specifici motivi, tra i quali non è sicuramente compreso la semplice valutazione della «sufficienza o meno» degli elementi per il giudizio.

Tale ingiustificata anomalia si concretizza in tutti i casi in cui non vi è né mancanza, né contraddittorietà, né manifesta illogicità della motivazione, ma solo appunto una possibile alternativa valutazione degli elementi addotti.

L'anomalia è ancora più grave e irragionevole laddove si consideri che, in ragione della esigenza di completezza delle indagini preliminari (Corte cost., sentenza n. 88 del 1991), il pubblico ministero, già prima della udienza preliminare, deve aver già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, tenendo anche conto del fatto che sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con il rito abbreviato, per cui non può esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale (Corte cost. sent. n. 115/2001).

Se dunque le indagini preliminari devono essere complete e tener conto anche del diritto dell'imputato di chiedere il rito abbreviato davanti al g.u.p., si converrà che l'inappellabile giudizio di questi sulla inutilità del dibattimento incide indiscutibilmente sull'esercizio della azione penale, negando addirittura l'esistenza dei suoi presupposti in fatto, con un evidente violazione dell'art. 112 della Costituzione, essendo possibile il nuovo esercizio dell'azione penale solo sulla scorta di nuove prove decisive e non per la pretermissione di quelle già esistenti.

In altri termini, è proprio l'esercizio dell'azione penale a subire una limitazione tanto drastica da incrinare irreparabilmente il carattere obbligatorio da un lato e da sottrarre la titolarità al p.m. dall'altro: di fatto ai scelta tra il perseguimento della pretesa punitiva ed il suo definitivo abbandono è rimessa non già all'apprezzamento dell'organo dell'accusa, ma al giudizio inappellabile del g.u.p., il quale diviene in tal modo arbitro di impedire — attraverso una pronunzia, che per come rilevato, il diritto vivente considera meramente processuale — una cognizione dei fatti piena e pienamente attuativa del principio del contraddittorio; la qualcosa è tanto più irragionevole in quanto, per taluni reati, anche di rilevante gravità (art. 550 c.p.p.) la pretesa viene esercitata senza alcun filtro ed in forma diretta.

D) La Corte costituzionale ha affermato il principio che il potere di appello del pubblico ministero non può essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale. (Corte cost. sentenze n. 280 del 1995, n. 206 del 1997, ord. 426/1998), per cui la configurazione dei relativi poteri rimane affidata alla legge ordinaria, censurabile per irragionevolezza se i poteri stessi nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 della Costituzione (Corte cost. sen. 98 del 1994).

Tale indirizzo, tuttavia, si è formato ed è stato affermato con riferimento alla impugnazione di provvedimenti emessi «a cognizione piena», cioè nei casi in cui, a seguito di regolare giudizio, vi è stata decisione nel merito della imputazione, ossia sulla responsabilità o meno dell'imputato, da parte del giudice e non solo sulla idoneità o meno delle prove raccolte a sostenere l'accusa in giudizio, ossia sulla concreta esperibilità dell'azione penale in un giudizio a cognizione piena.

Non si può dire dunque che il sistema creato con la riforma sia idoneo a garantire al p.m. l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 della Costituzione che, dunque, ne risulta violato.

E) Parte della dottrina ha sostenuto, a giustificazione della riforma con la eliminazione del potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento pronunziate in primo grado, che esso sarebbe giustificato dalla necessità di evitare di esporre l'imputato al pericolo di un ribaltamento della decisione del primo giudice, davanti al quale si sono formate, nel contraddittorio delle parti, le prove, da parte di un giudice (di appello) che solo eccezionalmente procede alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale (essendo l'attuale appello solo una revisione del primo giudizio e non un giudizio nuovo).

È del tutto evidente che questa obiezione non può riguardare il caso della sentenza del g.u.p. *ex art.* 428 c.p.p. in cui ancora non vi è stata alcuna formazione della prova, nella sua pienezza, davanti al giudice del dibattimento, ma solo una valutazione della sua idoneità a sostenere l'ipotesi dell'accusa.

Sotto questo profilo il sistema precedente alla riforma era perfettamente coerente perché all'esito del giudizio di appello questo giudice si limitava ad emettere il decreto di citazione davanti al giudice di primo grado che, nel contraddittorio delle parti, avrebbe poi proceduto al giudizio per la verifica della responsabilità o meno dell'imputato.

È giocoforza allora concludere che nella riforma non si intravede nessun scopo diverso da quello di privare, puramente e semplicemente, il pubblico ministero del potere di appellare le sentenze di non luogo a procedere, che costituiscono la negazione addirittura della idoneità della sua pretesa punitiva a avere un possibile esito positivo nel giudizio di primo grado, operando una diminuzione dei poteri processuali di quella parte senza rispettare alcun canone di ragionevolezza, non essendo la pronunzia del g.u.p. pronunziata a seguito di contraddittorio pieno sulle prove.

G) Nel momento in cui si incide sul potere processuale di una delle parti del processo, deve esistere un altro interesse che giustifichi quella privazione, come si ricava dalle pronunzie della Corte Costituzionale sulla questione della legittimità degli artt. 443 comma 3 e 595 c.p.p. nella parte in cui non consentono al p.m. di proporre appello, sia in via principale, che in via incidentale avverso le sentenze di condanna, emesse a seguito di giudizio abbreviato.

È noto che in proposito il giudice delle leggi ha ritenuto ragionevole che il potere di impugnazione del p.m. possa cedere rispetto all'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato in base, cioè, ad una decisione:

richiesta dall'imputato che ha rinunciato all'istruzione dibattimentale;

fondata, di conseguenza, sul materiale probatorio raccolto dal p.m. nel corso delle indagini preliminari e, dunque, dalla parte che subisce la successiva limitazione in termini di appello;

decisione che, comunque, ha visto realizzare la pretesa punitiva fatta valere (sen. 98 del 1994; ord. 421/2001, sent. 115/2001; ord. 46/ 2004).

Proprio la mancata, parziale realizzazione della pretesa punitiva ha consentito, al contrario, di ritenere costituzionalmente legittimo il potere del p.m. di impugnare una sentenza di condanna nel processo conclusosi con il rito abbreviato se l'impugnazione riguarda il titolo del reato.

In questo caso, come in quella sentenza emessa a seguito di patteggiamento, anch'essa inappellabile, il ricorso alla prova contratta, l'attuazione del principio di economia processuale e, soprattutto, la realizzazione della pretesa punitiva di cui il p.m. è portatore nell'interesse della collettività, giustificano la contrazione del potere di iniziativa della parte pubblica, così come, nel caso delle sentenze del giudice di pace, è la minore offensività dei reati che ne sono oggetto a giustificare la scelta legislativa.

Non si individua, invece, alcuna ragione che possa giustificare la privazione del potere del p.m. di impugnare una sentenza che gli impedisce di accedere alla fase del giudizio senza che questa sua privazione sia conseguenza del raggiungimento di altri più importanti obiettivi processuali.

H) Anche la normativa transitoria dettata con l'art. 10, applicabile anche alle sentenze *ex art.* 425 c.p.p., presenta un evidente profilo di incostituzionalità *ex art.* 111, secondo comma Cost. essendo innegabile che per i procedimenti in corso nei quali sia stata già proposto l'appello *ex art.* 428 c.p.p., non appare giustificata, anche in termini di ragionevole durata del processo, una dilazione dei termini così come stabiliti dalla norma: dichiarazione di inammissibilità, proposizione ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 (ove ne sussistano i presupposti), celebrazione del giudizio di Cassazione, eventuale accoglimento con giudizio di rinvio al giudice dell'udienza preliminare, fissazione della nuova udienza innanzi al g.u.p., decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Se tale innegabile ritardo — peraltro in presenza di disposizioni legislative che hanno ridotto il termine per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione — è comunque evidente per la nuova disciplina a regime pieno (sentenza g.u.p. *ex art.* 425 c.p.p., ricorso in Cassazione, eventuale annullamento con rinvio al g.u.p., nuova udienza preliminare e nuova decisione) assume i caratteri propri della irragionevolezza e comunque della incostituzionalità, sotto il profilo evidenziato, quantomeno in relazione a quei processi, come quello in esame, nei quali il giudice, nella specie la Corte di appello, avrebbe dovuto solo esprimere nell'immediatezza la sua decisione circa l'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato con fissazione dell'udienza innanzi al tribunale.

I) Una ulteriore irrazionalità, che specificamente interessa il caso di specie, si coglie nel fatto il sistema da un lato accorda al privato che intenda ottenere il risarcimento del danno subito dal delitto una tutela rafforzata dal doppio grado di merito, anche nella fase transitoria e, dall'altro, sottrae questa stessa tutela al pubblico ministero, che pure è titolare dell'azione a maggior valenza difensiva dell'interesse fondamentale leso dal comportamento delittuoso.

Sotto questo profilo emerge altresì la palese irrazionalità della disciplina transitoria (art. 10) che, non annoverando l'appello della parte civile tra quelli di cui occorre dichiarare l'inammissibilità, a differenza di quello proposto dal p.m., costringe il giudice di appello a decidere solo l'appello della parte civile (che, ovviamente, presuppone un giudizio sulla sussistenza del fatto di reato da cui consegue anche la responsabilità civile), mentre altro giudice, in altro successivo momento processuale, potrebbe giungere, giudicando l'appello del p.m., a conclusioni diverse, confermando l'assoluzione, con buona pace dei principi di efficienza e di razionalità del sistema, nonché di quello di ragionevole durata del processo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 e dell'art. 10 della stessa legge per contrasto con gli articoli 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai sig.ri Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende sino all'esito il giudizio in corso.

Salerno, addì 11 giugno 2007

Il Presidente: D'ELICIO

07C1315

N. 762

*Ordinanza del 7 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Bari
nel procedimento penale a carico di Brattoli Mauro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole lesione del principio di parità delle parti - Disparità di trattamento rispetto alla parte civile - Violazione dei principi di legalità, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; codice di procedura penale, art. 443, comma 1, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sottoscritti magistrati.

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'udienza del dal procuratore generale;

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza in data 4 aprile 2005 il Tribunale di Trani sezione distaccata di Molfetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Brattoli Mauro in ordine all'imputazione di appropriazione indebita ascrittagli, per tardività della querela.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il p.m. e la p.c.

All'udienza del 18 maggio 2006 il procuratore generale ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 111 e 112 Cost..

OSSERVA IN DIRITTO

La questione è evidentemente rilevante nel presente giudizio ove si consideri che l'art. 593 c.p.p. ha reso, nella nuova formulazione, inammissibile l'appello della pubblica accusa, in precedenza previsto dal codice di rito, con l'ovvia conseguenza che, se fosse accolta l'eccezione, il p.m. potrebbe coltivare un gravame che in caso contrario gli sarebbe inesorabilmente precluso;

La norma, della quale il procuratore generale ha eccepito l'illegittimità costituzionale, limitata radicalmente l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado; Invero il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo se ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 603 cpv. c.p.p., per l'assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado;

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso;

La nuova disciplina priva, nella maggior parte dei casi, la pubblica accusa della facoltà di appellare una sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado. L'esercizio di tale facoltà presuppone infatti, secondo l'attuale normativa, che dopo il giudizio di primo grado; siano emerse nuove prove decisive.

La limitazione delle facoltà processuali della pubblica accusa è di tale portata da apparire in contrasto con valori di fondamentale rilevanza costituzionale ed in particolare:

1) il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, pilastro della giurisdizione penale è previsto dall'art. 112 Cost. in quanto funzionale alla concreta attuazione di altri valori di rango costituzionale;

Invero la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato che l'esercizio dell'azione penale affidata all'ufficio del pubblico ministero, costituisce manifestazione del fondamentale principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost., in quanto espressione della fondamentale esigenza che alla commissione difatti illeciti, lesivi di valori — sovente, a loro volta di rango costituzionale, o comunque di elevata rilevanza sociale — segua l'infrazione di una pena.

2) il principio del contraddittorio processuale previsto dall'ad. 111 Cost. ed in particolare la esigenza, affermata nel secondo comma, che il processo si svolga in condizioni di piena parità delle parti;

Invero nella previsione del Costituente il contraddittorio assurge a valore che prescinde dai contingenti interessi delle parti in quanto costituisce garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in quest'ottica, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale. La parità non può, pertanto, che inerire anche alla fase dell'appello e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare. È, quindi, evidente che la nuova normativa implica un palese squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di assoluzione dell'imputato in primo grado, mentre nell'opposta ipotesi di affermazione della penale responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

3) la nuova normativa appare inoltre, del tutto irragionevole ove si consideri che con la riforma del 1998, che ha introdotto nel nostro ordinamento il giudice unico di primo grado e con la successiva legge Carotti, il legislatore ha enormemente ristretto il numero dei procedimenti trattati in primo grado dal giudice collegiale, estendendo a dismisura quello dei giudizi affidati al tribunale in composizione monocratica ed al g.u.p. A chi paventava le minori garanzie di equilibrio riflessione ed approfondimento che normalmente il giudice monocratico offre rispetto al collegio si è obiettato che la garanzia della collegialità sarebbe stata comunque assicurata dal giudice collegiale di merito di secondo grado. La nuova normativa, pertanto, contrasta in modo stridente con le precedenti scelte del legislatore e non si tratta di un problema che può essere relegato nel dibattito astratto tra i processualpenalisti, nella misura in cui incide pesantemente e, con l'attuale disciplina, irrimediabilmente sull'affidabilità ed attendibilità della giurisdizione risolvendosi in un vero e proprio diniego di giustizia non si può, infatti, dimenticare che nella gran parte degli uffici per la cronica carenza dell'organico, processi anche delicati e complessi sono trattati da giudici onorari monocratici, designati senza alcun serio controllo di preparazione e capacità professionale, e la pubblica accusa viene sostenuta in udienza dal V.P.O. nominati con gli stessi discutibili criteri.

4) Ulteriore evidente disparità di trattamento tra le parti private ed il p.m. deriva dal dichiarato intento del legislatore di attribuire alla parte civile la facoltà di impugnazione negata alla pubblica accusa, con una ulteriore incettabile prevalenza attribuita all'interesse privato rispetto all'interesse pubblico.

5) È altresì palese la totale irragionevolezza di un processo che, nato come penale con l'appendice eventuale e meramente sussidiaria di una domanda di risarcimento, prosegue in appello come processo esclusivamente civile, celebrato dinanzi al giudice penale per iniziativa e volontà di una parte privata che, pur non avendo il potere di promuovere l'azione autonomamente in sede penale, ha il potere esclusivo di proseguirla dinanzi al giudice di appello penale.

La Corte ritiene, infine, di dover pianamente condividere le considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello di Bari nell'ordinanza in data 14 giugno 2006, allegata la presente provvedimento nel quale deve intendersi integralmente trascritta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 443, comma 1, come modificato dall'art. 2 della predetta legge, nonché dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006 medesima per contrasto con gli articoli 24, 25, 111, 112, secondo comma, e terzo della Costituzione e per le ragioni specificate in premessa;*

2) *Per l'effetto ordina trasmettersi immediatamente i relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il processo nei confronti dell'imputato;*

3) *Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 7 dicembre 2006

Il Presidente: GAGLIARDI

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

All'udienza del 14 giugno 2006 ha emesso la seguente ordinanza.

Nell'ambito del procedimento penale a carico di Francavilla Giuseppe ed altri per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 56-629 c.p., 10 e 12 legge n. 497/1974, 56 e 575 c.p., definito con rito abbreviato, con sentenza del 29 aprile 2005 il g.u.p. presso il Tribunale di Bari assolveva l'imputato Sinesi Roberto dal reato *ex ad.* 416-bis c.p. ascritto-gli per non aver commesso il fatto.

Avverso l'anzidetta pronuncia assolutoria il p.m. proponeva appello con atto del 7 dicembre 2005 e, fissata dinanzi a questa Corte di assise di appello l'udienza del 19 aprile 2006 per la discussione dei gravami, nelle more entrava in vigore la legge 20 febbraio 2006 n. 46, che — al comma 2 dell'art. 10 — testualmente recita «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile».

Pertanto, nel corso della predetta udienza, il p.g. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006; dell'art. 443, comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 2 della legge predetta; nonché dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, deducendo — sotto vari profili — il contrasto tra la normativa innanzi specificata e gli artt. 3, 111 e 24 della Costituzione.

Ciò premesso, va rammentato che — al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale — non è sufficiente che la stessa appaia non manifestamente infondata, ma occorre inoltre che essa sia rilevante nel processo e ciò nel senso che il processo stesso non può essere definito senza la risoluzione di tale questione.

L'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge n. 46/2006, contempla una eccezione al principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento giacché il secondo comma di esso così recita «l'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello».

Nel caso di specie con l'atto di appello il p.m. impugnante ha dedotto la sopravvenienza di prove nuove e di carattere decisivo, formulando conseguenzialmente richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'assunzione delle stesse.

Trattasi, quindi, di accertare se la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 593 c.p.p., come attualmente novellato, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 46/2006, giacché appare evidente che, in caso di risposta affermativa, verrebbe meno il requisito della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tale ipotesi ritenere ammissibile l'impugnazione proposta.

Opina questa Corte che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 593 c.p.p., come attualmente novellato, trovi applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 46/2006, ciò deducendo — oltre che dalla portata generale della norma di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge suddetta (a mente della quale «la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima») — dalla considerazione che risulta costituzionalmente orientata (ed è dunque da privilegiare) l'interpretazione che riconosce anche nei procedimenti già in corso l'operatività dell'eccezione al principio dell'inappellabilità delle sentenze di procedimento come prevista dal secondo comma dell'art. 593 c.p.p. sopra citato.

Pertanto, essendosi nella specie dedotta con l'atto di impugnazione la sopravvenienza di prove nuove ed essendo — per costante giurisprudenza — consentita la rinnovazione del dibattimento anche nei giudizi abbreviati, l'appello proposto dal p.m. è da considerarsi in astratto ammissibile.

Deve però rimarcarsi che, ai fini dell'operatività dell'eccezione predetta, non è sufficiente che la prova dedotta con l'atto di impugnazione sia nuova, ma occorre anche che essa abbia un carattere decisivo e, nella specie, le nuove prove dedotte tale carattere non risultano presentare giacché, riferendosi le testimonianze da assumere a periodi notevolmente precedenti la costituzione del sodalizio oggetto di contestazione, nulla esse dicono in ordine al contributo eventualmente fornito dal Sinesi all'associazione per cui è processo e, sotto altri aspetti, sembrano addirittura contraddire il ruolo che viene al medesimo attribuito.

Ne deriva che, pur essendo in astratto ravvisabile l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 593 c.p.p., come novellato, per essere state dedotte prove nuove, in concreto di tale previsione non può farsi uso nella specie, perché le anzidette prove nuove non presentano un carattere decisivo.

Ne discende che, per la ragione da ultimo accennata, deve in concreto escludersi l'ammissibilità dell'appello proposto dal p.m. e ciò porta a riconoscere tuttora rilevanza alla questione di legittimità proposta dal p.g..

Tutto ciò premesso, rileva la Corte che la questione così sollevata appare non manifestamente infondata con riguardo alla denunciata violazione dei principi di parità e di ragionevolezza di cui agli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Invero, la norma posta dall'art. 593 c.p.p. come modificata dalla legge n. 46 del 2006, innovando il sistema previgente e stabilendo che imputato e accusa possono appellare solo le sentenze di condanna, dà luogo — a dispetto di una sola apparente «..uguaglianza..» di attribuzioni — ad una sostanziale riduzione del potere di impugnazione della parte pubblica, unica portatrice dell'interesse ad appellare le sentenze di proscioglimento.

Infatti, in virtù di quanto disposto oggi dall'art. 593 c.p.p., a fronte della possibilità riconosciuta all'imputato di appellare una sentenza di condanna (e, perciò, di promuovere una rivasiazione critica nel merito delle risultanze del processo celebrato in primo grado), viene escluso analogo potere per la pubblica accusa relativamente alle sentenze di proscioglimento, avverso le quali è possibile solo ricorrere per cassazione secondo il noto paradigma a critica vincolata (salva l'ipotesi residuale di cui al secondo comma del medesimo articolo 593).

La diversificazione — in termini così radicali — dei mezzi di impugnazione in capo alle parti del processo determina inevitabilmente una sensibile alterazione della «condizione di parità», senza che (e ciò risulta essere di decisivo rilievo) tale alterazione appaia riconducibile al criterio della ragionevolezza e possa, per tale via, essere ritenuta compatibile con i principi costituzionali sopra richiamati.

In particolare, gli articoli di legge denunciati appaiono in contrasto con quanto disposto dall'art. 111 Cost., laddove stabilisce al secondo comma che «...ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità...», nonché con l'art. 3 della stessa Costituzione che, sancendo il principio di uguaglianza, impone il limite della ragionevolezza in tutti i casi in cui la legge ordinaria detti discipline diversificate in funzione di situazioni differenti.

Tale ultimo concetto è stato in più occasioni e con chiarezza ribadito dalla Corte costituzionale, leggendosi testualmente nella sentenza n. 89 del 1996: «...Se, dunque, il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza, pertanto... è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa "ragione" della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza. Ogni tessuto normativo presenta, quindi, e deve anzi presentare, una "motivazione" obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai "motivi", storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di "causa" o "ragione" della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla "irragionevole" e per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe...».

Chiarito dunque che il limite della ragionevolezza rappresenta l'essenza stessa del principio di eguaglianza, va soggiunto che l'art. 111 Cost. individua il principio del contraddittorio non solo come metodo di formazione della prova nel processo penale (quarto comma), ma anche (e soprattutto) — con l'affermazione di portata generale contenuta nel secondo comma — come regola avente la valenza oggettiva di mezzo per raggiungere la verità e la correttezza della decisione processuale.

È principio, cioè, che identifica il metodo che deve presiedere allo svolgimento del processo in ogni fase.

È sicuramente vero che il doppio grado di merito, come si avrà modo di meglio chiarire successivamente, non rappresenta una opzione garantita da copertura costituzionale. È, però, altrettanto innegabile che, qualora la si operi (con ciò stesso riconoscendo la necessità di un controllo a garanzia contro gli eventuali errori commessi dal primo giudice), il metodo dialettico costituzionalmente prescelto, e valutato come il più adeguato al fine ultimo del processo, importa inevitabilmente che ciascuna parte sia posta nella condizione di promuovere quel controllo destinato a tradursi in un approfondimento della conoscenza dei fatti processuali attraverso la critica a tutto campo vuoi degli elementi sui quali si basa l'accertamento del fatto, vuoi del ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha valutato le prove ed è pervenuto alla sua decisione.

In altri termini, il principio del contraddittorio in condizioni di parità non può avere una operatività limitata alla fase precedente l'emanazione della sentenza ma, a causa della valenza a portata metodologica assegnatagli dalla Costituzione, deve esplicarsi anche nelle fasi successive, posto che queste ultime — al pari della prima — sono finalizzate non solo a garantire l'innocente ma, più in generale, a ricercare la verità.

Che tale ultima ricerca rappresenti «il fine primario e ineludibile del processo penale», in un ordinamento «improntato al principio di legalità (art. 25, secondo comma Cost.) — che rende doverosa la punizione di condotte penalmente sanzionate — nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale», è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale (*cf. ex plurimis*: sentenza n. 111/1993), la quale ha altresì riconosciuto che il processo penale, volto alla ricerca della verità per la riaffermazione dei valori irrinunciabili della legalità e del-

l'eguaglianza dei cittadini, è costruito come «processo di parti» e che, all'interno di «un ordinamento costituzionale fondato sui principi di uguaglianza e di legalità», è attribuito al p.m. — «magistrato indipendente appartenente all'ordine giudiziario» — il ruolo di parte che «agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge» (*cf.* sentenza n. 255/1992).

Se tale è il quadro costituzionale di riferimento, la violazione della regola metodologica generale di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost. (violazione rappresentata dalla esclusione radicale del potere del p.m. di promuovere una rivisitazione critica nel merito della decisione di proscioglimento) si configura come una vera e propria alteazione di quel quadro, al quale «non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (*cf.* sentenza n. 111/1993).

Non si ignora che l'ordinamento conosce non poche asimmetrie tra i poteri delle parti del processo e ciò anche con riguardo alla disciplina delle impugnazioni.

Trattasi, però, di asimmetrie che esprimono la diversità di posizione sostanziale e processuale tra il p.m. e l'imputato, dovendosi qui ribadire che il principio di parità deve essere comunque adeguato alla natura dell'interesse sostanziale sotteso alla specifica disciplina.

Tale è il senso delle numerose pronunce della Corte costituzionale che, valutando le disparità di poteri tra le parti di volta in volta denunciate, ha escluso che con le stesse restassero violati i principi di cui agli artt. 3, 111 (e 112) Cost. in quanto giustificate da altri interessi meritevoli di tutela, preminenti sul piano costituzionale, e ciò in un'ottica di bilanciamento che non sacrifica irrimediabilmente uno dei valori eventualmente in conflitto.

In altri termini, alla stregua della consolidata giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi pacifico che può anche esservi un trattamento differenziato tra le parti processuali, con attribuzione di poteri diversi anche con riguardo alla specifica materia delle impugnazioni, senza che tale diversità si ponga di per sé sola in contrasto con i precetti costituzionali.

È, però, altrettanto pacifico che la compatibilità costituzionale della disparità di poteri tra le parti processuali è sempre stata subordinata alla sussistenza del limite della ragionevolezza e ciò con riferimento alla posizione istituzionale del p.m., alla funzione allo stesso affidata ed alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Significativa in tale senso è la sentenza n. 401 del 2001 con la quale, premesso che nell'indicata ottica era stato «già escluso — proprio con riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — che il mancato riconoscimento al pubblico ministero di un potere di iniziativa probatoria, analogo a quello attribuito..., all'imputato..., violi il nuovo parametro costituzionale» dal momento che «si tratta di asimmetria ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell'ambito del giudizio abbreviato (*cf.* sentenza n. 115 del 2001)», si ribadì da parte della Corte che «nella cornice di un sistema nel quale il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale (*cf.* sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 426 del 1998) — la preclusione dell'appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna ... continua a trovare giustificazione — come per il passato (*cf.* sentenze n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991) — nell'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato di cui si tratta».

Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si trae, dunque, il chiaro principio per il quale le possibili asimmetrie di poteri tra le parti, di per sé non necessariamente contrastanti con il dettato degli artt. 3, 111 e 112 Cost., devono comunque trovare giustificazione nella salvaguardia di qualche interesse di rango costituzionale pari o superiore; giustificazione che sola può ricondurre detta asimmetria nei limiti della ragionevolezza.

È proprio nelle richiamate pronunce del giudice delle leggi che si rinviene l'indirizzo interpretativo che consente oggi di eccepire l'illegittimità costituzionale della normativa sopra specificata, apparendo evidente che quest'ultima determina uno squilibrio nella posizione delle parti privo di ragionevolezza e destinato a ripercuotersi a catena sul complessivo assetto del processo penale (che così perde coerenza ed armonia), senza che nel contempo sia tutelato in cambio alcun valore costituzionale alternativo.

In particolare, è da escludere che la compressione del potere di impugnazione del p.m. possa considerarsi bilanciata dalla salvaguardia di quel valore costituzionale che va comunemente sotto il nome di «ragionevole durata del processo».

Si è già rammentato che le sentenze della Corte costituzionale, nel ritenere riconducibile al principio della ragionevolezza — nell'ipotesi di giudizio abbreviato — tanto la contrazione dei poteri di iniziativa probatoria (sent. n. 115/2001), quanto la contrazione del potere di impugnazione del p.m. (sent. n. 421/2001), ciò hanno affermato in ragione della peculiarità del rito abbreviato, considerando cioè la denunciata disparità come funzionale «all'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo» e rispondendo «il minor dispendio di tempo e di energie processuali», che di quel rito «resta un carattere essenziale», all'interesse — costituzionalmente protetto — della ragionevole durata del processo medesimo.

La riforma introdotta dalla legge n. 46 del 2006, con il suo «carattere disorganico e asistemico» denunciato dal Capo dello Stato nel messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006, non risponde affatto alle esigenze di accelerazione dei tempi del processo.

Al contrario, istituzionalizza uno schema processuale che, in caso di annullamento della sentenza di proscioglimento intervenuta in primo grado e stante il carattere rescindente del ricorso di legittimità, comporterà non meno di cinque gradi di giudizio (primo grado, ricorso per cassazione del p.m., nuovo primo grado, secondo grado e ricorso per cassazione dell'imputato contro eventuale sentenza di condanna).

In altri termini, se prima della riforma i processi conclusi in primo grado con sentenza di proscioglimento si definivano in tre gradi di giudizio (ovvero in quattro, nei casi di ricorso *per saltum* seguito da annullamento e rinvio al giudice appello *ex art. 569*, quarto comma, c.p.p.), con la nuova disciplina il sistema comporterà fisiologicamente un allungamento dei tempi nei quali è destinato a concludersi il processo.

Il che, se da un lato esclude che il sacrificio del principio di parità delle parti possa ritenersi bilanciato dalla maggiore tutela assicurata al diritto dell'imputato ad essere giudicato in tempi ragionevoli, dall'altro porta ad evidenziare un ulteriore profilo di illegittimità della norma denunciata che, di fatto, finisce col violare anche il principio costituzionalizzato nella parte finale del secondo comma dell'art. 111 Cost. e, cioè, il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo.

Diritto — quest'ultimo — la cui tutela rappresenta oggi un obbiettivo primario ed urgente ove si abbia riguardo alle numerosissime sentenze con le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciando nei confronti dell'Italia, ha riconosciuto la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che, come è noto, obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il sistema giudiziario in termini tali da assicurare la ragionevole durata del processo.

Alla citata norma internazionale fanno espresso riferimento anche alcune decisioni della Corte costituzionale per ribadire che quello della ragionevole durata del processo rappresenta un bene costituzionale e per inserire il relativo diritto tra quelli fondamentali del nostro ordinamento, oggetto di immediata ed inviolabile tutela (*cf.* sent. n. 78 del 2002, n. 888 del 1992 e ordinanza n. 305 del 2001).

Il profilo di incompatibilità della normativa denunciata con il bene costituzionale della ragionevole durata del processo ha formato, tra l'altro, oggetto di puntuale richiamo da parte del capo dello Stato che, nel messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006, ha rilevato come «... una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo...».

Escluso che il sacrificio del principio di parità delle parti trovi un bilanciamento nella maggiore tutela del bene — costituzionalmente protetto — della ragionevole durata del processo, va rilevato che un bilanciamento siffatto neppure potrebbe essere ravvisato nel c.d. principio della «doppia conforme».

Nei lavori preparatori si è frequentemente fatto riferimento al diritto dell'imputato ad avere un doppio grado di giudizio di merito nell'ipotesi di condanna e, di conseguenza, si è giustificata la scelta di escludere l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento proprio con l'esigenza di evitare che taluno, assolto in primo grado e condannato in grado di appello, venga privato dell'anzidetto diritto.

È, però, agevole replicare che il diritto al doppio grado di giudizio di merito non è riconosciuto né dalla carta costituzionale, né dalle convenzioni internazionali.

La stessa Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso, chiarendo che l'art. 2, comma 1, del protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto di impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso per cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Le indicazioni così fornite sono destinate a spiegare riflessi sulla valutazione delle motivazioni, di ordine diverso, che pure sono state evocate durante i lavori parlamentari a sostegno della riforma così come articolata e della scelta di assicurare, nell'ipotesi di condanna, la c.d. «doppia conforme».

Invero, l'esigenza di escludere che un individuo, già riconosciuto innocente all'esito di un regolare processo, venga nuovamente sottoposto ai patimenti del processo penale per consentire al p.m. di provare davanti ad altro giudice che il primo è caduto in errore; l'asserita contraddittorietà di un sistema che consente di modificare la prima favorevole decisione, assunta nel rispetto dei principi dell'oralità e dell'immediatezza coerenti al rito accusatorio, sulla base di un secondo giudizio svolto invece sulle sole carte; l'affermazione secondo cui, intervenuta una sentenza di proscioglimento, l'eventuale successiva condanna verrebbe inevitabilmente inficiata da un ragionevole dubbio sulla colpevolezza (e ciò in violazione dell'art. 533, comma 1, come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006); sono tutte argomentazioni che, se valutate alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi, non conducono comunque ad individuare un valore costituzionalmente garantito che sia in grado di bilanciare l'amputazione del potere di impugnazione nel merito di una sola delle parti processuali.

È innegabile che la soluzione della c.d. «doppia conforme» nasce da incongruenze di sistema originate dal mancato adeguamento del regime delle impugnazioni (ed, in particolare, del giudizio di appello) alla scelta del metodo accusatorio operata con la riforma del 1989.

Non è un caso che tali incongruenze agitano da tempo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale e pongono il problema di una «(ri)perimetrazione delle opzioni decisorie consentite al giudice d'appello», se non addirittura di un generale ripensamento del «sistema delle impugnazioni... alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989» (*cf.* Cass., s.u., sent. 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti).

Ma l'esistenza di una esigenza siffatta non può di per sé sola tradursi in una giustificazione della scelta operata con la legge n. 46 del 2006: la soluzione adottata dal legislatore, comportando una indubbia asimmetria nella posizione delle parti del processo, in tanto può ritenersi costituzionalmente compatibile in quanto sia riconducibile nei binari della ragionevolezza (binari della ragionevolezza che, a loro volta, devono essere segnati non dalla mera necessità di un cambiamento, ma solo dal bilanciamento del sacrificio del principio di parità con la tutela di un concorrente e superiore interesse di rango costituzionale).

Tale interesse, per quanto sopra specificato, non è identificabile né nella ragionevole durata del processo (esigenza che, anzi, viene ulteriormente frustrata dalla riforma), né nella necessità di un doppio grado di giudizio di merito nell'ipotesi di condanna (necessità di per sé estranea ai principi fondamentali della carta costituzionale ed alle convenzioni internazionali in materia).

In definitiva, a fronte del sacrificio del principio di parità delle parti del processo, non è dato scorgere il rafforzamento della tutela di altro concorrente interesse di rango costituzionale e, pertanto, il sacrificio medesimo sembra violare il limite della ragionevolezza (che del principio di uguaglianza rappresenta l'essenza stessa), esso traducendosi in una ingiustificata asimmetria nella posizione delle parti.

Le considerazioni sopra svolte, evidenziando profili di dubbia legittimità costituzionale della normativa denunciata, richiedono l'intervento della Corte costituzionale.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale così sollevata è *in re ipsa*, apparendo evidente che l'eventuale accoglimento della stessa consentirebbe di celebrare a carico degli imputati prima menzionati quel giudizio di appello che è allo stato precluso dalla normativa denunciata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 443, comma 1, come modificato dall'art. 2 della predetta legge, nonché dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006 medesima per contrasto con gli articoli 111, secondo comma, e 3 della Costituzione e per le ragioni specificate in premessa;

2) per l'effetto, previa separazione della posizione relativa all'imputato Sinesi Roberto, ordina trasmettersi immediatamente i relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il processo nei confronti del medesimo imputato;

3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 14 giugno 2006

Il Presidente: COFERRA

07C1316

N. 763

*Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Pescara
sul ricorso proposto da Posata Marilena*

Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Prevista ultrattività della previgente legge fallimentare limitatamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, nonché alle procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data - Irragionevole esclusione dalla disciplina transitoria dei procedimenti di riabilitazione civile che presuppongono fallimenti chiusi o comunque disciplinati secondo la normativa previgente - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti i cui fallimenti siano stati o comunque restino disciplinati esclusivamente dalla previgente legge fallimentare, di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti di essa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento nelle condizioni di accesso ai benefici conseguenti alla riabilitazione civile.

- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 150.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con sentenza di questo tribunale in data 22 dicembre 1993 veniva dichiarato il fallimento di Posata Marilena, nata a Scafa il 26 aprile 1968.

Con decreto dello stesso tribunale in data 14 aprile 1995 il fallimento veniva chiuso ai sensi dell'art. 118, n. 4 l.f.

Con ricorso depositato in data 2 marzo 2007, Posata Marilena ha chiesto la riabilitazione civile in applicazione del disposto dell'art. 143, n. 3 l.f.

Il p.m., in data 26 marzo 2007, ha formulato parere favorevole all'accoglimento della domanda.

2. — Sebbene ricorrano nella specie gli estremi di cui all'art. 143, n. 3) l.f., atteso che il fallimento si è chiuso da oltre 5 anni, che nel periodo il debitore ha tenuto buona condotta e che non sussistono a suo carico le condizioni ostative di cui all'art. 145 l.f. (avendo riportato lo stesso solo applicazioni di pena *ex art.* 444 c.p.p.), occorre preliminarmente affrontare la questione dell'ammissibilità del ricorso, depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma organica del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), il quale ha inciso per più versi sull'istituto della riabilitazione.

3. — Come è noto, il suddetto decreto di riforma ha avuto una entrata in vigore differenziata. A norma dell'art. 153, infatti, il 16 gennaio 2006 (data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) sono entrati in vigore l'art. 45 (che ha sostituito l'art. 48 l.f., prevedendo, in luogo della consegna diretta al curatore della corrispondenza del fallito, l'obbligo di quest'ultimo di consegnare al curatore quella riguardante i rapporti compresi nel fallimento), l'art. 46 (che ha sostituito l'art. 49 l.f., prevedendo, in luogo dell'obbligo di residenza del fallito, l'obbligo di comunicazione dei cambiamenti di residenza ed eliminando il potere di accompagnamento coattivo del fallito), l'art. 47 (che ha abrogato l'art. 50 l.f., il quale istituiva il pubblico registro dei falliti, esigendo per la cancellazione delle relative iscrizioni una sentenza del tribunale e subordinando alla cancellazione la durata delle incapacità stabilite dalla legge a carico dei falliti), l'art. 151 (che ha abrogato l'istituto della transazione fiscale) e l'art. 152 (che ha abrogato l'incapacità elettorale attiva e l'incapacità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già previste a carico dei falliti).

4. — Le norme appena ricordate, le quali secondo quanto già ritenuto da questo tribunale sono applicabili anche ai fallimenti dichiarati prima della loro entrata in vigore, potrebbero avere già, dal 16 gennaio 2006, reso inammissibili, per carenza di interesse, nuovi ricorsi per riabilitazione. Infatti, secondo la formulazione originaria dell'art. 142 l.f., la riabilitazione aveva l'effetto (costitutivo) di determinare la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 e di fare cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento (laddove le incapacità patrimoniali cessavano — e cessano — per effetto della sola chiusura della procedura, a norma dell'art. 120 l.f.). Per quanto il novero delle incapacità personali conseguenti al fallimento (e non alla iscrizione nel registro dei falliti, che non aveva, a differenza della cancellazione, effetto costitutivo) sia notevolmente più esteso rispetto a quelle espressamente abrogate dal ricordato art. 152 d.lgs. n. 5/2006 (possono ricordarsi, ad esempio, le incapacità previste dagli artt. 350, 355, 393, 424, 2382, 2399, 2417, 2488 del codice civile; dagli artt. 8 e 124 t.u. n. 12/1941 in materia di funzioni giudiziarie e di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, nonché da analoghe disposizioni in materia di iscrizione ad albi professionali, di requisiti per l'esercizio di professioni sanitarie e, più in generale, dalle norme che subordinano l'esercizio di talune facoltà al pieno esercizio dei diritti civili), sicché anche dopo il 16 gennaio 2006 il fallimento continua a produrre incapacità personali oltre che patrimoniali, l'abrogazione dell'art. 50 l.f. ha fatto venir meno l'effetto costitutivo della cancellazione, svincolando la durata delle incapacità personali da quella della iscrizione nel registro dei falliti e rendendo così non necessaria, a tal fine, la sentenza di riabilitazione. Può, cioè, ritenersi che dal 16 gennaio 2006 le incapacità personali che conseguono al fallimento permangono soltanto finché permane lo *status* di fallito e cessano con la chiusura del fallimento, senza necessità della cancellazione dal registro dei falliti. E ciò non solo in relazione ai fallimenti dichiarati dopo il 16 gennaio 2006, ma anche in relazione a quelli dichiarati in epoca precedente.

Da ciò alcuni interpreti e alcune pronunce giurisprudenziali hanno desunto la conseguenza della inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi per riabilitazione depositati o, rispettivamente, non ancora decisi al momento della entrata in vigore della riforma, in quanto per far accertare la cessazione delle incapacità personali è ormai «assolutamente superfluo percorrere la strada (un tempo obbligata) della procedura di riabilitazione civile, istituto che ormai va confinato nei libri di storia del diritto» (così Trib. Taranto 20 dicembre 2006; Trib. Vicenza 20 luglio 2006 ha «ordinato l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti, non essendo ragionevole esigere che ogni ex-fallito presenti la propria istanza di riabilitazione per provocare uno specifico provvedimento a suo nome»; Tribunale Alba 15 dicembre 2006 ha, analogamente, ritenuto che «non può pronunciarsi la riabilitazione, ma deve in ogni caso ordinarsi la cancellazione dal pubblico registro dei falliti e la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento»).

5. — Pur dovendo convenirsi — come appena visto — con il venir meno della necessità della cancellazione dal registro dei falliti ai fini della cessazione delle incapacità personali ancora derivanti dal fallimento (le quali cessano, ormai, per effetto della sola chiusura della procedura concorsuale), non pare però a questo tribunale che ciò comporti l'attuale carenza di interesse alla riabilitazione in capo a chi sia stato dichiarato fallito. Gli effetti della riabilitazione civile, infatti, non si esauriscono in quelli espressamente previsti dall'art. 142 l.f. (nel testo originario) e cioè nella cancellazione dal registro dei falliti e nella — allora conseguente — cessazione delle incapacità personali, ma comprendono anche quelli desumibili dall'art. 241 l.f. (secondo cui «la riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice» e «se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti») e dagli artt. 24, 26 e 28 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (che subordinano alla riabilitazione la non menzione dei provvedimenti relativi al fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dall'interessato o di pubbliche amministrazioni). La riabilitazione, quindi, quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e quale causa di non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale, continua a costituire una pronuncia giudiziale necessaria con effetti costitutivi, alla quale hanno interesse tutti i falliti. Né è prospettabile, per quanto concerne gli effetti in esame, una soluzione analoga a quella configurata con riferimento alle incapacità personali derivanti dal fallimento, perché si tratta di effetti del tutto svincolati *ab origine* dalla iscrizione nel registro dei falliti e ricollegati alla pronuncia di riabilitazione in quanto tale, sicché pare arduo pervenire in via interpretativa alla affermazione di una loro produzione generalizzata che prescindendo dall'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per la riabilitazione civile e che si riconnetta esclusivamente alla chiusura del fallimento, ciò che equivarrebbe alla abrogazione di fatto del reato di bancarotta semplice (venendo la chiusura del fallimento a determinare l'estinzione del reato o della pena eventualmente già irrogata) ed alla introduzione di una causa di non menzione di iscrizioni del casellario giudiziale non prevista dalla legge. Non è dunque possibile desumere dalla abrogazione dell'art. 50 l.f. una generale inammissibilità o improcedibilità, dal 16 gennaio 2006, dei ricorsi tesi ad ottenere sentenza riabilitativa.

6. — Sennonché il 16 luglio 2006 è entrata in vigore la restante parte della riforma della legge fallimentare, la quale — artt. 128 e 129 — ha completamente sostituito il capo IX del titolo H del r.d. n. 267/1942, riscrivendo gli articoli da 142 a 144 ed abrogando l'art. 145, ed ha introdotto, in luogo della riabilitazione civile precedentemente disciplinata, l'istituto della esdebitazione, operante sul piano esclusivamente patrimoniale attraverso la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori e sottoposta a termini e condizioni in gran parte diversi rispetto all'istituto previgente. Ciò comporta senz'altro, dal 16 luglio 2006, la inammissibilità dei ricorsi per riabilitazione civile relativi a fallimenti disciplinati dalle nuove norme (rispetto ai quali dovrebbero invece essere ammissibili ricorsi per esdebitazione), ma non anche la ammissibilità, procedibilità e decidibilità secondo i previgenti artt. da 142 a 145 dei ricorsi per riabilitazione riferiti a fallimenti disciplinati dalla normativa ante-riforma.

7. — Infatti, il d.lgs. n. 5/2006 contiene (a differenza del r.d. n. 267/1942, che dedicava alle disposizioni transitorie l'intero titolo VII del capo IV, ivi compreso l'art. 256 in materia di riabilitazione civile, a tenore del quale «anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile») una sola norma transitoria, dettata dall'art. 150, che così recita: «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».

8. — Stando al tenore letterale della norma, l'ultrattività della previgente legge fallimentare è limitata (oltre che alle procedure per dichiarazione di fallimento già iniziate) alle procedure di fallimento pendenti, cioè già aperte e non ancora chiuse, alla data del 16 luglio 2006 ed è finalizzata alla loro definizione, cioè alla loro chiusura. Secondo altra interpretazione (non seguita da questo tribunale, ma accolta da numerosi giudici di merito) anche i fallimenti dichiarati in accoglimento di ricorsi proposti prima del 16 luglio 2006 resterebbero regolati — ai fini della loro conduzione e definizione — dalle vecchie norme, ancorché aperti quando già erano in vigore le nuove. Al di là di quest'ultima questione (che qui assume scarso rilievo), vi è da chiedersi, anzitutto, se

l'ultrattività di cui si è detto ricomprenda nel proprio ambito operativo anche i procedimenti di riabilitazione, i quali, ancorché presuppongano necessariamente una procedura fallimentare, non costituiscono fasi di quest'ultima (peraltro già necessariamente chiusa perché la riabilitazione possa essere chiesta e pronunciata), ma procedimenti autonomi, introdotti da autonomo ricorso e specificamente disciplinati dalla legge.

9. — Stando sempre al tenore letterale della norma transitoria, il quesito deve avere risposta negativa, sicché l'effetto della riforma sui procedimenti per riabilitazione pendenti alla data del 16 luglio 2006 o iniziati in data successiva a quest'ultima deve trovare disciplina nelle regole di diritto intertemporale che la dottrina e la giurisprudenza desumono dall'art. 11 preleggi e che vengono comunemente espressi nel principio di salvezza del «fatto compiuto» in caso di successione di norme sostanziali (per cui gli effetti giuridici non ancora prodottisi dovranno dispiegarsi, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, secondo le previsioni di quest'ultima) e nel principio *tempus regit actum* in caso di successione di norme processuali (per cui ciascun atto della sequenza procedimentale, sia per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti, sia per ciò che riguarda il regime delle sue conseguenze, è di massima sottoposto alla legge del tempo in cui venne posto in vita). In base a tali principi, deve escludersi in radice che sia più possibile, dal 16 luglio 2006, pronunciare sentenze di riabilitazione (non solo di soggetti i cui fallimenti sono disciplinati dalla legge fallimentare riformata, ma anche) di debitori i cui fallimenti sono ancora disciplinati dalla vecchia legge oppure sono stati chiusi prima del 16 luglio 2006 essendosi interamente svolti secondo la medesima disciplina anteriore. Ne consegue una preclusione all'accesso alla riabilitazione — quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale — per tutti i debitori dichiarati falliti, i quali non l'abbiano già ottenuta prima del 16 luglio 2006, ancorché le relative procedure concorsuali siano state sottratte, fino alla chiusura, alla applicabilità delle nuove norme e siamo rimaste regolate da quelle previgenti.

10. — È evidente la disparità di trattamento tra situazioni identiche che questa conclusione comporta. E se il diverso trattamento dei falliti sottoposti a procedure disciplinate da leggi diverse *ratione temporis* può trovare giustificazione nella diversità della disciplina applicabile, quest'ultima circostanza non vale certamente a rendere razionale la discriminazione — sotto il profilo dell'accesso alla riabilitazione — tra soggetti tutti sottoposti a procedura concorsuale identicamente regolata dall'originario r.d. n. 267/1942, non trovando ostacoli logici o giuridici la applicabilità ai fallimenti sottoposti alla vecchia legge di tutti gli istituti da quella previsti e venendo a dipendere in concreto la applicabilità o meno della riabilitazione dalla circostanza casuale dell'essere stata questa ottenuta prima di una certa data (e ciò non sempre per disinteresse o inerzia dell'interessato, ma in molti casi per non essere ancora decorsi a quella data i termini dalla chiusura del fallimento che condizionavano la concessione della riabilitazione).

11. — Tale ultima considerazione, che evidenzia il rischio di violazione dell'art. 3 Cost., induce a ricercare soluzioni interpretative che possano essere, oltre che sostenibili secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, tali da evitare una ingiustificata differenziazione del trattamento di situazioni identiche. Potrebbero, così, farsi rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 150 d.lgs. n. 5/2006 anche procedimenti diversi ed autonomi rispetto alle procedure (pre-fallimentari e) fallimentari, che trovino però nel fallimento un antecedente necessario. La questione si pone in termini analoghi anche con riferimento all'applicabilità del vecchio o del nuovo art. 24 l.f. ai giudizi che derivano da un fallimento soggetto, *ex* art. 150 d.lgs. 5/2006, alla disciplina previgente l'entrata in vigore della riforma. Ed è questione che più di un interprete ritiene debba essere risolta nel secondo senso in base alla considerazione dell'autonomia dei giudizi che derivano dal fallimento rispetto al fallimento stesso, cui conseguirebbe la inapplicabilità dell'art. 150 e la applicabilità (invece) della nuova disciplina processuale non soltanto per i giudizi instaurati a seguito di fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, ma anche per i giudizi derivanti da fallimenti già pendenti a tale data. In ogni caso, se pure si accedesse alla soluzione contraria e si riferisse l'ultrattività prevista dall'art. 150 non solo alla disciplina dei fallimenti pendenti alla predetta data, ma anche a quella dei giudizi e dei procedimenti derivanti o comunque connessi a quei fallimenti (e quindi anche ai procedimenti di riabilitazione promossi dopo la chiusura di uno di essi), si perverrebbe a conseguenze ancora più irrazionali sotto il profilo del trattamento diseguale di situazioni identiche: la riabilitazione, infatti, sarebbe consentita ai falliti i cui fallimenti erano ancora pendenti (o siano stati dichiarati in accoglimento di ricorsi già depositati) alla data del 16 luglio 2006, ma non anche a quelli i cui fallimenti a tale data erano ormai chiusi, pur trattandosi di fallimenti sottoposti a identico regime normativo.

12. — Né potrebbe riequilibrarsi la discriminazione consentendo ai soggetti i cui fallimenti non fossero più pendenti alla data suddetta l'accesso al nuovo istituto della esdebitazione, in base alla considerazione (peraltro opinabile) che alla non ultrattività delle vecchie norme corrisponde l'applicabilità delle nuove. In tal modo, infatti (e senza considerare la diversità dei presupposti e degli effetti dei due istituti), non solo si introdurrebbero ulteriori profili di irrazionalità del trattamento di situazioni identiche (giacché solo alcuni dei fallimenti regolati fino alla chiusura dalla medesima disciplina di cui all'originario r.d. n. 267/1942 darebbero — in astratto — diritto alla esdebitazione), ma si priverebbero di fatto i debitori i cui fallimenti siano stati chiusi da più di un anno prima del 16 luglio 2006 sia della riabilitazione, sia della esdebitazione, poiché quest'ultima può essere concessa soltanto con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo alla chiusura (art. 143 l.f. come riscritto dall'art. 128, d.lgs. n. 5/2006). Ed infatti nei casi noti in cui i tribunali si sono trovati a decidere su ricorsi per riabilitazione presentati da debitori i cui fallimenti erano stati aperti e chiusi sotto il vigore della legge fallimentare previgente sono dovuti, pur ipotizzando l'ammissibilità dei ricorsi, pervenire al loro rigetto quanto meno per decorso del termine annuale (così Tribunale Padova e Tribunale La Spezia, entrambi in data 5 ottobre 2006).

13. — L'unico correttivo che potrebbe consentire di pervenire a soluzioni non discriminatorie quanto meno delle situazioni dei soggetti i cui fallimenti siano stati e/o siano disciplinati dall'originario r.d. n. 267/1942 (la diversità di trattamento connessa alla diversità della disciplina applicabile alla procedura concorsuale non viene in rilievo nel caso di specie e ciò esime dall'approfondire l'esame della sua valutazione in rapporto all'art. 3 Cost.) consiste nel considerare «pendenti», ai fini dell'art. 150, d.lgs. n. 5/2006, non solo le procedure aperte e non ancora chiuse fino al 15 luglio 2006, ma tout court ogni procedura aperta prima di tale data e — ancorché chiusa — ancora suscettibile di esplicare effetti indiretti, quale presupposto del procedimento di riabilitazione. In tal modo, per tutti i fallimenti sottoposti al regime della vecchia legge fallimentare — in qualsiasi momento dichiarati e chiusi — sarebbe consentito l'accesso degli interessati agli effetti di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale, ancor oggi derivanti dalla sentenza di riabilitazione.

Ma a tale risultato non sembra potersi giungere per via interpretativa, considerato non solo che il termine «pendenti» utilizzato dal legislatore per regolare l'ultrattività delle vecchie norme evoca procedure tutt'ora in corso (e non certo anche procedure chiuse anche da diversi anni), ma che al medesimo risultato conduce anche la esplicita finalizzazione della ultrattività in parola alla «definizione» delle procedure stesse (con ciò escludendosi la applicabilità della legge anteriore a procedure già definite). Non può, inoltre, non tenersi in conto che, se si fosse voluto riferire anche alle procedure fallimentari non più pendenti alla data più volte ricordata ed ai procedimenti ad esse connessi, il legislatore (per quanto si tratti di un legislatore la cui tecnica di redazione delle norme è stata da più parti definita sciatta, incompleta e ricca di sviste ed omissioni) avrebbe potuto più semplicemente prevedere l'applicabilità della legge anteriore in relazione alle procedure «aperte» o «iniziate» prima della data di entrata in vigore della legge nuova. Ad operare simile correzione non pare legittimato l'interprete, il quale può solo, ricorrendone le condizioni, sollecitare l'intervento dell'organo preposto alla verifica di costituzionalità delle leggi.

14. — La constatazione della disparità di trattamento di situazioni identiche determinata da tutte le interpretazioni possibili dell'art. 150, d.lgs. n. 5/2006, il quale non prevede l'applicabilità della previgente disciplina della riabilitazione civile (artt. 142-145) in relazione a tutti i fallimenti soggetti alla medesima disciplina normativa posta dal r.d. n. 627/1942 nel testo originario, si traduce, quindi, in questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., che deve essere sollevata d'ufficio, giacché sussistono le condizioni previste dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

15. — La questione, infatti, è, anzitutto, non manifestamente infondata, per quanto si è già osservato sopra circa l'irragionevolezza della disparità di trattamento cui dà luogo l'impossibilità di accesso ai perduranti effetti favorevoli della riabilitazione da parte di soggetti il cui fallimento è stato disciplinato — dalla dichiarazione fino alla chiusura — dalla precedente legge fallimentare, per la sola circostanza (non necessariamente dipendente da inerzia degli interessati) del non essere stata la riabilitazione pronunciata prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 (alla cui disciplina i fallimenti in questione restano estranei). È sufficiente, poi, ricordare il costante insegnamento del Giudice delle leggi (su cui si veda, ad esempio, Corte cost. 6 giugno 2006, n. 234) secondo cui comporta violazione del principio di uguaglianza costituzionalizzato dall'art. 3 Cost., una disciplina normativa che implichi disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo, nella specie, a riser-

vare un trattamento peggiore a chi non abbia potuto, alla data di entrata in vigore della riforma, ottenere una sentenza di riabilitazione, rispetto a chi, versando nella medesima situazione, aveva già potuto usufruire della riabilitazione e beneficiare degli effetti della stessa, quale causa di estinzione del reato di bancarotta semplice o della relativa pena e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

16. — La questione è, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante, poiché la norma sospettata di incostituzionalità deve trovare applicazione ai fini della decisione del presente ricorso e comporterebbe una declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, laddove l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale consentirebbe invece al tribunale di esaminarne nel merito la fondatezza ed al ricorrente di ottenere, poiché — come detto in premessa — ne ricorrono le condizioni, una pronuncia di riabilitazione civile che abbia come effetti (se non quello di fare cessare le incapacità personali derivanti dal fallimento, da ritenere comunque ormai cessate) l'estinzione della pena applicata per il reato di bancarotta semplice e la non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

17. — Pertanto, deve essere rimessa alla Corte costituzionale, cui vanno trasmessi gli atti, la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 150, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui, limitando la applicabilità della legge anteriore alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed ai fini della loro definizione, anziché estenderla a qualsiasi fine a tutti i fallimenti dichiarati prima della data stessa, non consente di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti della stessa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta di privati o di pubbliche amministrazioni) ai soggetti i cui fallimenti siano stati o restino disciplinati esclusivamente dalla legge anteriore. Il presente giudizio deve essere conseguentemente sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss, legge n. 87/1953;

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui, limitando la applicabilità della legge anteriore alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed ai fini della loro definizione, anziché estenderla a qualsiasi fine a tutti i fallimenti dichiarati prima della data stessa, non consente di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti della stessa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta di privati o di pubbliche amministrazioni) ai soggetti i cui fallimenti siano stati o restino disciplinati esclusivamente dalla legge anteriore (r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella formulazione originaria);*

2) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3) *Manda alla cancelleria per la suddetta trasmissione nonché per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica;*

4) *Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

Così deciso, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2007.

Il Presidente: GRILLI

Il giudice estensore: FILOCAMO

N. 764

Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Pescara sul ricorso proposto da Pavone Adriana

Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Prevista ultrattività della previgente legge fallimentare limitatamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, nonché alle procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data - Irragionevole esclusione dalla disciplina transitoria dei procedimenti di riabilitazione civile che presuppongono fallimenti chiusi o comunque disciplinati secondo la normativa previgente - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti i cui fallimenti siano stati o comunque restino disciplinati esclusivamente dalla previgente legge fallimentare, di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti di essa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento nelle condizioni di accesso ai benefici conseguenti alla riabilitazione civile.

- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 150.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con sentenza di questo tribunale in data 20 maggio 1999 veniva dichiarato il fallimento di Pavone Adriana, nata a Penne il 10 marzo 1954.

Con decreto dello stesso Tribunale in data 31 marzo 2005 il fallimento veniva chiuso ai sensi dell'art. 118, n. 4 l.f.

Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2007, Pavone Adriana ha chiesto la riabilitazione civile in applicazione del disposto dell'art. 143, n. 3, l.f.

Il p.m., in data 21 marzo 2007, ha formulato parere favorevole all'accoglimento della domanda.

2. — Sebbene ricorrano nella specie gli estremi di cui all'art. 143, n. 3, l.f., atteso che il fallimento si è chiuso da oltre 5 anni, che nel periodo il debitore ha tenuto buona condotta e che non sussistono a suo carico le condizioni ostative di cui all'art. 145 l.f. (avendo riportato lo stesso solo applicazioni di pena *ex art.* 444 c.p.p.), occorre preliminarmente affrontare la questione dell'ammissibilità del ricorso, depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma organica del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), il quale ha inciso per più versi sull'istituto della riabilitazione.

3. — Come è noto, il suddetto decreto di riforma ha avuto una entrata in vigore differenziata. A norma dell'art. 153, infatti, il 16 gennaio 2006 (data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) sono entrati in vigore l'art. 45 (che ha sostituito l'art. 48 l.f., prevedendo, in luogo della consegna diretta al curatore della corrispondenza del fallito, l'obbligo di quest'ultimo di consegnare al curatore quella riguardante i rapporti compresi nel fallimento), l'art. 46 (che ha sostituito l'art. 49 l.f., prevedendo, in luogo dell'obbligo di residenza del fallito, l'obbligo di comunicazione dei cambiamenti di residenza ed eliminando il potere di accompagnamento coattivo del fallito), l'art. 47 (che ha abrogato l'art. 50 l.f., il quale istituiva il pubblico registro dei falliti, esigendo per la cancellazione delle relative iscrizioni una sentenza del tribunale e subordinando alla cancellazione la durata delle incapacità stabilite dalla legge a carico dei falliti), l'art. 151 (che ha abrogato l'istituto della transazione fiscale) e l'art. 152 (che ha abrogato l'incapacità elettorale attiva e l'incapacità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già previste a carico dei falliti).

4. — Le norme appena ricordate, le quali secondo quanto già ritenuto da questo Tribunale sono applicabili anche ai fallimenti dichiarati prima della loro entrata in vigore, potrebbero avere già, dal 16 gennaio 2006, reso inammissibili, per carenza di interesse, nuovi ricorsi per riabilitazione. Infatti, secondo la formulazione originaria dell'art. 142 l.f., la riabilitazione aveva l'effetto (costitutivo) di determinare la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 e di fare cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento (laddove le incapacità patrimoniali cessavano — e cessano — per effetto della sola chiusura della procedura, a norma dell'art. 120 l.f.). Per quanto il novero delle incapacità personali conseguenti al fallimento (e non alla iscrizione nel registro dei falliti, che non aveva, a differenza della cancellazione, effetto costitutivo) sia notevolmente più esteso rispetto a quelle espressamente abrogate dal ricordato art. 152, d.lgs. n. 5/2006 (possono ricordarsi, ad esempio, le incapacità previste dagli artt. 350, 355, 393, 424, 2382, 2399, 2417, 2488 c.c.; dagli artt. 8 e 124 t.u. 12/1941 in materia di funzioni giudiziarie e di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, nonché da analoghe disposizioni in materia di iscrizione ad albi professionali, di requisiti per l'esercizio di professioni sanitarie e, più in generale, dalle norme che subordinano l'esercizio di talune facoltà al pieno esercizio dei diritti civili), sicché anche dopo il 16 gennaio 2006 il fallimento continua a produrre incapacità personali oltre che patrimoniali, l'abrogazione dell'art. 50 l.f. ha fatto venir meno l'effetto costitutivo della cancellazione, svincolando la durata delle incapacità personali da quella della iscrizione nel registro dei falliti e rendendo così non necessaria, a tal fine, la sentenza di riabilitazione. Può, cioè, ritenersi che dal 16 gennaio 2006 le incapacità personali che conseguono al fallimento permangono soltanto finché permane lo *status* di fallito e cessano con la chiusura del fallimento, senza necessità della cancellazione dal registro dei falliti. E ciò non solo in relazione ai fallimenti dichiarati dopo il 16 gennaio 2006, ma anche in relazione a quelli dichiarati in epoca precedente.

Da ciò alcuni interpreti e alcune pronunce giurisprudenziali hanno desunto la conseguenza della inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi per riabilitazione depositati o, rispettivamente, non ancora decisi al momento della entrata in vigore della riforma, in quanto per far accertare la cessazione delle incapacità personali è ormai «assolutamente superfluo percorrere la strada (un tempo obbligata) della procedura di riabilitazione civile, istituto che ormai va confinato nei libri di storia del diritto» (così Trib. Taranto 20 dicembre 2006; Trib. Vicenza 20 luglio 2006 ha «ordinato l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti, non essendo ragionevole esigere che ogni ex-fallito presenti la propria istanza di riabilitazione per provocare uno specifico provvedimento a suo nome»; Tribunale Alba 15 dicembre 2006 ha, analogamente, ritenuto che «non può pronunciarsi la riabilitazione, ma deve in ogni caso ordinarsi la cancellazione dal pubblico registro dei falliti e la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento»).

5. — Pur dovendo convenirsi — come appena visto — con il venir meno della necessità della cancellazione dal registro dei falliti ai fini della cessazione delle incapacità personali ancora derivanti dal fallimento (le quali cessano, ormai, per effetto della sola chiusura della procedura concorsuale), non pare però a questo tribunale che ciò comporti l'attuale carenza di interesse alla riabilitazione in capo a chi sia stato dichiarato fallito. Gli effetti della riabilitazione civile, infatti, non si esauriscono in quelli espressamente previsti dall'art. 142 l.f. (nel testo originario) e cioè nella cancellazione dal registro dei falliti e nella — allora conseguente — cessazione delle incapacità personali, ma comprendono anche quelli desumibili dall'art. 241 l.f. (secondo cui «la riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice» e «se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti») e dagli artt. 24, 26 e 28 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (che subordinano alla riabilitazione la non menzione dei provvedimenti relativi al fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dall'interessato o di pubbliche amministrazioni).

La riabilitazione, quindi, quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e quale causa di non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale, continua a costituire una pronuncia giudiziale necessaria con effetti costitutivi, alla quale hanno interesse tutti i falliti. Né è prospettabile, per quanto concerne gli effetti in esame, una soluzione analoga a quella configurata con riferimento alle incapacità personali derivanti dal fallimento, perché si tratta di effetti del tutto svincolati *ab origine* dalla iscrizione nel registro dei falliti e ricollegati alla pronuncia di riabilitazione in quanto tale, sicché pare arduo pervenire in via interpretativa alla affermazione di una loro produzione generalizzata che prescinda dall'accertamento dei pre-

supposti e delle condizioni previste per la riabilitazione civile e che si riconnetta esclusivamente alla chiusura del fallimento, ciò che equivarrebbe alla abrogazione di fatto del reato di bancarotta semplice (venendo la chiusura del fallimento a determinare l'estinzione del reato o della pena eventualmente già irrogata) ed alla introduzione di una causa di non menzione di iscrizioni del casellario giudiziale non prevista dalla legge. Non è dunque possibile desumere dalla abrogazione dell'art. 50 l.f. una generale inammissibilità o improcedibilità, dal 16 gennaio 2006, dei ricorsi tesi ad ottenere sentenza riabilitativa.

6. — Sennonché il 16 luglio 2006 è entrata in vigore la restante parte della riforma della legge fallimentare, la quale — artt. 128 e 129 — ha completamente sostituito il capo IX del titolo II del r.d. 267/1942, riscrivendo gli articoli da 142 a 144 ed abrogando l'art. 145, ed ha introdotto, in luogo della riabilitazione civile precedentemente disciplinata, l'istituto della esdebitazione, operante sul piano esclusivamente patrimoniale attraverso la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori e sottoposta a termini e condizioni in gran parte diversi rispetto all'istituto previgente. Ciò comporta senz'altro, dal 16 luglio 2006, la inammissibilità dei ricorsi per riabilitazione civile relativi a fallimenti disciplinati dalle nuove norme (rispetto ai quali dovrebbero invece essere ammissibili ricorsi per esdebitazione), ma non anche la ammissibilità, procedibilità e decidibilità secondo i previgenti artt. da 142 a 145 dei ricorsi per riabilitazione riferiti a fallimenti disciplinati dalla normativa ante-riforma.

7. — Infatti, il d.lgs. n. 5/2006 contiene (a differenza del r.d. n. 267/1942, che dedicava alle disposizioni transitorie l'intero titolo VII del capo IV, ivi compreso l'art. 256 in materia di riabilitazione civile, a tenore del quale «anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile») una sola norma transitoria, dettata dall'art. 150, che così recita: «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».

8. — Stando al tenore letterale della norma, l'ultrattività della previgente legge fallimentare è limitata (oltre che alle procedure per dichiarazione di fallimento già iniziate) alle procedure di fallimento pendenti, cioè già aperte e non ancora chiuse, alla data del 16 luglio 2006 ed è finalizzata alla loro definizione, cioè alla loro chiusura. Secondo altra interpretazione (non seguita da questo Tribunale, ma accolta da numerosi giudici di merito) anche i fallimenti dichiarati in accoglimento di ricorsi proposti prima del 16 luglio 2006 resterebbero regolati - ai fini della loro conduzione e definizione — dalle vecchie norme, ancorché aperti quando già erano in vigore le nuove. Al di là di quest'ultima questione (che qui assume scarso rilievo), vi è da chiedersi, anzitutto, se l'ultrattività di cui si è detto ricomprenda nel proprio ambito operativo anche i procedimenti di riabilitazione, i quali, ancorché presuppongano necessariamente una procedura fallimentare, non costituiscono fasi di quest'ultima (peraltro già necessariamente chiusa perché la riabilitazione possa essere chiesta e pronunciata), ma procedimenti autonomi, introdotti da autonomo ricorso e specificamente disciplinati dalla legge.

9. — Stando sempre al tenore letterale della norma transitoria, il quesito deve avere risposta negativa, sicché l'effetto della riforma sui procedimenti per riabilitazione pendenti alla data del 16 luglio 2006 o iniziati in data successiva a quest'ultima deve trovare disciplina nelle regole di diritto intertemporale che la dottrina e la giurisprudenza desumono dall'art. 11 preleggi e che vengono comunemente espressi nel principio di salvezza del «fatto compiuto» in caso di successione di norme sostanziali (per cui gli effetti giuridici non ancora prodottisi dovranno dispiegarsi, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, secondo le previsioni di quest'ultima) e nel principio *tempus regit actum* in caso di successione di norme processuali (per cui ciascun atto della sequenza procedimentale, sia per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti, sia per ciò che riguarda il regime delle sue conseguenze, è di massima sottoposto alla legge del tempo in cui venne posto in vita). In base a tali principi, deve escludersi in radice che sia più possibile, dal 16 luglio 2006, pronunciare sentenze di riabilitazione (non solo di soggetti i cui fallimenti sono disciplinati dalla legge fallimentare riformata, ma anche) di debitori i cui fallimenti sono ancora disciplinati dalla vecchia legge oppure sono stati chiusi prima del 16 luglio 2006 essendosi interamente svolti secondo la mede-

sima disciplina anteriore. Ne consegue una preclusione all'accesso alla riabilitazione — quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale — per tutti i debitori dichiarati falliti, i quali non l'abbiano già ottenuta prima del 16 luglio 2006, ancorché le relative procedure concorsuali siano state sottratte, fino alla chiusura, alla applicabilità delle nuove norme e siamo rimaste regolate da quelle previgenti.

10. — È evidente la disparità di trattamento tra situazioni identiche che questa conclusione comporta. E se il diverso trattamento dei falliti sottoposti a procedure disciplinate da leggi diverse *ratione temporis* può trovare giustificazione nella diversità della disciplina applicabile, quest'ultima circostanza non vale certamente a rendere razionale la discriminazione — sotto il profilo dell'accesso alla riabilitazione — tra soggetti tutti sottoposti a procedura concorsuale identicamente regolata dall'originario r.d. n. 267/1942, non trovando ostacoli logici o giuridici la applicabilità ai fallimenti sottoposti alla vecchia legge di tutti gli istituti da quella previsti e venendo a dipendere in concreto la applicabilità o meno della riabilitazione dalla circostanza casuale dell'essere stata questa ottenuta prima di una certa data (e ciò non sempre per disinteresse o inerzia dell'interessato, ma in molti casi per non essere ancora decorsi a quella data i termini dalla chiusura del fallimento che condizionavano la concessione della riabilitazione).

11. — Tale ultima considerazione, che evidenzia il rischio di violazione dell'art. 3 Cost., induce a ricercare soluzioni interpretative che possano essere, oltre che sostenibili secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, tali da evitare una ingiustificata differenziazione del trattamento di situazioni identiche. Potrebbero, così, farsi rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 150, d.lgs. n. 5/2006 anche procedimenti diversi ed autonomi rispetto alle procedure (pre-fallimentari e) fallimentari, che trovino però nel fallimento un antecedente necessario. La questione si pone in termini analoghi anche con riferimento all'applicabilità del vecchio o del nuovo art. 24 l.f. ai giudizi che derivano da un fallimento soggetto, *ex art.* 150, d.lgs. n. 5/2006, alla disciplina previgente l'entrata in vigore della riforma. Ed è questione che più di un interprete ritiene debba essere risolta nel secondo senso in base alla considerazione dell'autonomia dei giudizi che derivano dal fallimento rispetto al fallimento stesso, cui conseguirebbe la inapplicabilità dell'art. 150 e la applicabilità (invece) della nuova disciplina processuale non soltanto per i giudizi instaurati a seguito di fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, ma anche per i giudizi derivanti da fallimenti già pendenti a tale data. In ogni caso, se pure si accedesse alla soluzione contraria e si riferisse l'ultrattività prevista dall'art. 150 non solo alla disciplina dei fallimenti pendenti alla predetta data, ma anche a quella dei giudizi e dei procedimenti derivanti o comunque connessi a quei fallimenti (e quindi anche ai procedimenti di riabilitazione promossi dopo la chiusura di uno di essi), si perverrebbe a conseguenze ancora più irrazionali sotto il profilo del trattamento diseguale di situazioni identiche: la riabilitazione, infatti, sarebbe consentita ai falliti i cui fallimenti erano ancora pendenti (o siano stati dichiarati in accoglimento di ricorsi già depositati) alla data del 16 luglio 2006, ma non anche a quelli i cui fallimenti a tale data erano ormai chiusi, pur trattandosi di fallimenti sottoposti a identico regime normativo.

12. — Né potrebbe riequilibrarsi la discriminazione consentendo ai soggetti i cui fallimenti non fossero più pendenti alla data suddetta l'accesso al nuovo istituto della esdebitazione, in base alla considerazione (peraltro opinabile) che alla non ultrattività delle vecchie norme corrisponde l'applicabilità delle nuove. In tal modo, infatti (e senza considerare la diversità dei presupposti e degli effetti dei due istituti), non solo si introdurrebbero ulteriori profili di irrazionalità del trattamento di situazioni identiche (giacché solo alcuni dei fallimenti regolati fino alla chiusura dalla medesima disciplina di cui all'originario r.d. n. 267/1942 darebbero — in astratto — diritto alla esdebitazione), ma si priverebbero di fatto i debitori i cui fallimenti siano stati chiusi da più di un anno prima del 16 luglio 2006 sia della riabilitazione, sia della esdebitazione, poiché quest'ultima può essere concessa soltanto con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo alla chiusura (art. 143 l.f. come riscritto dall'art. 128, d.lgs. n. 5/2006). Ed infatti nei casi noti in cui i tribunali si sono trovati a decidere su ricorsi per riabilitazione presentati da debitori i cui fallimenti erano stati aperti e chiusi sotto il vigore della legge fallimentare previgente sono dovuti, pur ipotizzando l'ammissibilità dei ricorsi, pervenire al loro rigetto quanto meno per decorso del termine annuale (così Tribunale Padova e Tribunale La Spezia, entrambi in data 5 ottobre 2006).

13. — L'unico correttivo che potrebbe consentire di pervenire a soluzioni non discriminatorie quanto meno delle situazioni dei soggetti i cui fallimenti siano stati e/o siano disciplinati dall'originario r.d. n. 267/1942 (la diversità di trattamento connessa alla diversità della disciplina applicabile alla procedura concorsuale non viene in rilievo nel caso di specie e ciò esime dall'approfondire l'esame della sua valutazione in rapporto all'art. 3 Cost.)

consiste nel considerare «pendenti», ai fini dell'art. 150, d.lgs. n. 5/2006, non solo le procedure aperte e non ancora chiuse fino al 15 luglio 2006, ma *tout court* ogni procedura aperta prima di tale data e — ancorché chiusa — ancora suscettibile di esplicare effetti indiretti, quale presupposto del procedimento di riabilitazione. In tal modo, per tutti i fallimenti sottoposti al regime della vecchia legge fallimentare — in qualsiasi momento dichiarati e chiusi — sarebbe consentito l'accesso degli interessati agli effetti di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale, ancor oggi derivanti dalla sentenza di riabilitazione.

Ma a tale risultato non sembra potersi giungere per via interpretativa, considerato non solo che il termine «pendenti» utilizzato dal legislatore per regolare l'ultrattività delle vecchie norme evoca procedure tutt'ora in corso (e non certo anche procedure chiuse anche da diversi anni), ma che al medesimo risultato conduce anche la esplicita finalizzazione della ultrattività in parola alla «definizione» delle procedure stesse (con ciò escludendosi la applicabilità della legge anteriore a procedure già definite). Non può, inoltre, non tenersi in conto che, se si fosse voluto riferire anche alle procedure fallimentari non più pendenti alla data più volte ricordata ed ai procedimenti ad esse connessi, il legislatore (per quanto si tratti di un legislatore la cui tecnica di redazione delle norme è stata da più parti definita sciatta, incompleta e ricca di sviste ed omissioni) avrebbe potuto più semplicemente prevedere l'applicabilità della legge anteriore in relazione alle procedure «aperte» o «iniziate» prima della data di entrata in vigore della legge nuova. Ad operare simile correzione non pare legittimato l'interprete, il quale può solo, ricorrendone le condizioni, sollecitare l'intervento dell'organo preposto alla verifica di costituzionalità delle leggi.

14. — La constatazione della disparità di trattamento di situazioni identiche determinata da tutte le interpretazioni possibili dell'art. 150, d.lgs. n. 5/2006, il quale non prevede l'applicabilità della previgente disciplina della riabilitazione civile (artt. 142-145) in relazione a tutti i fallimenti soggetti alla medesima disciplina normativa posta dal r.d. n. 627/1942 nel testo originario, si traduce, quindi, in questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., che deve essere sollevata d'ufficio, giacché sussistono le condizioni previste dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

15. — La questione, infatti, è, anzitutto, non manifestamente infondata, per quanto si è già osservato sopra circa l'irragionevolezza della disparità di trattamento cui dà luogo l'impossibilità di accesso ai perduranti effetti favorevoli della riabilitazione da parte di soggetti il cui fallimento è stato disciplinato — dalla dichiarazione fino alla chiusura — dalla precedente legge fallimentare, per la sola circostanza (non necessariamente dipendente da inerzia degli interessati) del non essere stata la riabilitazione pronunciata prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 (alla cui disciplina i fallimenti in questione restano estranei). È sufficiente, poi, ricordare il costante insegnamento del giudice delle leggi (su cui si veda, ad esempio, Corte cost. 6 giugno 2006 n. 234) secondo cui comporta violazione del principio di uguaglianza costituzionalizzato dall'art. 3 Cost., una disciplina normativa che implichi disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo, nella specie, a riservare un trattamento deteriore a chi non abbia potuto, alla data di entrata in vigore della riforma, ottenere una sentenza di riabilitazione, rispetto a chi, versando nella medesima situazione, aveva già potuto usufruire della riabilitazione e beneficiare degli effetti della stessa, quale causa di estinzione del reato di bancarotta semplice o della relativa pena e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

16. — La questione è, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante, poiché la norma sospettata di incostituzionalità deve trovare applicazione ai fini della decisione del presente ricorso e comporterebbe una declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, laddove l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale consentirebbe invece al Tribunale di esaminare nel merito la fondatezza ed al ricorrente di ottenere, poiché — come detto in premessa — ne ricorrono le condizioni, una pronuncia di riabilitazione civile che abbia come effetti (se non quello di fare cessare le incapacità personali derivanti dal fallimento, da ritenere comunque ormai cessate) l'estinzione della pena applicata per il reato di bancarotta semplice e la non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

17. — Pertanto, deve essere rimessa alla Corte costituzionale, cui vanno trasmessi gli atti, la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 150, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui, limitando la applicabilità della legge anteriore alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed ai fini della loro definizione, anziché estenderla a qualsiasi fine a tutti i fallimenti dichiarati prima della data stessa, non consente di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti della stessa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta di privati o di pubbliche amministrazioni); ai soggetti i cui fallimenti siano stati o restino disciplinati esclusivamente dalla legge anteriore. Il presente giudizio deve essere conseguentemente sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953;

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui, limitando la applicabilità della legge anteriore alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed ai fini della loro definizione, anziché estenderla a qualsiasi fine a tutti i fallimenti dichiarati prima della data stessa, non consente di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti della stessa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta di privati o di pubbliche amministrazioni) ai soggetti i cui fallimenti siano stati o restino disciplinati esclusivamente dalla legge anteriore (r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella formulazione originaria);*

2) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3) *Manda alla cancelleria per la suddetta trasmissione nonché per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica;*

4) *Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

Così deciso, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2007.

Il Presidente: GRILLI

Il giudice estensore: FILOCAMO

07C1318

N. 765

*Ordinanza del 10 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento civile promosso da Morlando Tommaso contro Banca Intesa S.p.A.*

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi alla causa civile iscritta al n. R.G. 1362/2006, nello sciogliere la riserva formulata all'udienza collegiale del 7 marzo 2007;

O S S E R V A I N F A T T O

Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2005 il sig. Morlando Tommaso, titolare del c/c n. 302552/01 acceso presso la filiale di S. Antimo della S.p.A. Banca Intesa, riferiva di aver impartito al suddetto istituto di credito ordini di acquisto di titoli argentini per il complessivo importo di 85.822,84 euro. Detti acquisti, avvenuti su proposta e sollecitazione dei funzionari della banca, erano stati effettuati nella convinzione che si trattasse di titoli sicuri, con restituzione garantita del capitale, da parte dell'istante che

aveva sempre mostrato scarsa propensione al rischio. La precaria situazione economica e anziana dello Stato Argentino era invece ben nota all'operatore bancario che, incurante degli interessi del cliente, nessuna informazione aveva fornito circa la pericolosità dei titoli acquistati e coinvolti nel notorio default del 2001. Ciò premesso l'esponente, asserendo che la S.p.A. Banca Intesa aveva dato corso a ordini nulli per difetto della necessaria forma scritta, aveva agito in conflitto di interessi ed aveva operato in violazione delle norme imperative di settore che le imponevano di richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza finanziaria e propensione al rischio, di consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti e di fornire le necessarie formazioni circa la natura ed i rischi delle specifiche operazioni compiute, la conveniva in giudizio chiedendo al tribunale adito di dichiarare la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria in questione per le indicate causali con condanna della banca alla restituzione della somma di 85.222,84 euro oltre interessi legali dalla data del default. In subordine veniva richiesto al tribunale di dichiarare la risoluzione per inadempimento degli indicati contratti sulla scorta delle contestate violazioni con condanna in ogni caso dell'istituto di credito al risarcimento del danno patito da raggugliare al capitale perduto, ai patimenti esistenziali subiti ed alla perdita della possibilità di impiegare la somma in investimenti più redditizi.

Con comparsa di risposta notificata il 15 marzo 2006 la S.p.A. Banca Intesa resisteva alla domanda di cui invocava il rigetto deducendo che: *a)* l'obbligo della forma scritta risultava assolto mediante sottoscrizione degli ordini di acquisto dei bonds argentini e del contratto di mandato per la negoziazione in strumenti finanziari con allegata scheda che prevedeva espressamente l'acquisto di titoli volti a privilegiare la redditività piuttosto che la protezione del capitale; *b)* l'attore era persona molto competente in ambito borsistico e con alta propensione al rischio come dimostrato anche dal nuovo contratto per la negoziazione di titoli sottoscritto il 13 maggio 2003 e dalle operazioni molto speculative tuttora poste in essere; *c)* gli acquisti oggetto di lite erano stati effettuati in piena autonomia, senza alcuna sollecitazione del personale bancario, e dopo aver ricevuto tutte le informazioni sulla rischiosità dell'investimento da parte dell'istituto di credito che nessuna conoscenza aveva avuto delle difficoltà dello Stato argentino fino alla dichiarazione di default; *d)* nessuna allegazione in fatto supportava l'affermata esistenza di un conflitto di interessi; *e)* il contratto di acquisto di bonds per 25.822,84 euro concluso il 27 ottobre 1997 era antecedente non solo all'entrata in vigore del Reg. CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998 ma anche del d.lgs. n. 58/1998 con conseguente irrilevanza dell'asserita violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario prescritti dalle indicate norme; *f)* gli acquisti di bond argentini rappresentavano una quota minima degli investimenti attorei con irrisolvibilità della gravità dell'inadempimento richiesta *ex art.* 1455 c.c. per la risoluzione del contratto; *g)* il Morlando aveva in ogni caso concorso alla produzione del danno non disinvestendo quando la difficile situazione finanziaria dell'Argentina era divenuta di pubblico dominio.

In caso di accoglimento della domanda di nullità, la convenuta spiegava infine domanda riconvenzionale volta a sentir accertare l'arricchimento senza causa dell'attore per gli importi corrispondenti al valore attuale dei *bond* e degli interessi sugli stessi percepiti chiedendo la loro compensazione con le somme poste a carico della banca e la decurtazione di tali importi anche dall'eventuale risarcimento riconosciuto al Morlando. Operata la notifica di memorie di replica ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5/2003, l'attore notifica alla banca convenuta istanza di sanzione di udienza ai sensi dell'art. 8, d.lgs. cit. e ne curava il deposito in cancelleria con conseguente designazione del giudice relatore. Questi, nell'emettere il decreto previsto dal successivo art. 12, manifestava dubbi circa la costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 366/2001 in relazione all'art. 76 Cost. invitando le parti a trattare tale questione per l'udienza fissata innanzi al collegio. In tale sede il collegio si riservava ritenendo di dover affrontare preliminarmente detta questione di costituzionalità.

I N D I R I T T O

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

1) Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

2) Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali:

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario (e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio) dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo in seguito conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, a di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare, che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi cui si sarebbe dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, questo tribunale è portato ad esprimere un dubbio di costituzionalità dell'art. 12, legge n. 366/2001 in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Il legislatore delegante non risulta infatti aver indicato con sufficiente determinazione i principi ed i criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e pertanto l'art. 12, legge cit. non appare soddisfare il precetto dell'art. 76 della Costituzione il quale consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuare le modalità attraverso cui realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione si da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (così Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo; così nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 4, il convenuto può a sua volta fissare all'attore, per eventuale replica, un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo; con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui l'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati totalmente al di fuori del suo controllo.

D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente i fatti affermati dall'attore ... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa.

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quelli di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione massima a favore della «concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del tribunale, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

La questione è altresì rilevante in quanto, vertendosi in materia di intermediazione mobiliare e di vendita di prodotti finanziari, il giudizio è stato iniziato nell'alveo procedimentale previsto dal d.lgs. n. 5 del 2003, emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo tribunale.

Tanto premesso, in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, di intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2007.

Il Presidente: BOBBIO

N. 766

*Ordinanza del 19 gennaio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Pinti Giuliano ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sentita l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10 legge cit., sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Pinti Giuliano, nato a Spello il 21 agosto 1958, e Fochetta Mauro, nato a Firenze il 21 dicembre 1972, in esito al quale il Tribunale di Spoleto, con sentenza emessa in data 1° dicembre 2004, li assolse dal reato di concorso in tentato furto aggravato per non aver commesso il fatto, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Spoleto.

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione, l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

Va da sé che la pronuncia di non manifesta infondatezza dell'eccezione relativa alla soppressione del potere d'appello in capo al p.m. determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, qualunque opinione si prediliga in ordine alla permanenza o meno del potere di appello in capo alla parte civile, posto che non è processualmente possibile la separazione e, quindi, la trattazione del solo appello proposto a fini civili, qualora ritenuto ammissibile.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/53;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, addì 19 gennaio 2007

Il Presidente estensore: MUSCATO

07C1320

N. 767

*Ordinanza del 21 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Rossano
nel procedimento penale a carico di Paldino Aldo*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati meno gravi, sanzionati con la pena pecuniaria, per i quali è previsto il termine di prescrizione da sei anni.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Con decreto di citazione del 15 luglio 2003, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva rinviato a giudizio Paldino Aldo per rispondere del reato di cui all'art. 594 c.p..

All'udienza del 21 maggio 2007, terminata l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni. Il pubblico ministero e la difesa dell'imputato chiedevano pronunciarsi sentenza di non doversi procedere essendo maturati i termini prescrizionali in applicazione dell'art. 157 comma 5 c.p., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, trattandosi di reato rientrante nella competenza del giudice di Pace, dovendo, quindi il giudice di primo grado applicare le sanzioni proprie del procedimento dinanzi il magistrato onorario (art. 63, d.lgs. n. 274/2000).

Ed invero, l'art. 157, comma 5, nell'odierna formulazione, recita che «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria» il termine di prescrizione è pari a tre anni. Poiché le pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria non possono che essere le sanzioni cosiddette paradetentive (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) ne consegue che qualora il reato di competenza del giudice di pace sia punito con pena meno grave, cioè con la pena pecuniaria il termine di prescrizione sia quello di cui all'art. 157 comma 1 c.p., pari ad anni sei, mentre per i reati più gravi per i quali l'art. 52 legge n. 274/2000 prevede l'applicabilità delle sanzioni cosiddette paradetentive il termine di prescrizione sia quello più favorevole pari a tre anni.

In particolare, nel caso in esame il reato di cui all'art. 594 c.p. è punito con la pena alternativa della multa o della reclusione fino a mesi sei. In tal caso, pertanto, dovendosi applicare la pena pecuniaria corrispondente, dunque la pena della multa il termine prescrizione sarebbe quello di cui all'art. 157, comma 1 pari ad anni sei. Laddove per reati puniti più gravemente con sanzioni paradetentive il termine prescrizione sarebbe quello pari ad anni tre di cui all'art. 157, comma 5 c.p.

Ne consegue che l'applicabilità dell'art. 157, comma 5 nella formulazione introdotta con legge 251/2005 determina una irragionevole disparità di trattamento e lede il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Tanto più che l'applicazione della pena pecuniaria o della sanzione paradetentiva è lasciata al libero apprezzamento del giudice, così determinandosi l'impossibilità di ancorare i termini prescrizione alla pena astrattamente prevista dal legislatore.

Quanto articolato conduce a pronunciare declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dalla legge n. 251/2005, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rossano, addì 21 maggio 2007

Il giudice: PIRILLO

N. 768

*Ordinanza dell'8 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Trapani sul ricorso proposto da D.G.B.***Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile di volontaria giurisdizione - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto al difensore nei giudizi penali e agli ausiliari del magistrato nei processi penali - Incidenza sul diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 386/2006 R.G. promosso da D.G. B. nato a Palermo il, residente in Trapani via, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato come da deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trapani del 28 luglio 2005, elettivamente domiciliato in Alcamo nella via Florio n. 4 presso lo studio dell' avv. Vitalba Alessandra che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso, ricorrente, non comparso.

Con l'intervento del p.m., sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che con atto del 28 febbraio 2006 il sig. D. G. B., parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a norma dell'art. 3 legge 14 aprile 1982, n. 164.

che nel corso del procedimento è stata disposta c.t.u. medico-legale destinata a verificare l'idoneità del ricorrente al trattamento medico-chirurgico richiesto;

che in data 20 ottobre 2006 il c.t.u., unitamente al deposito dell'elaborato tecnico, ha formulato istanza di liquidazione dei compensi chiedendo che gli stessi venissero posti a carico dell'erario;

che la materia del patrocinio spese dello Stato è oggi disciplinata dalla Parte III del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

che nel Titolo IV del citato decreto, recante disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario. all'art. 131, comma 3 si dispone che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione (...);

Ritenuto che la norma suddetta ha sostituito la previsione dell'art. 11 n. 3) r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 laddove era previsto che i periti dovessero prestare la loro opera gratuitamente, salva la ripetizione a carico della parte condannata alle spese od anche della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, in quanto ne risultasse cessato lo stato di povertà;

Ritenuto che la disposizione vigente, come sopra articolata, ammette che la prestazione del consulente tecnico di ufficio possa ancora oggi non essere remunerata nell'ipotesi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio;

che analogo risvolto si prefigura nel caso, non raro, di consulenza disposta in un procedimento rientrante nella c.d. volontaria giurisdizione, nell'ambito della quale non sempre risulta individuabile un soggetto portatore di un interesse confliggente con quello del ricorrente e rispetto al quale pronunciare la soccombenza;

che peraltro la norma — letta in combinato disposto con l'art. 134 d.P.R. cit. — sembra delineare un complesso meccanismo di recupero dell'importo liquidato a titolo di onorario, all'esito del quale i detti importi vengono prenotati a debito;

Ritenuto che la disposizione, così come congegnata, preclude all'ausiliario del giudice di ottenere l'anticipazione del proprio compenso a carico dell'erario, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri operatori professionali chiamati a spendere la propria opera nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, i compensi dei quali, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, sono posti a carico dell'erario;

che tale considerazione riguarda, in particolare, la prestazione del difensore nei giudizi penali e civili, per il quale è prevista l'anticipazione a carico dell'erario (art. 107, lett. *f* e art. 131, comma 4 lett. *a*), nonché la prestazione richiesta agli ausiliari del magistrato nel processo penale, per i quali è previsto che gli onorari spettanti vengano anticipati dall'erario (art. 107, lett. *d*, d.P.R. cit.);

Ritenuto che analogo trattamento è stato da ultimo esteso alla figura del curatore fallimentare giusta sentenza della Corte Costituzionale (n. 174 del 28 aprile 2006) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevede che, in caso di fallimenti privi di fondi, sono anticipate dall'erario le spese e gli onorari del curatore;

Considerato che, nel recente passato, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sotto il profilo, tra l'altro, della non equiparabilità dei presupposti giuridici della disciplina impugnata a quelli dettati per il patrocinio a spese dello Stato previsto dalla normativa per le controversie individuali di lavoro e di previdenza obbligatoria (art. 14, comma 2, legge 11 agosto 1973, n. 533) alla luce del fatto che le due normative — quella sul gratuito patrocinio dei poveri e quella sul patrocinio a spese dello Stato — pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un'idea della solidarietà che postula l'intervento ed il sostegno finanziario dello Stato (così Corte costituzionale 25 luglio 2000 n. 355);

Ritenuto che le ragioni addotte nella citata pronuncia devono essere rivisitate alla luce del mutato quadro normativo ove si realizza una generalizzata applicazione del regime del patrocinio a spese dello Stato, tale da configurare un sistema nel quale l'accesso dei non abbienti al servizio giustizia risulta essere tendenzialmente garantito per il termine dell'intervento finanziario dello Stato;

che alla luce delle evidenziate coordinate interpretative va doverosamente proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

che la questione oltre che non manifestamente infondata deve ritenersi altresì rilevante nel caso di specie, stante la necessità di provvedere in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso del c.t.u. nominato,

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il presente procedimento.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Trapani, addì 20 dicembre 2006

Il giudice istruttore: DE MARIA

N. 769

*Ordinanza del 7 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Morales Escudero Patricia*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 573/03 a carico di Morales Escudero Patricia nata in Lima il 27 luglio 1975;

Atteso che il predetto è chiamato a rispondere con atto di citazione emesso il 17 settembre 2003 del reato di cui all'art. 582 c.p.;

Letta la richiesta del difensore dell'imputato, con la quale si prospetta l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 57 comma 5 come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005;

Ritenuto che, a tale riguardo va richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 29786 del 2006 della Corte suprema di cassazione del seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 52, stabilisce una sorta di *summa divisio* tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi — con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione — o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni «paradetentive» sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza, per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione è, a norma del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni.

La previsione che qui si censura appare dunque priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza presidiati dall'art. 3 Cost.».

Rilevato che il denunciato profilo di incostituzionalità è rilevante e non manifestamente infondato.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bergamo, il 7 giugno 2007.

Il giudice: BARBAROSSA

07C1323

N. 770

*Ordinanza del 15 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Hel Harfi Nadia*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 647/05 a carico di Hel Harfi Nadia nata in (Marocco) il 25 febbraio 1984;

Atteso che il predetto è chiamato a rispondere con atto di citazione emesso il 14 novembre 2005 del reato di cui all'art. 612 c.p.;

Letta la richiesta del difensore dell'imputato, con la quale si prospetta l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005;

Ritenuto che, a tale riguardo va richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 29186 4e1 2006 della Corte suprema di cassazione del seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 52, stabilisce una sorta di *summa divisio* tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che in luogo delle pene detentive, si applichi — con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione — o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni «paradetentive» sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza, per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione è, a norma del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni.

La previsione che qui si censura appare dunque priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza presidiati dall'art. 3 Cost.».

Rilevato che il denunciato profilo di incostituzionalità è rilevante e non manifestamente infondato.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bergamo, il 15 giugno 2007.

Il giudice: BARBAROSSA

07C1324

N. 771

*Ordinanza del 6 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Bianchi Rosa*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 612/03 a carico di Bianchi Rosa nata in Alzano Lombardo il 6 aprile 1948;

Atteso che il predetto è chiamato a rispondere con atto di citazione emesso il 2 dicembre 2003 del reato di cui all'art. 520 c.p.;

Letta la richiesta del difensore dell'imputato, con la quale si prospetta l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005;

Ritenuto che, a tale riguardo va richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 29786 del 2006 della Corte suprema di cassazione del seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 52, stabilisce una sorta di *summa divisio* tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi — con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione — o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni "paradetentive" sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza, per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione è, a norma del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine, inespugnabilmente, si riduce a tre anni.

La previsione che qui si censura appare dunque priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza presidiati dall'art. 3 Cost.».

Rilevato che il denunciato profilo di incostituzionalità rilevante e non manifestamente infondato.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bergamo, il 6 luglio 2007.

Il giudice: BARBAROSSA

07C1325

N. 772

*Ordinanza del 12 luglio 2007 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Vasiliu Gheorghe*

Estradizione - Estradizione di minorenni - Competenza a decidere sulla richiesta di estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta - Attribuzione della competenza alla Corte di appello e non alla «Sezione di Corte di appello per i minorenni» - Procedimento - Preclusione del riferimento alle norme del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in tema di giurisdizione minorile - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata equiparazione tra adulti e minorenni - Contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della gioventù e a salvaguardia della salute psicofisica dei minori.

- Codice di procedura penale, artt. 701 e 704.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Nell'udienza in Camera di consiglio del 14 maggio 2007, sul ricorso proposto da Vasiliu Gheorghe (RG n. 9111/07), avverso la sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Vittorio Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. Nicola Giribaldi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

RITENUTO IN FATTO

Vasiliu Gheorghe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dall'autorità romena per l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Iasi per i reati di danneggiamento e furto aggravato.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera *b*) c.p.p. (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera *c*) c.p.p. (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità di inutilizzabilità o di decadenza) in punto di applicazione delle norme relative alla competenza per materia sul rilievo che egli, al momento della commissione dei fatti oggetto della richiesta di estradizione, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Con la conseguenza che — a prescindere dalle considerazioni in merito al diverso trattamento dei minorenni in Romania rispetto al nostro paese — la competenza a decidere sulla richiesta di estradizione spetta alla Corte di appello - Sezione minorenni.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera *b*) c.p.p. (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera *e*) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

Dopo avere ampiamente illustrato i principi e le regole in tema di trattamento dei minori in sede di giurisdizione penale e la peculiare disciplina del processo minorile, il ricorrente ha sostenuto che in Romania non esiste un tribunale per i minorenni, che tale paese ha un codice penale molto distante da quello del resto di Europa e che complessivamente è grave la condizione dei minori; così che l'extradizione sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione (segnatamente gli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma Cost.) e con le convenzioni di salvaguardia dei diritti umani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In conformità a quanto disposto dagli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale la decisione in tema di estradizione di Vasiliu Gheorghe — minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta — è stata adottata dalla Corte di appello di Firenze.

Nel suo ricorso il ricorrente ha sostenuto che la competenza a decidere sulla richiesta di estradizione spettava alla Corte di appello - Sezione minorenni ed ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice dei minori, invocando a sostegno della sua tesi un lontano precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass., I, n. 470 del 25 febbraio 1983) secondo cui la competenza a deliberare sulla domanda di estradizione concernente un imputato che al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età appartiene alla Sezione minorenni della Corte di appello, ancorché alla emanazione o al compimento dell'atto giudiziario di competenza tale limite di età sia stato superato.

Nonostante l'esistenza di tale isolata decisione (adottata peraltro nel periodo di vigenza del codice di procedura penale del 1930), questa Corte ritiene che le norme del codice di procedura penale oggi vigente e del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (che reca disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) non consentano di affermare in sede interpretativa né la competenza del giudice minorile né l'adozione delle disposizioni del d.P.R. n. 488 come quadro di riferimento normativo nella procedura estradizionale nei confronti di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta.

Le norme del codice di procedura penale del 1988 — coeve alle norme sul processo penale a carico di imputati minorenni — assegnano infatti la competenza a decidere sulla estradizione alla Corte di appello senza menzionare la «Sezione di Corte di appello per i minorenni» (che l'art. 2 del citato d.P.R. n. 448 del 1988 elenca tra gli «organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni») e senza richiamare le disposizioni dettate in tema di processo penale riguardante imputati minorenni. Ed infatti, in conformità alle precise disposizioni dettate dagli artt. 701 e 704 c.p.p., è la Corte di appello ad adottare «tutte» le decisioni in materia di estradizione senza alcuna distinzione tra imputati adulti o minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta.

Non vi è dubbio che i giudici di merito ed il giudice di legittimità abbiano dedicato particolare attenzione all'extradizione di minorenni, negandone la concessione sia nelle ipotesi in cui l'ordinamento dello Stato richiedente prevede che il minorenne sia giudicato come se fosse un adulto e che la pena sia eseguita negli ordinari istituti per adulti (*cf. explurimis*, Cass. I, n. 2189 del 25 maggio 1987) sia in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non assicuri sul piano processuale e sostanziale, un trattamento differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto (*cf. da ultimo*, Cass., VI, n. 41033 del 7 ottobre 2005).

Ma resta il fatto che la competenza a decidere sull'extradizione e la normativa processuale di riferimento sono estranee al circuito della giurisdizione penale minorile.

Poste tali premesse questa Corte ritiene di dover sollevare d'ufficio, in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale — gli artt. 701 e 704 — che attribuiscono alla Corte di appello (e non alla «Sezione di Corte di appello per i minorenni») la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta e precludono il riferimento, nella procedura estradizionale, alle norme dettate dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in tema di giurisdizione minorile.

Tale questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio perché dalla sua soluzione dipende la decisione di questa Corte sull'eccezione di incompetenza per materia della Corte di appello fiorentina sollevata dal ricorrente e l'adozione o meno di una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per ragioni attinenti alla competenza.

La questione non è manifestamente infondata anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 222 del 1983 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. n. 1404/1934 — Istituzione e fondamento del Tribunale dei minorenni, nella parte in cui prevedeva la competenza del Tribunale minorile per tutti i procedimenti penali per reati commessi da minori di anni 18, salvo nel procedimento vi fossero coimputati maggiori di anni 18) ha costantemente considerato la competenza del giudice minorile e le disposizioni processuali applicabili nel processo penale a carico di imputati minorenni come norme indispensabili ai fini della attuazione dei fondamentali principi costituzionali di eguaglianza e di riconoscimento e garanzia dei diritti della persona (*cf. da ultimo* Corte cost. n. 195 del 2002).

In particolare le norme denunciate appaiono in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con gli artt. 25 e 27 della Costituzione poiché — a differenza di quanto avviene nell'area della giurisdizione penale minorile — esse equiparano ingiustificatamente, nell'ambito del procedimento di estradizione, soggetti adulti e soggetti minorenni e sottraggono questi ultimi alle valutazioni di organi giudiziari che in ragione della loro composizione (magistrati dotati di specifica attitudine preparazione ed esperienza ed «esperti») sono particolarmente idonei ad effettuare accertamenti e ad adottare decisioni riguardanti minorenni, riservando particolare e specifica attenzione alle modalità di espiazione della pena nel paese richiedente ed al profilo delle sue finalità rieducative.

Inoltre le disposizioni della cui legittimità costituzionale si dubita sembrano confliggere anche con gli artt. 2, 31 e 32 della Costituzione poiché nell'ambito del procedimento estradizionale escludono la competenza della

Sezione di Corte di appello per i minorenni che — in ragione della sua composizione e delle nonne dinanzi ad essa applicabili — appare l'organo giurisdizionale realmente adeguato alle peculiari esigenze di garanzia della «persona» minorenni in un quadro di protezione della gioventù e di salvaguardia della salute psicofisica dei minori.

Né si può ritenere che le valutazioni, talora assai complesse, che la Corte di appello è chiamata a compiere all'atto di decidere in tema di estradizione abbiano caratteristiche tali da far prevalere le esigenze di specializzazione funzionale della Corte di appello sulle ragioni che sono a fondamento della competenza per materia della Sezione di Corte di appello per i minorenni.

Infatti tanto le norme del codice di procedura penale quanto quelle della Convenzione europea di estradizione e delle convenzioni bilaterali che regolano l'extradizione fanno costantemente riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali della «persona» e quindi sembrano reclamare che a decidere sia il giudice minorile che nel nostro ordinamento è il giudice naturale della «persona» minorenni.

Analoghe considerazioni valgono in ordine alle speciali regole processuali dettate per il processo minorile che appaiono come il naturale quadro di riferimento nell'opera di interpretazione e di applicazione tanto delle disposizioni codicistiche quanto delle norme convenzionali in tema di estradizione (si pensi ad esempio alla possibile incidenza dell'istituto della irrilevanza del fatto sulla fondamentale regola estradizionale della doppia incriminazione).

Del resto la specificità della posizione del minore anche sotto il profilo delle procedure di consegna ad altri Stati emerge dalla recente legge 22 aprile 2005, n. 69 che all'art. 18 lett. i) stabilisce il «rifiuto della consegna» in tutta una serie di ipotesi riguardanti i minori stabilendo che la consegna è senz'altro rifiutata «se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato» e subordinando a condizioni restrittive la consegna della persona minore degli anni 18 al momento dei fatti per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva di ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 che attribuiscono alla Corte di appello, e non alla «Sezione di Corte di appello per i minorenni», la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta e precludono il riferimento nella procedura estradizionale alle nonne dettate dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di giurisdizione minorile;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso, il 14 maggio 2007.

Il Presidente: MARTELLA

Il consigliere estensore: ROSSI

N. 773

Ordinanza del 9 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Roma
sul reclamo proposto da Bruno Giovanni di Ministero delle comunicazioni

Amministrazione pubblica - Incarichi di funzioni dirigenziali - Prevista cessazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 (c.d. «spoils system») - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici dipendenti.

- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 159 e 161, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, artt. 97 e 98.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta nel ruolo generale dell'anno 2007 al numero 34608, promossa da Bruno Giovanni (avv. Luca Pardo), contro il Ministero delle comunicazioni (Avvocatura dello Stato), avente ad oggetto: reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* avverso l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro di questo Tribunale in data 5 aprile 2007 nel giudizio n. 251232/2007 R.G.A.C.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28 giugno 2007, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

Premesso che con ricorso del 16 maggio 2007 il ricorrente in epigrafe indicato — dirigente viceprefetto aggiunto dal 17 giugno 2000 ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 139/2000 — ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza in oggetto con la quale il giudice del lavoro di questo tribunale, dallo stesso adito in via d'urgenza con ricorso del 20 febbraio 2007, aveva respinto la domanda volta ad ottenere «l'immediata reintegra ... nell'incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni», conferitogli con d.P.C.m. n. 3775/2005 del 25 novembre 2005, ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, «e nel relativo contratto individuale di lavoro» stipulato con il predetto Ministero in pari data per la durata di 5 anni e revocato anticipatamente con comunicazione del Segretario Generale del 4 dicembre 2006 (in applicazione del disposto dell'art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286, che, modificando l'art. 19, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aveva introdotto una decadenza automatica dagli incarichi di funzione dirigenziale «di cui al comma 3, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 ed al comma 6», i quali «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo», nonché, «in sede di prima applicazione» della norma sopra modificata, una decadenza *una tantum* degli incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006 «ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»);

che, a sostegno del reclamo, il ricorrente ha in sostanza riproposto gli stessi motivi già indicati in ricorso in ordine sia al *fumus boni juris* (per altro ritenuto sussistente dallo stesso giudice reclamato) che al *periculum in mora*;

che in particolare il predetto, quanto al requisito del *fumus boni juris*, ha innanzi tutto ribadito l'inapplicabilità nel caso di specie della norma dell'art. 2, commi 159 e 161 del d.l. n. 262/2006, sostenendo di far parte dei dirigenti appartenenti «ai ruoli di cui all'art. 23» del predetto d.lgs. n. 165/2001 (espressamente esclusi dall'ambito di applicabilità della decadenza automatica in esame);

che lo stesso ha in ogni caso contestato la legittimità della revoca in questione «poiché priva di qualsivoglia valutazione e motivazione della scelta del Ministero di serbare il silenzio giovandosi degli effetti dello stesso» derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 161, del già citato d.l. n. 262/2006, con ciò violando, tra l'altro, i principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione ed «adombrando il sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa» in questione (così testualmente nel ricorso *ex art. 700 c.p.c.*), così come per altro affermato, da ultimo, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 103/2007 del 19 marzo 2007, che aveva dichiarato incostituzionale la norma dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (contenente un meccanismo di spoils system del tutto analogo a quello in questa sede in esame);

che, infine, il ricorrente ha sostenuto la sussistenza del requisito del cd. *periculum in mora* sotto i profili del danno alla carriera ed all'immagine, del danno patrimoniale e del danno alla salute;

che, instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Ministero delle comunicazioni si è nuovamente costituito in giudizio ed ha invocato il rigetto dell'avverso reclamo, ribadendo l'insussistenza di entrambi i requisiti di legge per l'ottenimento del provvedimento d'urgenza richiesto;

che parte reclamata, quanto in particolare al *fumus boni juris*, ha sostenuto: — la piena applicabilità al ricorrente della norma dell'art. 2, comma 159, del d.l. n. 262/2006, facendo egli parte del c.d. «personale in regime di diritto pubblico» ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (la cui disciplina è dettata in linea generale dal d.lgs. n. 139/2000, così come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 83/2002, convertito in legge n. 133/2002) e non rientrando, pertanto, all'interno dei ruoli dirigenziali del Ministero dell'interno ex art. 23 del d.lgs. n. 165/2001; — la non estensibilità del *dictum* della Corte Costituzionale sull'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, al caso di specie; — l'incompatibilità del giudizio cautelare con il vaglio delle questioni di legittimità costituzionale;

Rilevato che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un «fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile»;

che il ricorrente è un dirigente viceprefetto aggiunto all'interno dell'unitaria carriera prefettizia (ai sensi degli artt. 1, 2 e 34 del d.lgs. n. 139/2000);

che lo stesso ha ottenuto, con d.P.C.m. n. 3775/2005 del 25 novembre 2005 ed ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento dell'incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni per la durata di 5 anni;

che, in relazione a tale incarico, è stato posto «in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio» con decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell'8 maggio 2006;

che, con comunicazione del segretario generale del 4 dicembre 2006, l'incarico in questione gli è stato anticipatamente revocato «con decorrenza immediata» in applicazione del disposto dell'art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286;

Atteso che, a norma dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (così come modificato art. 2, comma 159, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286), «gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3» (c.d. incarichi apicali), «al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23» (c.d. ruolo unico della dirigenza statale), «e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

che inoltre, a norma dell'art. 2, comma 161, del predetto d.l. n. 262/2006, «in sede di prima applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...);»

che infine, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, il personale appartenente alla carriera prefettizia resta disciplinato dal proprio ordinamento pubblicistico, in deroga alle disposizioni sulla cd. privatizzazione o contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti ed istituzioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

Ritenuto che, alla luce del chiaro disposto della norma da ultimo citata, l'odierno ricorrente non possa condivisibilmente sostenere, in questa sede, di far parte del «personale ... appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23» del predetto d.lgs. n. 165/2001 del Ministero dell'interno ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della norma del sopra citato art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006 n. 286), riguardando tale norma unicamente i dirigenti cd. contrattualizzati (già appartenenti al cd. ruolo unico della dirigenza statale, soppresso dalla legge n. 145/2002) ed appartenendo egli, viceversa, alla diversa categoria dei dirigenti della unitaria carriera prefettizia, che, pur rientrante nell'ambito dell'amministrazione dell'interno, è autonoma rispetto ad essa e «si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto» (così l'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 139/2000 nonché, per la disciplina transitoria, l'art. 34 del medesimo decreto), restando disciplinata dal proprio ordinamento pubblicistico (a norma del già citato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);

che, a conferma della correttezza della suesposta conclusione, ben possa inoltre richiamarsi il disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 165/2001, il quale, nel prevedere l'articolazione della dirigenza contrattualizzata nelle due fasce del suddetto ruolo unico (ed ora dei distinti ruoli dei singoli Ministeri), ha espressamente previsto la salvezza delle particolari disposizioni concernenti, tra l'altro, la carriera prefettizia;

che pertanto, anche ove sia stato chiamato a ricoprire — come nella specie — un incarico nei ruoli della dirigenza contrattualizzata ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, il dirigente della carriera prefettizia mantenga sempre il proprio particolare *status* pubblicistico (anche in punto di sistema di progressione ed avanzamento in carriera), che gli impedisce, per quanto in questa sede occupa, di ottenere l'equiparazione ai dirigenti contrattualizzati ai fini della inapplicabilità del meccanismo di spoils system introdotto dalla norma sopra citata;

Considerato che tuttavia la norma dell'art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286), modificando il disposto dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 ed introducendo, anche per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 5-bis (che

in questa sede occupa) un meccanismo di decadenza automatica dall'incarico dirigenziale (analogo a quello introdotto dall'art. 3, comma 7 della legge n. 145/2002, per gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale), si ponga in palese contrasto con il disposto dell'art. 21 del medesimo decreto, a norma del quale la revoca dell'incarico dirigenziale può avvenire solo all'esito di apposita procedura di rilevamento della responsabilità dirigenziale, da effettuarsi con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286/1999, vale a dire attraverso la verifica del raggiungimento o meno, da parte del dirigente, degli obiettivi fissati al momento del conferimento dell'incarico stesso (di cui all'art. 19, comma 2, del medesimo decreto), ovvero dell'osservanza o meno delle direttive ricevute dall'organo politico;

che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 313 del 1996, abbia avuto modo di affermare che la c.d. contrattualizzazione della dirigenza non consenta alla p.a. di recedere liberamente dal rapporto instaurato con un dirigente non generale, in quanto ciò comporterebbe l'instaurazione di un rapporto strettamente fiduciario tra le parti che non consentirebbe al dirigente stesso di svolgere in modo autonomo ed imparziale la propria attività gestoria, ontologicamente funzionalizzata al rispetto dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.;

che tale affermazione di principio ben possa estendersi al rapporto instauratosi tra la p.a. e un dirigente cui sia stato, affidato, come nella specie, un incarico di livello immediatamente superiore;

che inoltre anche il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato, come nella specie, dalla temporaneità dell'incarico, «debba essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione» (così testualmente Corte cost. 23 marzo 2007 n. 103, la quale ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, nella parte in cui disponeva che gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale cessassero automaticamente «il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore» della legge stessa. In senso analogo si veda pure Corte cost. 23 marzo 2007 n. 104, la quale, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni introdotte dalla regione Lazio con riguardo all'estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali delle aziende sanitarie locali, ha confermato che il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa esigono che «la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie; in particolare che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del direttore generale di aziende sanitarie locali rispetti il principio del giusto procedimento. La dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica. Il dirigente è sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo può essere allontanato. Ma non può essere messo in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza garanzia del giusto procedimento»);

che infatti, all'interno dell'attuale assetto normativo, sia stato delineato «un nuovo modulo di azione amministrativa che misura il rispetto del canone dell'efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, vando a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita» (così testualmente ancora Corte cost. n. 103/2007): in tale contesto — prosegue la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo citata — è dunque evidente che «la previsione di una anticipata cessazione *ex lege* del rapporto in corso impedisce che l'attività del dirigente possa espletarsi in conformità al modello di azione sopra indicato»;

che pertanto, anche nel rispetto dei principi del giusto procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come modificata dalla legge 11 gennaio 2005 n. 15), sia assolutamente «indispensabile... che siano previste adeguate garanzie procedurali nella valutazione dei risultati e dell'osservanza delle direttive ministeriali finalizzate alla adozione di un eventuale provvedimento di revoca dell'incarico per accertata responsabilità dirigenziale» (così testualmente ancora Corte cost. n. 103/2007 nonché, in precedenza, Corte cost. sentenza n. 193/2002 ed ordinanza n. 11/2002), in modo da consentire da un lato all'amministrazione di esternare le ragioni per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico fino alla scadenza contrattualmente prevista, nonché, dall'altro lato, al dirigente di far valere il proprio diritto di difesa in relazione a tali ragioni.

Ritenuto che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, la norma dell'art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286, si ponga in evidente contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione in quanto, «determinando una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie procedurali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa» (così testualmente, ancora una volta, C. cost. n. 103/2007, pronunciatisi sull'analogo meccanismo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002);

che le suesposte considerazioni facciano apparire la questione di costituzionalità della norma sopra citata non manifestamente infondata;

che tale questione sia inoltre rilevante ai fini della decisione, in quanto, come già evidenziato, se da un lato la norma stessa dovrebbe necessariamente essere applicata al caso di specie (non rientrando il ricorrente tra i dirigenti

di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165/2001) e precluderebbe l'accoglimento della domanda in questa sede proposta in via d'urgenza di condanna dell'amministrazione reclamata alla reintegrazione del ricorrente nell'incarico dirigenziale a suo tempo conferitogli, pur in presenza dell'ulteriore requisito del c.d. *periculum in mora* (di cui si dirà appresso), dall'altro lato l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa (nella parte in cui dispone per legge la cessazione anticipata ed automatica dell'incarico dirigenziale) renderebbe illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico, facendo sorgere in capo al ricorrente il diritto al ripristino dello stesso sino alla sua naturale scadenza;

che della norma in esame, per come formulata, non siano inoltre prospettabili interpretazioni diverse costituzionalmente orientate che consentano al ricorrente di ottenere, a prescindere da una espressa pronuncia di incostituzionalità, la ricostituzione del rapporto e la riassegnazione dell'incarico;

che ciò debba nella specie affermarsi nonostante la Corte costituzionale abbia da ultimo dichiarato incostituzionali (con le già citate sentenze n. 103 e 104 del 2007) altre disposizioni di legge che prevedevano meccanismi di spoils system analoghi a quello in questa sede in esame, non potendo il giudice che dubiti della costituzionalità di una norma (che è chiamato ad applicare) estendere di propria iniziativa il *dictum* della Corte su altra fattispecie ritenuta analoga a quella oggetto del proprio esame, dovendo necessariamente investire la Corte stessa della relativa valutazione;

che per altro, nel sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, il tribunale non intenda certo investire la Corte costituzionale di un (inammissibile) sindacato sull'esercizio della discrezionalità legislativa, bensì della verifica circa la compatibilità con i principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione del sopra descritto meccanismo di spoils system.

Considerato che, inoltre, la risoluzione della questione di costituzionalità in questa sede sollevata sia vieppiù rilevante, nel caso di specie, avendo il ricorrente adeguatamente documentato, seppure ai fini di una cognizione necessariamente sommaria dei fatti di causa, propria di questa sede (con una serie di certificazioni specialistiche di un dermatologo, di un neurologo e di un cardiologo, con altrettante prescrizioni di farmaci nonché con un parere medico legale a firma di uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni), la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, ovverosia di un nesso diretto di derivazione causale tra la privazione dell'incarico dirigenziale avvenuta in data 4 dicembre 2006 e le gravi patologie cliniche riscontrate dagli specialisti sopra citati (e mai presentatesi in precedenza), indicate quali «neurodermatite cronica e diffusa da stress, a carattere psoriasiforme... in terapia medica continua con parziale beneficio», «cardiopatía ipertensiva in terapia farmacologica», «sindrome ansioso-depressiva in psicofarmacoterapia continua» e «disturbo post-traumatico da stress»;

che, in linea generale, il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. possa dirsi senza dubbio sussistente quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso, come nel caso di specie, dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela ed evitarne l'irreparabilità;

che la sussistenza di tale profilo di *periculum in mora* esima logicamente dall'esaminare gli ulteriori profili di danno in questa sede paventato;

Ritenuto infine che non sia d'ostacolo alla sollevabilità della questione di costituzionalità della norma in esame la circostanza che il presente giudizio sia stato introdotto con ricorso d'urgenza a art. 700 c.p.c. e non con ordinario ricorso a cognizione piena;

che, al proposito, sia in questa sede opportuno ricordare: che, a norma dell'art. 669-*octies*, comma 1, c.p.c. (nella nuova formulazione in vigore dal 1° marzo 2006), «l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito»; che, a norma del successivo comma 6, «le disposizioni di cui al presente articolo... non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito..., ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito»; che, a norma del successivo comma 7, «l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma» (ovverosia dei provvedimenti di accoglimento); che infine, a norma dell'ultimo comma della norma in esame, «l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo»;

che, all'interno del nuovo assetto normativo conseguente alla recente entrata in vigore della già citata riforma del procedimento cautelare, sia stata in sostanza eliminata la necessità della prosecuzione in sede di merito (già prevista a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare favorevole ottenuto) della controversia introdotta con il ricorso d'urgenza *ex* art. 700 c.p.c. o con altri ricorsi cautelari volti comunque ad ottenere l'adozione di un provvedimento cautelare «idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito», essendo stata piuttosto introdotta, in tal caso, la mera possibilità per «ciascuna parte» (e dunque non più solo per il ricorrente) di iniziare il giudizio di merito (art. 669-*octies*, ultimi tre commi, c.p.c.);

che dunque, in tale riformato contesto, il provvedimento anticipatorio ottenuto all'esito del giudizio cautelare introdotto con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* sia potenzialmente produttivo di effetti equiparabili a quelli di un vero e proprio giudicato tra le parti (per il fenomeno della *cd. ultrattività* della tutela, tipica dell'istituto francese del *référé* di cui agli artt. 808 e 809 del *nouveau code de procedure civile*), privando in tal modo la parte che abbia ottenuto il provvedimento favorevole dell'interesse ad ottenerne la conferma nell'ambito di un futuro giudizio di merito e spostando piuttosto sulla controparte soccombente l'onere di iniziare tale giudizio ove intenda ottenerne la riforma con sentenza;

che tale regolamentazione degli istituti in esame risponda all'evidenza ad una duplice esigenza, rappresentata, da un lato, dall'opportunità di potenziare e rendere più effettiva la tutela cautelare (rendendola potenzialmente definitiva) e, dall'altro, dalla necessità di deflazionare il contenzioso a cognizione piena per tutte quelle questioni in ordine alle quali il provvedimento anticipatorio emesso dal giudice in via d'urgenza sia di per sé idoneo ad assicurare una piena tutela del diritto azionato;

che di conseguenza, all'interno del mutato assetto normativo fin qui sinteticamente sunteggiato, non possa più condivisibilmente sostenersi una ontologica incompatibilità tra la sede cautelare e la proposizione della questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice della cautela — chiamato ad adottare una pronuncia potenzialmente definitiva tra le parti, al pari di una sentenza emessa all'esito di un giudizio a cognizione piena — sia chiamato in quella sede ad applicare.

P. Q. M.

Riunito in camera di consiglio in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro di questo tribunale in data 5 aprile 2007 nel giudizio n. 251232/2007 R.G.A.C., così provvede:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2004 n. 286, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 6 luglio 2007

Il Presidente: CORTESANI

Il giudice estensore: FORZIATI

07C1327

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-046/) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 1 1 2 8 *

€ 14,00